

Carolina Antonucci

Dottorato Studi Politici - XXXI Ciclo

Curriculum: Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche

Tutor: Prof. Tito Marci

Il carcere contestato, il carcere riformato. Teorie sulla pena in Italia negli anni Settanta

Abstract

Il carcere contestato, il carcere riformato. Teorie sulla pena in Italia negli anni Settanta

Perché punire? Quando punire? Come punire? Chi punire? Queste domande hanno accompagnato inevitabilmente da sempre la storia del sistema penale moderno. Quali riflessioni hanno caratterizzato i cambiamenti nell'esecuzione della pena nell'Italia dall'Unità alla prima legge ordinaria che è andata a normare l'ordinamento penitenziario nel 1975? Vi sono state cesure nei passaggi istituzionali tra monarchia e repubblica? Vi sono stati rovesciamenti teorici e pratici nel modo di concepire il carcere tra fascismo e democrazia?

All'inizio degli anni Settanta una critica feroce all'intero sistema penale e penitenziario - all'epoca ancora regolato da codici e regolamenti fascisti - si levò non solo dai movimenti giovanili e poi politici della sinistra extraparlamentare, ma anche dalla magistratura e dalla dottrina. In questo lavoro saranno queste ultime posizioni ad essere principalmente analizzate in particolar modo attraverso le pagine di *QualeGiustizia*, la rivista di *Magistratura Democratica*.

Il lunghissimo percorso di incubazione e poi di produzione di quella che sarebbe diventata la legge n. 354 del 1975, iniziato praticamente già sui banchi della *Assemblea Costituente*, trovò esito nella fase più convulsa della storia repubblicana, tra stragi e rivolte carcerarie.

A pochissima distanza dall'entrata in vigore di una legge che, partita con intenti fortemente innovatori si era infine vista ridimensionata proprio a causa del clima incandescente dell'epoca storica, una serie di nuove leggi eccezionali ne sarebbero andate di lì a poco a inficiare pesantemente il portato introducendo una serie di deroghe e regimi speciali.

INDICE

Il carcere contestato, il carcere riformato. Teorie sulla pena in Italia negli anni Settanta

Abstract _____ **2**

Introduzione _____ **6**

Capitolo 1. La società e il carcere. L'Italia e il pensiero sulla pena dall'Unità alla Costituzione _____ **11**

1.1. La costruzione dello Stato, la questione criminale e l'esecuzione della pena nell'Italia dell'Unità..... 11

1.1.1 I debiti intellettuali del liberalismo giuridico nell'Ottocento italiano 16

1.1.2. La condizione delle carceri nell'Ottocento 24

1.2. Il Codice Zanardelli e il primo regolamento carcerario unitario 28

1.3. Il fascismo, la repressione e il carcere. La libertà personale tra discontinuità delle norme e continuità degli istituti.35

1.3.1 La bonifica umana. La «rieducazione» fascista 48

1.4. Il carcere dei minori51

1.5. La continuità del carcere nel cambio di regime56

1.5.1 Il dibattito sulla pena nella Costituente, un'occasione mancata per una "rivoluzione". 66

1.5.2 Gli antifascisti e il carcere. Le testimonianze nella rivista Il Ponte 67

1.5.3 La prudenza dei costituenti e l'assenza di un'alternativa al carcere 71

Capitolo 2. Una cauta politica di illuminata conservazione. L'Italia repubblicana e il carcere _____ **86**

2.1. Ordine e disciplina. Il nuovo carcere democratico86

2.2. Vigilando Redimere. Gli agenti di custodia nel carcere della Repubblica95

2.3. L'immobilismo politico e il carcere degli anni Cinquanta.....105

2.4. La società italiana negli anni Cinquanta109

2.6. Gli anni Sessanta: la montagna che partorisce il topo.111

2.7. La belle époque inattesa.....118

2.7. Le istituzioni totali e il carcere negli anni Sessanta127

2.8. Che cosa vogliamo? Tutto. Gli anni Settanta e il carcere142

2.9. Delle vostre galere un giorno. Il carcere per i movimenti 156

2.10. Curar el alma de los delincuentes. Il carcere dalla Spagna liberale alla democrazia 165

Capitolo 3. Quale Giustizia per il carcere? Il dibattito teorico sulle pagine del periodico di Magistratura Democratica _173

| | |
|---|------------|
| 3.1. La rivista, i principi, gli obiettivi. Una voce critica dall'interno delle istituzioni | 173 |
| 3.2. La politica della libertà. Una risposta legale all'uso repressivo della Giustizia | 175 |
| 3.2.1. La politica della libertà: un'illuministica utopia? | 179 |
| 3.2.2. La repressione del dissenso e l'uso acritico delle norme fasciste | 180 |
| 3.3. Il sistema criminale da riformare. L'auspicata fine della centralità del carcere | 188 |
| 3.3.1. I limiti del carcere e il suo necessario superamento | 192 |
| 3.3.2. Il sistema del doppio binario. La reclusione senza reato | 196 |
| 3.4. L'inizio della fine. Le misure eccezionali contro la criminalità | 201 |
| Conclusioni | 206 |
| Bibliografia | 215 |

Introduzione

Leggendo gli interventi dei rappresentanti politici, le rassegne delle commissioni d'inchiesta parlamentare, le riflessioni dei giuristi, le considerazioni di avvocati e giudici, le polemiche politiche delle opposizioni e dei militanti delle forze antisistema, scorrendo le decadi sul calendario, in Italia è possibile osservare una disarmante continuità in materia di pena, nello specifico di carcere. *Cimitero dei vivi*, così le definì Turati a inizio secolo; luoghi dove si poteva vedere quotidianamente esplicito il desiderio di vendetta e nulla più. Dalle descrizioni che se ne facevano, le prigioni sembravano utili allora solo a contenere una massa di uomini rifiutata, emarginata dal consesso sociale nel quale non avrebbe più potuto fare ritorno. Quale era allora la giustificazione della loro esistenza? Quale la fonte di legittimazione della pena? La retribuzione come avrebbe voluto la scuola classica? La potestà, tutta statale dall'età moderna, di restituire all'autore di un delitto il male inferto ad altri concittadini o allo Stato? Oppure si trattava di difendere la società dall'uomo delinquente, dal reo per professione o per malattia, per il quale non vi era rimedio se non un tentativo rieducatore nel chiuso di una casa di lavoro, di una galera o di un manicomio, come invece avrebbero voluto gli esponenti della scuola positiva? O forse nel carcere, assurto gradualmente ad emblema correttivo in tutto l'Occidente, e che aveva iniziato ad essere utilizzato con scopi punitivi e non meramente contenitivi¹ nel corso dell'affermazione della società borghese e capitalista - prima in Inghilterra nel Cinquecento, poi nei Paesi Bassi nel Seicento, negli Stati Uniti ancora nel Settecento e poi in tutti gli stati nazionali europei a seguire - veramente vi era inscrito un laboratorio di educazione del proletariato? Era cioè il luogo dove il sottoproletariato impenitente e recalcitrante dinanzi all'idea della disciplina della fabbrica, avrebbe dovuto apprendere la sottomissione alla logica capitalista, come iniziarono ad affermare i marxisti fino a giungere alla teorizzazione dei francofortesi Rusche e Kirchheimer con *Pena e struttura sociale*?

¹ In carcere nell'età premoderna si era soliti attendere esclusivamente il giudizio della corte.

In Italia, dall'Unità a oggi, le critiche al sistema carcerario, alla sua dubbia utilità nella realizzazione del suo scopo - che fosse la neutralizzazione del delinquente o la sua riconquista alla società per il tramite della rieducazione - sono state in fondo sempre molto simili: un luogo opaco, il luogo dove la violenza legalizzata esercitata dal potere statale, per quanto inevitabile finiva sempre per eccedere i limiti della legittimità, trasformandosi sovente in sopruso, un luogo dimenticato, dalla politica, dalla cultura, dalla legge.

Il carcere *bisognava averlo visto*, come scrisse Calamandrei alla fine della Seconda guerra mondiale e - soprattutto alla fine del regime fascista - che in carcere ce l'aveva spedito insieme a molti altri intellettuali e militanti politici antifascisti che si ritrovavano assieme a lui, nel 1949, a raccontare la propria esperienza di pena durante il regime sulle pagine della rivista il Ponte. Bisognava averlo visto per poterne parlare, con cognizione di causa e soprattutto per poterlo cambiare, se non addirittura per decidere di abolirlo in quanto patentemente inutile.

Eppure sulla soglia dei cinquant'anni dal discorso di Turati il penitenziario era rimasto lì, identico a se stesso nella forma, forse peggiorato nelle modalità di gestione e di esecuzione della pena, cambiato senza dubbio nella popolazione ospitata. Era intervenuto nel 1931 un regolamento, che - come il resto della legislazione penale (diritto penale sostanziale e diritto procedurale penale) - prendeva il nome del guardasigilli proponente, il ministro della giustizia fascista Alfredo Rocco. Il regime fascista - come testimoniato anche dall'imponente (nella forma) opera di Dino Grandi , *Bonifica umana*, pubblicata per rendere omaggio ai dieci anni dall'entrata in vigore della legislazione penale della dittatura - puntava molto sull'opera educativa, più che rieducativa, di quelle che sarebbero state definite qualche decennio più tardi le istituzioni totali. E tra queste anche il carcere. Luogo di concentrazione e di isolamento, assieme al confino di polizia, servì al regime per allontanare, disperdere rendendoli innocui gli oppositori politici.

Con la Costituzione si avviò nuovamente una riflessione critica sull'istituzione penitenziaria. Chi vi era recluso, fatta eccezione per i militanti antifascisti che come detto ne avevano conosciute le asperità a causa dell'opposizione al regime,

generalmente condivideva lo stesso destino fatto di povertà, ignoranza e delinquenza abituale. Lunghi dibattiti in sede di assemblea costituente ne stilavano puntualmente limiti, storture, brutture e inutilità. Così, a ridosso della fine della Seconda guerra mondiale, fu facile persino coglierne le analogie con quell'*universo concentrazionario* la conoscenza della cui esistenza scosse le coscienze dell'intera umanità.

Alla fine dei dibattiti, nella Costituzione italiana un sostantivo femminile plurale, *pene*, inserito nell'articolo 27 preposto a sancire lo scopo appunto dell'esecuzione penale, sarebbe stato quanto di più rivoluzionario si riuscisse a strappare nella riflessione in materia. Non una pena possibile, ma più di una. Tuttavia nessun nodo si scioglieva concretamente. Quale pena? Quali pene? Il carcere, ma non solo quello? E cosa altro? Dovettero passare ancora decenni perché si tentasse di dare una risposta a queste domande. Nel frattempo il carcere restò lì, esibendo la sua centralità nell'economia del sistema penale. Unica vera pena possibile, anche nel caso non si trattasse di un condanna penale, ma di una misura di sicurezza altro cimelio di regime passato in eredità alla repubblica democratica. Dunque pur sempre reclusione, sia che si fosse colpevoli di un reato - pressoché di qualunque entità, che prevedesse pochi mesi o l'ergastolo - sia che si venisse reputati pericolosi per la società: il risultato sarebbe stato lo stesso.

Le modificazioni conosciute dalla società italiana a partire dagli anni del boom economico portarono a grandi cambiamenti anche nel clima politico e culturale del paese. Una parte della società non si dimostrò pronta ad accogliere cambiamenti importanti nei costumi; anche a livello politico ed economico si creò una spaccatura che portò alla contestazione e alle lotte operaie. Una spaccatura prima di tutto generazionale, che vedeva in prima linea gli studenti, ma che riguardò anche segmenti del potere istituzionale, come la magistratura. Da una parte giovani studenti (tra cui i giovanissimi studenti medi), operai, militanti della c.d. sinistra extraparlamentare, ma anche delle giovanili dei partiti istituzionali della sinistra, ragazzi appartenenti alle sottoculture giovanili, conobbero la repressione poliziesca e penale e sovente anche il carcere. Luogo questo generalmente precluso a chi non viveva vite marginali, si popolò invece di intellettuali e di giovani interessati alle analisi politiche.

Dall'altra parte il potere giudiziario, passato indenne al cambio di regime grazie alla condotta da *mani in pasta e occhi al cielo* di cui si parlerà, viveva al suo interno una rigenerazione culturale portata avanti da forze nuove, giovani pretori (i c.d. pretori d'assalto) e giudici dalle idee democratiche e progressiste, si trovarono spesso a dover emettere sentenze contro quei giovani e quegli operai i cui capi di imputazione erano spesso reati di opinione di vecchia matrice fascista.

Il prodotto di questo incontro fu una profonda riflessione sulla legislazione, sulla costituzione e sui suoi principi e sull'intero assetto statale sia giudiziario che amministrativo, che permetteva la risposta repressiva e penale, spesso efferata, andando palesemente contro i principi introdotti dalla costituzione repubblicana. Ne nacquero movimenti progressisti anche in seno alla magistratura, come *Magistratura Democratica (md)*, la quale avrebbe cercato espressione pubblica delle proprie posizioni in una rivista, *QualeGiustizia*, che è stata la fonte principale per la ricostruzione del dibattito sulla pena e sul carcere proprio degli addetti ai lavori, pretori, magistrati e docenti di diritto.

Dall'altro lato anche i giovani (e meno giovani) militanti della sinistra extraparlamentare lavorarono alacremente sul tema della repressione e della pena producendo a loro volta libri e analisi. Quello che si è cercato di ricostruire è stato lo scostamento - laddove presente - tra queste posizioni apparentemente così lontane.

Quello che non si troverà, se non sotto traccia, sarà il dibattito intellettuale più apertamente critico (della c.d. criminologia critica) che sempre in quegli anni iniziò e che pure sarebbe interessante ricostruire; così come non si troverà una ricostruzione di quello che è stato e continua a essere probabilmente il pensatore più facilmente accostato al carcere, il francese Michel Foucault. Questo non significa che la sua lettura sia assente, così come non lo è quella della criminologia critica italiana.

L'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, la prima legge ordinaria ad andare a normare l'esecuzione penale nel nostro paese, del 1975 è il punto di arrivo della ricostruzione. Si andrà leggermente più in là negli anni nella lettura della rivista di *md*, con il solo scopo di individuare quelle criticità politiche - e i loro

risvolti giuridici - che andarono fin da subito ad inficiare sulle - comunque poche - conquiste di civiltà ottenute con la legge n. 354 del 1975.

Le leggi eccezionali in risposta alla paura crescente per la criminalità prima e per il terrorismo poi, avrebbero finito per derogare a quelle poche aperture al superamento del carcere, ma sempre attraverso il carcere, che quella riforma aveva ipotizzato.

Dal dibattito intellettuale presente su *Quale giustizia* si intravede in nuce quella che diventerà la teoria del garantismo penale, preceduta dalla teoria del diritto penale minimo che di quella ne costituisce il presupposto essenziale.

Capitolo 1. La società e il carcere. L'Italia e il pensiero sulla pena dall'Unità alla Costituzione

1.1. La costruzione dello Stato, la questione criminale e l'esecuzione della pena nell'Italia dell'Unità

*Non veggio davvero sufficiente ragione
giuridica per la quale si debba convertire in
un letto di procuste la giustizia penale².*

Al momento della proclamazione del Regno d'Italia, nel marzo del 1861, dovevano essere edificate le istituzioni politiche e l'ordinamento giuridico del nuovo Stato. Riuscire a prendere il controllo, o anche semplicemente a influenzare, il processo di costruzione dell'impalcatura statale fu meta molto ambita che finì per generare contrasti politici che avrebbero prodotto profonde conseguenze. In palio vi era la possibilità di scegliere quali regole e quali strumenti adottare per costruire e mantenere l'ordine liberale³. Sebbene i piemontesi - su tutti il Conte Cavour, Primo Ministro del primo governo del Regno d'Italia - avevano l'indubbio vantaggio di considerarsi artefici dell'unificazione tanto da ritenere il nuovo Stato nient'altro che l'estensione territoriale del sabauda Regno di Sardegna⁴, l'unificazione giuridica e amministrativa non fu immediata⁵. Ancorché il Risorgimento italiano avesse prodotto una forte spinta teorica e

² F. Carrara, *Se la unità sia condizione del giure penale (prolusione al corso accademico dell'anno 1865-66)*, in *Opuscoli di diritto criminale*, Lucca, Giusti, 1870, vol. II, p. 31-32

³ C. Guarnieri, *L'ordine pubblico e la giustizia penale*, in *La storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di R. Romanelli, Roma, Donzelli, 1995, p. 365

⁴ F. Cammarano, *Storia dell'Italia liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2011

⁵ S. Rodotà, *La libertà e i diritti*, in *La Storia dello Stato*, cit, a cura di R. Romanelli, pp. 301-363

intellettuale verso l'esigenza di una definizione *ex novo* dei caratteri della nuova Italia, la più grande conseguenza dell'*impasse* dinanzi alla necessità dell'unificazione giuridica e amministrativa, fu proprio l'abbandono di qualsivoglia aspettativa costituente⁶. Così, mentre il re Vittorio Emanuele II manteneva per sé la numerazione progressiva della dinastia sabauda pur essendo il primo re d'Italia, si dovette attendere la primavera del 1865 per vedere la promulgazione delle leggi di «unificazione amministrativa» (L. n. 2248 del 20 marzo) e «sull'unificazione legislativa» (L. n. 2215 del 2 aprile). Insieme a quest'ultima entrarono in vigore i codici civile, di commercio, di procedura civile, di procedura penale. La legge sull'unificazione amministrativa conteneva invece, all'allegato B, la legge sulla Pubblica Sicurezza la quale prevedeva un rafforzamento delle misure di controllo sociale mediante l'introduzione degli istituti dell'ammonizione e del domicilio coatto⁷, destinati ad avere già dalle stagioni immediatamente successive, applicazioni arbitrarie e illiberali fino all'uso che se ne farà nel fascismo, come si vedrà. Un destino tuttavia da non considerarsi imprevisto vista la natura amministrativa dei provvedimenti, pertanto completamente svincolati dal sistema delle garanzie della penalità, prima fra tutte il principio di legalità⁸.

L'estensione a tutto lo Stato della legislazione del regno di Sardegna in materia penale trovò una profonda resistenza, politica e dottrinale, come mostrano magistralmente le pagine di Luigi Lacchè su Francesco Carrara, uno «tra i liberali più coerenti che l'Italia abbia avuto nel XIX secolo»⁹. Il *criminalista lucchese*, pur rivendicando gelosamente quel «continuato movimento progressivo della dottrina

⁶ F. Cammarano, *Storia dell'Italia*, cit., p. 3

⁷ «Il domicilio coatto da provvedimento eccezionale, fu inerito a pieno titolo nella legislazione ordinaria e la sua durata fu portata da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni. (...) Nel 1871 una nuova legge modificò la durata (...) prolungandola a 5 anni per i recidivi». In C. Poesio, *Il confino di polizia. L'arma silenziosa del regime*, Roma-Bari, 2011, p. 4

⁸ Su questo si veda su tutti L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989

⁹ L. Lacchè, *La penalistica costituzionale e il "liberalismo giuridico". Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in *Quaderni fiorentini*, XXXVI - *Principio di legalità e diritto penale* (per Mario Sbriccoli), 2007, Milano, Giuffrè editore, pp. 663 - 695 .
Su Francesco Carrara si veda anche G. De Francesco, *Funzioni della pena e limiti della coercizione: caratteri ed eredità del classicismo penale*, in *Quaderni fiorentini*, XXXVI- *Principio di legalità e diritto penale* (per Mario Sbriccoli), 2007, Milano, Giuffrè editore, pp. 611 - 662

penale»¹⁰ toscana che, sola tra i territori italiani, aveva abolito la pena di morte, non unicamente per questo era tra quanti rifiutavano la ventilata possibilità che si procedesse a una semplice estensione della legislazione penale sarda a tutto il regno. Il nuovo Stato, tra i più grandi e popolosi nell'Europa di allora, conosceva profonde disparità al suo interno che si acuirano ulteriormente in alcune specifiche zone tra cui il Mezzogiorno. Più del 75% dei suoi abitanti era analfabeta, i parlanti italiano erano poco più dell'otto per mille¹¹ e oltre il 70% della popolazione viveva di agricoltura che, complessivamente, produceva ben più della metà del reddito italiano¹². Non vi era un'omogeneità economica, culturale, di costume. Le profonde distanze di cultura politica tra le province erano esasperate peraltro dall'arroventato clima post unitario che richiese a più riprese l'introduzione di legislazioni di emergenza sul piano amministrativo e penale¹³ e che portò, nel Mezzogiorno, a una profonda restrizione dei diritti¹⁴. Le legislazioni penali - e i loro corollari - erano profondamente diverse nelle diverse aree del neonato Regno e scegliere un modello per procedere all'unificazione senza intavolare un reale processo costituente, avrebbe finito inevitabilmente, secondo Carrara, per produrre lo scontento in qualche provincia.

«La situazione è questa: o inferocire i costumi delle province meno feroci col portarvi leggi esorbitantemente severe, lo che sarebbe operazione vandalica e patente regresso; o tentare di addolcire i costumi delle province più fiere col portarvi più miti sanzioni. Questo è il problema interiore che tiene oggi incerti gli animi dei legislatori penali d'Italia»¹⁵.

¹⁰ F. Carrara, *Sulla crisi legislativa in Italia. In risposta al quesito postomi da S.E. il Ministro Pisanelli sulla progettata estensione delle leggi penali sarde alle province toscane (Pisa 3 aprile 1963)*, in *Opuscoli*, cit., 1870, vol. II, p. 212, citazione tratta dal saggio appena sopra citato di Luigi Lacchè.

¹¹ S. Rodotà, *La libertà e i diritti*, cit., p. 303

¹² F. Cammarano, *Storia dell'Italia*, cit., p. 3

¹³ Si veda a questo riguardo F. Colao, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «Giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche il senso più liberale»*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXVI - *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, 2007, pp. 697-742

¹⁴ S. Rodotà, *La libertà e i diritti*, cit., p. 304

¹⁵ F. Carrara, *Codicizzazione (Studii legislativi)* (Pisa 2 novembre 1869), in *Opuscoli*, cit., vol. II, p. 225, citazione tratta dal saggio appena sopra citato di Luigi Lacchè.

E questo era l'aspetto che faceva preferire a Carrara una provvisoria parcellizzazione delle legislazioni penali del regno, l'unica soluzione possibile a quello che si sarebbe concretizzato in un "paradosso imbarazzante"¹⁶ ovvero la regressione nei diritti di libertà in quelle zone del regno che nella fase preunitaria avevano conosciuto un'evoluzione maggiore delle altre.

La resistenza politica e intellettuale di Francesco Carrara tuttavia non riuscì a far riconoscere al diritto penale quella "vocazione costituzionale"¹⁷ che era convinto gli appartenesse. Questo riconoscimento avrebbe comportato una necessaria opera di messa in discussione dei fondamenti teorici delle diverse legislazioni penali presenti sulla penisola e l'avvio di un processo di ricostruzione dell'ordinamento penale. Ma avrebbe richiesto anche il raggiungimento di una sintesi dei principi costituzionali e filosofici da porvi alla base e sui quali edificare l'intero ordinamento.

Il Codice penale del Regno Sardo del 1859 fu, invece, esteso, dopo l'Unità, a tutto il Regno con l'eccezione della Toscana. Quest'ultimo codice era espressione esclusiva degli interessi della classe allora dominante, quella della proprietà terriera - soprattutto piemontese - che "andava preservata, persino a scapito dell'*habeas corpus* individuale (come dimostrava l'alto numero di detenzioni preventive) e delle più vaste esigenze di ordine sociale"¹⁸. L'interesse preminente e, che pertanto otteneva una vigorosa tutela nel codice, era la proprietà agraria. La sua protezione "esasperata" non rilevava soltanto nella previsione delle ipotesi di reato, ma anche, se non soprattutto, nelle aggravanti¹⁹. Anche i destinatari delle previsioni di reato inserite nei codici rappresentavano un rilevante elemento di continuità. Neppi Modona ha offerto una precisa ricostruzione

¹⁶ L. Lacchè, *La penalistica costituzionale*, cit., p. 682

¹⁷ *Ivi*, p. 667

¹⁸ F. Cammarano, *Storia dell'Italia*, cit., p. 10

¹⁹ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia. Documenti*, vol. V/II, Torino, Einaudi, 1973, p. 1917.

Sul carattere classista dei codici si veda anche Id., *Carcere e società civile dall'Unità a Giolitti*, in *Rivista di storia contemporanea*, I, 1972, p. 353.

Riprende questa lettura condividendo il carattere rigorosamente classista di entrambi i codici penali M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2, 1973, p.636.

delle ipotesi di reato e delle relative circostanze aggravanti dalla quale si evince questo carattere rigorosamente classista del Codice penale sardo che sembra mettere in luce una “precisa volontà di colpire gli appartenenti alle classi subalterne o i non abbienti”²⁰. Gli oziosi e i vagabondi erano puniti con il carcere con una pena che andava da tre mesi, ma che poteva raggiungere, in caso di recidiva, addirittura i cinque anni. Si radicava, così già prima dell’Unità, quell’ “ossessione” della classe dominante per l’edificazione di difese, anche giuridiche, in grado di mettere al sicuro lo Stato e l’ordine sociale²¹.

In questo lavoro si assume il punto di vista di chi ha inteso “l’istituzione carceraria come appendice necessaria dell’ordinamento penale”²² e, perciò, queste informazioni non sono peregrine in uno studio che voglia affrontare il tema dell’esecuzione penale e delle teorie politiche e giusfilosofiche che vi sono alla base; una riflessione sulla pena, sul suo fine e sulle forme che essa assume, infatti, non può in alcun modo prescindere da uno studio dell’ideologia che sostiene il diritto penale sostanziale e processuale e che ne informa i contenuti normativi²³. E così, da un’analisi delle ipotesi di reato e delle sanzioni previste dal Codice penale sardo,

«ci si rende non solo conto che il legislatore ha privilegiato, nella sua scala di valori, la proprietà rispetto all’integrità fisica, ma, anche [che] all’interno della

²⁰ Ibidem

Un’interessante ricostruzione genealogica della criminalizzazione della figura del povero è stata offerta di recente da E. Santoro, *La povertà nell’era della globalizzazione. Una genealogia dell’arte di ignorare i poveri*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico penale*, XLII, 2013, pp. 59 - 99

²¹ M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., 1973, p.607. Per una genealogia dell’identificazione del criminale come nemico della società: P. Marchetti, *Le ‘sentinelle del male’. L’invenzione Ottocentesca del criminale nemico della società e normativismo psichiatrico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXVIII, 2008, II, Giuffrè, Milano, pp. 1009 - 1080

²² G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1908

²³ Si veda *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Milano, Giuffrè editore, 2015. In particolare i saggi di L. Lacchè, *Sulla forma giudiziaria. Dimensione costituzionale della giustizia e paradigmi del processo politico tra Otto e Novecento*, pp. 3-28; e F. Colao, *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice «moderatamente liberale», al «codice fascista», al «primo codice della Repubblica»*, pp. 181-220.

tutela del patrimonio, ha operato scelte direttamente connesse alla qualità e al livello sociale e culturale degli autori di reato»²⁴.

1.1.1 I debiti intellettuali del liberalismo giuridico nell'Ottocento italiano

*Scudo potente ma tagliente il potere punitivo
può ferire quanto le armi da cui difende*²⁵.

Il liberalismo giuridico di Francesco Carrara affonda le sue radici nella riflessione dei filosofi illuministi italiani di fine Settecento e

“mostra, programmaticamente, facendo tesoro di un secolo di riflessioni critiche (...), un altro modo di punire: crede di poter rintracciare la sua naturale legittimità in valori eterni e assoluti, filtrati dalla ragione umana, e trasformati sulla terra in ordine giuridico. Il diritto penale dovrebbe così potersi depurare della sua storica terribilità e diventare protagonista di un vero e proprio progetto di liberazione dell'uomo”²⁶.

Se dunque il fine dello Stato è garantire i diritti e le libertà del soggetto ponendo un freno alle potenziali aberrazioni provenienti dalla società, il compito della scienza giuridica è di affinare strumenti e leggi in modo tale che nell'esercizio delle sue funzioni costitutive per il tramite del *divieto*, della *repressione* e del *giudizio*, il potere statale e i suoi apparati si mantengano “nelle vie di giustizia e non degeneri[no] in tirannia. La scienza criminale ha per sua missione di moderare gli abusi dell'autorità nell'esercizio di quei tre grandi fatti”²⁷.

²⁴ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1918

²⁵ D. Ippolito, *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Donzelli editore, Roma, 2016, p. 16

²⁶ L. Lacchè, *La penalistica costituzionale*, cit., p. 665

²⁷ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, (1859), Fratelli Cammelli, Firenze, 1907, vol. I, p. 8

Al di fuori della legge non esistono diritti e non vi è spazio alcuno per la libertà. Questa è la convinzione al centro di tutta la riflessione carrariana. Ma la legge umana deve necessariamente rifarsi all'eterno ordine della ragione; questo fondamento giusnaturalistico deve essere costituzionalizzato così da sovrastare e informare con i suoi principi qualunque contingente e volubile volontà di legislatori e classe dominante.

Francesco Carrara aderiva così all'orizzonte di pensiero di Cesare Beccaria²⁸, il quale era intimamente convinto che l'uomo non potesse considerarsi libero e felice in una società senza leggi;

«le leggi sono le condizioni, colle quali gli uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere di una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità»²⁹.

Era all'interno del perimetro di legalità tracciato dalle leggi stesse che, secondo Beccaria, l'individuo poteva dispiegare pienamente le proprie attitudini riuscendo a godere dei piaceri raggiungibili solo con la tranquillità e la sicurezza “che è lo scopo per cui gli uomini stanno in società”³⁰. Fuori da quel tracciato gli uomini erravano “smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni”.

²⁸ Nel 2015 i Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Giuffrè editore, Milano, ha dedicato ampio spazio alla riflessione sul pensiero di Cesare Beccaria con il volume XLIV. Vi si trovano i saggi di P. Costa, *Lo Ius vitae ac necis alla prova: Cesare Beccaria e la tradizione contrattualistica*, pp.817-895; R. Pasta, *Beccaria 'philosophe': alle origini del diritto penale come 'scienza sociale integrata'*, pp. 897-909; M. Pisani, *Beccaria e la prevenzione dei delitti*, pp. 911- 927; D. Siciliano, *Il potere dell'insetto e l'insetto del potere. Ovvero: la questione democratica in «Dei delitti e delle pene» di Cesare Beccaria*, pp. 929 - 966.

²⁹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nella Europa del Settecento*, (1764) ed.1994, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino, p. 11

³⁰ Ivi, p. 17

È noto che Cesare Beccaria avesse aderito alla teoria del Contratto Sociale³¹: l'uomo può conoscere una sola libertà, quella politica. Solo con l'obbedienza alle leggi la libertà naturale, nella sua riduzione, acquistava i contorni della condizione di possibilità. Anche Francesco Carrara faceva poggiare il suo impianto teorico sopra un fondamento giusnaturalistico. Per entrambi, così, la legge rappresentava un sottoporsi consapevole a un male necessario che, se da un lato vincolava l'individuo comprimendo la sua iniziativa entro norme comportamentali, dall'altro realizzava la subordinazione a leggi generali, certe, impersonali prodotte da un *potere minimo*, che sono assai preferibili a qualunque "autorità capricciosa che distrugge ogni giustizia"³². Si innesta su queste fondamenta la concezione che Beccaria rilanciò per l'Europa del diritto di punire. Spazzando via istituti antichi, inumani, irrazionali e dunque ampiamente superati nel secolo dei Lumi, il *pamphlet* di Beccaria con il suo ragionamento deduttivo, si era assunto il fine di scuotere l'opinione pubblica per sovvertire le opinioni correnti incanalandole in direzione del nuovo³³.

È questa la tradizione filosofica che informava il pensiero di quella che venne definita la Scuola Classica e di cui Francesco Carrara è considerato il più illustre rappresentante³⁴. I postulati teorici della scuola classica, riassumibili con i principi di legalità (*nulla poena sine lege*), di certezza della pena e di umanizzazione del sistema dei castighi, con l'introduzione delle garanzie di difesa nei Codici, e con concezione storicista della legge, derivano proprio dalla riflessione giusfilosofica dei Lumi in

³¹ P. Audegean, *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, 2014, Carocci, Roma, pp. 46 e ss.; Id., "Dei delitti e delle pene": significato e genesi di un pamphlet giuspolitico, in D. Ippolito, *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, 2014, Napoli, Editoriale scientifica, pp. 74 e ss.; D. Ippolito, *Diritti e potere. Indagini sull'illuminismo penale*, 2012, Aracne, Roma, pp. 79 e ss.; M. Porret, *Beccaria*, 2013, Bologna, Il Mulino, pp. 37 e ss.; M.A. Cattaneo, *Illuminismo giuridico-penale*, in S. Vinciguerra (studi coordinati da) - *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, 1999, Padova, pp. 3-37

³² P. Audegean, *Cesare Beccaria*, cit., 2014, p. 55

³³ G. Armani, *Beccaria e la riforma penale*, in *Storia della società italiana, 12. Il secolo dei lumi e delle riforme*, 1989, Nicola Teti Editore, Milano, p. 79 e ss.

³⁴ G. De Francesco, *Funzioni della pena e limiti della coercizione: caratteri ed eredità del classicismo penale*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXVI, 2007, pp. 611 - 662

materia penale. Anche Carrara, così come lo erano stati Montesquieu³⁵ e Beccaria, rimase convinto che il più grande pericolo di una svolta autoritaria e tirannica per le leggi penali risiedesse nel momento materiale di trasmutazione in norme dei principi teorici dettati dalla ragione.

I profondi cambiamenti nella realtà socio-economica europea tra il XVII e il XVIII secolo chiamarono all'azione i pensatori. Era stata la confusione di un Potere dai confini incerti e permeabili, il particolarismo istituzionale e l'incertezza di un diritto stratificato e ingarbugliato tra fonti consuetudinarie, statuti della più varia natura, leggi feudali/canoniche/romane, interpretazioni giurisprudenziali, opinioni dottrinali e molto altro ancora, a far sì che in tutti i paesi europei, a cavallo tra Seicento e Settecento cominciasse a sentirsi con forza la necessità di una riforma giuridica in grado di porre fine agli abusi di un potere politico che non riusciva a stare al passo con le trasformazioni conosciute dalla società.

Per gli Illuministi la questione penale si inseriva nel contesto di speculazione alla ricerca del Giusto Potere, o meglio della giusta forma istituzionale del potere. La critica serrata ai vizi e alle storture di un *Ancien Droit* che appariva sempre più inumano ed ingiustificato, aveva assunto una piega pragmatica con i *philosophes*, nel Settecento. L'Illuminismo, con il suo portato di entusiasmo per il sapere, aveva finito per indagare direttamente e scrupolosamente il penale delineando con precisione e chiarezza i tratti inammissibili del sistema che rendevano il cambio di paradigma una necessità non più differibile³⁶. Il dibattito che si sviluppò nei salotti, amplificato dalla diffusione di numerosi *pamphlets*, articoli e libri, contribuì all'avvento della modernità giuridica producendo il “pensiero costituente del futuro stato di diritto”³⁷.

Nel *Dei delitti e delle pene* di Beccaria si ritrovano le posizioni più avanzate del dibattito giusfilosofico in materia penale dell'Illuminismo. Vi si usarono, in modo

³⁵ D. Ippolito, *Lo spirito del garantismo*, cit., 2016

³⁶ G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, 2011, Laterza, Roma-Bari; M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, 2008, Laterza, Roma-Bari; M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Maurizio Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, 2005, Laterza Roma-Bari, pp. 163-205.

³⁷ L. Ferrajoli, *Prefazione*, in *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, D. Ippolito (a cura di), 2014, Napoli, Editoriale Scientifica, p. 7

eclettico (ma coerente e mai strumentale), principi di diversa derivazione filosofica che attraversavano giusnaturalismo e illuminismo, attingendo dall'utilitarismo, l'umanitarismo e l'individualismo, per costruire l'impalcatura di un *diritto penale minimo* e al contempo decostruire la cultura e il linguaggio che rendeva legittimo l'immenso e arbitrario potere dei magistrati. L'ideale di chiarezza venne elaborato dal secolo dei Lumi, in cui la reazione "dopo la lunga notte del particolarismo giuridico (...) passava anzitutto attraverso l'adozione di norme certe e intelleggibili"³⁸ come dichiarato già da Montesquieu.

Beccaria si sentiva profondamente debitore dell'opera di Montesquieu che, con le sue *Lettres Persanes* del 1761, lo aveva portato alla conversione alla filosofia. "Per l'eterogenesi dei fini che caratterizza ogni grande processo storico, la filosofia giuridica di un ideologo della moderazione influenzò l'opera degli artefici della rivoluzione"³⁹.

Di Montesquieu Beccaria fece propria la convinzione che la libertà del cittadino dipenda primariamente dalla bontà delle leggi penali, dalla loro certezza, dalla chiarezza del contenuto delle disposizioni, e non esclusivamente dalla mera separazione del potere e dalla sottomissione di questo alla legge. Tutta la riflessione illuministica in materia penale prese le mosse dall'assunto montesquieuiano nella profonda consapevolezza che "la conflittualità immanente nel rapporto tra libertà e potere raggiung[er]a la sua massima intensità proprio sul terreno della penalità"⁴⁰.

Il filosofo francese propose un alternativo paradigma scientifico, discostandosi sia dal modello tradizionale della giurisprudenza, ovvero esegetico, immobile nel suo eterno rifarsi alla tradizione attraverso l'*interpretatio*, sia dal paradigma opposto, quello giusnaturalistico. Quest'ultimo, con il suo canone metodologico della *demonstratio* procedeva per deduzione alla ricerca della costruzione razionale del sistema del diritto naturale. Montesquieu rifiutò entrambe le visioni, convinto che il diritto positivo dovesse essere indagato esclusivamente per comprendere la *ratio* di quanto stabiliva.

³⁸ M. Ainis, *La chiarezza delle leggi*, in *Legge Diritto Giustizia. Storia d'Italia. Annali 14*, a cura di L. Violante, 1998, Einaudi, Torino, pp. 916-917

³⁹ D. Ippolito, *Lo spirito del garantismo*, cit., 2016, p. 108.

⁴⁰ Ivi, p. 6

Per lui «il diritto in quanto fenomeno sociale, vive in correlazione ai molteplici aspetti della realtà sociale»⁴¹. Questo rivolgimento di paradigma ebbe risvolti sensazionali sull'intero impianto giusfilosofico dell'epoca. A cambiare era l'oggetto della scienza giuridica, era il modello epistemologico della sua intelligibilità. Ma era anche il suo fondamento ultimo. Dunque se riconosceva l'esistenza di «regole di giustizia ontologicamente fondate nell'ordine naturale»⁴², al contempo, prendendo le distanze dalla tradizione, riusciva a teorizzare la necessità di una profonda secolarizzazione della società e della conseguente laicizzazione del potere di punire. E il principio di secolarizzazione del diritto penale fu uno dei caratteri fondamentali dell'illuminismo in materia. Il suo era un portato decisivo che fu fatto proprio anche da Cesare Beccaria. Anzitutto secolarizzare significava iniziare a distinguere tra crimine e peccato laddove solo il primo doveva essere perseguito dalle autorità statali.

La Giustizia per Beccaria si fondava sull'idea di *utilità*: lo scopo delle leggi penali era rendere possibile la libertà; per farlo queste non dovevano oltrepassare la sfera dell'utile. La pena, per gli utilitaristi, doveva ricercare la sua giustificazione nei vantaggi che questa era in grado di arrecare alla società⁴³. Dunque non essendo il fine della società la redenzione delle anime, le leggi penali non avrebbero avuto alcuna ragione di perseguire i peccati che inerivano alla sfera religiosa. Così la distinzione finiva per riguardare anche la pena che si contrapponeva alla logica espiatoria del castigo. Quest'ultima avrebbe dovuto perdere definitivamente diritto di cittadinanza nelle leggi penali, per lasciare spazio alla regola della proporzionalità delle pene fondata anch'essa sulla logica dell'utile.

Beccaria aveva proseguito nel solco tracciato da Montesquieu optando per un diritto penale che, con lui, sarebbe divenuto *minimo* virando nella direzione dell'umanizzazione delle pene, aderendo al principio del *minor male possibile* stabilito da quegli uomini che in origine decisero per la vita civile in società, scegliendo la

⁴¹ D. Ippolito (a cura di), *La libertà attraverso il diritto*, cit., 2014, p. 39

⁴² Ivi, p. 39

⁴³ Si veda: L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione*, cit., 1989; E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., 1980, p.22 e ss..

salvaguardia della propria libertà e di usufruirne in sicurezza. Questa logica proponeva, come suo corollario, un «costante obiettivo alla depenalizzazione» unitamente allo “sforzo permanente per mitigare le pene”⁴⁴, poiché null'altro senso doveva avere la legge penale se non tutelare il debole dal più forte. Qualunque previsione eccessiva rispetto a questo suo scopo minimo non sarebbe stata che un abuso, così come già dimostrato proprio da Montesquieu convinto che potessero molto di più pene dolci ma certe e ripetute nel tempo che sporadiche, ma efferate come avveniva nell'*Ancien Régime*.

Nell'alveo della battaglia illuminista per l'umanizzazione del diritto penale si accese anche il dibattito contro la tortura. “Ripugnante ai valori dell’umanità” per Montesquieu, generalmente considerata contraddittoria, ingiusta, inutile da tutti i pensatori dei Lumi, la tortura doveva essere semplicemente bandita⁴⁵. Una delle più forti motivazioni che addusse Beccaria contro l'istituto dei tormenti giudiziari riguardava la violazione della presunzione di innocenza dell'accusato. La statuizione di questo principio rappresentò la proclamazione di un postulato garantista che sarebbe andato a innovare profondamente il diritto e che si ritrova ancora a fondamento dei contemporanei codici penali liberali: “Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice”⁴⁶.

Cesare Beccaria superò il suo mentore rispetto alla più atroce delle pene, l'esecuzione capitale. Montesquieu la continuò a considerare possibile, ancorché come *extrema ratio*, “una specie di taglione” da prevedersi – in una logica che era ancora tutta retributiva – nei casi più gravi come l'omicidio. Per il pensatore lombardo invero la pena capitale era da abolire poiché la vita era da considerarsi presupposto imprescindibile per la libertà, la cui tutela rappresentava il solo scopo dell'ordinamento civile. Tra i suoi contemporanei rimase praticamente solo in questa posizione

⁴⁴ P. Audegean, *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Cesare Beccaria*, in Enciclopedia Treccani, Filosofia, 2012

⁴⁵ La Torre M. e Marina Lalatta Costerbosa, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, 2013, Il Mulino, Bologna, Capp. 1 e 2, p. 23 e ss.

⁴⁶ C. Beccaria, *Dei delitti*, cit., § XVI

d'avanguardia; Rousseau era concorde con Montesquieu, Kant circoscrisse la legittimità della previsione della pena di morte come risposta all'omicidio.

Altro carattere dell'illuminismo penale era proprio l'indagine sullo scopo delle pene; l'avversione per l'idea della retribuzione era profonda e diffusa. Anche in questo caso il pensiero del Beccaria assurge a emblema. La finalità della pena non doveva essere null'altra che impedire la commissione di nuovi reati da parte del reo nonché disincentivare altri dal commetterne di analoghi. È chiaro il “rifiuto di un atteggiamento che trae soddisfazione alla sofferenza di un altro”⁴⁷. La logica della vendetta era così alle spalle.

Da ultimo, ma assolutamente centrale nella riflessione, si trovava il carattere della certezza del diritto penale, ovvero la rivendicazione del principio di legalità. “Se non è chiara la linea di confine tra il lecito e l'illecito, se non possiamo agire nella sicurezza di non dover temere sanzioni, allora non siamo veramente liberi”⁴⁸. Se la libertà e la sicurezza individuali divenivano lo scopo della società, era allora imprescindibile che l'individuo conoscesse, attraverso statuizioni normative per mezzo di poche leggi chiare, razionali e trasparenti, quali fossero le azioni illecite e a quali tipi di sanzioni si andasse incontro commettendole. Da questo principio discendevano diversi corollari. Anzitutto il principio dell'irretroattività della legge penale. Il linguaggio giuridico doveva cessare di essere arcano; gli uomini di legge non dovevano più preoccuparsi di conoscere consuetudini o leggi remote, la legge applicabile sarebbe stata solo e soltanto una per ogni caso concreto. I giudici avrebbero dovuto attenersi, strettamente, al suo dettato testuale incontrando assoluto divieto di interpretazione; erano escluse analogia *legis* e *iuris*. Si affermava così la *lex* contro *ius*, “il rifiuto del diritto giurisprudenziale non è una scelta accademica: è una strategia di attacco a un ordine gerarchico-cetuale che

⁴⁷ M. A. Cattaneo, *Illuminismo giuridico e penale*, cit. 1999, p. 16

⁴⁸ D. Ippolito, *Lo spirito del garantismo*, cit., 2016, p. 21

aveva trovato nella discrezionalità dell'interpretazione giudiziale e nel recondito sapere del giurista uno specchio nel quale riflettersi e un sostegno del quale avvalersi"⁴⁹.

Questo era stato il grande legato della riflessione giusfilosofica dei Lumi. Solo dalla combinazione e dall'aderenza dei codici a questi principi sarebbe stato possibile, per il futuro, avere un diritto penale certo e uguale per tutti.

1.1.2. La condizione delle carceri nell'Ottocento

Cimitero dei vivi.

*Le carceri italiane rappresentano l'esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si abbia mai avuta*⁵⁰.

Dal punto di vista della storia delle istituzioni, la storia del carcere in Italia è stata studiata in modo approfondito e dettagliato da tre autori in modo particolare: Guido Neppi Modona, Elvio Fassone e Christian G. De Vito. Il primo, con il suo lungo saggio *Carcere e società civile* pubblicato nel 1973 e contenuto nel secondo tomo del quinto volume della Storia d'Italia Einaudi, *Documenti*, ripercorre minuziosamente, attraverso un sapiente uso di fonti primarie d'archivio, discorsi parlamentari, riviste di settore e letteratura secondaria, tutta la storia dell'istituzione dell'Italia Unita fino ad arrivare agli anni subito antecedenti la riforma penitenziaria del 1975. Elvio Fassone, nel 1980, da alle stampe il suo volume *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, edito Il Mulino, nel quale indaga in modo particolare le correnti di pensiero attorno alla questione penale, delineando caratteristiche e contenuti teorici delle c.d. Scuole, andando ad analizzare una parte del dibattito costituente e gettando uno sguardo anche alle diverse teorie sulla sanzione penale. L'assai più recente lavoro di

⁴⁹ P. Costa, *Pagina introduttiva. (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, *Monografico: Principio di legalità e diritto penale (tomo I)*, Giuffrè editore, Milano, pp. 7-8

⁵⁰ F. Turati, discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1904. Così ripreso dal numero speciale dedicato interamente al carcere dalla rivista *Il Ponte* curato da Piero Calamandrei e pubblicato dalla Nuova Italia (Firenze) nel marzo del 1949.

De Vito, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia dal 1943 al 2007*⁵¹, ritorna sull'impostazione metodologica e sulla struttura di Neppi Modona, che ne cura la Prefazione. È uno studio puntuale e attento delle fonti d'archivio non solo dello Stato, ma anche di Associazioni e di privati che a vario titolo hanno lavorato o hanno studiato - o lo fanno tuttora - il tema dell'esecuzione penale.

Ciò che si evince è che in Italia il carcere come istituzione ha conosciuto una estenuante continuità: dal momento in cui divenne fulcro del sistema dell'esecuzione penale, non solamente ha mantenuto la sua posizione di centro, indiscusso e monolitico, dell'intera impalcatura della pena, ma ha atteso per più di un secolo un intervento legislativo che ne disciplinasse il funzionamento⁵². È una continuità che ha coinvolto direttamente e indirettamente diversi aspetti del sistema penitenziario e che gli deriva dal suo essere un'istituzione chiusa e al contempo emarginata ed emarginante⁵³. Vi è continuità nella burocrazia, nelle strutture, nell'edilizia, nell'amministrazione, nell'organizzazione, nella finalità che si persegue con la sanzione e negli strumenti per raggiungerla; e a ancora non si evincono momenti di discontinuità nella passività del potere politico, nella sua non volontà di affrontare problematiche e nodi onnipresenti e mai risolti e nel suo levarsi d'improvviso a gridare alla necessaria riforma riproponendo atti d'accusa sempre uguali e mai risolutivi. Neppi Modona ha letto questa continuità, in grado di superare non solo rivolgimenti politici profondi, ma addirittura cambiamenti istituzionali assai più carichi di conseguenze, con il suo essere considerata istituzione indispensabile alla difesa della società. Un'istituzione che si è rivelata “essere sempre congeniale agli assetti politici succedutisi” e che ha sempre servito il potere con la sua struttura, “con le sue disfunzioni, i suoi anacronismi, le sue componenti palesi di violenza legalizzata”⁵⁴, svolgendo in modo funzionale il compito ascrivibile: difendere la

⁵¹ Christian G. De Vito, *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia dal 1943 al 2007*, Roma-Bari, Laterza, 2009

⁵² La riforma dell'ordinamento penitenziario, primo atto normativo con valore di legge sull'argomento, è del 1975, giungendo ben 114 anni dopo l'unificazione dello Stato.

⁵³ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1906

⁵⁴ Ivi, p. 1907

società dalle classi pericolose. L'omogeneità sociale, pressoché totale, della popolazione carceraria è un ulteriore elemento di continuità, unitamente alla tipologia di reati per cui vi si finisce. Questa omogeneità però non venne letta se non in chiave ideologica rafforzata dalle convinzioni positiviste e lombrosiane. Massimo Pavarini ha definito questa modalità come l'inganno tipico dell'autoreferenzialità: l'evidenza che conferma l'assunto; così, se ci si convince che solo un tipo di popolazione finisce in carcere e visitando gli istituti vi si ritrova esattamente quello che si credeva vi fosse, si esce con la convinzione che il delinquente tipo sia *naturalmente* quello. Per questa ragione secondo uno dei massimi criminalisti critici italiani, si tratta semplicemente di ribaltare la lettura proposta dal paradigma del *deficit* nell'interpretazione della criminalità. Un paradigma che vorrebbe delinquenti e reclusi - gli individui pericolosi in genere - afferenti a quella fetta di popolazione con *mancanze*, anomalie, anormalità. L'affermazione di questo paradigma ha rappresentato la fase decisiva dell'ideologia correzionale della pena. Il ribaltamento di prospettiva permette invece di disvelare una realtà che vede radicarsi il sospetto di pericolosità sociale in individui accomunati da una condizione sociale ed economica, non già da una supposta natura⁵⁵.

Nel corso dell'Ottocento italiano si rincorrevano le polemiche giornalistiche sul pietoso stato delle carceri: all'interno erano disumane le condizioni di vita, continue le vessazioni subite dai reclusi che venivano sottoposti con estrema brutalità da un personale di custodia educato a gestire l'ordine con cruda violenza. Assai frequenti gli episodi di suicidio tra i detenuti documentati nel «*Bullettino Ufficiale della direzione generale delle carceri*» il quale riportava anche le tensioni e i tentativi di rivolta dei custoditi. Venivano riportati così, senza un commento critico che indagasse le ragioni e le cause di un tale stato ferale dell'istituzione, anche i ferimenti degli agenti di custodia o le morti violente per mano di questi dei detenuti. Infatti la reazione delle guardie carcerarie a tumulti, insulti e offese sembrava essere assai di frequente il colpo di pistola molto spesso mortale. Tra il 1871 e il 1874 furono sette i detenuti morti in circostanze di

⁵⁵ M. Pavarini, *Prólogo dialogado I*, in Iñaki Rivera Beiras, *La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y Política penitenciaria*, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. IX

questo tipo, decessi a fronte dei quali la magistratura tendeva a chiudere un occhio senza perseguire i colpevoli.

A fronte di questa difficile situazione di fatto si susseguivano improduttive le denunce e i dibattiti parlamentari di condanna sullo stato delle prigioni. I governi consideravano di mettere in agenda una non più differibile revisione dell'ordinamento e dei luoghi della pena⁵⁶. Un'enfasi sull'urgenza che finì con l'essere sempre improduttiva probabilmente a causa della

«comune volontà [di burocrazia penitenziaria e potere politico] di non modificare i pilastri dell'amministrazione penitenziaria, nella convinzione, peraltro inconfessata, che lo stato di abbruttimento e di soggezione in cui si trovano detenuti e personale di custodia rende[ss]e più facilmente governabile la macchina carceraria»⁵⁷.

Il carcere avrebbe continuato a essere una fucina di delinquenti e sottoproletari che, da custodi o da custoditi, convivevano in condizioni di degradazione e incultura autoalimentando il problema della recidiva e mantenendo vivo sul carcere il marchio dell'emarginazione sociale, proprio del luogo dove rinchiudere l'altro da sé per la società borghese.

⁵⁶ Sul fallimento della legge n. 1694 del 1864 che obbligava lo Stato alla costruzione di un carcere in ogni capoluogo circondariale, fa riflettere sull'immobilismo sociale cui questa istituzione è condannata da sempre, la considerazione di Neppi Modona secondo il quale «la mancata costruzione di un maggior numero di stabilimenti penali secondo il sistema cellulare non si è peraltro risolta in un grave danno, in quanto, per i noti principi dell'inerzia burocratica e amministrativa in materia carceraria, tali edifici verrebbero probabilmente ancora usati ai giorni nostri, applicandovi l'isolamento continuo e le crudeli teorie punitive di cui si discuteva con tanto impegno negli anni immediatamente precedenti e successivi all'Unità». G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1911

⁵⁷ Ivi, p. 1913

1.2. Il Codice Zanardelli e il primo regolamento carcerario unitario

*Ma se i vostri commissari siedono a tavolino (...)
se non entrano nelle carceri a trattarsi coi detenuti (...)
io dichiaro che il loro lavoro sarà assolutamente inutile,
e non sarà che un inganno che noi facciamo a noi stessi*⁵⁸

Il primo regolamento carcerario unitario lo si ebbe nel 1891 e intervenne, sebbene con norme di carattere secondario, a sistematizzare una precedente “disorganica situazione legislativa”⁵⁹, tuttavia finendo per rappresentare un peggioramento. Erano gli anni della ribalta di quelle discipline, come la sociologia, la psichiatria, l'antropologia e la criminologia, che proponendosi come ancillari alla penalistica, arriveranno a sostituirsi alla riflessione filosofica e al dibattito politico disegnando un *oggettivo* quadro dove il criminale-deviante e la società dei normali acquistano specifiche caratteristiche, a volte anche biologiche, “scientificamente” dimostrabili e dunque indiscutibili⁶⁰. La pretesa scientificità si inserì nel sistema penale modificandone la natura di sistema fino ad allora sostanzialmente prescrittivo⁶¹.

Il Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, n. 260 del 1 febbraio 1891, si inseriva all'interno della produzione normativa fiorente del secondo governo Crispi in materia penale e di ordine pubblico, grazie all'opera di

⁵⁸ F. Turati sul rifiuto del parlamento di istituire una Commissione di inchiesta sulle carceri, Discorsi parlamentari (Camera dei deputati 18 marzo 1904), Roma Tipografia della Camera dei deputati, 1950, vol. I, p. 313. Così ripreso dal numero speciale dedicato interamente al carcere dalla rivista Il Ponte curato da Piero Calamandrei e pubblicato dalla Nuova Italia (Firenze) nel marzo del 1949.

⁵⁹ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, pp. 1921

⁶⁰ Per un approfondimento del dibattito tra Scuole in Italia si veda E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino, 1980. Mentre si rimanda alle opere di Michel Foucault per uno studio su come queste discipline abbiano contribuito a trasformare il personaggio dell'illegalismo tollerato, come ad esempio il mendicante, in un delinquente mostruoso. M. Foucault, *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973)*, Milano, Feltrinelli, 2016, p. 179 e ss.; Id., *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Milano, Feltrinelli, 2010; Id., *Storia della follia nell'età classica*, Milano, BUR Rizzoli, 2011; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, cit., 1989, pp. 254-255

⁶¹ M. Foucault, *Lezioni sulla volontà di sapere. Corso al Collège de France 1970-1971*, Milano, Feltrinelli, 2014, p. 14

Giuseppe Zanardelli che occupò ininterrottamente il dicastero della Giustizia sin dall'ottavo governo Depretis. Nel 1889 era stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel luglio dello stesso anno la legge n. 6165 interveniva, anche stanziando dei fondi, sull'edilizia carceraria con alcune previsioni la cui attuazione avrebbe dovuto rappresentare il presupposto essenziale per l'applicazione del regolamento del 1891. Il primo gennaio del 1890 entrava in vigore il nuovo codice penale Zanardelli che andava finalmente a sostituire il codice penale sardo del 1859, pur mantenendo una "ideologia da proprietari terrieri"⁶² che già aveva interamente permeato il sistema penale del Regno di Sardegna. Un'impostazione che andava però a scontrarsi con quella che era la realtà italiana, con gli interessi della società industriale che iniziava ad avere un notevole peso politico e che rendeva "quel codice un codice vecchio già nel suo primo giorno di vita"⁶³.

Il T.U. sulle leggi di Pubblica Sicurezza del 1889 era stato formalmente adottato per contrastare l'attività della mafia nel meridione. Tuttavia, le misure preventive previste dal testo vennero sin da subito utilizzate per reprimere i moti sociali che dalla Sicilia alla Lunigiana scuotevano il Paese. Le leggi di P.S. assegnavano poteri enormi alla polizia che andavano completamente a erodere quegli aspetti del codice penale considerati dagli oppositori troppo miti e permissivi⁶⁴. Misure amministrative come il domicilio coatto, il foglio di via, la vigilanza speciale e l'amministrazione, andavano a colpire gli manifestava politicamente in piazza o su carta il proprio pensiero contrario all'ordine costituito o partecipava a dimostrazioni o mobilitazioni politiche di vario tipo.

Il Codice Zanardelli, ancorché improntato a una tendenziale mitezza rispetto alle codificazioni precedenti, continuò a prediligere la sanzione della reclusione in carcere. Considerata l'assoluta coincidenza della classe dominante - e di quella dirigente - pre e

⁶² G. Neppi Modona, *Carcere e società civile dall'Unità a Giolitti*, cit., 1972, p. 353

⁶³ M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale*, cit., 1973, p. 636

⁶⁴ *Ivi.*, 1973, p. 644 e ss. (in particolare da p. 649 sulle leggi di P.S.).

post unitaria, vi fu continuità anche nell'intero impianto ideologico del sistema penale⁶⁵. Vista la carenza strutturale degli istituti per l'esecuzione penale nell'Italia di fine Ottocento, in via preliminare nel 1889 era stata varata la legge sull'edilizia penitenziaria⁶⁶. Questa avrebbe dovuto fornire al Paese un numero sufficiente di istituti penitenziari in grado di ospitare in cella gli attuali e futuri reclusi. Dei 70 milioni di lire necessari, a causa dei "tanti sacrifici" cui era chiamata l'Italia, ne sarebbero arrivati poco più di 5. Le prigioni esplodevano, ma a nessuno importava della sorte dei detenuti proprio per la loro estrazione sociale⁶⁷.

Il nuovo regolamento carcerario prevede una stretta accentratrice, più controllo e verticismo, meno autonomia e deleghe. Si trattava dell'adesione dell'Italia alle idee che si stavano affermando in campo internazionale. Il trattamento previsto per la pena della reclusione si fece aspro. La reclusione cellulare continua veniva comminata in tutti i casi di carcerazione preventiva in attesa di giudizio, nei casi in cui la pena della reclusione fosse pari o inferiore sei mesi, e in generale per le pene più lunghe copriva un sesto del periodo di reclusione. L'obiettivo di fondo, sorretto da una puntuale ideologia della pena fondata sull'impostazione progressiva c.d. irlandese, era l'emarginazione di quella che senza mezzi termini era considerata una irrecuperabile classe di

⁶⁵ G. Neppi Modona e M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, in Storia d'Italia. Annali, 12 *La Criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, pp. 760. "Emblematiche sono (...) le pene eccessivamente severe in tema di delitti contro la proprietà a partire dal delitto di furto, nel confronto con la misura delle sanzioni previste per i delitti contro la persona e contro la libertà". Si rimanda al testo anche per la bibliografia di approfondimento dell'approccio critico del "socialismo giuridico" agli aspetti di classe della parte special del codice.

⁶⁶ L'amministrazione penitenziaria più volte aveva tenuto a precisare che qualunque volontà di riforma nel sistema dell'esecuzione penale avrebbe dovuto, in via preliminare, mettere mano all'annoso problema dell'edilizia penitenziaria.

⁶⁷ F. Bellazzi, *Prigioni e prigionieri del regno d'Italia*, Firenze, Tipografia Barbera, 1866, p. 44. L'impossibilità di porre mano alle carenze degli edifici carcerari rese "inattuabili le norme del codice penale e del regolamento penitenziario sull'isolamento cellulare e sul lavoro, determinando il totale fallimento della riforma carceraria", da una Relazione della Commissione parlamentare incaricata, nel 1904, di studiare la possibilità dell'impiego dei condannati in lavori di bonifica di terreni incolti o malarici. In G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1938

delinquenti⁶⁸. Dal XVIII secolo, infatti, assieme al progressivo affermarsi dell'ideologia della pena costruita attorno al paradigma della carcerazione, si impose anche la figura del criminale-nemico sociale⁶⁹, una figura con una forte connotazione di classe. “Se i criminali appaiono come nemici sociali, è per il potere violento che esercitano sulla popolazione e per la loro posizione nel processo di produzione come rifiuto del lavoro”⁷⁰.

Beccaria aveva insegnato come il diritto di punire altro non fosse che la “modificazione” della forza “più utile al maggior numero”, configurando la giustizia come una “maniera di concepire degli uomini”⁷¹, che può variare seguendo i “mutabilissimi rapporti delle civili combinazioni”⁷². Dunque come è da leggersi questa continuità del carcere che si rileva non solo nelle azioni - o nell'inerzia - del legislatore, ma anche nelle dinamiche che caratterizzano il rapporto che l'esterno intrattiene con la realtà delle istituzioni della pena?

Nell'ultimo decennio dell'Ottocento e nel primo ventennio del Novecento sono documentate ricorrenti denunce dell'opinione pubblica e incessanti dibattiti parlamentari il cui oggetto sono le pietose condizioni dei detenuti e l'incredibile tasso di violenza nelle prigioni; alle parole non avrebbero mai avuto seguito i fatti⁷³.

⁶⁸ E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, p. 40. Sull'uso della pena come strumento di lotta di classe nelle mani della classe dominante si veda anche il “Programma di Marburgo” di F. Von Liszt (1882) di cui Ferrajoli in *Diritto e ragione*, cit., 1989, pp. 255 e ss. riporta alcuni fondamenti teorici. «La lotta contro la delinquenza abituale presuppone un'esatta conoscenza della medesima. Questa conoscenza ancor oggi ci manca. Si tratta infatti solo di un anello di quella catena, del resto il più significativo e pericoloso, di manifestazioni patologiche della società che noi siamo soliti raggruppare sotto la comprensiva denominazione di proletariato. Mendicanti e vagabondi, individui d'ambo i sessi dediti alla prostituzione ed alcoolizzati, mariuoli e soggetti dalla vita equivoca, degenerati nel fisico e nello spirito - tutti costoro concorrono a formare l'esercito dei nemici capitali dell'ordine sociale, esercito il cui stato maggiore appare formato proprio dai delinquenti abituali». La citazione di Von Liszt e i corsivi sono nel testo di L. Ferrajoli.

⁶⁹ M. Foucault, *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973)*, Milano, Feltrinelli editore, 2016; ma anche M.R. Weisser, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1989; D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario. XVI-XIX secolo*, Bologna, Il mulino, 1977; G. Rusche, O. Kirchheimer, *Punishment and social structure*, New York, Columbia University Press, 1939

⁷⁰ M. Foucault, *La società punitiva*, cit., 2016, p. 61

⁷¹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, 1764, §II, Diritto di punire, ed. Milano, Feltrinelli, 2016, p. 39

⁷² *Ivi*, A chi legge, presente dalla terza edizione 1765, p. 33

⁷³ F. Bellazzi, *Prigioni e prigionieri*, cit., 1866, p. 16.

Nel periodo cui gli storici hanno dato il nome di «età giolittiana», vi furono degli interventi in materia penitenziaria ancorché di ben poca entità. I condannati ai lavori forzati vennero liberati della catena al piede in virtù del R.D. 337 del 1902; si trattava del primo intervento in materia carceraria di questo periodo e andava a migliorare le condizioni di detenzione di un numero esiguo di persone trattandosi di una pena comminata all'epoca del Codice penale del Regno Sardo. Sempre nella direzione di un'umanizzazione della pena andava il R.D. 484 del 1903 che andava a modificare le sanzioni disciplinari abolendo l'uso dei mezzi di contenzione (camicia di forza e ferri) e della cella oscura⁷⁴. In realtà veniva introdotto un altro mezzo contenitivo, sicuramente meno invasivo della camicia di forza: la cintura di sicurezza il cui utilizzo, come si evince dalla lettera dell'art. 5 del R.D., era da riservarsi a occasioni di «momentanea esaltazione mentale o [...] deliberato proposito di aperta ribellione» in cui si sia abbandonato il detenuto.

Questi due interventi - a onor del vero assai modesti - si inserivano nel solco del *nuovo corso giolittiano* in cui sembrava essere in atto uno smarcamento dalle posizioni più intransigenti di dura contrapposizione con le classi popolari. Si inaugurò infatti in questa fase non solo una legislazione sociale attenta alle necessità dei ceti meno abbienti, ma si ammorbidirono anche le disposizioni in materia di pubblica sicurezza previste nei confronti delle organizzazioni operaie⁷⁵.

In carcere tuttavia poco o nulla cambiava. Il linguaggio dell'ordine all'interno degli istituti restava sempre quello della violenza⁷⁶. I detenuti iniziarono a essere impiegati in opere di bonifica di terreni incolti o malarici, attività che sarebbe proseguita anche durante il regime fascista. Del tutto assente un pensiero critico attorno al tema

⁷⁴ E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., 1980, p. 40 e ss.; G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, pp. 1934 e ss.

⁷⁵ E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., 1980, p. 40

⁷⁶ Neppi Modona in *Carcere e società civile*, cit., 1980, pp. 1935-1936, riporta a supporto di questa affermazione due circolari ministeriali, rispettivamente del 1904 e del 1905 nelle quali si fa riferimento alla «frequenza dei fatti di sangue negli stabilimenti penali» e si stabilisce - in accordo con l'Autorità Giudiziaria - di evitare di denunciare tali fatti all'Autorità giudiziaria in considerazione del fatto che molto spesso i detenuti condannati all'ergastolo o al massimo della reclusione temporanea erano soliti provocare disordini proprio per ottenere la «traduzione nelle carceri giudiziarie» nella speranza di ricevere un trattamento più mite.

penitenziario - al quale ha difficoltà ad avvicinarsi anche la sinistra incapace di proporre un diverso punto di vista sulla questione carceraria - che rimaneva in una fase di stallo. La decisione di utilizzare i detenuti nelle opere di bonifica, presa con la legge Giolitti del 1904, trovava il suo fine precipuo nella necessità di non gravare ulteriormente gli istituti di pena con nuovi reclusi. Infatti la capienza era di molto ridotta rispetto al numero dei detenuti in tutto il Regno. Inoltre i problemi di edilizia carceraria non erano mai stati risolti a causa delle difficoltà economiche, che del resto rappresentarono un problema sempre presente nella storia del Paese; questo comportava l'impossibilità di dividere i detenuti in attesa di giudizio dai condannati. Così, impiegare i detenuti in lavori di bonifica sembrava poter rappresentare la soluzione a due problemi: da un lato quello relativo alle strutture e la conseguente difficoltà a offrire possibilità di lavoro - all'interno degli istituti - ai carcerati. Dall'altro lato offrivano un ulteriore indiscutibile vantaggio per la classe dominante con la destinazione dei detenuti ai lavori di bonifica era rappresentato dal differire ancora la trattazione del tema della risocializzazione anche per il tramite dell'offerta di un'educazione professionale ai reclusi⁷⁷.

Sebbene il cosiddetto socialismo giuridico, che andò affermandosi in quegli anni, assumesse delle posizioni molto critiche sul sistema penale, offrendo un'analisi di tipo marxista degli istituti e delle previsioni di reato, la stessa operazione intellettuale stentava a decollare. Mancò da parte degli esponenti del pensiero socialista "un approfondimento del significato istituzionale e politico della realtà penitenziaria" e su alcuni temi, come il lavoro carcerario - di cui contestavano l'introduzione -, proposero "un'opposizione miope e corporativa, nella falsa prospettiva di combattere la concorrenza che si sarebbe creata al lavoro libero, senza mai rendersi conto che non si trattava che di due aspetti di un medesimo problema: quello dello sfruttamento del lavoro"⁷⁸.

Nel complesso il periodo giolittiano e gli anni che lo divisero dalla presa del potere da parte del Partito Nazionale Fascista, non videro che fallimenti in materia

⁷⁷ Ivi, p. 1945

⁷⁸ Ivi, p. 1941

penitenziaria da parte dei Governi. Questo stato di cose è testimoniato non solo dal già menzionato monotono immobilismo legislativo in materia, ma soprattutto dalle vive testimonianze dei direttori generali delle carceri - come fecero nel 1915 Gerardo Gerardi, e prima di lui Antonio Alessandro Doria nel 1912 - che nelle relazioni interne parlarono di fallimento, riferendosi alla riforma penitenziaria. L'assenza di istituti idonei e di lavoro per tutti i reclusi, la rendevano - nei fatti - inattuata e inattuabile.

Poco prima dell'avvento del fascismo è degna di nota l'agitazione degli agenti di custodia dal 1919 al 1921 che "affonda le sue radici nella situazione di subordinazione, di umiliazione e di estremo disagio in cui era stata mantenuta la categoria"⁷⁹. Non è di poco conto la considerazione della pressoché comune estrazione sociale del personale di guardia nelle carceri e degli stessi detenuti⁸⁰. Il regolamento per gli agenti di custodia emanato nel 1907, aveva migliorato in modo davvero lieve le condizioni di un corpo mantenuto volutamente nell'ignoranza e nella sopraffazione, costretto a condizioni lavorative deprecabili e punito (anche con la "sala della disciplina") con strumenti in tutto e per tutto simili a quelli destinati ai custoditi. Michel Foucault ha letto questo dato di realtà comune a tutta Europa come uno dei ruoli svolti dal sistema penale borghese nel consolidamento del proprio potere: affidando a elementi economicamente e politicamente emarginati della popolazione compiti di controllo e repressione - secondo il filosofo francese -, la classe dominante che apparentemente trasferisce l'apparato di Stato poliziesco alla parte "non proletarizzata" del proletariato, non indebolisce il suo potere ma lo rafforza⁸¹. La classe dominante ottiene così un assoggettamento, un'adesione al suo potere, di una parte di individui che con le loro storie di vita non avrebbero alcun interesse a sostenerlo⁸².

⁷⁹ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1949

⁸⁰ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., pp. XXIX-XXXII

⁸¹ M. Foucault, Sulla giustizia popolare, in Id., *Microfisica del potere*, Torino, Einaudi, 1977, p. 85 e ancora, Id., *La società punitiva*, cit., 2016, pp. 140 e ss.

⁸² M. Foucault, *La società punitiva*, cit., 2016, p. 141

1.3. Il fascismo, la repressione e il carcere. La libertà personale tra discontinuità delle norme e continuità degli istituti.

*Tutto nello Stato
Niente fuori dallo Stato
Nulla contro lo Stato*

Delineando il passaggio dal primo dopoguerra al fascismo, ironicamente Neppi Modona ha scritto che “sino al 1920 tutto procede secondo la norma”⁸³. Se la società italiana, con il biennio rosso, l’irredentismo e lo squadristico fascista, era in fermento, il carcere andava invece avanti per inerzia, rimanendo semplicemente se stesso, con le sue dinamiche consolidate fatte di interrogazioni parlamentari senza sbocco, e la *routine* per detenuti e agenti di custodia, fatta di divieti, punizioni e violenze.

Sul periodo fascista è stato dapprincipio fatto notare come il nuovo regime avesse trovato già all’interno della dottrina penalistica italiana la propensione ad avallare quella che fu la svolta autoritaria del regime⁸⁴. “Il liberalismo della cultura giuridica prefascista è, per intrinseca struttura teorica, un liberalismo conservatore e autoritario, statalistico e patriottico, che non avrà difficoltà ad incontrarsi con il fascismo senza neppure diventare fascista, ma semplicemente rimanendo fedele a se stesso”⁸⁵. Tuttavia il fascismo si impegnò a cambiare radicalmente i contenuti dell’impianto normativo italiano con l’obiettivo di piegarlo agli interessi politici del regime; modificò

⁸³ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1955

⁸⁴ Sul periodo fascista la letteratura è vasta e di notevole rilievo. Si rimanda al volume curato da L. Lacchè, *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2015, in particolare l’introduzione dello stesso Lacchè, *Tra giustizia e repressione: i volti del regime fascista*, pp. IX-XXXVIII. Di grande importanza gli scritti di M. Sbriccoli, su tutti: *Le mani in pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, II/28, 1999, pp. 817-850. E anche G. Neppi Modona, *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie*. Per ricordare Mario Sbriccoli, a cura di L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata, Eum, 2007

⁸⁵ L. Ferrajoli, *La cultura giuridica nell’Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 36

“l’orientamento assiologico della legalità penale nel suo complesso”⁸⁶. Già nella legislazione eccezionale del 1926, per ciò che riguarda i cosiddetti delitti politici, è rinvenibile una rottura con l’esperienza liberale⁸⁷. Nel complesso l’opera giuridica del fascismo sul terreno penale, finì con il risolversi “interamente nel rifacimento della legislazione”⁸⁸.

Dal Guardasigilli del Regime fascista, Alfredo Rocco⁸⁹, prese il nome l’interamente rinnovata legislazione penale: il Codice penale, approvato il 19 ottobre 1930 con Regio decreto-legge n. 1398, il Codice di procedura penale, approvato lo stesso giorno con Regio decreto n. 1399, e il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena approvato il 18 giugno 1931 con Regio decreto n. 787.

Questa nuova legislazione penale, per la quale “Alfredo Rocco rivendicava con forza la qualità «rivoluzionaria»”⁹⁰ andò a ridisegnare l’intera normativa penalistica, conferendo un’impronta ideologica a istituti che, come il carcere, manterranno la loro continuità e centralità nell’intero impianto repressivo-punitivo. Mentre, al fratello di Alfredo Rocco, Arturo, si doveva il complessivo impianto penalistico teorico. Infatti, l’accademico, il penalista dogmatico e teorico era il secondo, l’autore della storica Prolusione del 1910 tenuta all’Università di Sassari che diede vita a un nuovo indirizzo teorico penale passato alla storia come *Tecnicismo Giuridico*⁹¹. La nuova legislazione penale fascista fu interamente improntata a questo indirizzo teorico e fu proprio la

⁸⁶ M. Meccarelli, *La difesa internazionale contro il crimine e il diritto penale politico. Prime note sul dibattito negli anni Venti e Trenta del Novecento*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazioni e conflitto*, a cura di F. Colao - L. Lacché - C. Storti, Milano, Giuffrè, 2015, p. 136

⁸⁷ Si fa qui riferimento alla legislazione eccezionale inaugurata dal fascismo con la legge n. 2008 del 25 novembre 1926, «Provvedimenti per la difesa dello Stato». Sul punto si rimanda a M. Sbriccoli, *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., 1973, pp. 607-702; e di recente, G. Neppi Modona, *Diritto e giustizia penale*, cit., p. 350; G. Neppi Modona e M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, cit., 1997, pp. 757-847.

⁸⁸ M. Sbriccoli, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo*, cit., 1999, p. 825

⁸⁹ M. Sbriccoli, *Caratteri originari e permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d’Italia. Annali*, vol. 14, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998, p. 517 e ss.

⁹⁰ G. Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà nello Stato fascista*, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 274

⁹¹ F. Colao, G. Neppi Modona, M. Pellissaro, *Alfredo Rocco e il codice penale fascista*, in *Democrazia del diritto*, f. 1-2, 2011, p. 175

perfetta espressione formale del tecnicismo giuridico a permettere la sua persistenza anche in periodo repubblicano.

Il Codice penale Rocco, come si vedrà in seguito, era pervaso, in modo particolare nella sua parte speciale, della filosofia giuridica fascista. Estremamente autoritario, volto all'annichilimento di qualsivoglia diritto individuale e collettivo, con i suoi istituti compiva l'obiettivo fascista di proteggere e preservare sopra tutto e prima di tutto lo Stato fascista. Floriana Colao ha ricostruito da alcuni discorsi di Alfredo Rocco una vera e propria dichiarazione di intenti; l'obiettivo del Ministro di Grazia e Giustizia doveva essere quello di dare forma a una nuova legalità, espressione compiuta del nuovo Stato fascista. Uno Stato che metteva al centro non già l'individuo, non l'umanità, ben che meno la classe, bensì la razza italiana che costituiva la Nazione⁹². Il principio di legalità, formalmente evocato, andava invero a legittimare la violenza antidemocratica e anti-giuridica del Regime. Questo principio, da primaria forma di tutela e di garanzia del rispetto dei cardini dell'ordinamento, veniva piegato per meglio rispondere ai fini politici governativi. Da un lato divenne mero strumento di imbonimento dei tanti giuristi che - come autorevolmente ricostruito⁹³ - avallarono ogni politica fascista ripulendo la propria coscienza trincerandosi dietro il formale rispetto del principio di legalità⁹⁴. È pur vero che il permanere del principio di legalità, così come di "interi campi del diritto vigente" lasciavano intendere che, "salvo qualche isolata area di legislazione «speciale»" la legislazione fosse ancora "saldamente impiantat[a] sulle norme a suo tempo formulate dallo Stato liberale"⁹⁵. Dall'altro questa legalità diveniva elemento costitutivo di un ordinamento nuovo: la legalità fascista pilastro di un regime che senza stravolgere l'assetto statale stava pervadendo della propria visione politica e sociale le istituzioni.

Avvenne per il tramite di un colpo di mano nell'ambito di un *iter* che formalmente si manteneva nell'alveo della legalità la nascita della nuova legislazione penale

⁹² Ivi, pp. 176 e ss.

⁹³ M. Sbriccoli, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo*, cit., 1999, pp. 817-850

⁹⁴ Lacché su legalità

⁹⁵ G. Melis - *La macchina imperfetta*, cit., 2018, p. 275

approvata come detto nel 1930 e in vigore dell'anno seguente. La vigilia di Natale del 1925 il Parlamento aveva approvato la legge di delega al Governo n. 2260 con la quale l'esecutivo era stato investito del potere di emendare la legislazione penale e l'ordinamento giudiziario⁹⁶. Questa delega è stata ritenuta talmente lasca (pressoché in bianco secondo autorevoli commentatori)⁹⁷ che il Guardasigilli poté elaborare le nuove codificazioni andando ben oltre gli obiettivi dichiarati in sede di delegazione. Nel 1940 Mussolini scrisse un'apologia della codificazione penale fascista che definiva “la rivoluzione nei segni del Littorio romano” fatta dall'Italia con “la volontà di realizzare uno Stato di popolo ma veramente forte ed effettivamente sovrano”⁹⁸. Per il Duce la nuova legislazione penale del fascismo era al contempo umana e severa andando a compiere il programma che già nel 1921 aveva delineato per il Partito Nazionale Fascista. Per difendere la società occorrevano misure preventive e la pena doveva avere un volto al contempo intimidatorio e correttivo per dissuadere la popolazione dal commettere delitti o dal turbare l'ordine, ma anche per raddrizzare il deviante. Da un lato si ripristinava la pena di morte e nel complesso vi fu un generale aumento delle pene, dall'altro acquisiva grande centralità il lavoro come strumento di emenda e correzione.

All'interno della dottrina penalistica italiana il confronto tra scuole, vivo e acceso nel corso dell'intera epoca liberale, aveva continuato a svilupparsi sino all'avvento del

⁹⁶ *Ivi*, p. 275

⁹⁷ M. Sbriccoli, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo*, cit., p. 179; G. Neppi Modona, *Alfredo Rocco e l'ideologia penale fascista*, in F. Colao, G. Neppi Modona, M. Pellissaro, *Alfredo Rocco e il codice penale fascista*, cit., 2011, p. 178

⁹⁸ Così Benito Mussolini nella presentazione di un volume di scritti di Alfredo Rocco. In D. Grandi, *Bonifica Umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, vol. 1, Ministero di Grazia e Giustizia, Roma, 1941, p. 7

fascismo⁹⁹. Il Regime di Mussolini, “fatto un fascio del culturame dell’epoca”¹⁰⁰, attuò un deciso superamento pragmatico dei dissidi attraverso un’operazione che Guido Neppi Modona ha definito di “profonda disonestà intellettuale”¹⁰¹. Queste le parole con cui Dino Grandi celebrò la sincretica legislazione fascista a vent’anni dalla sua promulgazione:

“Come in ogni altro campo, anche in questo, Voi, Duce, insegnaste la via da seguire per superare i contrasti delle scuole e per adeguare le leggi penali alla morale fascista. Con le Vostre parole del 1921 erano già risolte le questioni fondamentali che agitavano le scuole conservando alla pena il carattere di difesa dell’ordinamento della società, Voi avete assegnato a quella anche la finalità sociale ed umana di emendare e rieducare il colpevole; spezzando antichi pregiudizi, Voi avete compreso nelle leggi penali anche i mezzi preventivi della criminalità.”¹⁰²

Del resto il fascismo non poteva aderire *in toto* alle teorie penali della scuola positiva. Questa, escludendo la volontarietà dell’azione e del delitto, negava la responsabilità dell’autore. Sempre il avrebbe scritto che non sarebbe stato possibile per “il partito esaltatore della volontà”¹⁰³, quale era secondo lui quello fascista, fare proprio un simile convincimento. Ma esaltazione della volontà vera o presunta a parte, quello che il fascismo non poteva fare proprio della scuola positiva era la critica di fondo alla

⁹⁹ Si rimanda a L. Ferrajoli, *Se e perché punire, proibire, giudicare. Le ideologie penali*, in Id., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989, in particolare pp. 245-269; C.F. Grosso, *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento*, in *Storia d’Italia. Annali, 12 La Criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, pp. 7-36; F. Colao, *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia italiana, Il contributo alla storia del pensiero, Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M.Fioravanti, B. Sordi, Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 349-356; M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009; P. Costa, *Pagina introduttiva*, cit., 2007, pp. 1-39; L.Lacchè, *La penalistica costituzionale e il ‘liberalismo giuridico’*, cit., pp. 663-95

¹⁰⁰ E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit, 1980, p. 60

¹⁰¹ G. Neppi Modona, *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, cit., 2007, p. 354

¹⁰² D. Grandi, *Bonifica Umana*, vol.1, cit., pp. 8-9

¹⁰³ *Ivi*, p. 40

società, era il suo indicare nella società le cause della delinquenza e della pericolosità degli individui.

La narrazione di sé offerta dal fascismo voleva l'identificazione dello Stato-partito con il valore massimo dell'eticità; di conseguenza, con un netto superamento della speculazione giusfilosofica di impronta illuministica, venne spazzato d'un sol colpo il principio di separazione tra diritto e morale. La pena tornava ad ammantarsi di un'aura mitica e assolutizzante: d'altronde, se nello Stato vi si vedeva il massimo bene per il popolo italiano, ogni delitto che infrangeva il diritto di cui l'ordinamento statale si era dotato, configurava, di necessità, un *crimen lesae maiestatis* e il colpevole doveva essere punito con la durezza che merita chi tradisce. Il delinquente per il fascismo aderiva completamente alla figura del ribelle, portando alle estreme conseguenze questo assunto della penalistica dell'età moderna. Espunti quei principi irriducibili alla logica fascista, come alcuni dei temi giusfilosofici illuministi fatti propri dalla cultura liberale, come la mitezza delle pene e il principio di proporzionalità, il regime edificò il nuovo sistema sanzionatorio saccheggiando dalle diverse teorie elementi che apparivano funzionali alla propria ideologia della pena, autoritaria e profondamente antigarantista: “una volta di più il penale, affidabile spia della qualità costituzionale degli ordinamenti giuridici, verrà conformato alla natura dello stato che lo esprime”¹⁰⁴. Dalla Scuola umanistica, attiva negli anni Venti, fece proprio l'ethos moralizzatore, al confine con l'integralismo religioso, che vedeva nel crimine un peccato e nella pena un castigo¹⁰⁵.

“La crescente penetrazione dell'indirizzo tecnico-giuridico e il dibattito formalistico sul metodo giuridico, entrambi concordi nell'estromettere dal diritto penale qualsiasi riflessione di politica criminale, in quanto estranea alla pura dogmatica giuridica della scienza del diritto penale, avevano comunque favorito la tendenza a estromettere le componenti politiche e ideologiche dal dibattito sulla natura e sulle funzioni della pena”¹⁰⁶.

¹⁰⁴ M. Sbriccoli, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo*, cit., 1999, p. 823

¹⁰⁵ E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit, 1980, pp. 54-55

¹⁰⁶ G. Neppi Modona, *La pena nel ventennio fascista*, in *Enciclopedia italiana, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, p. 537-542

Così, il Regime non aveva bisogno di giustificare, sotto la spinta di quello che il Guardasigilli Alfredo Rocco definì un superamento pragmatico dei dissidi, l'appropriazione dei più diversi istituti e principi, spesso tra loro assolutamente inconciliabili, in ambito sanzionatorio. Tuttavia nella relazione al Parlamento il ministro volle fortemente sottolineare gli elementi di continuità con la tradizione giuridica italiana. “Ai fini della riforma della nostra legislazione penale non occorrono (...) radicali rivolgimenti. (...) Sembrano (...) sufficienti semplici ritocchi. (...) Resteranno immutati i principi e i caratteri fondamentali degli istituti penali”¹⁰⁷. Il suo progetto di riforma del codice penale era, come illustrato da Melis, molto vasto, prevedendo l'intervento su dieci punti. Dalla ristrutturazione del sistema delle pene il cui meccanismo si era a suo parere fiaccato in epoca liberale e aveva perduto il potere intimidatorio, agli interventi sull'applicazione giudiziale delle stesse. L'esecuzione penale avrebbe dovuto accordare l'immunizzazione della società dai delinquenti con la loro riabilitazione anche con l'ausilio delle misure di sicurezza in termini preventivi. Interventi più severi sarebbero stati richiesti anche per la recidiva, mentre si doveva porre un freno all'uso-abuso di istituti quali l'amnistia, l'indulto e la grazia che andavano a screditare il meccanismo punitivo statale. Sempre a tema era da porsi l'imputabilità, in modo particolare quella dei minorenni. Altri interventi ancora erano da farsi in tema di risarcimenti, contravvenzioni e su quanto del codice Zanardelli aveva dimostrato la sua fallacia¹⁰⁸.

Se il Codice penale Rocco nella parte generale mantenne alcuni principi garantistici e istituti di ispirazione illuminista, quali la stretta legalità, l'irretroattività della legge penale, le cause di giustificazione tipizzate¹⁰⁹, il loro portato era da considerarsi già annullato da quanto previsto dal Regio Decreto del 25 novembre 1926, il numero 2008, intitolato “Provvedimenti per la difesa dello Stato”. Queste norme, oltre ad istituire il

¹⁰⁷ A. Rocco, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista*, Roma, La voce, 1927, pp. 217-218

¹⁰⁸ G. Melis - *La macchina imperfetta*, cit., 2018, p. 276

¹⁰⁹ G. Neppi Modona - M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, cit., 1997, p. 790.

Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato (TSDS), reintrodussero la pena di morte¹¹⁰ per alcuni delitti contro la sicurezza dello Stato¹¹¹. Si trattava di “una legge di guerra, con la *maiestas* violata anche alla *mera cogitatio*, con un processo *ad modum belli*. Nel silenzio eloquente dei giuristi in cattedra, era Rocco a coglierne con orgoglio la cifra costituzionale di strumento di giustizia politica, edificata «sulle rovine dello Stato liberale e democratico»¹¹². Secondo Mario Sbriccoli, l'introduzione del TSDS rappresentò al contempo l'estrinsecazione della potenza totalitaria dello Stato fascista e del suo apparato repressivo e un sintomo delle sue paure¹¹³.

I Provvedimenti del 1926, che l'esecutivo volle fortemente a seguito degli attentati contro Benito Mussolini, introdussero un altro istituto punitivo, che rappresentò la vera novità: il confino di polizia¹¹⁴. Istituto che assieme ad altri andò a configurare il cosiddetto sistema del *doppio-binario*¹¹⁵, fu uno strumento agile e snello la cui comminazione rappresentava l'esito della decisione poliziesca, e dunque amministrativa, di applicare una misura di sicurezza. Un istituto che, pur configurandosi come una vera e propria pena, appartenne di diritto a quello che è stato definito il *sotto-*

¹¹⁰ Sarebbe poi il Codice Rocco nel 1931, ad allargare la previsione della pena capitale anche ad alcuni reati comuni.

¹¹¹ Sul tema pena di morte e fascismo si veda G. Tessitore, *Fascismo e pena di morte. Consenso e informazione*, Milano, Franco Angeli, 2000.

¹¹² F. Colao, *Alfredo Rocco e la costruzione dello Stato Nazionale fascista*, cit., 2011, p. 176. Come già richiamato, per un approfondimento sul rapporto tra dottrina e fascismo si veda M. Sbriccoli, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo*, cit., 1999, pp. 817-850. Dello stesso autore, per cogliere la continuità nell'atteggiamento dei giuristi in Italia, la “reciproca saldatura (...) [tra] sistemi politico e giuridico nell'Italia liberale” (p. 612), può essere interessante consultare Id., *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., 1973, p. 612.

¹¹³ M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., tomo 2, 2009, p. 1025

¹¹⁴ Importante su questo tema la monografia di C. Poesio, *Il confino di polizia*, cit.. Si riportano anche altri saggi: Id., *Il confino di polizia, la «Schutzhaft» e la progressiva erosione dello Stato di diritto*, in L. Lacchè (a cura di), *Il Diritto del Duce*, cit., pp. 95-113; D. Petrini, *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum*, Napoli, Jovene, 1996.

Il confino di polizia sarà poi inserito nelle T.U.L.P.S. nel 1931 agli artt. 180-189.

¹¹⁵ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, cit., pp. 811 e 812. Oltre alle misure di prevenzione, come la custodia cautelare e il confino di polizia, del doppio binario facevano parte anche le misure di sicurezza. Erano otto le misure di sicurezza personali. Quattro detentive: l'assegnazione alla colonia agricola o a una casa di lavoro, il ricovero in una casa di cura o di custodia, il ricovero in un ospedale psichiatrico, il ricovero in un riformatorio giudiziario. Quattro non detentive: la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, il divieto di frequentare osterie o spacci di bevande alcoliche, l'espulsione dello straniero dallo Stato. Due misure di sicurezza patrimoniali: la cauzione di buona condotta e la confisca.

*sistema penale di polizia*¹¹⁶, un insieme di misure eccezionali, agili e scardinate dal sistema giudiziario, pensate *ad hoc* per intervenire nello *stato di emergenza permanente*. Il confino permise la massima discrezionalità e dunque il massimo dell'arbitrio e la soppressione di qualunque principio garantista ancorché formalmente riconosciuto dall'ordinamento. Questa misura di prevenzione, che negli anni tra il 1926 e il 1943 venne applicata a circa 12.300 oppositori politici (cui sono da aggiungersi circa 2600 ulteriori confinati "distribuita tra iscritti al partito fascista colpevoli di reati comuni contro il patrimonio o la pubblica amministrazione, fascisti dissidenti, omosessuali, usurai, spie non più utilizzabili..."¹¹⁷, al contempo sfuggiva alle maglie normative del processo penale e non scomodava la solennità procedurale del Tribunale per la Difesa dello Stato¹¹⁸. Queste caratteristiche lo rendevano lo strumento perfetto nella mani del regime fascista per il mantenimento dell'ordine che si andava costruendo parallelamente allo smantellamento dello Stato di diritto. Il confino di polizia, erede dell'istituto del domicilio coatto di epoca liberale, permise al contempo e apparentemente senza mettere in discussione il principio di legalità formale nel diritto penale, di sopprimere i diritti individuali e politici degli oppositori del regime, e di degradare "la loro dignità personale e quella dei loro familiari"¹¹⁹. L'appartenenza di questo istituto al sistema di polizia e quindi l'estraneità al circuito giudiziario e alle sue leggi ne permettevano un uso duttile e completamente anti garantista facendo sì che il regime potesse controllare e prevenire qualsiasi attività antifascista e reiteratamente punire per un *modo di essere* e di pensare persone che in alcun modo avevano commesso reati. Il confino poteva essere disposto (*ex art.* 184 T.U.L.P.S. del 1926) contro chi avesse «manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato» (punto 3); potevano essere assegnati, anch'essi in quanto "pericolosi

¹¹⁶ Ibidem, pp. 795-835

¹¹⁷ G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista*, in Quaderni fiorentini, XXXVI, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 999

¹¹⁸ Id., *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, cit., 2007, pp. 345-350.

¹¹⁹ C. Poesio, *Il confino fascista*, cit., 2011, p. IX

alla sicurezza pubblica” (primo comma), gli ammoniti (punto 1). Il sotto-sistema penale di polizia andava così a colpire duramente e senza limiti il tipo di autore, configurando doppiamente un abuso e un’erosione dello stato di diritto. Infatti da un lato venivano totalmente aggirate giurisdizione e norme penali sostanziali e procedurali, dall’altro l’azione silente amministrativa evitava il ricorso a procedure eclatanti come quelle dinanzi al Tribunale per la Difesa dello Stato. Nelle sue maglie vi finivano “*ante delictum*” tutte “quelle categorie che non erano imputabili tramite il sistema giudiziario”¹²⁰, prima di tutto proprio perché non avevano commesso alcun reato.

Formalmente misura preventiva, il confino politico fu spesso usato come misura di sicurezza e sanzione punitiva. La duttilità dello strumento, interamente nelle mani della polizia (non solo politica) - che divenne “un organo autonomo di sovranità”¹²¹ - e del Ministero dell’Interno, permise qualunque genere di abuso in nome del mantenimento della sicurezza pubblica. La commissione incaricata di decidere sul confino (*ex art. 182 T.U.L.P.S.*) era costituita per provincia ed era composta dal prefetto, dal procuratore del re, dal questore, dal comandante dell’Arma dei carabinieri, dall’ufficiale superiore della Milizia Volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN) (*ex art. 166 T.U.L.P.S.*)¹²². I presupposti dell’istituto risultavano talmente vaghi e sommari da concederne un potenziale vastissimo ricorso e un cospicuo arbitrio da parte delle autorità di pubblica sicurezza¹²³.

Nella sua monografia sul confino fascista, Camilla Poesio, enumera i punti in cui l’istituto era in aperta contraddizione - e tende a minarne le fondamenta - con lo Stato di diritto. Prima di tutto il confino introduce e rafforza la deriva emergenziale nella gestione della questione criminale e, per il tramite del suo ricorso, la legittima in quanto necessaria per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza. Assesta inoltre un duro colpo all’assetto giudiziario che diviene quasi sussidiario al sistema poliziesco che si

¹²⁰ *Ivi*, p. 11

¹²¹ *Ivi*, p. 9

¹²² *Ivi*, p. 14

¹²³ G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p. 998

pone invece a capo della penalità¹²⁴. La norma penale veniva piegata alle esigenze interpretative più utili sul momento e, da ultimo, il principio di legalità in materia penale - che come si è argomentato in precedenza rappresenta il cardine dell'intero sistema penale in uno Stato di diritto - era annichilito, superato da un'impostazione che voleva puniti non già gli autori di reato, quanto meramente i sospetti¹²⁵.

Tuttavia, il regime fascista fece proprio, sebbene con qualche trasformazione maggiormente afflittiva e con una più ampia applicazione, un istituto e una filosofia della sicurezza che erano stati concepiti e inaugurati dallo Stato costituzionale liberale che aveva reso possibile la prassi della "detenzione prolungata senza delitto né accusa"¹²⁶ per il tramite dell'istituto del domicilio coatto con il quale il confino politico fascista condivise più di qualche persistenza e una sostanziale continuità¹²⁷.

Come si vedrà oltre, la Costituente e poi le legislature costituzionali nel periodo che qui è di riferimento, non prenderanno in considerazione l'ipotesi di una riforma (né, tantomeno, di una sostituzione) dei Codici penali, sostanziale e procedurale, in nome di una pressoché impermeabilità di questi alla filosofia punitiva del regime fascista¹²⁸. L'istituto del confino di polizia aiuta lo studioso a comprendere come sia stato possibile equivocare a tal punto l'uso dello strumento penale nell'attuazione della politica liberticida del fascismo. Infatti già i costituenti caddero nella trappola di ritenere sostanzialmente salvaguardati i principi cardine dello stato di diritto nell'ambito dei Codici penali, prima di tutto grazie all'affermazione all'art. 1 del Codice Penale del

¹²⁴ Furono le Leggi eccezionali per la difesa dello Stato (Leggi di Pubblica sicurezza R.D. n. 1848 del 1926) e poi il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. emanato con R.D. n. 773 del 1931) a conferire potere e centralità alla polizia.

¹²⁵ C. Poesio, *Il confino fascista*, cit., 2011, p. IX

¹²⁶ Ivi, p. XI

¹²⁷ Su questo tema si rimanda al già citato lavoro monografico di C. Poesio, *Il confino fascista*, cit., 2011, pp. 13-16

¹²⁸ Si veda L. Lacché, «Sistemare il terreno e sgombrare le macerie». *Gli anni della "Costituzione provvisoria": alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943-1947)*, in *L'inconscio inquisitorio: l'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, 2010, pp. 271- 304.

rispetto del principio di legalità¹²⁹. Il regime fascista poté permettersi di non toccare questa impostazione, non dispiacendo e non allarmando così quanti preferirono restare con *le mani in pasta e gli occhi al cielo*¹³⁰, riprendendo la geniale descrizione che Mario Sbriccoli fece dei magistrati e degli uomini di foro. Invece, il fascismo e le sue istituzioni avevano “completamente stravolto il significato politico e sostanziale espresso dalla garanzia della legge quale fonte esclusiva del diritto penale”¹³¹. Il confino di polizia significava arresti arbitrari, violenze, prevaricazioni e deportazione. I confinati, come nota la Poesio, erano appellati all’epoca *deportati* perché l’allontanamento coatto dall’abituale luogo di residenza e il confinamento, appunto, solitamente su un’isola¹³² era una deportazione a tutti gli effetti in quanto avveniva un effettivo accompagnamento nei luoghi di pena. Al confino vi finirono, oltre ai politici e dunque gli antifascisti dai liberali ai comunisti, gli omosessuali¹³³, i non cattolici e anche appartenenti ad altre etnie.

Per quanto riguarda la pena della reclusione in carcere è stato rilevato come scarse siano le notizie quantitative e qualitative nel ventennio¹³⁴. Pochissimi mesi prima dell’avvento del fascismo venne approvato un nuovo regolamento carcerario (R.D. del 19 febbraio 1922, numero 393) in cui forte era l’influenza della *scuola positiva*. I detenuti sarebbero dovuti divenire oggetto non più di repressione e punizione, bensì di cura e rieducazione. Una conseguenza su tutte fu il divieto dell’uso punitivo della contenzione meccanica, da utilizzarsi solo in presenza di soggetto affetto da malattia

¹²⁹ Sferzante la critica a queste posizioni autoassolutorie in G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, pp. 983-1004

¹³⁰ M. Sbriccoli, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo*, cit., 1999, pp. 817-850.

¹³¹ G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p. 986

¹³² Lipari, Favignana, Pantelleria, Ustica, Tremiti, Ponza, Ventotene (Santo Stefano). Il confino sulla terra ferma era disposto per lo più in piccolissimi paesi del sud Italia, in Calabria, Basilicata e Abruzzo, ma anche del nord.

¹³³ Si vedano: G. Goretti - T. Giartosio, *La città e l’isola. Omosessuali al confino nell’Italia fascista*, Donzelli editore, Roma, 2006; L. Benadussi, *Il nemico dell’uomo nuovo: l’omosessualità nell’esperimento totalitario fascista*, Feltrinelli, Milano, 2003.

¹³⁴ G. Neppi Modona e M. Pellissero, *La politica criminale durante il fascismo*, cit., 1997, p. 815

psichica. Il fascismo al potere allo scadere del 1922 punirà queste «follie permissive» spostando la Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori dal Ministero dell'Interno al Ministero della Giustizia (R.D. del 31 dicembre 1922 n. 1718).

Il fascismo avrebbe così messo al sicuro le strutture burocratiche penitenziarie e la filosofia della pena affidandone il controllo allo stesso ministero incaricato di pronunciare le sentenze di condanna. Secondo Neppi Modona si trattava di un cortocircuito che avrebbe comportato l'incapacità "a elaborare e sperimentare gli strumenti per svuotare o porre in crisi il significato politico e la tradizionale ideologia punitiva della pena carceraria"; si sarebbe da quel momento in poi prodotto un rafforzamento del "tradizionale immobilismo di un apparato talmente anacronistico e così scopertamente violento da non essere in grado di sopportare, pena la sua estinzione, alcun ripensamento critico"¹³⁵. Come vedremo più avanti invero l'Italia non fu l'unico Paese a vedere poste sotto la competenza del Ministero di Grazia e Giustizia le carceri.

Nel clima che aveva portato a questa produzione regolamentare il fascismo aveva colto "i sintomi del «disfacimento politico» della nazione e delle istituzioni, della «lebbra bolscevica» ormai penetrata anche nell'amministrazione delle carceri" e aveva invocato "la «provvidenziale sferza fascista» per riportare ordine, autorità e disciplina nel mondo penitenziario"¹³⁶.

La restaurazione si compì con il regolamento penitenziario del 1931 in cui furono delineati i connotati afflittivi dell'esecuzione penale che si basava sulla tassatività di tre attività: il lavoro, l'istruzione civile e le pratiche religiose. Il detenuto trovava nel trattamento così organizzato la scansione del tempo da trascorrere in carcere e la sua permanenza era minuziosamente riportata in una scheda individuale che ne accompagnava il periodo detentivo¹³⁷. Qualunque attività al di fuori di queste era semplicemente proibita ed era duramente punita ogni trasgressione ai divieti, tra cui

¹³⁵ G.Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1963

¹³⁶ Ivi, p. 764

¹³⁷ Vi erano riportati persino i dettagli sulle idee politiche, non solo del detenuto, ma della sua famiglia, nonché lo *status* economico e sociale di appartenenza. Si veda F. Pietrancosta, *Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del 1975*, in *Diacronie. Studi di Storia Contemporanea*, n. (1)2/2010, *Dossier: Davanti e dietro le sbarre: forme e rappresentazioni della carcerazione*, p. 1-19.

quello di ascoltare musica, considerata un'attività fuori luogo e non rispettosa dell'austerità del carcere. Erano vietati e quindi puniti anche “i reclami collettivi, il contegno irrispettoso, l'uso di parole blasfeme, i giochi, il possesso delle carte da gioco, i canti, il riposo in branda durante il giorno non giustificato da malattia o da altro, il rifiuto di presenziare alle funzioni religiose, il possesso di un ago, di un mozzicone di matita, la lettura o il possesso di testi o periodici di contenuto politico oppure con immagini di nudi o seminudi, non era permesso leggere giornali politici”¹³⁸. I colloqui con l'esterno erano proibiti fatta eccezione per quelli con i difensori e i prossimi congiunti, colloqui ai quali le guardie, che presenziavano, avevano la facoltà di ascoltare. I detenuti avevano il diritto di scrivere due lettere a settimana ai propri familiari purché non fossero indirizzate alla medesima persona. I detenuti erano chiamati con il proprio numero di matricola, con il precipuo intento - così come ammesso dal Guardasigilli Rocco - di operare la soppressione della sua identità personale; per la stessa ragione dovevano vestirsi con la divisa del carcere.

1.3.1 La bonifica umana. La «rieducazione» fascista

Nel 1941, a dieci anni dall'entrata in vigore della nuova legislazione penale e con l'intento di omaggiarne le virtù, il Ministro della Giustizia Dino Grandi - un “uomo «civile», cortese, rispettoso degli studiosi (...) in sostanza, liberale”¹³⁹ come ebbe a descriverlo Piero Calamandrei - esplicitò l'intimo significato e la vera natura dell'ideologia fascista della pena. Dietro quell'eclettismo di facciata si nascondeva il reale intento dell'uso dello strumento penale per la *Bonifica umana*, da cui il titolo dell'opera in due volumi¹⁴⁰. Tutto l'apparato disciplinante dello Stato fascista era chiamato in causa dal Guardasigilli: la bonifica umana si otteneva per mezzo della scuola, degli istituti ospedalieri e militari e, in ultima istanza, del carcere. Il carcere così

¹³⁸ F. Pietrancosta, *Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia*, cit., pp. 3-4

¹³⁹ P. Calamandrei, *Diario I 1939-1941*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2015, p. 135

¹⁴⁰ D. Grandi, *Bonifica umana: decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, Roma, Ministero di grazia e giustizia, 1941

inteso oltre ad essere un ulteriore momento di indottrinamento, diveniva una discarica destinata ai rifiuti umani, gli incorreggibili, i pericolosi non rieducabili. A Dino Grandi dobbiamo forse il più schietto bilancio sulla politica penale del fascismo, in quanto già nel titolo non fa sforzo di celare il punto di vista del regime. La bonifica di esseri umani che si era inteso operare e cui si fa esplicito riferimento proprio nel titolo dell'opera si era compiuta ed era ancora da compiersi per mezzo della scuola, degli istituti ospedalieri e militari e, in ultima istanza, del carcere. Grandi riportava come il programma del Partito Nazionale Fascista di Mussolini del 1921 avesse dato grande attenzione ai temi della giustizia. “Vanno intensamente promossi i mezzi preventivi e terapeutici della delinquenza (riformatori, scuole per traviati, manicomi criminali, ecc.). La pena, mezzo di difesa della società nazionale lesa nel diritto, deve adempiere normalmente la funzione intimidatrice ed emendatrice: i sistemi penitenziari vanno, in considerazione della seconda funzione, igienicamente migliorati e socialmente perfezionati (sviluppo del lavoro carcerario)”¹⁴¹. Il lavoro doveva essere utilizzato con i detenuti essendo una leva incomparabile di ogni miglioramento dello spirito umano, producendo “una lenta ma profonda modificazione delle tendenze e dei sentimenti”¹⁴². Aveva un valore economico, poiché tramite il lavoro dei carcerati, doveva perseguirsi l'obiettivo dell'autosufficienza degli istituti, così da non gravare sul bilancio dello Stato e al contempo produrre beni utili all'amministrazione dello Stato¹⁴³ e si impediva ai reclusi di sottrarsi “all'obbligo naturale e sociale del lavoro”¹⁴⁴. Il lavoro era anche un modello disciplinare che imponeva l'ordine, il rispetto del superiore e della moralità. Per tutte queste ragioni era da respingere come demagogica l'accusa mossa dai sindacati di creare concorrenza sleale tra lavoratori con la previsione del lavoro recluso, da respingere era la lotta di classe.

Il regolamento del 1931 secondo Dino Grandi rifletteva le tradizioni e i “sentimenti” che l'Italia tutta aveva in materia penitenziaria. Rocco aveva plasmato la

¹⁴¹ *Ivi*, p. 8

¹⁴² *Ivi*, p. 134

¹⁴³ *Ivi*, pp. 10-11

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 134

norma conferendole un senso di equilibrio morale e giuridico, e nella sua apologia Grandi gli riconobbe tratti addirittura migliori del Complesso di Regole per il trattamento dei detenuti voluto dalla Società delle Nazioni. Tuttavia il regolamento penitenziario rappresentò indubbiamente una “brusca reazione a quelle tendenze democratiche umanitarie”¹⁴⁵ che avevano iniziato a diffondersi. Ma il fascismo preferì rivendicare la scelta nel continuare a riconoscere alla finalità della pena il suo “carattere millenario di pena-castigo e di reazione morale”¹⁴⁶. Un castigo prima di tutto e dal “carattere austero (...) [con le sue] leggi fondamentali (...): lavoro, istruzione, pratiche religiose (...). [Con il] divieto di ogni gioco, festa o altra forma di divertimento che a quella austerità possa recare offesa”¹⁴⁷, come la musica, anch’essa proibita.

Probabilmente la musica per i fascisti rappresentava un’eccesso tale e quale a quelli che avevano fatto degenerare - secondo la loro retorica moralizzatrice - l’esecuzione penale liberale in misura troppo morbida. “Di esagerazione in esagerazione si giunse a fare al condannato un trattamento identico e spesso superiore a quello che egli avrebbe potuto fare a se stesso nella vita libera”¹⁴⁸. Il fascismo volle imporre l’austerità affinché la pena potesse mantenere il suo significato letterale di sofferenza e di afflizione.

¹⁴⁵ M. Vinciguerra, “*Malattia organica*” dei penitenziali, in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3, *Carceri: esperienze e documenti*, 1949, Firenze, La Nuova Italia, p. 258

¹⁴⁶ D. Grandi, *Bonifica umana*, cit., 1941, p. 41

¹⁴⁷ M. Vinciguerra, “*Malattia organica*” dei penitenziali, in *Il Ponte*, 1949, cit. 258

¹⁴⁸ D. Grandi, *Bonifica umana*, cit., 1941, p. 49

1.4. Il carcere dei minori

L'Ottocento italiano visse della contrapposizione teorica tra diverse posizioni dottrinali in ambito penalistico, non primariamente minorile. Tuttavia anche la giustizia dei giovani fu coinvolta da quella che, con qualche semplificazione, è passata alla storia come la disputa tra Scuola Classica e Positivismo giuridico. La prima, prodotto della cultura illuminista, avrebbe dovuto essere costitutivamente contraria a qualsivoglia tendenza alla settorializzazione della giustizia penale: il suo garantismo, infatti, si fondava sui principi di legalità (*nulla poena sine lege*), di certezza della pena e di umanizzazione del sistema penitenziario, era refrattaria a una istituzionalizzazione separata dei minori. L'ideale illuminista dell'unicità del soggetto avrebbe voluto la comminazione di sanzioni uniformi a fronte della commissione del medesimo reato, prescindendo di fatto da qualunque valutazione sulla condizione personale dell'autore di reato. Il positivismo giuridico, derivazione del positivismo scientifico, poneva al centro delle sue teorizzazioni il determinismo biologico e una concezione della devianza come patologia che proponeva la nuova figura di delinquente come malato. In ambito minorile questa visione comportava il delinearsi di una figura delinquenziale dalle specifiche caratteristiche: era un "anormale" - come tutti i delinquenti - ma in quanto soggetto non ancora compiuto. Per questo, se il delinquente adulto necessitava di un trattamento normalizzante, tanto più il minore deviante aveva bisogno di essere inserito in un circuito - preventivo o penale - che lo "raddrizzasse", proprio come una pianta o un arto.

L'intervento penale minorile andò sempre a collocarsi nel mezzo di queste posizioni tra loro inconciliabili. Se da una parte la teoria Classica imponeva una pena come retribuzione per il male commesso, dall'altra la scuola positiva - come si è già visto - prospettava un intervento rieducativo anche a tutela della personalità del minore in formazione. Il risultato fu la creazione di istituti punitivi per minorenni al cui interno si sarebbero dovute svolgere attività rieducative di carattere autoritario, repressivo e moralizzatore.

Il Codice Penale Sardo del 1859 prevedeva una presunzione di responsabilità penale per i soli maggiori degli anni 21. Tra i 14 e i 21 anni si finiva nelle carceri comuni, potendo però usufruire di riduzioni di pena. Mentre solo i minori di 14 anni - laddove fosse stabilito il discernimento nel compimento dell'azione, finivano in istituti come le case di custodia o di lavoro, spesso assieme a mendicanti e vagabondi.

Il Codice Zanardelli intervenne sulla materia minorile introducendo l'istituto dell'imputabilità. L'età minima per cui poteva essere riconosciuta l'imputabilità fu fissata a 9 anni. Ma fino ai 14 questa doveva essere riconosciuta attraverso la ricognizione del discernimento, accertata dal magistrato. Tra i 14 e i 18 anni l'imputabilità era presunta e l'assenza di discernimento doveva essere provata, proprio come per un adulto. Il codice Zanardelli non aveva previsto organi giudicanti *ad hoc* per i ragazzi mentre il regolamento carcerario del 1891 organizzò gli istituti per minorenni, denominati da ora riformatori, adottando una sistematizzazione per età. Aveva attuato una separazione della popolazione reclusa o ospitata basata, proprio come oggi, sui motivi dell'entrata in collisione con il sistema penale e sulla netta separazione tra condannati e corrigendi. Nelle case di correzione per minorenni travati o delinquenti, ci finivano i minori di anni 18 per cui fosse stata accertata la capacità di discernimento (se ragazzi di età compresa tra i 9 e i 13 anni) e tutti i minorenni dai 14 anni in su. Vi erano poi gli istituti di educazione e correzione dei fanciulli al di sotto dei 9 anni e gli Istituti di educazione correzionali per i minori infradiciottenni in cui finivano tutti quelli raggiunti dalle misure di sicurezza previste dal nuovo testo sulle leggi di pubblica sicurezza del 1891. Anche il circuito della giustizia minorile iniziò a caratterizzarsi con il sistema del doppio binario laddove all'esecuzione penale si affiancavano anche misure amministrative di sicurezza afferenti a quello che Ferrajoli ha definito il *sotto sistema di polizia*¹⁴⁹.

I riformatori governativi subirono un completo riordino nel 1907 con il R.D. del 14 luglio, il n. 606. I grandi cambiamenti apportati dal decreto furono "espressi da Andrea Doria, direttore generale delle carceri, nella relazione al presidente del consiglio e

¹⁴⁹ L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione*, cit., pp. 795-843

ministro dell'interno Giolitti, possono essere riassunti nell'intento di sostituire all'indirizzo punitivo e repressivo che sino allora informava anche le case di correzione per minorenni traviati o delinquenti, criteri preventivi e rieducativi, istituendo in primo luogo un corpo di educatori in luogo delle guardie carcerarie"¹⁵⁰. Agli istitutori, che erano reclutati tra gli insegnanti elementari, spettava il compito di prendere parte al nuovo approccio trattamentale. Questo anzitutto diveniva individualizzato a misura di ragazzo tenendo conto dell'età e del reato commesso, ma anche dell'osservazione delle sue condizioni psico-fisiche del cui studio si occupava un medico. L'organizzazione penitenziaria di fatto non riuscì a mettere in piedi un tale disegno e la rieducazione del minore fu demandata all'assistenza religiosa e alla disciplina.

Un anno dopo una circolare ministeriale firmata dal guardasigilli Orlando indicava ancora nell'individualizzazione del trattamento il progresso della penalità minorile italiana. Auspicava la specializzazione del giudice che, in attesa di una legge istitutiva dei Tribunali per minorenni, avrebbe dovuto avvenire *de facto* con l'intervento dei Tribunali che avrebbero dovuto preferire, in procedimenti con minori imputati, giudici con esperienza pregressa. L'analisi della psicologia dell'imputato doveva prendere il posto del mero accertamento del fatto e scandagliate dovevano essere le condizioni di vita e le abitudini degli esercenti la patria potestà. Il processo doveva essere istruito nel massimo riserbo e dunque escludendone la pubblicità a tutela del minore. La repressione alimentava un atteggiamento sociale deviante ed era quindi da evitare.

Dal 1909 fino alla presa del potere del fascismo, con l'unico intervallo rappresentato dal primo conflitto mondiale, vennero nominate diverse commissioni parlamentari con lo scopo di presentare progetti di riforma in materia minorile. La commissione presieduta da Enrico Ferri del 1921 aveva posizioni di avanguardia in materia ritenendo che le soluzioni della devianza minorile andassero cercate fuori dal codice penale. Tuttavia tutte naufragarono.

Con i codici Rocco rispetto ai devianti si introdusse la distinzione tra "normali" e "anormali". Se per i primi l'imputabilità era presunta, l'anormalità dei secondi - da

¹⁵⁰ G.Nepi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1944

provare in sede giudiziale - comportava l'onere di dimostrare la loro imputabilità. I minori secondo il fascismo rientravano di diritto nel campo della non normalità biologica e psichica fino ai 14 anni. Fino ai 18 l'imputabilità doveva essere provata e venne introdotto il concetto di immaturità; tuttavia il minore riconosciuto non imputabile poteva incorrere nelle misure di sicurezza (riformatorio giudiziario, collocamento in comunità, libertà vigilata). Mentre l'esecuzione penale dei minorenni era separata da quella degli adulti e aveva l'obiettivo della rieducazione morale (art. 142 c.p.). Gli istituti minorili vennero trasformati in istituti per il recupero del fanciullo travolto o delinquente alla società.¹⁵¹

In ambito minorile si fece ampio ricorso all'istituto del perdono giudiziale previsto all'articolo 169 c.p.. Il perdono, costituendo causa di estinzione del reato, trovava la sua *ratio* nella fiducia concessa al minore e con l'obiettivo di reinserirlo e di ridurre al massimo ogni futura stigmatizzazione. L'articolo 176 c.p. introduceva, invece, la disciplina della liberazione condizionale, la prima misura alternativa alla detenzione. Questo beneficio, cui si accedeva per il tramite della buona condotta, comportava la scarcerazione prima dei termini in libertà vigilata.

Nel frattempo nel 1924 a Ginevra veniva approvata dall'Assemblea della Lega delle Nazioni la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Il minore diveniva soggetto di diritti e cittadino.

Al fascismo si deve la creazione del Tribunale penale per i minorenni, che istituito con il R.D. n. 1404 del 1934 aveva competenza non esclusivamente in materia penale, ma anche in quella amministrativa. Gli scopi del Tribunale non erano nuovi alla cultura giuridica italiana ricercando la specializzazione del giudice minorile e una pena che tendesse nelle sue finalità al riadattamento e alla rieducazione del minore delinquente o travolto così da permettergli di mettersi alle spalle l'esperienza punitiva. L'art. 11 del R.D. prevedeva l'osservazione e lo studio delle condizioni familiari, mentre l'art. 12 si occupava del diritto alla difesa, da garantirsi avvalendosi obbligatoriamente di un

¹⁵¹ D. Grandi, *Bonifica umana*, cit., 1941, p. 49

difensore iscritto all'albo. Erano previsti ancora gli istituti del perdono giudiziale (art. 19) e della liberazione condizionale (art. 21); mentre l'art. 20 prevedeva la sospensione condizionale per pene non superiori a 3 anni.

Nuovi istituti erano previsti anche per il centro di rieducazione. Accanto alle case di rieducazione, dove finivano minori irregolari nella condotta o nel carattere o quelli prosciolti per incapacità di intendere e di volere, fu prevista una lunga serie di altri istituti. I focolari di semilibertà erano una sorta di piccole comunità che ospitavano adolescenti che attendevano a una socializzazione adeguata sotto la guida di un educatore. Ai pensionati giovanili erano diretti i minori il cui processo di rieducazione poteva considerarsi ultimato, ma a cui non era possibile il rientro in casa. Le prigioni-scuola e i riformatori giudiziari condividevano analoghe strutture e organizzazioni, ma differivano per la popolazione reclusa; le prime ospitavano minori in esecuzione penale mentre i secondi erano una misura di sicurezza per giovani pericolosi. Il fine di entrambi era la risocializzazione del minore. Gli istituti di osservazione e i gabinetti medico-psico-pedagogici si occupavano - con l'ausilio di psichiatri, educatori e assistenti sociali, della valutazione personale del minore. Veniva istituito anche l'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni che in epoca fascista aveva visto prevalere una logica di intervento di stampo autoritario e disciplinante. Questo ufficio controllava e festiva istituzioni con un carattere non necessariamente penale. Ai riformatori si affiancavano collegi per il controllo di bambini fino ai 10 anni. Tuttavia si trattava di luoghi accomunati dalla stessa struttura architettonica, con sbarre e cancelli che per associazione li relegavano all'interno del paradigma carcerario.

1.5. La continuità del carcere nel cambio di regime

Questo passaggio sul terreno dei diritti come altrove, non è seguito dall'intento di procurarsi una pagina bianca sulla quale scrivere integralmente le regole del nuovo Stato. Si dirà che non v'erano le condizioni per farlo, se pure lo si fosse voluto. Ma registrare realisticamente una difficoltà, è cosa assai diversa dall'apprestare giustificazioni, anche culturali per un'accettazione quasi integrale dell'ordine esistente¹⁵²

La Repubblica italiana scelse la continuità con il regime fascista per l'intero impianto normativo penale, che fu mantenuto per ragioni non esclusivamente contingenti, in quanto si preferì optare per un *defascistizzazione* del codice che manteneva, a detta degli addetti ai lavori, una grande qualità tecnica¹⁵³.

Neppi Modona ebbe a esprimere un giudizio molto duro sull'inazione legislativa in materia, evidente in modo particolare in ambito penitenziario negli anni successivi alla Liberazione.

“Se in quasi tutte le strutture portanti della macchina statale il crollo del fascismo impone alcune imprescindibili riforme, che sanzionano sul terreno normativo la caduta degli aspetti più palesi dell'ordinamento autoritario e liberticida (...), tale esigenza non sembra essere stata minimamente avvertita nel settore carcerario. Ancora una volta l'impermeabilità delle istituzioni penitenziarie alle vicende della società libera ha modo di trovare una puntuale conferma”¹⁵⁴.

¹⁵² S. Rodotà, *La libertà e i diritti*, in *La Storia dello Stato*, cit, a cura di R. Romanelli, p. 349

¹⁵³ *Ivi*, p. 350

¹⁵⁴ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1978

Il *leitmotiv* dell'intero periodo di transizione, ovvero il periodo che è andato dalla caduta del regime fascista all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948, è stato l'attendismo. Ciò che si aspettava, si diceva, prima di intervenire sull'impianto penale e dell'esecuzione della pena, era proprio la Costituzione "che avrebbe sancito nuovi valori e nuovi principi"¹⁵⁵ e avrebbe incarnato quei necessari parametri metalegislativi di validità. Da un lato i giuristi chiedevano un criterio normativo superiore entro cui imbrigliare la legge positiva e impedire un nuovo "impiego dispotico della legge"¹⁵⁶ come era avvenuto con il fascismo. Ma assai più premeva ai giuristi, come non manca di sottolineare Lacché prendendo in prestito le parole di Calamandrei, continuare a svolgere la loro "insopprimibile funzione di retroguardia"¹⁵⁷, rinviando la questione della radicale riforma dei codici penale e penal processuale, trincerandosi, come vedremo, dietro "il discorso comune" del metodo, del tecnicismo giuridico che sembrava aver mantenuto nelle norme codicistiche una solida continuità liberale con l'Italia pre-fascista¹⁵⁸.

Il processo che portò nel biennio '44-'45 a scegliere per il *momentaneo* mantenimento dei Codici Rocco fu caratterizzato da un ricco discorso sul tema della legislazione penale che vide profondamente coinvolti molti giuristi e non esclusivamente quelli che tra loro erano stati chiamati a interpretare il ruolo di legislatori¹⁵⁹. Le circostanze in cui si trovava l'Italia metteva il decisore politico in una situazione complessa con l'esigenza di *punire* i fascisti e tutti coloro che, collaborando, si erano macchiati di crimini che non si potevano ignorare, e dall'altra parte *pacificare*

¹⁵⁵ L. Lacché, «Sistemare il terreno e sgomberare le macerie», cit., 2010, p. 291

¹⁵⁶ P. Costa, *Pagina introduttiva*, cit., 2007, p. 32

¹⁵⁷ L. Lacché, «Sistemare il terreno e sgomberare le macerie», cit., 2010, p. 304

¹⁵⁸ Su questo tema: P. Piasenza, *Tecnicismo giuridico e continuità dello Stato: il dibattito sulla riforma del codice penale e della legge di P.S.*, in *Politica del diritto*, 1979, p. 261 e ss.; G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p.983 e ss.; L. Lacché, «Sistemare il terreno e sgomberare le macerie», cit., p. 271 e ss.; P. Costa, *Pagina introduttiva*, cit., 2007, p. 2 e ss.

¹⁵⁹ Per una puntuale e minuta ricostruzione dei passaggi parlamentari e governativi dei vari tentativi di proporre una riforma complessiva della legislazione penale del Paese si rimanda al già citato lavoro di L. Lacché, «Sistemare il terreno e sgomberare le macerie», cit., p. 274 e ss.; e anche a Biblioteca Centrale giuridica, *I lavori preparatori dei codici italiani. Una bibliografia*, 2017 che è consultabile online.

un Paese profondamente diviso¹⁶⁰. La legislazione penale si inseriva in questa dinamica in maniera dirimente. Anzitutto la punizione dei criminali fascisti doveva porsi in discontinuità rispetto ai caratteri autoritari del sistema penale fascista; uno dei primi interventi dei governi provvisori fu quello voluto dal guardasigilli Umberto Tupini nel governo Bonomi II¹⁶¹, che abolì la pena di morte con il decreto luogotenenziale n. 224/1944. Tuttavia il momento di intermezzo tra la caduta del fascismo e quello che sarebbe stato di lì a pochissimi anni il nuovo Stato repubblicano conobbe una *giustizia di transizione*, poiché da più parti e - probabilmente - sulla spinta di diverse motivazioni, si decise di attendere il nuovo impianto istituzionale, che avrebbe informato l'Italia antifascista su principi e valori altri rispetto al ventennio precedente, per mettere mano alla legislazione penale.

Con l'allontanarsi nel tempo dell'entrata in vigore della Costituzione e con il fascismo ormai sempre più sullo sfondo, la dottrina - soprattutto il nascente versante "critico"¹⁶², iniziò a ricercare le motivazioni e a ricostruire il dibattito che portarono alla decisione di mantenere in vita interamente la legislazione penale fascista. In modo particolare sono state ricostruite le "vivaci reazioni dei professori universitari di diritto penale presenti nelle zone dell'Italia liberata"¹⁶³. I più coinvolti nell'opera di difesa della continuità liberale dei codici fascisti e quindi nel loro possibile mantenimento in epoca democratica, previa espunzione di quelli che a loro parere erano isolati (e per questo isolabili) elementi totalitari, furono Remo Pannain, Tullio Tancredi Delogu e Giovanni Leone. Il primo "anticomunista, liberale filo-monarchico"¹⁶⁴ - in senso spregiativo verso gli interessati - definì la questione della riforma della legislazione penale come quell'argomento in grado di *appassionare*, più di altri, *l'opinione pubblica*.

¹⁶⁰ L. Lacché, «*Sistemare il terreno e sgomberare le macerie*», cit., 2010, p. 274

¹⁶¹ Questo governo rimase in carica dal 18 giugno del 1944 al 12 dicembre dello stesso anno. Il primo governo Bonomi risaliva invece all'epoca liberale, al periodo subito precedente la *marcia su Roma*, restando in carica dal 4 luglio 1921 al 26 febbraio 1922.

¹⁶² La Questione Criminale

¹⁶³ G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p.983

¹⁶⁴ L. Lacché, «*Sistemare il terreno e sgomberare le macerie*», cit., 2010, p. 280

Quest'ultima, incapace di esprimere un giudizio tecnico in materia, si lasciava andare a commenti di natura meramente politica, dunque *inevitabilmente* faziosi. Lo scontro era tanto forte e la pacificazione così lontana (del resto ancora una parte dell'Italia si trovava sotto l'occupazione nazi fascista) che il Pannain lamentava come si corresse il rischio, difendendo i codici fascisti e posizionandosi pubblicamente per un loro possibile mantenimento in democrazia, di essere accusati appunto di essere fascisti. Pannain e Delogu erano stati allievi di Arturo Rocco di cui Delogu era stato persino assistente negli anni Trenta. Tutti e tre si erano formati nel solco del tecnicismo giuridico e non è peregrino immaginare che il loro fosse prima di tutto un tentativo di riabilitare se stessi, tentativo peraltro non richiesto non avendo mai corso il rischio di essere epurati¹⁶⁵. Non era il tentativo di salvare se stessi, quanto piuttosto impedire il discredito del lavoro di un'intera classe di giuristi che aveva tenuto "le mani in pasta e gli occhi al cielo"¹⁶⁶ nel corso di tutto il regime fascista. Questa la ragione per cui si trova la preoccupazione di ribadire che la riforma penale di epoca fascista non fosse stata "opera di infimi gerarchi" quanto, piuttosto, "di giuristi colti e seri"¹⁶⁷ come loro sentivano di essere e come senza dubbio per loro erano stati i grandi maestri.

Non stupisce che il denominatore comune dei discorsi di quella dottrina convinta che l'Italia liberata potesse mantenere i Codici Rocco fosse esemplificabile dalla posizione di Giovanni Leone convinto che "tranne alcuni aspetti di dettaglio, non vi [fosse, nei codici] incompatibilità con la democrazia"¹⁶⁸. Lo stesso Piero Calamandrei aveva considerato inopportuno, per un governo provvisorio, intervenire e risolvere il problema della riforma dei codici e la convenienza di un intervento di "disinfezione o epurazione selettiva"¹⁶⁹. Per cambiare i codici occorreva attendere che l'Italia potesse nuovamente

¹⁶⁵ Giovanni Leone dal 1945 divenne il segretario della Democrazia cristiana. Remo Pannain e Tullio Tancredi Delogu continuavano a svolgere il loro mestiere di docenti universitari.

¹⁶⁶ M. Sbriccoli, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo*, cit., 1999, pp. 817-850

¹⁶⁷ L. Lacché, «*Sistemare il terreno e sgomberare le macerie*», cit., 2010, p. 284

¹⁶⁸ L. Lacché, «*Sistemare il terreno e sgomberare le macerie*», cit., 2010, p. 276

¹⁶⁹ *Ivi*, pp. 279 e 280.

*parlare*¹⁷⁰. E questa fu, a conti fatti, la posizione che passò. Ha fatto notare Neppi Modona come curiosamente da questi stessi difensori dei codici - altro discorso per Calamandrei - non fosse stata spesa una parola “per ricordare la struttura istituzionale dello Stato fascista” nel quale la legge non era più stata il frutto della libertà politica, bensì era divenuta espressione dell’ “unica forza politica presente in Parlamento”¹⁷¹.

Dalla ricostruzione cronologica puntuale offerta da Lacché di tutte le iniziative intraprese durante il periodo della c.d. *giustizia di transizione* in quella fase “emerge anzitutto la centralità tecnico-giuridica e ideologica della riforma del codice penale”¹⁷², mentre il tema processuale penale resta in secondo piano. Si deve senz’altro all’esito del dibattito sulla riforma dei codici il completo ribaltamento di prospettiva in sede Costituente dove, quasi con un paradosso, le norme introdotte Costituzione in materia di penale sostanziale furono solo tre a fronte delle ventiquattro norme processual-penalistiche¹⁷³. Con la Costituzione vennero solennemente sanzionati i principi di legalità (e i suoi corollari), di responsabilità penale, della presunzione di innocenza; i diritti alla difesa e al giudice naturale e, nel campo dell’esecuzione penale, la funzione rieducativa della pena e l’abolizione della pena di morte¹⁷⁴.

Mentre i codici del fascismo restavano in vigore, leggermente stemperati da parziali epurazioni dovute e desuetudini e all’intervento della Corte Costituzionale dal 1956, in quanto si ritenne che il riconoscimento del principio di legalità formale del suo corollario dell’irretroattività della norma penale unitamente al mantenimento del “rapporto giuridico-penale Stato cittadino” e della “concezione del reato come violazione del bene giuridico”¹⁷⁵ valessero a renderli liberali. Ma perché un sistema penale mantenga fermi diritti e garanzie a tutela dell’individuo, così come

¹⁷⁰ *Ivi*, p. 279

¹⁷¹ G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p.986

¹⁷² L. Lacché, «*Sistemare il terreno e sgomberare le macerie*», cit., 2010, p. 277

¹⁷³ *Ivi*, p. 299

¹⁷⁴ M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., tomo 1, 2009, p. 40

¹⁷⁵ L. Lacché, «*Sistemare il terreno e sgomberare le macerie*», cit., 2010, p. 288

magistralmente esposto da Luigi Ferrajoli tratteggiando nel dettaglio la differenza tra funzione formale e sostanziale del principio di legalità, “non basta celebrare la legge” poiché questa “non vale in quanto tale - ed è - legittima nella misura in cui promuove, difende, garantisce i diritti naturali dei soggetti”¹⁷⁶. Tutto l’impianto codicistico, del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza e il regolamento carcerario del 1931 fecero sentire il loro peso “agendo da stridente freno sulla vita civile e democratica del Paese”¹⁷⁷.

Ma il fascismo come aveva inciso nel penale? Ed effettivamente con il principio di legalità formale poteva dirsi salvo l’intero impianto di garanzia di matrice liberale?

Per il fascismo ad essere pericolosi per natura continuavano a essere i non proprietari che erano da considerarsi *intrinsecamente* soggetti irrazionali, predatori, disposti a tutto vivendo la propria vita giorno per giorno senza aspettative. Tuttavia il fascismo compì rispetto alla stretta repressiva e alla leva punitiva un duplice movimento che - come ha notato Pietro Costa - sembra avere un’attitudine paradossale. Da un lato aveva reso ancora più severe le misure punitive, “le strategie di espulsione e cancellazione dei *devianti*”¹⁷⁸, aderendo perfettamente a quella antropologia filosofica che si era imposta già in epoca liberale e che aveva visto contrapporsi ai *galantuomini* - i soli cittadini - i *birbanti*¹⁷⁹. Su un altro fronte, però, la spasmodica ricerca per il regime dell’uniformità dei cittadini nei comportamenti e nel consenso - con l’obiettivo pratico di eliminare dissenso e opposizione - produsse ulteriore preoccupazione di controllo sociale per assicurarsi la loro affidabilità. Per questa ragione il fascismo ridusse “la parete divisoria tra normali e criminali moltiplicando le possibilità di una facile criminalizzazione di ciascun soggetto, sempre esposto ad essere subitaneamente

¹⁷⁶ P. Costa, *Pagina introduttiva*, cit., 2007, pp. 7 e 8

¹⁷⁷ L. Lacché, «*Sistemare il terreno e sgomberare le macerie*», cit., 2010, p. 288

¹⁷⁸ P. Costa, *Pagina introduttiva*, cit., 2007, p. 32

¹⁷⁹ L. Lacché, *La giustizia per galantuomini. Ordine e libertà nell’Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Giuffrè editore, Milano, 1990, pp. 1-4

trasformato da cittadino a nemico”¹⁸⁰. Dunque chiunque in potenza correva il rischio di divenire soggetto pericoloso e incontrale le strette maglie repressive poliziesche o punitive penale o extra penali.

Sul piano giuridico, il principio di legalità espresso dalla legislazione fascista, che sarà poi quello cui avrebbero fatto riferimento una volta caduto il regime i celebratori del metodo del tecnicismo giuridico, è quello proprio di una concezione meramente *nominalistica*, poiché nel dettato normativo non compariva alcuna menzione al meccanismo di garanzia lasciando il principio su un piano *astratto*, puramente formale¹⁸¹. Ci si riferisce qui alla distinzione che di questo principio ne propone Ferrajoli¹⁸², secondo cui se sul piano formale la legge è la condizione necessaria perché vi possano essere reato e pena, su quello sostanziale invece devono intervenire ulteriori garanzie¹⁸³ affinché possa dirsi rispettato il principio in questione. Si tratta di verificare complessivamente il funzionamento del “sistema della giustizia penale comprensivo di tutti i settori che concorrono a definire le varie forme di intervento ricollegabili direttamente o indirettamente al diritto penale”¹⁸⁴, partendo dalla modalità di produzione della legge penale al rispetto che questa deve avere dei “criteri di tassatività, univocità, determinatezza e certezza”¹⁸⁵ ; unitamente a questo, perché il principio di legalità sostanziale sia veramente rispettato, è necessario valutare anche se e come questo agisca sulla definizione del reato, sui suoi elementi costitutivi (materialità

¹⁸⁰ P. Costa, *Pagina introduttiva*, cit., 2007, p. 32

¹⁸¹ G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p. 989

¹⁸² L. Ferrajoli, *Diritti e ragione*, cit., 1989, p. 71 e ss.

¹⁸³ “«Garanzia» è espressione del lessico giuridico che designa qualsiasi tecnica normativa di tutela di un diritto soggettivo. (...) Relativamente recenti sono (...) l’estensione del significato di «garanzie» e l’introduzione del neologismo «garantismo» con riferimento alle tecniche di tutela dei *diritti fondamentali*; inteso con «diritti fondamentali» (...) quei diritti universali, e perciò indisponibili e inalienabili, che sono attribuiti direttamente da norme giuridiche in quanto persone, o cittadini, o soggetti capaci di agire: siano essi diritti negativi, come i *diritti di libertà* cui corrispondono divieti di lesione, siano essi diritti positivi, come i *diritti sociali* cui corrispondono obblighi di prestazione in capo ai pubblici poteri”. L. Ferrajoli, *Garanzie e garantismo penale*, in Id., *Il paradigma garantista*, cit., 2016, pp. 3-5. Originariamente questo testo compariva come L. Ferrajoli, *Garanzie*, in «Parolechiave», 1999, 19, pp. 15-30. (Corsivi dell’autore).

¹⁸⁴ G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p. 990

¹⁸⁵ *Ibidem*

dell'azione, colpevolezza in capo all'autore, offensività, esistenza di un bene o un interesse giuridico meritevole di tutela) e tutte le altre garanzie processuali, ovvero quelle che “assicurano al massimo grado, a livello giurisdizionale, l'accertamento della *verità fattuale*, ossia che richiedono in concreto la verifica delle ipotesi accusatorie da parte dell'accusa e consentono la loro *falsificazione* da parte della difesa”¹⁸⁶.

Leggendo i codici fascisti alla luce di quello che era complessivamente il sistema penale del regime sono state rinvenute diverse divaricazioni tra le norme e il principio di stretta legalità che configurano delle aperte violazioni del principio stesso¹⁸⁷, parallelamente all'introduzione di istituti (o alla maggiore severità imposta a istituti esistenti) che risentivano chiaramente dell'uso politico che il fascismo ha voluto fare del diritto penale¹⁸⁸. Intanto la più eclatante, ovvero il più ampio ricorso a un doppio livello di legalità con il cosiddetto *sistema del doppio binario* che andava, una volta di più a riproporre quella “tensione tra ‘legge’ ed ‘eccezione’”¹⁸⁹, uno dei tratti permanenti della storia penale italiana¹⁹⁰. Il sistema del doppio binario vedeva sul piano sanzionatorio l'affiancamento alla pena della misura di sicurezza. Questo sistema manterrà amplissime permanenze anche nell'Italia repubblicana come si avrà modo di vedere. Sempre sul piano sanzionatorio si assistette con il fascismo a un generale aumento delle pene oltre all'allargamento della previsione della comminazione della pena di morte anche ai reati comuni come previsto dalle c.d. leggi fascistissime nel 1926.

Per quanto riguarda il sistema penitenziario sul piano normativo si dovette attendere il 1975 per superare il Regolamento Rocco sulle carceri del 1931. L'intero

¹⁸⁶ L. Ferrajoli, *Garanzie e garantismo penale*, in Id., *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, (curato da D. Ippolito e S. Spina), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 12-13 (corsivi dell'autore)

¹⁸⁷ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, cit., 1989, pp.460 e ss.

¹⁸⁸ Su questo punto si vedano oltre al già citato Ferrajoli, anche il numero speciale dedicato al tema da *La questione criminale*, nel 1981. Inoltre G. Neppi Modona, M. Pellissero, *I contenuti e la lunga vita del Codice Rocco*, in *Alfredo Rocco e il codice penale fascista*, cit., 2011, p. 180; e G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p. 991-995

¹⁸⁹ P. Costa, *Pagina introduttiva*, cit., 2007, p. 26

¹⁹⁰ M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, cit., pp. 485-551

apparato penale elaborato allora, ancorché parzialmente innovato ed espunto dall'opera della Corte Costituzionale dalle aberrazioni apertamente fasciste, ha manifestato una grandissima capacità di resilienza. Per quanto attiene al diritto penale sostanziale ancora oggi è di fatto in vigore il Codice Rocco, mentre in ambito processual-penalistico il codice fascista è stato interamente abrogato solo nel 1989 e sostituito dal nuovo codice di procedura penale¹⁹¹.

La mancata riforma del codice penale ha impedito anche l'affermarsi di un ulteriore elemento di discontinuità, ovvero la messa in discussione del carattere di classe delle istituzioni penali: i destinatari della restrizione apparivano essere sempre gli strati sociali inferiori della società come si avrà modo di illustrare meglio tra poco.

Un altro elemento dalla cui osservazione è possibile rinvenire una chiara continuità con il passato liberale e fascista riguarda la gestione delle annose e sempre uguali problematiche interne ai singoli istituti di pena. Le condizioni igieniche pessime, il sovraffollamento, le condizioni edilizie, le difficoltà a garantire anche solo condizioni materiali di vita dignitosa, vengono a più riprese denunciate da ministri, procuratori, detenuti od osservatori, lungo tutto il corso della storia repubblicana.

Malfunzionamenti e disfunzioni che sono state anche alla base delle rivolte che, fino agli anni Ottanta, hanno accompagnato la storia della prigione in Italia¹⁹². Già nel luglio del 1945 l'allora Guardasigilli Palmiro Togliatti del Partito Comunista Italiano dovette fronteggiare una delle rivolte nelle carceri giudiziarie romane di Regina Coeli; mentre la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta è stato il periodo che ha conosciuto senza dubbio il livello più alto di esplosività sociale e politica all'interno degli istituti di pena¹⁹³.

Questi due momenti storici, gli anni immediatamente successivi alla Liberazione e il decennio tra il 1968 e la fine degli anni Settanta, sono accomunati da un grande

¹⁹¹ D.P.R. 22 settembre 1988, n.447 in materia di "Approvazione del codice di procedura penale", che entrò definitivamente in vigore il 24 ottobre 1989.

¹⁹² Si vedano, C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., 2009 e M. Galfré, *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo. 1980-1987*, Roma-Bari, Laterza, 2015

¹⁹³ Si vedano I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Torino, Einaudi editore, 1973; A. Ricci, G. Salierno, *Il carcere in Italia*, Torino, Einaudi, 1971.

fermento negli istituti di pena che ha radici condivise: la grande presenza di detenuti politici. L'opinione pubblica nel breve periodo avrebbe reagito in modi diametralmente opposti. Ancorché i delinquenti tradizionali continuassero a rappresentare la maggioranza dei ristretti, le carceri nel '45-'46 ospitavano anche numerosi fascisti molto spesso a capo di queste rivolte¹⁹⁴; la società italiana che usciva dalla guerra viveva in condizioni di estrema povertà e difficilmente riusciva a provare empatia per i reclusi. Dunque l'opinione pubblica condannò duramente queste proteste, il che impedì un impegno concreto da parte del legislatore in materia carceraria. Non vi sarebbe stata una rivoluzione nella pena, né nella sua concezione, né - tantomeno - nella sua forma.

Di segno opposto il destino delle rivolte di fine Sessanta inizio Settanta, non solo per l'appartenenza politica dei detenuti più attivi nelle sommosse, ma soprattutto per gli esiti. Se è vero che - come si vedrà - già nel 1974 il clima cambiò e si produsse una importante svolta repressiva e autoritaria che inficiò, riducendolo, il portato innovativo della riforma penitenziaria¹⁹⁵, è altrettanto vero che quella stessa riforma così lungamente agognata fu possibile anche grazie alla mobilitazione dell'opinione pubblica e al consenso politico e culturale che si formò attorno alle criticità che quelle sommosse ebbero il merito di far emergere da quell'istituzione opaca per eccellenza che è il carcere. In questa fase storica si produsse a livello teorico una profonda critica

¹⁹⁴ Il racconto della rivolta di San Vittore capeggiata dall'ex gerarca fascista Caradonna in occasione della Pasqua del 1946 è riportata da G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, pp. 1982-1983

¹⁹⁵ Il testo di legge che nel 1973 fu approvato in prima battuta al Senato, destinato poi a subire profonde modifiche involutive alla Camera, rappresentò il punto più alto nella produzione legislativa sulla pena nell'Italia del dopoguerra. Su questo si veda: G. Neppi Modona, *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in *La Questione criminale. Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale*, n. 2, Anno II, maggio-agosto 1976, pp. 319-372

all'istituzione carceraria che, non solo in Italia¹⁹⁶, avviò una narrazione di rivoluzione della penalità¹⁹⁷.

1.5.1 Il dibattito sulla pena nella Costituente, un'occasione mancata per una “rivoluzione”.

*Io vorrei che da questa esperienza di dolore
che colleghi di questa Camera e del Senato
hanno sofferto, nascesse per l'avvenire
un effetto di bene*¹⁹⁸

L'Italia ha avuto una grande occasione nel Novecento per rivedere l'istituzione penitenziaria e metterne in discussione la centralità dopo la Liberazione e la fine del regime fascista. L'Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, fu incaricata di redigere la norma fondamentale dello Stato italiano che aveva democraticamente scelto la fine della monarchia. Un compito complesso e solenne quello di dare una forma

¹⁹⁶ Movimenti abolizionisti o di dura critica alle istituzioni penitenziarie si formano pressoché contemporaneamente negli Stati Uniti e in Europa. Qui solo alcune informazioni bibliografiche che non vogliono avere la presunzione dell'eshaustività. C.G. De Vito e S. Vaiani, *Ci siamo presi la libertà di lottare. Movimenti dei detenuti in Europa Occidentale*, in Zapruder, 16, maggio-agosto 2008, pp. 8-22; Sull'esperienza norvegese del KROM (Associazione norvegese per la riforma penale), gruppo che teneva insieme il mondo accademico a quello delle prigioni (operatori e detenuti), attivo dal 1968, centrali sono le opere di T. Mathiesen, *The Politics of Abolition*, London, Martin Robertson, 1974; T. Mathiesen, *The Defences of the Weak: A Sociological Study of a Norwegian Correctional Institution*, London: Tavistock, 1965.

Mentre dell'esperienza del movimento statunitense delle Black Panther e della personale esperienza detentiva, A.Y. Davis, *Nel ventre del mostro*, Roma, Editori Riuniti, 1971;

Sull'attività politica del Gip, Gruppo di informazione sulle prigioni, di cui Foucault fu uno dei fondatori, si può leggere in M. Foucault, *L'emergenza delle prigioni*, Trad. it. R. Nencini, Firenze, La Casa Usher, 2011.

L'assenza di una forte tradizione libertaria in campo penale ha fatto sì che in Italia non si sviluppasse un forte e autonomo movimento abolizionista.

¹⁹⁷ I. Invernizzi, *Il carcere come scuola*, cit., 1973; Commissione Carceri di Lotta Continua (a cura di), *Ci siamo presi la libertà di lottare*, Roma, Lotta Continua, 1973; A. Ricci, G. Salierno, *Il carcere in Italia*, cit., 1971

¹⁹⁸ P. Calamandrei così in un discorso alla Camera dei Deputati il 27 ottobre del 1948, riportato nel numero speciale della rivista *Il Ponte* del 1948 interamente dedicata al tema del carcere, p. 228

normativa, anche di principio, a un Paese che voleva rinascere. Il regime fascista aveva soffocato il dissenso utilizzando a più riprese - come si è tentato di tratteggiare - anche lo strumento penale e i suoi sotto-sistemi tra cui quello poliziesco. Molti dei “Padri costituenti” conobbero la durezza delle carceri o del confino di polizia. Nelle loro mani ci fu la possibilità concreta di mettere in discussione l’intero paradigma carcerario quale fondamento e modello indiscutibile e necessario della penalità.

1.5.2 Gli antifascisti e il carcere. Le testimonianze nella rivista *Il Ponte*

Nel 1949, nel numero speciale de *Il ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*¹⁹⁹, diretta da Piero Calamandrei²⁰⁰, già combattente nella Liberazione e Costituente, sarà Ernesto Rossi, autore con Altiero Spinelli del Manifesto di Ventotene, ad indirizzare proprio al direttore uno scritto il cui *incipit* è di importante considerazione:

“Carissimo Calamandrei,
mentre scontavo la mia pena molte volte ho ripetuto ai compagni di cella che gli uomini politici i quali in passato avevano assaggiato la galera, portavano la grande responsabilità dell’ordinamento carcerario esistente, indegno di un popolo civile, perché, tornati in libertà, non avevano illuminato l’opinione pubblica sul problema e non avevano mai preso seriamente a cuore la sorte dei detenuti”²⁰¹.

¹⁹⁹ Recentissima il lavoro antologico alla riscoperta di quello storico numero de *Il Ponte*, curato da D. Ippolito e P. Gonnella, *Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti*, Edizioni dell’asino, Roma, 2019

²⁰⁰ Piero Calamandrei era stato chiamato, essendo uno dei migliori privatisti italiani, da Dino Grandi a collaborare alla redazione del Codice Civile che fu poi emanato nel 1942. Dal suo Diario, “un documento al massimo grado eloquente, drammatico” come sottolineato da Guido Melis ne *La macchina imperfetta* (cit.), p. 286, Calamandrei visse un vero e proprio tormento interiore per questa sua partecipazione cui però non si sottrasse. Il conflitto interiore tra chi si sentiva intimamente nemico del regime e il “giurista riformatore” desideroso di “entrare nel laboratorio della riforma e di lasciarvi il suo segno positivo”, Ivi, p. 287. Piero Calamandrei ottenne la garanzia di non risultare pubblicamente tra coloro che avevano partecipato all’elaborazione del Codice.

²⁰¹ E. Rossi, *Quello che si potrebbe fare subito*, in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3, Firenze, La Nuova Italia, p. 417

Ernesto Rossi continuava facendo autocritica sul suo disinteresse, una volta libero, nei confronti del mondo dei reclusi. Un disinteresse identico a quello dei tanti - troppi - che avevano patito la sua stessa condizione di recluso durante il regime fascista.

Il racconto del carcere che usciva fuori dalla viva voce degli antifascisti che avevano conosciuto in prima persona la reclusione o il confino, o entrambi, in epoca fascista, e che fu raccolta nelle pagine de *Il Ponte*, teneva dentro tutti gli aspetti più critici dell'istituzione: la sua natura opaca, il suo carattere custodiale e afflittivo, il suo portato di violenza, la sua irrimediabilità.

La prigione era *opaca*, un luogo mai veramente conosciuto dall'opinione pubblica; quello della reclusione in carcere era un tema che non si voleva approfondire, ma su cui gli antifascisti - alcuni dei più noti esponenti dei movimenti del Comitato di Liberazione Nazionale sedevano ora nel primo parlamento repubblicano - volevano ora si ponesse la debita attenzione. Per questa ragione chiesero ed ottennero l'istituzione di una Commissione permanente composta da deputati e senatori, che si occupasse di monitorare e valutare sia le condizioni di detenzione che i metodi utilizzati dal personale di custodia per mantenere la disciplina²⁰². Su questi metodi torneremo a breve. Qualcuno, come Vittorio Foa, era consapevole che non erano quelle alte mura di cinta, quell'architettura respingente e isolante fatta di sbarre, blindi, cancelli, a impedire il contatto tra reclusi e opinione pubblica. Non l'edilizia era da rivedersi quindi, per permettere "un interessamento morale del pubblico a quel che succede dentro"²⁰³, ma occorreva una presa di coscienza sull'essenza del carcere, sul suo essere per la società "strumento di allontanamento da sé "dei più deboli"²⁰⁴. Occorreva riflettere dunque sul *principio stesso della pena carceraria*, così come Altiero Spinelli diceva di aver avuto

²⁰² Fu Piero Calamandrei a chiedere al quinto Governo De Gasperi (24 maggio 1948 - 27 gennaio 1950) dagli scranni della Camera dei deputati che si istituisse questa commissione. L'ordine del giorno presentato da Calamandrei era in realtà diverso, interessato com'era anche a chiedere un controllo sulle modalità di condotta della polizia giudiziaria nel corso degli interrogatori. Tuttavia passò la proposta di modifica suggerita da Fernando Tambroni (DC) e la spuntò esclusivamente l'istituzione della commissione sulle carceri. Su questo si vedano le pagine de *Il Ponte*, anno V, n. 3, 1949, pp.228 - 235 dedicate al resoconto dei discorsi parlamentari pronunciati da Calamandrei il 27 e il 28 ottobre 1948.

²⁰³ V. Foa, *Psicologia carceraria*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 302

²⁰⁴ *Ivi*, p.304

“fin troppo agio”²⁰⁵ di fare durante i circa dieci lunghi anni di prigionia, tra prigionieri e confino fascisti.

E l'essenza della pena detentiva sembrava essere agli stessi antifascisti eminentemente *custodiale e afflittiva*. Non vi era alla base un neppur malcelato tentativo di recupero degli individui condannati alla reclusione, ma solo la volontà di tenerli lontani dalla società, “agli occhi stessi della nostra coscienza. (...) Li chiudiamo lì dentro (...) e li affidiamo a degli specialisti di repressioni, per non vederli, per non sentire i loro lagni, per vivere in pace”²⁰⁶. L'unica preoccupazione all'interno delle prigioni - anche prima della “brusca reazione [alle] tendenze democratiche umanitarie”²⁰⁷ di inizio secolo che fu rappresentata dal regolamento penitenziario fascista del 1931 - era sempre stata tenere chiusi i detenuti. Nessuna rieducazione, per quanto sempre menzionata, veniva sostanzialmente cercata; anzi, se da una parte il carcere come “strumento di rieducazione morale e sociale” era poco più di una “illusione”, sembrava pura “ipocrisia”²⁰⁸ continuare a considerare questo uno dei suoi principi informatori accanto all'emenda in pieno stile correzionalistico²⁰⁹. Ma questa fantomatica rieducazione era “un puro e semplice inganno”²¹⁰ che vedeva la grandissima maggioranza dei detenuti trascorrere nell'ozio i giorni di prigionia laddove le uniche ore impegnate erano quelle dedicate all'assistenza religiosa, sporadicamente, alla scolarizzazione per gli analfabeti. La monotonia sempre uguale veniva considerato un aspetto imm modificabile della quotidianità detentiva²¹¹. Dunque il carcere si riduceva

²⁰⁵ A. Spinelli, *Esperienza di prigionia*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 308

²⁰⁶ V. Foa, *Psicologia carceraria*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 304

²⁰⁷ M. Vinciguerra, “*Malattia organica*” dei penitenzari, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 258

²⁰⁸ A. Spinelli, *Esperienza di prigionia*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 312

²⁰⁹ Su questo si veda L. Ferrajoli, *La pena: principi teorici*, in Id., *Il paradigma garantista*, cit., 2016, pp. 171-178. Originariamente il saggio apparve come L. Ferrajoli, *Pena (profili teorici)*, in *Dizionario critico del diritto*, a cura di C. Donati, Savelli, Roma, 1980, pp. 295-300

²¹⁰ R. Bauer, *Il regime carcerario italiano*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 248

²¹¹ A. Spinelli, *Esperienza di prigionia*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 308

a mera afflizione e sorveglianza. La custodia dei detenuti aveva l'unico obiettivo di impedirne la fuga e di "evitare ogni grana per chi è responsabile della sorveglianza"²¹².

Il terzo aspetto tra i più critici del carcere aveva direttamente a che fare con questa custodia, o meglio con i custodi. Il *portato di violenza* intrinseco all'istituzione detentiva, sicuramente voluto e ricercato anche a livello normativo, era posto in essere dalle persone stesse deputate a perseguire l'obiettivo delle autorità: custodire il detenuto, con il minimo sforzo e correndo il minimo rischio possibile²¹³. Tuttavia, da un lato la condizione delle *guardie* penitenziarie non era di certo idilliaca: "dormono e mangiano in cameroni che non sono molto meglio [delle celle] e sembrano prigionieri con qualche scarso diritto di libertà di uscita"²¹⁴, sono "reclusi nel regolamento" e "quando penso alla guardia carceraria così la ricordo: immobile in una sorveglianza snervante e inutile"²¹⁵. Gli agenti di custodia erano mal pagati e mal reclutati, "figli dei poveri che la miseria ha spinto a farsi carcerieri"²¹⁶. Ma i custodi godevano anche di una pessima fama sociale che gli derivava da condotte non di certo esemplari, prodotto dell'autorità illimitata di cui disponevano e che esercitavano "su uomini ridotti allo stato di pecore"²¹⁷ e che rendevano la violenza esercitata sui detenuti qualcosa di *non eccezionale*²¹⁸.

Questi elementi conducevano direttamente alla quarta considerazione sulle criticità dell'istituzione penitenziaria: la sua *irreformabilità*. I suoi caratteri deteriori, appena sottolineati, erano al contempo in fin dei conti anche i suoi caratteri costitutivi e questo spingeva diversi degli autori delle riflessioni sul carcere contenute nel numero speciale

²¹² R. Bauer, *Il regime carcerario italiano*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 239

²¹³ *Ivi*, p. 240

²¹⁴ G. Pajetta, "*La galera fatta per i cristiani?*", in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 339

²¹⁵ L. Lombardo Radice, *Il carcere dei carcerieri*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 346

²¹⁶ *Ivi*, p. 347

²¹⁷ R. Bauer, *Il regime carcerario italiano*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 244

²¹⁸ *Ivi*, p. 242

de *Il Ponte* a considerare come unica riforma penitenziaria possibile l'abolizione del carcere²¹⁹.

Perché, se era vero quanto diceva Giancarlo Pajetta, e cioè che era stato il fascismo a rinchiudere i *compagni* che hanno lottato per la libertà nelle prigioni e ad avergli fatto conoscere *le miserie e la disumanità* della galera, era altrettanto forte, come scrisse Lucio Lombardo Radice:

“Una impressione è in me netta, precisa; credo che essa sia comune a tutti coloro ai quali il fascismo ha fatto conoscere il carcere. Le infamie, le violenze delle «squadre politiche» o del «Tribunale Speciale» erano qualcosa di proprio del fascismo. (...) Le brutture, le assurdit , le deformazioni del regime carcerario erano qualcosa di pi  antico, qualcosa che il fascismo aveva esasperato, ma non inventato. Di fascista nelle carceri, c’era senza dubbio qualcosa (...) ma tutto il resto era pi  antico; non toccato dal fascismo, avrebbe potuto sopravvivere intatto al fascismo”²²⁰.

E di fatto il carcere al fascismo sopravvisse.

1.5.3 La prudenza dei costituenti e l’assenza di un’alternativa al carcere

Dalla lettura degli atti della Costituente   possibile cogliere la consapevolezza della centralit  del discorso penale e come l’eco dei recenti tragici trascorsi fosse palpabile. Nella seduta pomeridiana di domenica 21 dicembre 1947, quando ormai si era giunti alla conclusione dei lavori e si era prossimi alla votazione dell’atto di approvazione della Costituzione, erano in discussione alcuni ordini del giorno aventi pressoch  la medesima intenzione: l’inserimento di un provvedimento di clemenza nell’atto di

²¹⁹ Si vedano i gi  citati scritti di Giancarlo Pajetta, Lucio Lombardo Radice e Altiero Spinelli che scrive: “A dirti la verit , pi  penso al problema del carcere e pi  mi convinco che non c’  che una riforma carceraria da effettuare: l’abolizione del carcere” p. 312.

²²⁰ L. Lombardo Radice, *Il carcere dei carcerieri*, in *Il Ponte*, cit., 1949, p. 348

approvazione del testo finale²²¹. Il braccio di ferro che tenne impegnata l'aula fino alle 21,25 aveva al centro della trattativa la questione delicatissima della c.d. "pacificazione nazionale". Questo tema è dirimente nella comprensione delle ragioni ultime - e soprattutto nella ricostruzione del clima politico - che hanno impedito, nei primi anni dell'Italia democratica, che si superasse l'impianto penale che si reggeva sui codici Rocco, sulla legge di pubblica sicurezza e sul regolamento carcerario.

Erano due le posizioni su cui sostanzialmente si dividevano i costituenti: la prima esemplificata dall'emendamento dell'On. Crescenzo Mazza, con un trascorso nelle fila del Fronte dell'Uomo Qualunque e al momento nel gruppo Misto, che chiedeva la clemenza sia per *tutti* i detenuti, ovvero per "quegli italiani che per un loro atto di fede abbiano commesso dei reati politici o dei reati comuni"²²². Opposta l'intenzione di altre due proposte, che poi sarebbero confluite in una sola²²³, i cui firmatari individuavano come destinatari del provvedimento di clemenza (che non era da considerarsi un "puro atto di convenienza o di ritualità"²²⁴) coloro che si trovavano in quel momento ristretti, perché imputati o condannati, per reati che avevano "avuto nella loro natura politica una ispirazione che si connette con quello spirito della lotta di liberazione nazionale, la quale è stata una delle vie, forse la via maggiore, attraverso cui l'Italia ha ritrovato i suoi ordinamenti democratici che oggi si appresta a consacrare nella Costituzione"²²⁵. L'On. Emilio Lussu, autonomista del Partito sardo d'azione fornì in quel frangente la più chiara spiegazione sulla posizione di chi, in quell'aula, era contrario ad allargare

²²¹ Il Ministro di Grazia e Giustizia di allora, Giuseppe Grassi (UDN) in quell'occasione riferì in aula dei provvedimenti di amnistia che erano stati adottati dalla Liberazione. Per i partigiani, il ministro ricorda all'aula di un provvedimento che amnistiò tutti i reati da questi commessi durante la guerra di liberazione. Vi fu poi il c.d. "provvedimento Parri" che amnistiò tutti i reati commessi dal 22 ottobre 1922 al 25 giugno 1943, Nel giugno 1946 toccò all'amnistia denominata Togliatti che fu estesa a tutti i reati politici dall'8 settembre 1943 al 22 giugno 1946. Dunque tutti i reati politici fino al referendum del 2 giugno erano stati amnistiati.

²²² La prima a firma degli onorevoli Piero Calamandrei (autonomista), Ferruccio Parri (Repubblicano), Luigi Longo, Francesco Scotti, Arrigo Boldrini (PCI), Luigi Gasparotto (UDN), Giuseppe Arcaini (DC); la seconda presentata dall'On. Giovanni Gronchi (DC). In *La Costituzione della repubblica italiana nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Vol. V, 1970, Roma, Camera dei Deputati Segretariato Generale, p. 4568.

²²³ Nell'emendamento Gronchi, *ivi*, p. 4571

²²⁴ *La Costituzione della repubblica ...*, vol V, cit., p. 4568

²²⁵ *Ibidem*

l'amnistia ai comuni: "sento il dovere di dichiarare - disse Lussu - che in coscienza non mi sembrerebbe di poter aderire ad una richiesta di amnistia, che comprendesse anche i reati commessi da fascisti"²²⁶. La spuntò la seconda linea e l'amnistia venne richiesta dalla Costituente esclusivamente per tutti coloro che avevano commesso reati politici o a questi riconducibili nell'ambito della lotta di Liberazione nazionale.

Come si evince da questo esempio, la più grande difficoltà dei Costituenti si rivelò essere proprio il superamento delle profonde divergenze politiche che avevano alla base opposte concezioni filosofiche e ideologiche tra gli esponenti seduti in quel consesso. Più volte si affacciò il pericolo che questa situazione di fatto potesse provocare una *impasse* nei lavori, ma sempre riuscì a prevalere in quegli uomini politici la consapevolezza della solennità, dell'importanza e - al contempo - della complessità del compito che erano stati chiamati a svolgere. "In questa Assemblea non c'è una sola volontà, ma centinaia di libere volontà, raggruppate in decine di tendenze, le quali non sono d'accordo su quello che debba essere in molti punti il contenuto di questa nostra Carta costituzionale"²²⁷ affermò Piero Calamandrei, senza dubbio tra i più consapevoli delle problematicità nelle quali i costituenti necessariamente si sarebbero imbattuti²²⁸.

Tenere presente questo dato di realtà è tanto più rilevante nell'economia dello studio che qui si propone se si tiene conto di come la dottrina, sia penalistica²²⁹ che costituzionale²³⁰, abbiano duramente rimproverato i costituenti circa una presunta non

²²⁶ *La Costituzione della repubblica ...*, vol V, cit., p. 4574

²²⁷ Una parte del discorso pronunciato dall'on. Piero Calamandrei il 4 marzo 1947 in una seduta dell'Assemblea Plenaria della Commissione per la Costituzione. In *La Costituzione della repubblica italiana nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Vol. I, 1970, Roma, Camera dei Deputati Segretariato Generale, pp. 155-156

²²⁸ L'on. Palmiro Togliatti, PCI, nella seduta di venerdì 26 luglio 1946 della Prima Sottocommissione, dichiarò di essere "ben consapevole che all'interno della stessa prima Sottocommissione siano molte le divergenze e i motivi di contrasto ideali che potrebbero acuirsi; la sua proposta puntando al minimo, ha l'obiettivo di portare in sicurezza fin da subito i cosiddetti "principi dell'89", quelli contenuti nella Dichiarazione francese dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino". In *La Costituzione della repubblica italiana nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Vol. VI, 1970, Roma, Camera dei Deputati Segretariato Generale, p. 304.

²²⁹ G. Fiandaca, Commento art. 27 commi 3 e 4, cit., 1991

²³⁰ A. Toscano, *La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 24

volontà di esprimersi in modo chiaro e netto, come si vedrà in seguito, su una questione di notevolissima importanza come la finalità della pena.

Quello costituente fu un processo politico, prima ancora che teorico, e i costituenti si accordarono per abbandonare qualunque tentativo di ideologizzare la Carta. Questa avrebbe dovuto avere un carattere storico e razionale facendo prezioso bagaglio delle dolorose esperienze vissute nel ventennio fascista e negli anni della guerra. Non avrebbe mai potuto né dovuto rappresentare la sede di risoluzione o ricomposizione - probabilmente impossibile - di differenti filosofie politiche e giuridiche. La Commissione per la Costituzione, incaricata di presentare all'Assemblea il progetto finale da discutere e votare, il 23 luglio del 1946 decise di suddividere i suoi lavori in tre ambiti cui sarebbero corrisposte tre Sottocommissioni. La prima Sottocommissione, i cui lavori qui interessano maggiormente, fu incaricata il 25 luglio di redigere una proposta di articolato sul tema dei Diritti e Doveri dei cittadini; alla seconda Sottocommissione fu delegata l'organizzazione costituzionale dello Stato, mentre alla terza spettò di proporre i lineamenti economici e sociali.

La prima Sottocommissione, alla cui presidenza fu nominato l'on. Tupini (DC) coadiuvato dal Segretario Grassi (UDN), visti anche gli argomenti che era chiamata a discutere, si trovò fin da subito a un passo dall'impantanarsi nella vischiosità della discussione ideologica. Se dapprincipio sembrò impossibile "elaborare i principi generali della nuova Costituzione nonché i diritti fondamentali della persona umana"²³¹, senza risolvere questioni filosofiche che apparivano dirimenti quali il fondamento di questi stessi diritti, il pragmatismo prevalse, ma non a scapito della qualità politica e teorica delle discussioni.

Nel tardo pomeriggio del trenta luglio 1946 l'on. Moro, in qualità di correlatore, presentò l'indice dei lavori. Un ordine assai poco pacifico già all'interno del comitato incaricato di redigerlo. Gli onorevoli Basso (PSI) e Cevolotto (PDL), infatti, fin da subito evidenziarono come vi fossero stati degli elementi di attrito; nella sua relazione

²³¹ Discorso di apertura pronunciato il 26 luglio 1946 dal Presidente della Prima sottocommissione, on. Umberto Tupini (Democrazia Cristiana), In *La Costituzione della repubblica ...*, Vol.VI, cit., p. 303

Aldo Moro ebbe la possibilità di esplicitare come il primo punto di contrasto avesse riguardato la collocazione delle dichiarazioni generali sull'ordinamento costituzionale e politico dello Stato. Nella copia distribuita a ciascun membro della Sottocommissione l'Indice si presentava costituito da tre dichiarazioni di principio, sull'autonomia della persona umana di fronte allo Stato; sull'eguaglianza di valore della persona e sul diritto all'eguale trattamento; e sulla solidarietà tra gli uomini nella vita sociale e nel lavoro comune. Seguivano poi quattro capitoli, divisi in sezioni. Il primo dal titolo "L'uomo", si articolava in una prima sezione sulle "Libertà Civili"; una seconda su quelle sociali, suddivise in generali, economiche, culturali; e infine la terza sulle "libertà politiche". Il secondo capitolo, "La famiglia", precedeva quello sullo Stato. Chiudeva lo schema la parte sui "Rapporti dello Stato con altri ordinamenti giuridici", il cui obiettivo sarebbe dovuto essere quello di normare la posizione dell'Italia nel quadro di un ordinamento internazionale e i rapporti tra Stato e Chiesa. Guardando oggi allo schema illustrato dall'onorevole Moro non si fa fatica a immaginare quanto sia sembrato arduo, tenendo presente la composizione eterogenea e fortemente ideologizzata della Costituente, trovare una soluzione condivisa. La discussione che ne scaturì fece temere sulla possibilità di soddisfare l'esortazione alla concordia pronunciata in apertura di lavori dal Presidente Tupini. Agli onorevoli Togliatti, Basso, Dossetti e Cevolotto spettò il compito di ribadire la necessità di tenere fermo il punto: la redazione della Costituzione non poteva rappresentare il luogo della ricerca dialettica di un accordo politico-ideologico generale, soprattutto perché questo accordo era impossibile. Troppo diverse le posizioni della Democrazia Cristiana da quelle del Partito Comunista, lontano il Fronte Popolare dell'Uomo Qualunque dalle idee del Partito Socialista. Su proposta di Grassi e Dossetti (DC) vennero incaricati Basso e La Pira (DC) di redigere una proposta di articolato sui "Principi dei rapporti civili".

Il 9 settembre del 1946 l'on. La Pira presentò la sua relazione; il suo fu un discorso molto erudito in cui tra le citazioni filosofiche vi si ritrova un rimando a Hegel e molti riferimenti che saranno negativamente etichettati dall'on. Marchesi (PCI) come

“neotestamentari”. Il duello dialettico tra Marchesi e La Pira²³² è emblematico della situazione interna alla Costituente: lo scontro ideologico tra Democrazia cristiana e PCI era semplicemente irriducibile. Tuttavia Marchesi, nel rifiutare senza mezzi termini il fondamento cristiano dei diritti fondamentali, rassicurava i democristiani: il mancato accoglimento dei connotati ideologici della relazione La Pira non avrebbe in alcun modo inficiato quello che definì il fondamento etico dello Stato. Marchesi incontrò l'accordo di Basso il quale aveva preferito presentare un autonomo articolato anziché partecipare, quale correlatore, alla proposta di La Pira nella quale vedeva un eccesso ideologico. Togliatti ironizzò ringraziando il relatore democristiano per averlo riportato indietro “ai tempi lontani dell'Università e degli studi di filosofia del diritto”²³³. La battuta del segretario del PCI contribuì in maniera determinante a incanalare la discussione sui binari di quel pragmatismo riassumibile nell'esortazione dell'on. Mancini (PSIUP), secondo cui era il momento di “mettere da parte le ideologie e la filosofia che ci dividono e interessarsi alla Costituzione che ci unisce”²³⁴. I Costituenti vollero così elaborare una Costituzione, nella sua parte sui diritti e sulle libertà fondamentali, il più possibile chiara e le cui formule normative fossero trasparenti, evidenti, persuasive e comprensibili sì da poter essere fatte proprie dal popolo e non utili a dar vita a dibattiti tra dotti²³⁵.

In virtù di queste considerazioni si scelse di rimandare la discussione sull'opportunità di far precedere l'articolato da un preambolo alla fine dei lavori, sì da evitare di disperdere le energie in questioni di principio. La Costituzione avrebbe dovuto esercitare una funzione educativa e, dicendo “al popolo quali sono gli inalienabili diritti che debbono essere difesi - affermò Aldo Moro - porre dei chiari

²³² In *La Costituzione della repubblica ...*, Vol.VI, cit., pp. 318-319

²³³ Ivi, p. 319

²³⁴ Ivi, p. 322

²³⁵ Sono questi i concetti contenuti in alcuni interventi dell'on. Togliatti, In *La Costituzione della repubblica ...*, Vol.VI, cit., pp. 320

limiti al potere esecutivo e legislativo”, affermando la dignità della persona umana senza sminuire l’autorità dello Stato²³⁶.

E si è convinti sia ascrivibile alla stessa logica la decisione, in materia penale, di non voler entrare nello specifico del dibattito giusfilosofico e penalistico su alcune questioni, preferendo di rimanere sul terreno più scarno e pratico della politica, ma dalla posizione privilegiata di chi ha vissuto, molto spesso sulla propria pelle, gli anni drammatici della repressione e dell’autoritarismo fascista e ne vuol far tesoro per illuminare la strada alle generazioni future.

Il tema della penalità subì per le ragioni sopra esposte un conseguente ridimensionamento del portato teorico delle dichiarazioni di principio contenute sulla Carta e rinvenibili anche nei lavori preparatori. In questa chiave è possibile leggere anche l’esito finale della Costituzione dove sono state inserite ben ventiquattro norme processual-penalistiche e solo tre di diritto penale sostanziale, come si è già avuto modo di ricordare²³⁷. Un altro limite è riscontrabile nella non volontà, a volte forse strumentale come si vedrà, di correre il rischio di invadere il campo della legislazione penale. Si finì così per limitarsi alle dichiarazioni di principio, facendo prevalere il moderatismo che qualcuno ha ritenuto essere la componente egemone della grande schiera dei giuristi²³⁸.

La riflessione dei costituenti si concentrò anzitutto sui fondamenti del diritto penale di stampo liberale i cui principi, che come abbiamo visto erano stati ampiamente scavalcati dal fascismo, avevano bisogno di trovare nuova linfa e legittimazione nell’Italia democratica. Tuttavia il principio della presunzione di innocenza non trovò facile e scontato riconoscimento in quella sede. Quel principio garantista che era stato pronunciato da Beccaria con la formula «un uomo non può chiamarsi reo prima della

²³⁶ Intervento di Aldo Moro del 10 settembre 1946, In *La Costituzione della repubblica ...*, Vol.VI, cit., pp. 329

²³⁷ Vedi p. 50

²³⁸ L. Lacché, «*Sistemare il terreno e sgomberare le macerie*», cit., 2010, p. 300

sentenza del giudice»²³⁹ e che era andato a innovare profondamente il diritto divenendo fondamento dei contemporanei codici penali liberali, venne messo in discussione da più di un costituente. L'on. Mancini ricordò come la sua previsione nel codice di procedura penale del 1913 fosse stata salutata come una grande conquista tanto da ricevere in sede di Commissione della Camera dei deputati l'etichetta di «principio di eterna giustizia», e ancora «formula di valore politico di protezione della libertà». Si finì con l'approvarne l'inclusione insieme a quello del diritto inviolabile alla difesa.

Il 18 settembre si discusse della proposta di articolo 5 che più strettamente ineriva al tema della pena. Al primo comma veniva proposta la previsione di due principi classici, statuiti come visto già dall'illuminismo penale, come quelli dell'irretroattività e della tassatività della legge penale. Entrambi i principi vennero accolti come irrinunciabili tasselli dell'impalcatura costituzionale ai quali si sarebbero dovute ispirare le leggi speciali. I costituenti non potevano ancora sapere che il Codice Rocco non sarebbe stato sostituito né negli anni seguenti, né nei decenni.

Il secondo comma dell'articolo prevedeva in prima battuta l'applicazione del principio di tassatività non solo alle c.d. norme penali incriminatrici, ma anche a quelle norme incaricate di comminare la sanzione. Si preferì inserire questa norma nel primo comma così da farne un unico periodo e stabilendo tassatività e irretroattività al contempo per norme incriminatrici e sanzioni²⁴⁰.

Al secondo comma dell'articolo 5 rimaneva così un solo periodo contenente il principio della responsabilità penale personale, per Moro questo principio rappresentava “un'affermazione di libertà e di civiltà. Si risponde per fatto proprio e si risponde attraverso ogni partecipazione personale al fatto proprio. Questo è il principio del diritto moderno”²⁴¹. Questo principio era stato fortemente posto sotto attacco dal fascismo sia con la previsione di numerosissime ipotesi di responsabilità oggettiva che con “l'estensione della punibilità anche ad atti meramente preparatori” nonché mediante

²³⁹ C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., 2016, p. 60

²⁴⁰ Il primo comma così stabiliva: «Nessuno può essere sottoposto a processo né punito, se non in virtù di una legge entrata in vigore anteriormente al fatto commesso e con la pena da essa prevista».

²⁴¹ Aldo Moro in uno degli interventi nella seduta della Prima Sottocommissione del 18 settembre del 1946, In *La Costituzione della repubblica ...*, Vol.VI, cit., pp. 372

l'equiparazione di "correati e complicità in concorso"²⁴². I commentatori contemporanei hanno però criticato l'operato dei costituenti ritenendolo poco approfondito e poco rispettoso di un tema così importante, soprattutto da un punto di vista penalistico, come quello della responsabilità penale. Secondo Toscano ad esempio non venne affrontata con la dovuta chiarezza la questione della colpevolezza, un elemento strutturale del reato²⁴³. I costituenti si concentrarono esclusivamente su un aspetto, vollero scongiurare la possibilità di un ritorno alle pratiche fasciste in cui si poteva essere accusati di responsabilità per fatto altrui. L'intervento del Presidente Tupini nella discussione è sicuramente chiarificatore:

“La Commissione non deve dimenticare il momento politico in cui viene questa affermazione: non deve dimenticare episodi tristissimi. Tutti ricordano che in occasione di attentati alla vita di Mussolini si arrivava a perseguire i famigliari dell'attentatore o i componenti dei circoli politici a cui era affiliata la persona che consumava l'attentato. (...) È opportuno trarre tesoro dalle esperienze del passato”²⁴⁴.

Oggi si può affermare, con Luigi Ferrajoli e senza grandi timori di smentita, che “qualunque scelta diversa dalla garantistica previsione della responsabilità penale personale è sintomo di primitivismo giuridico”²⁴⁵.

Criticità del sistema: il portato di violenza.

Il 12 settembre del 1946 la prima sottocommissione aveva discusso la proposta di articolo 3 così come redatta congiuntamente da Basso e La Pira. Vi si leggevano enunciati il principio dell' *habeas corpus* e di legalità. Inoltre erano proposti dei limiti

²⁴² G. Neppi Modona, *Principio di legalità e giustizia penale*, cit., 2007, p. 991

²⁴³ A. Toscano, *La funzione della pena*, cit., 2012, p.12 e n. 20.

²⁴⁴ In *La Costituzione della repubblica ...*, Vol.VI, cit., pp. 373

²⁴⁵ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, cit., 1989, pp. 491-495

stringenti non solo all'autorità giudiziaria, ma anche all'autorità di pubblica sicurezza, in materia di privazione della libertà personale. L'ultimo paragrafo prevedeva anche il divieto dell'uso eccessivo della forza o di qualunque brutalità anche morale al momento dell'arresto o della detenzione. I maggiori contrasti in sede dibattimentale riguardarono i confini entro i quali la Costituzione avrebbe dovuto muoversi. Moro e Togliatti furono concordi nel ritenere imprescindibile la previsione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di legalità in Costituzione. Togliatti era convinto che troppi rinvii alle leggi penali potessero distruggere l'*habeas corpus*, mentre, vista anche l'esperienza personale, alla Costituzione si sarebbe dovuta riconoscere la potestà di normare anche in tema di maltrattamenti. Circa le condizioni con cui dovevano essere trattati i fermati o gli arrestati, La Pira aveva proposto una formula *pletorica* che aveva messo tutti d'accordo nel rifiutarne l'introduzione. Togliatti e Basso chiesero la previsione di un divieto esplicito di qualunque violenza e/o eccesso, sia morale che materiale, da parte dell'autorità pubblica e anche nelle carceri²⁴⁶. Fu profonda la volontà di tenere in considerazione la dura esperienza fatta da molti costituenti negli anni del fascismo. La proposta di articolo tre fu approvata e, all'ultimo comma, veniva «garantito a tutti un trattamento umano»²⁴⁷.

²⁴⁶ Si può notare come in Italia una previsione esplicita in materia vi sia stata solo nel Ventunesimo secolo con l'introduzione, da un lato del reato di tortura avvenuto con la legge n. 110 del 2017 e che ha introdotto nel codice penale gli articoli 613-*bis* e 613-*ter* aventi a oggetto la tortura e l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura; dall'altro lato la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 avvenuta con i decreti legislativi nn. 121, 122, 123, 124 del 2018 ha introdotto un divieto esplicito alla violenza nei confronti dei ristretti. È quello contenuto all'art. 11 del d.lgs n. 123/2018 che va a novellare l'art. 1 dell'O.P. (l. n. 345/1975) introducendo al comma 3 questa previsione: «Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno».

²⁴⁷ L'articolo 3 così come approvato dalla prima Sottocommissione: «La libertà personale è inviolabile. Nessuno può esserne privato, se non per atto dell'autorità giudiziaria e solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Il fermo o l'arresto di polizia non è ammesso che per fondato sospetto di reato e non può durare in nessun caso più di 48 ore. Decorso tale termine, la persona fermata od arrestata deve essere rimessa in libertà, a meno che nel frattempo non sia intervenuta denuncia all'autorità giudiziaria e questa, entro le ulteriori 48 ore, abbia emesso ordine o mandato di cattura.

È vietata ogni violenza fisica o morale in danno della persona fermata, arrestata o comunque detenuta. Durante lo stato di privazione della libertà personale, è garantito a tutti un trattamento umano».

Criticità del sistema: la funzione della pena e il suo carattere custodiale e afflittivo.

Sulla funzione della pena la previsione di cui all'articolo 5 della proposta La Pira-Basso, che finirà con il divenire il testo definitivo di cui all'art. 27 Cost., i costituenti si dimostrarono molto cauti nel trattare il tema. Si decise per una formula molto vaga, che ancora oggi impedisce forse un'effettiva comprensione di quale sia il fine ultimo della pena: «la sanzione penale deve tendere alla rieducazione del condannato». In sede di Sottocommissione gli unici dubbi che vennero mossi furono relativi all'oggetto della sanzione: chi doveva essere rieducato? Per alcuni il reo, per altri il colpevole, infine si decise per il condannato. Tuttavia nessuna obiezione fu sollevata circa il fine: la rieducazione. Eppure a quel tempo e anche prima dell'avvento del fascismo, non vi era per nulla accordo tra Scuole penalistiche circa lo scopo da raggiungere per mezzo della pena: emenda, retribuzione o difesa sociale?

Con l'aggiunta, proposta da Moro, di quel tendere, i Costituenti dimostrarono la non volontà e, forse, l'incapacità di superare gli attriti. La pena poteva continuare ad avere qualunque scopo, quello dell'intimidazione o della prevenzione - come disse Cevolotto intervenendo in Seduta Plenaria nella Commissione per la Costituzione il 25 gennaio del 1947, quando venne domandato alla Prima Sottocommissione di spiegare il perché della mancata risoluzione della finalità della pena. Cevolotto spiegò come fu proprio quell'uso tendenzioso della parola tendere a permettere l'aggiramento di una questione annosa. L'on. Rossi (PSLI) dichiarò, fugando ogni dubbio presente e futuro sulle motivazioni della mancata volontà risolutiva: “Non bisogna essere ingenui, la rieducazione è solo uno degli scopi, non il primo né il principale. Lo scopo principale della pena è scientificamente quello della difesa sociale”²⁴⁸.

Il testo dell'art. 21 approvato in Sottocommissione sarebbe stato «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità». Il fine rieducativo, tipico di una concezione della pena

²⁴⁸ In *La Costituzione della repubblica italiana*, cit., Vol. I, 1970, pp. 182

intesa come emenda secondo le teorie correzionalistiche²⁴⁹, sembrava riuscire a mettere d'accordo il più vasto numero di costituenti possibile. Secondo Fassone l'istanza retributiva era in grado di contenere in sé da un lato l'esigenza della risposta punitiva dello Stato alla commissione di un reato e dall'altro quella di operare sull'individuo un processo di integrazione sociale²⁵⁰.

L'articolo 5 della proposta La Pira-Basso, che sarebbe diventato l'articolo 20 in discussione nella Commissione per la Costituzione, prevedeva poi, al comma successivo, l'abolizione della pena di morte con l'unica eccezione, voluta da Basso, della previsione della possibilità di un suo mantenimento nei codici penali militari di guerra. Nel dibattito in Sottocommissione vi era una sostanziale coincidenza di vedute, sia sulla necessità di costituzionalizzare il divieto, sia nell'esigenza di potervi derogare in circostanze particolari, come ha notato Toscano²⁵¹. Il tema della pena di morte, evidentemente molto sentito dagli antifascisti, fu trattato anche dalla Seconda Sottocommissione sia nella proposta di articolato dell'on. Calamandrei all'articolo 9, sia in quella dell'on. Patricolo all'articolo 25. Dalla discussione che ne seguì in questa sede si decise per l'approvazione del testo: «La pena di morte è abolita e non potrà essere ristabilita neanche per legge, all'infuori dei casi in cui sia dichiarato lo Stato di pericolo pubblico o lo Stato di guerra secondo le disposizioni della presente Costituzione». Una scelta più radicale destinata poi a soccombere in Commissione per la Costituzione dove si optò per il testo della Prima, poi inserito al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra». È interessante notare come il 25 gennaio 1947 nella seduta antimeridiana della Commissione per la Costituzione fu discusso l'emendamento

²⁴⁹ Luigi Ferrajoli considera le teorie correzionalistiche della pena come emenda tra le dottrine “più pericolose - perché tendenzialmente portate a disancorare la pena dal principio di stretta legalità e ad ancorarla a modelli di trattamento penale preventivo e/o terapeutico e/o «individualizzato» e «differenziato» fondati su esigenze di «sicurezza» o sul «tipo d'autore» - sono invece quelle della pena come misura di «prevenzione» o di «difesa sociale» e, per altro verso, quelle correzionalistiche della pena come «emenda», quasi un «bene» per il suo destinatario”, in L. Ferrajoli, *La pena: principi teorici*, cit., p. 172.

Si veda anche Id, *Diritto e ragione*, cit., p. 233-270 e p. 314-340

²⁵⁰ E. Fassone, *La pena detentiva in Italia*, cit., 1980, pp. 71-72

²⁵¹ A. Toscano, *La funzione della pena*, cit., 2012, p.18

Nobile-Terracini, entrambi del PCI. Questo emendamento, tra le altre cose, prevedeva il mantenimento della previsione della pena capitale non solo nei Codici militari, ancorché limitatamente ai periodi di guerra. I due Costituenti ritennero che in via eccezionale la pena di morte la si sarebbe dovuta mantenere anche “per reati comuni, nel caso di omicidi efferati che sollevino la pubblica opinione”²⁵². Sebbene questa proposta non incontrò molte adesioni è senza dubbio indice del pericolo che sempre incombe sulla penalità: l’aspetto emotivo del crimine è un elemento politico che si controlla con difficoltà.

L’emendamento Nobile-Terracini permette di introdurre il tema della pena dell’ergastolo. La Costituzione non ha previsto l’abolizione dell’ergastolo, tuttavia questo tema fu sollevato in due momenti e in due luoghi distinti: la prima volta da Togliatti in sede di Prima Sottocommissione il 10 dicembre del 1946 e, in via secondaria proprio dall’emendamento cui appena ci si è riferiti, nel gennaio del 1947. Togliatti, proponendo un’analogia tra la pena di morte e quella all’ergastolo, considerata “altrettanto inumana”²⁵³, propose la sua abolizione. Il Presidente Tupini pur dichiarandosi sensibile alle “umane osservazioni dell’onorevole Togliatti”²⁵⁴ ritenne, e con lui anche Moro, che una volta abolita la pena di morte spettasse all’ergastolo il compito di ricoprire “l’unico motivo di inibizione al delitto”²⁵⁵. Sebbene con Togliatti si schierassero Lucifero (FPUQ) e Mancini, prevalse la posizione di chi credeva che questa materia dovesse essere oggetto di revisione del sistema penale e carcerario.

In Commissione per la Costituzione, nella seduta del 25 gennaio del 1947, Nobile e Terracini proposero la modifica del comma 3 dell’art. 20: «Le pene restrittive della libertà personale non potranno superare la durata di quindici anni». L’on. Terracini pronunciò un bellissimo discorso a sostegno della sua proposta, “un’affermazione che

²⁵² In La Costituzione della repubblica italiana, cit., Vol. I, 1970, pp. 181

²⁵³ Palmiro Togliatti, 10 dicembre 1946, In La Costituzione della repubblica italiana, cit., Vol. VI, 1970, pp. 770

²⁵⁴ Umberto Tupini, , 10 dicembre 1946, In La Costituzione della repubblica italiana, cit., Vol. VI, 1970, pp. 770

²⁵⁵ Aldo Moro, , 10 dicembre 1946, In La Costituzione della repubblica italiana, cit., Vol. VI, 1970, pp. 770

può parere di carattere nuovo, per lo meno nel contesto legislativo italiano”, ma destinata a orientare il progresso sociale nel mondo. Terracini era convinto che se si stabiliva che le pene dovessero tendere alla rieducazione del condannato allora aveva senso che queste non superassero un certo limite di tempo. Oltre questo limite non solamente la pena detentiva avrebbe cessato nella sua capacità educativa, ma sarebbe divenuta “fonte di un progresso di abbruttimento progressivo. Bisogna dire schiettamente che le pene sono una ritorsione della società di fronte al delitto e togliere quel velame moralistico di cui si vorrebbero coprire. (...) Basterebbe visitare una casa penale per constatare che le persone rinchiusi, dopo vent’anni, sono completamente abbruttite. (...) Si tratta (...) di essere coerenti con la prima affermazione”²⁵⁶. La proposta fu cassata, la materia fu ritenuta penalistica, ma a pesare in modo particolare fu il precedente rifiuto ottenuto dalla proposta Togliatti in sede di Prima Sottocommissione. L’ergastolo rimase un istituto della penalità.

Il carcere e la reclusione come pena non vennero mai messi in discussione nel dibattito costituente, in nessuno degli interventi, né in sede di Sottocommissioni né di Commissione per la Costituzione. La pena detentiva rimase, seppur puntellata dal maggior numero di garanzie possibili a tutela della dignità umana, in primo luogo bandendo la tortura - senza nominarla all’articolo 13 Cost. - e tutti i trattamenti contrari al senso di umanità e riducendo le possibilità di incriminazione arbitrarie. Si perse l’occasione di abolire in termini assoluti la pena di morte (che è fino al 2007 ha continuato a essere ammessa nei codici militari di guerra) e anche di mettere a problema l’istituto dell’ergastolo, la pena di morte civile. Parve mancare non solo la volontà, ma anche la capacità di prefigurare alternative reali alla dimensione della reclusione individuale tipica dell’istituzione penitenziaria²⁵⁷. Pur volendo comprendere le ragioni storico-politiche che hanno reso necessario il compromesso tra forze politiche così distanti sulla concezione dello Stato di diritto, non può che essere giudicato come totalmente insufficiente il dibattito sul fine della pena. Fu una rivoluzione mancata a

²⁵⁶ In La Costituzione della repubblica italiana, cit., Vol. I, 1970, p. 183

²⁵⁷ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1908

tutti gli effetti e condannò l'Italia a trascinarsi in un stasi totale in materia penale e penitenziaria.

Capitolo 2. *Una cauta politica di illuminata conservazione*²⁵⁸. L'Italia repubblicana e il carcere

2.1. Ordine e disciplina. Il *nuovo* carcere democratico

*Una speranza e una follia*²⁵⁹.

Il secondo dopoguerra in Italia ha visto il rapporto tra il carcere e la società segnato da una profonda ambivalenza. Da una parte, come si è ricordato, gli intellettuali e una parte della politica - quella espressione dell'antifascismo che aveva combattuto la guerra di liberazione nazionale - avevano manifestato sincera e profonda sensibilità al tema del penitenziario, di cui avevano conosciuto la durezza, le ingiustizie e le insensatezze. Dall'altra parte la politica conservatrice trovava un'ottima sponda in quella componente dei giuristi che, dopo aver collaborato con i maestri del tecnicismo giuridico nelle Università dell'epoca fascista, avevano seduto alla Costituente prima e nelle aule parlamentari della Repubblica poi, proseguendo nel solco dell'atteggiamento da *mani in pasta e occhi al cielo* cui ha fatto riferimento Sbriccoli²⁶⁰. Questa schiera della conservazione, silente ma con posizioni presenti e forti²⁶¹, puntava tutto sulla consapevolezza della grandezza e della fatica che avrebbe richiesto un'opera pienamente riformatrice dell'intero ordinamento penale per far impantanare qualsiasi velleità di cambiamento. Il diritto penale, anche nella sua componente processuale e l'ordinamento penitenziario, per essere completamente deradicati e ricostruiti dalle

²⁵⁸ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1989

²⁵⁹ L. Dalla, *La casa in riva al mare*, 1971

²⁶⁰ M. Sbriccoli, *Le mani in pasta e gli occhi al cielo*, cit., 1973

²⁶¹ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 22

fondamenta come avrebbe richiesto il cambio di regime, necessitavano di una solida identità politica alla guida della Nazione. Invece sappiamo come allora in Italia l'identità nazionale fosse da intendersi “come l'esito del confliggere di diverse identità, di diversi modi di «essere italiani»”²⁶². Alla guida del Paese vi erano forze eterogenee; il quadro politico dell'epoca è esemplificabile nel composito scenario della Costituente dove ai partiti che si erano uniti nel Comitato di Liberazione Nazionale²⁶³ - già tra loro divisi in una componente di sinistra (PCI, PSIUP e PdA) e in una di destra (DC, PLI e DL) -, dovevano aggiungersi altri gruppi politici tra i quali a destra il Fronte dell'Uomo Qualunque (UQ) che superò il 5% e finì per rappresentare la quinta forza politica del Paese. L'arco parlamentare era lo specchio dell'eterogeneità del tessuto sociale in buona parte centrista (la DC aveva ottenuto il 35,21% delle preferenze alle elezioni per la Costituente), ma soprattutto indifferente che con “rassegnata stanchezza” aveva finito per scegliere anche durante i durissimi anni dell'occupazione nazista di non parteggiare²⁶⁴. Agli estremi si trovavano da una parte i militanti e i sostenitori dei partiti di massa come i comunisti e i socialisti - che alle elezioni del 1946 avevano ottenuto rispettivamente il 18,93% e il 20,68% dei voti - e dall'altra gli assai meno numerosi nostalgici di Salò dal 1946 sotto la fiamma del Movimento Sociale Italiano (MSI).

Un sistema precario che non vedeva un margine ampio di maggioranza per le forze politiche che gli equilibri internazionali volevano alla guida della Repubblica italiana. La Guerra Fredda aveva posizionato l'Italia nel blocco occidentale dove la “discriminante anticomunista andò a sostituire quella antifascista e divenne il cardine

²⁶² G. Crainz, *Autobiografia di una repubblica. Le radici dell'Italia attuale*, Donzelli editore, Roma, 2009, p. 31

²⁶³ Del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) avevano fatto parte il Partito Comunista Italiano (PCI), la Democrazia Cristiana (DC), il Partito d'Azione (PdA), il Partito Liberale Italiano (PLI), il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria (PSIUP) e il Partito Democratico del Lavoro (DL).

²⁶⁴ C. Pavone, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino, 1991, p. 244; si veda anche G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., p.34

dello schieramento che trionfò il 18 aprile del 1948²⁶⁵ alle elezioni politiche²⁶⁶. La DC ottenne la maggioranza assoluta con oltre il 48%²⁶⁷ delle preferenze sia alla Camera che al Senato, mentre il Fronte Democratico Popolare (dove confluivano comunisti e socialisti²⁶⁸) non raggiunse di un soffio in entrambe le camere il 31%. La situazione politica ebbe così una notevole ripercussione sulla scelta lassista di non mettere mano ai “tre momenti fondamentali in cui il fenomeno penale unitario viene a comporsi: diritto penale sostanziale (...) diritto processuale (...) ordinamento penitenziario”²⁶⁹. Una scelta che arrivò di fatto ben prima del quinto governo De Gasperi espressione dell’accordo di maggioranza post elezioni politiche del 1948 e che vide il fondamentale sostegno dei socialdemocratici di Unità Socialista alla Democrazia Cristiana²⁷⁰.

La fine del regime fascista dimostrò in modo severo l’assenza di risolutezza e competenza della nuova Italia democratica a rivisitare profondamente, a rivoluzionare, la funzione della pena detentiva mostrando quella che è stata definita l’“impermeabilità delle istituzioni penitenziarie alle vicende della società libera”²⁷¹. La politica nella transizione strumentalizzò le rivolte carcerarie e il clima sociale pesantemente influenzato dalle difficilissime generalizzate condizioni economiche in cui versava un Paese distrutto dalla guerra e piegato dalle sue conseguenze. Il senso comune era quello di una società ridotta allo stremo, ma anche di una «società degli Apoti», informata sugli autoassolutori stereotipi della centralità della famiglia, della necessità di un

²⁶⁵ G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., p. 38

²⁶⁶ P. Ginsborg, *Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino, p. 152 e ss.

²⁶⁷ *Ivi*, p. 188

²⁶⁸ Una parte dei socialisti si era presentata con un’altra lista, Unità Socialista, nata dall’unione tra il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani e gli “scissionisti” del PSI che da poco avevano dato vita all’Unione dei Socialisti. Unità Socialista ottenne il 7% alla Camera e poco più del 4% al Senato.

²⁶⁹ M. Gallo, *Linee di tendenza per la riforma della parte generale del codice penale*, in *Carcere e società*, a cura di M. Cappelletto e A. Lombroso, Venezia, 1975, p. 11

²⁷⁰ Il quinto governo De Gasperi fu formato da una maggioranza composta dall’alleanza tra DC, Unità Socialista, Blocco Nazionale, Partito Repubblicano italiano e Südtiroler Volkspartei. Su questo P. Ginsborg, *Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 145 e ss.

²⁷¹ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., pp. 1977-1978

indefinito ordine sociale, di un mito della patria per la grandezza della quale si era, e si sarebbe stati, al massimo disposti all'inazione. "Rassicuranti valori", come quelli proposti da "un cattolicesimo più spesso sbandierato che intimamente vissuto"²⁷², propri di una larghissima fetta di popolazione, trasversale alle classi sociali. Per l'opinione pubblica il problema carcerario si risolveva in un problema di ordine pubblico e come tale richiedeva il duro intervento dell'esecutivo e del suo braccio amministrativo repressivo²⁷³.

Questo atteggiamento aveva impedito anche alle forze di sinistra, senza dubbio allora le più sensibili al tema carcerario, di porre su questo la dovuta attenzione e la forza necessaria a imporre seriamente all'agenda politica di lavorare sui codici penali e sul regolamento penitenziario fascisti. Ma le sinistre al governo non erano riuscite ad avere "la forza di cancellare neppure le regole più crudelmente afflittive del regolamento carcerario"²⁷⁴. A influire in modo particolare era stata la convinzione che il carcere fosse pieno di fascisti detenuti per scontare i propri crimini. Questa narrazione, sostenuta da Togliatti quando da guardasigilli si trovò a dover far fronte a diverse rivolte penitenziarie e poi diffusa anche dall'Unità, ha perso credito tra gli storici soprattutto grazie al profondo lavoro di scavo di De Vito²⁷⁵. Se nel 1970 Guido Neppi Modona ancora intestava la rivolta di San Vittore della Pasqua del 1946 ai fascisti capeggiati dall'ex repubblicano Enzo Barbieri, De Vito ha escluso che le sommosse e i disordini nei penitenziari del primissimo dopoguerra potessero essere realmente orditi e organizzati dai nostalgici del regime. Per due ragioni su tutte, intanto l'assenza totale all'interno degli istituti di un coordinamento dei fascisti e fuori dalle prigioni di un loro interesse sul tema penitenziario. La seconda ragione era da ricercarsi fondamentalmente

²⁷² G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., p. 44

²⁷³ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 14

²⁷⁴ G. Neppi Modona, *Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *Carcere e società*, a cura di M. Cappelletto, A. Lombroso, Marsilio Editori, Venezia, 1976, pp. 68

²⁷⁵ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., 17 e ss.

nel ridotto numero di fascisti reclusi a causa dell'intervenuta *amnistia Togliatti*²⁷⁶ nel luglio 1946. L'amnistia "proposta per motivi umanitari (...) sollevò una valanga di critiche. Grazie alle sue norme sfuggirono alla giustizia anche i fascisti torturatori. Venne stabilita una distinzione grottesca e disgraziata tra torture «normali» e «sevizie particolarmente efferate»"²⁷⁷.

Queste rivolte invece trovavano la loro causa, non nella volontà dei fascisti di destabilizzare il clima e sabotare la Costituente, quanto più nella totale rottura della disciplina penitenziaria e nelle infime condizioni materiali in cui continuavano a essere costretti i detenuti.

Tuttavia queste rivolte erano destinate a non trovare empatia nell'opinione pubblica troppo impegnata a fare i conti con ristrettezze e difficoltà che già la vita libera nell'Italia devastata dalla guerra gli poneva di fronte²⁷⁸. Inoltre, per solidarizzare con rivoltosi che venivano presentati come nostalgici del regime di Mussolini, era troppo vivida nella memoria degli antifascisti l'esperienza della reclusione nelle carceri fasciste e poi delle sofferenze patite dai detenuti ristretti nelle carceri sotto l'autorità della Repubblica di Salò²⁷⁹ incapace di assicurare un monopolio dell'uso "legittimo" del potere di punire che fu quindi in condivisione con i nazisti.

²⁷⁶ Si veda su questo M. Franzinelli, *L'amnistia Togliatti. 1946. Il colpo di spugna sui crimini fascisti*, Feltrinelli, Milano, 2016

²⁷⁷ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, cit., p. 121

²⁷⁸ Ad esempio il problema abitativo era grandissimo. "Nelle città con oltre 50 mila abitanti durante la guerra fredda furono distrutti circa 1.200.000 vani e durante tutto il 1946 furono soltanto 15.063 quelli edificati o ristrutturati", P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, cit. p. 123

²⁷⁹ Per un approfondimento delle peculiarità delle carceri repubblicane si rinvia a C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 6 e ss.. Qui si riportano solo alcuni dettagli. Prima di tutto dopo l'armistizio, l'occupazione nazista di alcuni degli spazi penitenziari sotto la bandiera di Salò vide ad esempio III e IV braccio di Regina Coeli a Roma e del IV raggio di San Vittore a Roma. I reclusi sotto l'autorità nazista vennero sovente deportati in Germania dove erano costretti nei campi di lavoro anche prima della firma, nel giugno 1944, di un protocollo d'intesa tra l'RSI e la Germania volto ad assicurare l'impiego dei detenuti lavoratori alla produzione industriale tedesca utile a sostenerne l'impiego bellico. Un'altra peculiarità era prodotta dalla guerra in corso e dai bombardamenti che il territorio italiano subiva costantemente. I detenuti si trovavano isolati da tutti, impossibilitati a mantenere seppur minimi contatti con i familiari e costretti al chiuso durante i raid aerei. Le condizioni di detenzione in generale erano caratterizzate dalla penuria, dall'arbitrio e dalle violenze.

Dunque furono queste le ragioni alla base del mancato intervento sul carcere nel primissimo momento dopo la fine del regime e della guerra. Questo mancato intervento non si limitò all'incapacità, già sottolineata, di dipanare la filosofica questione di legittimità e funzione della detenzione penale, ma finì per travolgere con l'inerzia anche il tema sempiterno del biasimo e dello sdegno attorno alle condizioni di reclusione, dall'affollamento degli istituti alle pessime condizioni igienico sanitarie, passando per il vitto e concludendo con le violenze istituzionali perpetrate dagli agenti di custodia sui detenuti.

I primi due atti ufficiali della Repubblica sul tema penitenziario portavano la firma del ministro della Giustizia del governo provvisorio, Palmiro Togliatti, e riguardavano entrambi l'unica vera questione che sul carcere gli esecutivi hanno sempre avuto a cuore: la disciplina e il suo mantenimento. Infatti se con la circolare n. 3076/1684 del Ministero di Grazia e Giustizia esplicitamente si faceva riferimento alla restaurazione negli istituti dell'ordine e della disciplina attraverso una serie di atti quali la chiusura delle celle e l'impedimento ai detenuti di circolare all'interno degli stessi, appena una settimana dopo, il 21 agosto del 1946 il decreto legislativo luogotenenziale n. 508 introduceva modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. Anche qui, come si vedrà in seguito, l'obiettivo era ottenere dal corpo una maggiore disciplina; per questa ragione si stabiliva il loro inquadramento nelle forze armate e gli si riconosceva lo svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza quando in servizio. Come è stato fatto notare si trattava di una decisione che, seppur ritenuta funzionale all'obiettivo di riportare non a una pacificazione, ma a una neutralizzazione del conflitto nelle carceri, si poneva in netta "antitesi con le esigenze di liberalizzazione e democratizzazione che il nuovo clima politico avrebbe dovuto suggerire anche a livello carcerario"²⁸⁰.

²⁸⁰ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1983

Gli anni Quaranta si concludevano con l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle carceri che, dal 1948 avrebbe continuato a visitare istituti, confrontarsi con il personale penitenziario di ogni livello e a ricevere lettere dai detenuti fino al 1950. L'anno seguente presentò la propria relazione finale nella quale furono illustrate le criticità del sistema: le condizioni materiali impraticabili (affollamento, stato igienico e sanitario, vitto), il carattere afflittivo dell'istituzione, le punizioni e le violenze subite dai detenuti da parte del personale di custodia, l'uso punitivo del trasferimento verso istituti considerati *duri*, come all'epoca erano Volterra, San Gimignano e Porto Azzurro²⁸¹.

Per quanto atteneva alle condizioni materiali, queste erano quelle disastrose di sempre, con un sovraffollamento importante dovuto anche al vertiginoso aumento degli indici di criminalità determinato dalla guerra, con un aumento generalizzato della violenza e dei reati di tipo predatorio²⁸². Nessun istituto si presentava adeguato alla finalità che gli si chiedeva di raggiungere e dal punto di vista della capienza, i posti regolamentari erano assai inferiori nel numero a quelli necessarie e soprattutto alla reale presenza dei detenuti. A Poggioreale i detenuti erano circa 3000 con una capienza inferiore di almeno la metà. Questo stato di cose aveva ripercussioni che andavano al di là della seppur importante abitabilità degli spazi, in quanto ai detenuti non era possibile svolgere alcuna attività lavorativa e non avevano altro, a detta della Commissione, che il minimo indispensabile per mangiare e per coprirsi. Anche la sicurezza era messa a dura prova: da un lato la guerra aveva restituito al Paese istituti compromessi nelle strutture, dove anche le mura di cinta spesso erano saltate; e ancora gli agenti di custodia erano in numero inferiore agli effettivi necessari²⁸³.

La Commissione parlamentare d'inchiesta produsse una relazione, che, sebbene le premesse lasciassero ben sperare per una prospettiva di rinnovamento, non andava oltre

²⁸¹ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 17

²⁸² Solo a metà anni Cinquanta gli indici di criminalità si sarebbero tornati ad attestare sui livelli precedenti al conflitto mondiale. De Vito riporta i dati statistici da cui sappiamo che il numero degli omicidi volontari era aumentato di quindici volte nel decennio tra il 1935 e il 1945. Mentre i furti si erano triplicati nello stesso periodo.

²⁸³ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., pp. 12-13

i propositi di una umanizzazione della pena. La Commissione ebbe una mole imponente di materiale su cui lavorare frutto delle visite agli istituti, del confronto con esperti e con esperienze estere. Tuttavia non riuscì a discostarsi da quell'approccio volontaristico tanto criticato dagli anni Settanta e proprio della sinistra che aveva largamente composto il blocco favorevole alla previsione della rieducazione quale funzione della pena nel dibattito costituente. Si era trattata, all'epoca, di una battaglia combattuta senza la padronanza di strumenti conoscitivi sul tema specifico della penalità e della sua esecuzione. Anche in questo caso l'approfondimento da un punto di vista teorico della materia fu scarso e ci si soffermò sulle questioni fundamentalmente più di facciata, come le condizioni materiali e l'ordine e la disciplina. Non si andò, come invece si sarebbe dovuto fare, a scavare nel tentativo di analizzare il significato profondo dell'istituzione, a valutarne la funzione, a individuarne i principi da porvi a fondamento. Nella proposta finale, che non si sostanziò in "un programma di lungo periodo di riforma dell'istituzione penitenziaria"²⁸⁴, ad alcune innovazioni sulla liberazione anticipata e sulla magistratura di sorveglianza, era la conservazione a prevalere su due temi più che centrali: il trattamento e la disciplina. Il primo restava praticamente immutato riempito di significato attraverso l'uso dei tre strumenti cardine, il lavoro, la religione, la scuola. La disciplina finiva ancora per rappresentare lo strumento unico, vero, dell'istituzione in grado di permettere il raggiungimento del fine: il mantenimento dell'ordine e della sicurezza²⁸⁵.

La conclusione dei lavori è stata definita deludente, in quanto non ha avuto la forza di travolgere le persistenze del passato. Il grande limite dei lavori della Commissione e di tutti i discorsi attorno al tema furono rappresentati dall'incapacità di essere conseguenti con il buon livello di individuazione delle criticità del sistema penitenziario. Se Togliatti, da Ministro di Grazia e Giustizia, aveva visto in Regina Coeli «non (...) un carcere, ma un cattivo campo di concentramento», a questa raggiunta consapevolezza (pienamente leggibile anche nel già richiamato numero

²⁸⁴ *Ivi*, p. 25

²⁸⁵ Si veda sul lavoro della Commissione anche il già richiamato G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p.1986 e ss.

speciale della rivista *Il Ponte*), avrebbe dovuto far seguito una sintesi politica di totale ribaltamento del modo stesso di concepire l'esecuzione penale. Se non nell'azione concreta di Governo, in quella delle opposizioni. Mentre si assistette alla sterile proposta della Commissione di superare le difficoltà materiali del carcere del dopoguerra con un ritorno all'indietro al "tradizionale schema di gestione tramandato dal regolamento del 1891 e poi da quello fascista del 1931"²⁸⁶. Il carcere avrebbe continuato ancora per molto tempo ad essere identico a se stesso, lontano dalla società e per questa sconosciuto e invisibile, retto su meccanismi tesi a svilire e a negare personalità ai reclusi e ai loro custodi.

Inoltre, l'*amnistia Togliatti* non aveva comportato esclusivamente la messa in libertà di alcuni fascisti che si erano macchiati di crimini quali lo stupro plurimo o la tortura di partigiani, ma concluse anche il goffo tentativo di avviare un processo di epurazione nella struttura amministrativa statale dei fascisti. Tra il 1945 e il 1947 l'amministrazione statale non fu messa in discussione²⁸⁷; si tentò invece di agire non sulle strutture, ma sulle persone con l'obiettivo di epurare gli uffici dalla presenza di personaggi che erano stati troppo coinvolti con il fascismo. Tuttavia non fu un processo semplice, "epurare l'amministrazione dai fascisti iscritti significava più o meno chiuderla" e così il compromesso che venne attuato riuscì ad "abbinare i lati peggiori di questo stato di cose: lasciò liberi alcuni tra i maggiori responsabili del fascismo, incriminando invece il personale dei livelli più bassi (...) - e - l'epurazione si risolse in un fallimento completo"²⁸⁸. La magistratura sopravvisse indenne al cambio di regime e questa totale continuità fece il resto nell'evitare la punizione di quei dirigenti fascisti che si erano macchiati di crimini negli anni precedenti, che trovarono l'assoluzione con "formulazioni oltraggiose"²⁸⁹ in sede giudiziale. A prevalere nell'amministrazione,

²⁸⁶ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1988

²⁸⁷ Non è questo il luogo in cui indagare le ragioni profonde di questo stato di cose. Si rinvia nuovamente a P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 92 e ss.

²⁸⁸ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 120

²⁸⁹ *Ibidem*

forse proprio con lo scopo di nascondersi dietro una apoliticità di facciata, sarebbe stata l'“ideologia rassicurante dell' «uomo senza qualità»”²⁹⁰ alla ricerca di offrire una “filosofia di sopravvivenza” alla propria fragilità²⁹¹. Si affermò una fortissima “persistenza del passato, difficoltà e quasi impossibilità di aprirsi al nuovo”²⁹².

2.2. *Vigilando Redimere. Gli agenti di custodia nel carcere della Repubblica*

*E al centesimo catenaccio
alla sera mi sento uno straccio*²⁹³.

L'Italia negli anni Cinquanta possedeva il corpo di polizia più grande d'Europa. Non ci si riferisce qui agli agenti di custodia, ma a quegli apparati repressivi divisi storicamente in Pubblica Sicurezza (PS) e Carabinieri²⁹⁴. Entrambi i corpi erano incardinati nelle forze armate (la polizia sarebbe diventata corpo civile solo nel 1981), reclutavano personale generalmente nel Meridione d'Italia. Questo aspetto è in totale analogia con quanto avveniva per il personale di custodia delle carceri italiane. Un altro aspetto in comune era la separazione tra la PS e i carabinieri e le “comunità che avrebbero dovuto servire”²⁹⁵. Così come avveniva da decenni con gli agenti di custodia, anche poliziotti e carabinieri dovevano vivere in caserme dove avevano a disposizione il

²⁹⁰ G. Melis, *L'Amministrazione*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano*, cit., 1995, pp.222-223 citato in G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., pp. 44-45

²⁹¹ G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., pp. 44-45

²⁹² *Ivi*, p. 42

²⁹³ Fabrizio De Andrè, *Don Raffaè*, 1990

²⁹⁴ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., pp. 197-198

²⁹⁵ *Ivi*, p. 197

minimo indispensabile. Questi corpi dovevano mostrare “una pronta obbedienza” funzionale al “mantenimento di legge e ordine” che potevano imporre anche attraverso “l’uso delle armi da fuoco se si fosse reso necessario”²⁹⁶.

Sin dalla fine dell’Ottocento gli agenti di custodia avevano conosciuto un trattamento lavorativo durissimo. Sottoposti a una disciplina severissima sembravano essere equiparati nella vita quotidiana ai reclusi che erano chiamati a controllare. In questa circostanza vi è stata letta la volontà di “perpetuare un clima di violenza e di tensione tra le due categorie”²⁹⁷ di fatto, paradossalmente, utile al mantenimento dell’ordine. Il regolamento penitenziario liberale descriveva minuziosamente, scendendo nel dettaglio, tutti i doveri cui gli agenti di custodia erano tenuti e le limitazioni in cui l’appartenenza al corpo li costringeva.

Come già accennato nel corso del capitolo precedente nel 1907 intervenne, con R.D. n. 150, il nuovo regolamento degli agenti di custodia. Questo era andato a normare i requisiti per il reclutamento, davvero bassi essendo sufficiente dimostrare di saper leggere e fare di conto. Imponeva una quotidianità rigidissima, con sole 12 ore a settimana in cui era possibile ottenere la libera uscita (comunque mai più di 4 ore consecutive e solo previa autorizzazione scritta del direttore), mentre oltre all’alloggiamento nelle caserme all’interno degli istituti, era fatto obbligo agli agenti di mangiare insieme a mensa. Solo se sposati, potevano ottenere il permesso di vivere con la famiglia. Tuttavia, per contrarre matrimonio, avevano ancora bisogno di ricevere un’autorizzazione questa volta direttamente dal ministero. A questa serie di obblighi erano poi accompagnati dei meccanismi di premi e punizioni del tutto simili a quelli dei reclusi e secondo i quali a comportamento sbagliato conseguiva una punizione in sala disciplina²⁹⁸.

Durante il biennio rosso gli agenti di custodia, proprio come la polizia e i carabinieri, si sollevarono in proteste. Tra le rivendicazioni, oltre a un aumento di paga,

²⁹⁶ *Ivi*, p. 198

²⁹⁷ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1923

²⁹⁸ *Ivi*, p. 1943

turni di lavoro più umani (da 18 a 12 ore) con un giorno libero ogni due settimane, la possibilità di uscire dal carcere quando non in servizio e senza divisa, e la libertà di sposarsi. Rivendicazioni che, accompagnate dalle accuse rivolte ai superiori di soprusi e abusi di potere, permettono di immaginare lo stato di soggezione cui era costretta la categoria²⁹⁹. Le lotte degli agenti nel biennio rosso, che arrivarono anche a invocare l'affermazione dei soviet nelle carceri, puntavano a vedersi riconosciuta la dignità; ottennero solo ferma repressione, fino a rinchiudersi, dall'avvento del fascismo in poi, entro gli argini del corporativismo. “La soggezione dei custodi - ha rappresentato - uno strumento indispensabile per meglio governare i custoditi - e per creare - (...) un continuo stato di tensione artificiale e di un clima di violenza tra le due categorie”³⁰⁰.

Nel 1937 il fascismo intervenne con un nuovo Regolamento degli agenti di custodia (regolamento n. 2584/1937) che sarebbe sopravvissuto al cambio di regime proprio come tutto l'assetto penale e penitenziario, per restare in vigore, con alcune modifiche sia successive alla Costituzione che poi alla riforma del 1975, fino al 1990. L'ordinamento fascista calcò ancora di più la mano sulla necessità di una netta separazione tra custodi e custoditi e inserì sia nel regolamento penitenziario che in quello per gli agenti, due norme volte a ottenere questo obiettivo. I detenuti dovevano rivolgersi con deferenza alle guardie, dando del “Voi”, e queste non dovevano perdersi in chiacchiere con i ristretti non potendo rivolgergli parola se non per questioni relative al servizio. Sebbene entrambe queste abbiano trovato abrogazione nel periodo repubblicano, “non muta la sostanza del problema”³⁰¹, come ha fatto notare De Vito. Sempre più inseriti in una dimensione corporativa, gli agenti di custodia introietteranno in profondità l'indiscutibile gerarchia con i superiori, la finalità del loro lavoro come esclusivo mantenimento dell'ordine e della sicurezza perseguito attraverso i soli strumenti autoritari.

²⁹⁹ *Ivi*, p. 1949 e ss.

³⁰⁰ *Ivi*, p. 1952

³⁰¹ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., 2009, p. XXXI

“Il Corpo degli agenti di custodia è militarmente organizzato ed è costituito per assicurare l'ordine e la disciplina negli stabilimenti di pena e di misure di sicurezza, secondo le disposizioni e per le finalità delle leggi e dei regolamenti”.

Questo era quanto stabiliva all'articolo 1 il regolamento. Il secondo comma gli affidava anche la vigilanza esterna degli stabilimenti, che, come vedremo, negli anni Settanta sarà poi demandata a polizia e carabinieri meglio equipaggiati per far fronte allo stato esplosivo che si sarebbe vissuto in quel momento storico dentro e fuori i penitenziari. Per essere arruolati, oltre ad avere in tasca la tessera del PNF, come si voleva per tutta l'amministrazione pubblica, gli agenti dovevano avere tra i 20 e i 28 anni e dovevano aver conseguito la licenza elementare. Al momento dell'arruolamento gli agenti ricevevano una indennità da vestizione e venivano assegnati alla sede dove avrebbero trascorso i successivi tre anni. I primi sei mesi, che potevano diventare dieci, erano di “esperimento”; durante questa fase le guardie che non avessero tenuto regolare condotta sarebbero state indicate dalla direzione o dalla scuola per il licenziamento (art. 11). Presso la scuola per gli agenti di custodia venivano impartiti insegnamenti che variavano dalla cultura generale, alle prime nozioni di diritto e procedura penale, passando per alcune nozioni igieniche e di pronto soccorso. La maggior parte degli insegnamenti vertevano su quanto si riteneva importante per una guardia, il regolamento del Corpo e quello penitenziario, l'educazione fisica, l'uso delle armi. Nessuna materia aveva a che fare con quello che doveva essere il trattamento dei detenuti. Ben dodici articoli erano dedicati alla disciplina, che veniva subito dopo il capitolo sulle ricompense che conteneva la metà degli articoli e tra cui era previsto un premio in denaro in caso di arresto di un detenuto evaso (art. 61).

L'art. 64, primo articolo nel capitolo sulla disciplina, stabiliva:

“Gli agenti, nel compimento del loro dovere, curando il mantenimento dell'ordine e della disciplina e l'adempimento degli obblighi inerenti alla pena, debbono aver presente che i mezzi di coazione nell'esecuzione mirano nello stesso tempo a punire ed a riadattare il condannato alla vita sociale.

Contegno dignitoso, fermo e cortese, spirito di giustizia nel trattamento dei singoli, costante preoccupazione dei bisogni morali e materiali dei detenuti sono le modalità che assicurano il successo dell'opera degli agenti”.

Gli agenti dovevano obbedire prontamente ai superiori avendo sempre deferenza e rispetto e rivolgendosi loro sempre usando il «Lei». Non era permesso indugio di fronte a un ordine di un superiore gerarchico così come qualunque tipo di osservazione (art. 65). Il superiore gerarchico (*graduato*) che avesse incontrato un agente libero dal servizio fuori dall'istituto intento in attività o in atteggiamenti indecorosi o contrari ai doveri del Corpo, aveva l'obbligo di deferirlo alla direzione (art. 70). Non potevano ancora uscire dallo stabilimento, anche qualora liberi dal servizio, se non nelle ore per le uscite; non potevano allontanarsi dalla residenza senza autorizzazione del direttore (art. 71). Per il mantenimento dell'ordine e, oltre ai casi di necessità e urgenza, come la difesa personale, potevano usare le armi da fuoco ad esempio in caso di rivolte (art. 169).

Si comprende la norma che voleva imposto l'obbligo dell'uso della lingua italiana e il divieto di qualunque uso del dialetto (art. 66), se si contestualizza la realtà penitenziaria, paradossalmente omogenea tra detenuti e agenti, dove questi ultimi fino agli anni Settanta provenivano principalmente dal Meridione d'Italia, avevano un grado di istruzione basso (di media la licenza elementare) e prima di arruolarsi avevano svolto lavori manuali o erano disoccupati.

L'assillo per la disciplina e l'ordine si interruppe, per cause di forza maggiore, solo negli anni della guerra, soprattutto nelle sue ultime fasi e nei territori della Repubblica Sociale. Si assistette alla rottura della disciplina anche da parte degli agenti di custodia e in generale di tutto il personale penitenziario, anche dagli alti livelli³⁰².

Tuttavia la restaurazione dello *status quo* fu il primo pensiero del governo provvisorio nell'Italia liberata. Con il già citato decreto luogotenenziale n. 508/1945 gli agenti di custodia vennero incardinati nelle forze armate assicurando con questa mossa

³⁰² C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 10 e ss.

il massimo della gerarchia e dell'autoritarismo. Si volle evitare il contagio degli agenti da parte dei detenuti che vivevano in uno stato di agitazione costante.

È stato scritto che l'unica epurazione veramente riuscita nel dopoguerra “fu quella condotta dai ministri democristiani contro i partigiani e gli antifascisti che erano entrati nell'amministrazione statale subito dopo l'insurrezione nazionale”³⁰³. L'esercito, la polizia, la magistratura, la burocrazia ministeriale videro rimanere invece ai propri posti dirigenti, funzionari e quadri che vi erano impiegati durante il regime.

La magistratura era composta dallo stesso personale e faceva applicare le stesse leggi, vista la mancata riforma dei codici che erano in vigore durante il fascismo³⁰⁴. Con un apparente paradosso, è stato notato, come la magistratura degli anni Cinquanta vivesse immersa in un clima più soffocante che durante il regime; nel periodo fascista infatti era ancora viva la tradizione liberale nella quale la maggioranza dei giuristi si era formata. Nel dopoguerra la porzione più grande di magistrati era nata e cresciuta professionalmente all'interno del regime e ne aveva introiettato prassi e filosofia³⁰⁵.

“Proclamava vigorosamente la propria natura «apolitica»” e i suoi componenti, per lo più provenienti dalle regioni meridionali e poco interessati ai valori della Resistenza, attraverso i propri “giudizi riflettevano un continuo anticomunismo e la mancanza di comprensione per la classe operaia organizzata”³⁰⁶. Bisognerà attendere la fine degli anni Sessanta per leggere, dalle sentenze delle preture e nelle riviste di settore, come *Quale Giustizia*, un'inversione di tendenza di cui ebbero il merito soprattutto i giovani magistrati «eretici»³⁰⁷ che misero fortemente in discussione questo marchio conservatore.

³⁰³ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 121

³⁰⁴ S. Senese, *La magistratura nella crisi degli anni Settanta*, in G. De Rosa e G. Monina, *Sistema politico e istituzioni*, in *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, vol. III, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 403-420

³⁰⁵ G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., p. 53 che riprende qui A. Galante Garrone, *Il mite giacobino*, Donzelli, Roma, 1994, p. 42

³⁰⁶ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 199

³⁰⁷ S. Senese, *La magistratura nella crisi degli anni Settanta*, cit., 2003, p. 416

Tornando agli agenti di custodia, questi divennero parte integrante delle forze armate, svolgenti funzioni di pubblica sicurezza, così come previsto dall'art. 1 del su citato decreto legislativo luogotenenziale n. 508/1945. Si “innescò un processo di vera e propria «invenzione della tradizione» (...) che intendeva creare uno spirito di corpo. (...) Non più «secondini» (...) sulla divisa le mostrine metalliche”³⁰⁸, le stellette a cinque punte, così come stabilito dal secondo comma dell'art. 1. Gli agenti di custodia vennero sottoposti alla giurisdizione militare, ma per il resto poco cambiava rispetto al regolamento fascista. Anzi, possibilmente il decreto riuscì a rafforzare disciplina e sottomissione del corpo. Alle guardie e ai sottufficiali, che dovevano arruolarsi da celibi, era consentito avanzare richiesta di matrimonio solo al compimento del trentesimo anno di età per i primi e del ventottesimo per i secondi. Gli agenti cessavano dal servizio, che poteva iniziare dal diciottesimo anno e non oltre il ventottesimo, al compimento dei cinquantacinque anni, oppure, una volta raggiunto il venticinquesimo anno di servizio, anche a cinquanta.

Nel 1950 una legge, la n. 1073, intervenne a modificare le previsioni di indennità, con aumenti ed estensioni, nei casi di disagiata residenza degli agenti di custodia. Si prevedevano così indennità speciali per tutti coloro fossero in servizio presso i manicomi e i sanatori giudiziari, le colonie agricole, le case di cura e di custodia, le case per minorati fisici e psichici, le case di lavoro all'aperto in Sardegna, le case penali e colonie dell'arcipelago toscano, le carceri giudiziarie di Ustica e gli stabilimenti presenti nelle zone malariche. Tutti luoghi considerati insalubri e difficili.

Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta nessun altro provvedimento di rilievo riguardò il Corpo. Nel 1971 questo fu interessato da un minimo intervento legislativo in materia di cessazione dal servizio per gli ufficiali, nel quale si stabilivano le età per la messa a riposo che poteva essere volontariamente richiesta o disposta d'ufficio una volta raggiunto il limite massimo di servizio³⁰⁹.

³⁰⁸ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 16

³⁰⁹ Legge n. 607/1971

Il lungo *iter* della riforma penitenziaria, iniziato nei primi anni Sessanta, era entrato nel vivo a inizio Settanta. Finalmente il disegno di legge di riforma nel 1973 sarebbe stato approvato dal Senato, come si avrà modo di approfondire in seguito, con ampie modifiche giudicate migliorative dalla schiera di innovatori del sistema. Nel testo pochissimo riguardava gli agenti di custodia, o forse si potrebbe dire, nulla. Si faceva riferimento a un corso a cui il personale di custodia durante la propria carriera avrebbe potuto prendere parte con l'obiettivo di aggiornare le proprie conoscenze (art. 84), mentre non vi era alcun intervento che modificasse il regolamento degli AA.CC. che continuava a essere quello del 1937. Una disposizione, all'art. 40 disciplinava la legittimità dell'impiego della forza fisica, che diveniva ammissibile laddove indispensabile alla prevenzione o all'impedimento di violenze, evasioni o per vincere la resistenza all'esecuzione di ordini impartiti. Questo sarebbe rimasto poi il testo, pressoché identico, nella legge di riforma dell'ordinamento penitenziario la n. 354 del 1975.

Al grande Convegno di Venezia dal titolo *Carcere e Società*, nel febbraio del 1974, nel quale tante e illustri voci del diritto intervennero assieme a operatori del settore penitenziario, a studenti, a detenuti ed ex detenuti, Guido Neppi Modona presentò una relazione dal titolo *Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario*. Analizzò, sulla falsariga dell'importantissimo saggio del 1970 pubblicato per la collana della Storia d'Italia dell'Einaudi, già ampiamente citato, il sistema penitenziario italiano, questa volta non dall'Unità, ma prendendo le mosse proprio dal disegno di legge che di recente era stato approvato dal Senato. Vi esaminava le persistenze e le continuità con i precedenti ordinamenti, tra cui quello in vigore dal 1931. Rispetto all'assenza di previsioni in materia di agenti di custodia Neppi Modona, all'epoca magistrato e professore all'università di Torino, continuava a offrire una lettura critica. Come già sostenuto nel 1970, secondo lui le guardie carcerarie erano - da sempre - state chiamate a sottostare a una subordinazione durissima, fatta di una disciplina ferrea e "umilianti costrizioni di vita all'interno degli stabilimenti di pena, in una parola a un

trattamento che ricalca quello dei detenuti”³¹⁰. Nell’assenza di una previsione che andasse a rinnovare ruoli e mansioni, competenze e prospettive del lavoro degli agenti di custodia, vi leggeva un grande limite di un disegno di legge che - seppur migliorabile - veniva salutato con grande entusiasmo. Non prendere in considerazione la figura dell’agente di custodia in una riforma generale dell’ordinamento penitenziario impediva di compiere a pieno l’adeguamento - che già si portava dietro ventisei anni di ritardo - del sistema penitenziario ai principi costituzionali sulla pena³¹¹.

Come si vedrà, Neppi Modona individuava nel totale accentramento statale della questione carceraria, soprattutto della sua gestione, un limite importante. Non bisogna dimenticare che erano quelli gli anni della tanto agognata istituzione delle Regioni avvenuta nel 1970 a distanza di ventidue anni dalla loro previsione costituzionale³¹². Una riforma che si sperava riuscisse a risolvere un problema risalente del Paese provocato dalle conseguenze dell’eccessivo accentramento statale di tutte le questioni pubbliche. Tra queste conseguenze vi era da ascrivere senza dubbio la burocratizzazione della gestione della cosa pubblica che da un lato generò una vera e propria riluttanza al cambiamento, e, dall’altro, comportava per il singolo cittadino difficoltà notevoli ogni qualvolta dovesse sbrigare pratiche per vedere rispettati i propri diritti³¹³. E in carcere non era diverso.

Anche sul fronte carcerario la burocratizzazione giocava un ruolo forte nell’immobilismo istituzionale. Tuttavia per Neppi Modona il decentramento amministrativo di alcune questioni correlate al penitenziario avrebbe giovato all’istituzione non solo per l’allentamento burocratico. Infatti, e qui è quello che rileva, era opinione del magistrato che un decentramento regionale avrebbe potuto comportare una revisione profonda anche nell’assegnazione delle mansioni e delle competenze all’interno degli istituti di pena. Nella opinione di chi, come lui, in quegli anni

³¹⁰ G. Neppi Modona, *Vecchio e nuovo nella riforma dell’ordinamento penitenziario*, cit., p. 77

³¹¹ *Ibidem*

³¹² U. De Siervo, *La difficile attuazione delle regioni*, in G. De Rosa e G. Monina, *Sistema politico e istituzioni*, (cit.), 2003, pp. 389-401

³¹³ P. Ginsborg, *Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 442

proponeva una lettura critica delle istituzioni penali, agli agenti di custodia sarebbero dovuti spettare compiti esclusivamente di sorveglianza degli istituti, lasciando il quotidiano rapporto con i detenuti al personale civile appartenente ai centri di servizio sociale che dal 1970 erano appunto incardinati nelle Regioni³¹⁴. Nella sua proposta innovativa pronunciata al Convegno di Venezia, Neppi Modona aveva previsto anche la possibilità di far scegliere, a quegli agenti di custodia che ne avessero manifestato le intenzioni e previa formazione qualificante, di optare per il servizio sociale; altrimenti alle guardie penitenziarie sarebbero dovuti spettare esclusivamente compiti di vigilanza esterna con il ricorso al loro intervento in quei casi in cui si fosse reso necessario il ripristino dell'ordine³¹⁵. Un organismo collegiale, cui avrebbero dovuto partecipare “tutte le categorie di operatori penitenziari interni ed esterni all'amministrazione centrale, dal personale civile ai magistrati di sorveglianza, agli agenti di custodia agli assistenti sociali, educatori, sanitari, cappellani, rappresentanti delle regioni e degli altri eventuali enti locali” avrebbe dovuto “affiancarsi con funzioni consultive alla direzione generale nelle scelte decisionali sulle direttive di gestione dell'istituzione penitenziaria e nel contempo costituire un momento di confronto e di verifica delle diverse esperienze a livello regionale”³¹⁶. Questo disegno organizzativo, decisamente lontano da quanto si sarebbe poi affermato nel breve periodo, avrebbe potuto a suo parere assicurare una democratizzazione dal basso dell'istituzione anche attraverso la condivisione di problemi e pratiche e l'armonizzazione tra le diverse esigenze. La polizia a sorvegliare, in disparte, quasi da lontano, e gli operatori sociali ad agire nel quotidiano con i detenuti per rendere la funzione della pena meno retribuzione e più reinserimento sociale.

³¹⁴ G. Neppi Modona, *Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario*, cit., p. 77

³¹⁵ *Ivi*, p. 78

³¹⁶ *Ibidem*

2.3. L'immobilismo politico e il carcere degli anni Cinquanta

Dopo la legislatura nata con le elezioni del 1948 l'Italia aveva vissuto una fase profonda di instabilità delle maggioranze di Governo che avevano visto via via l'esclusione della sinistra. Una instabilità che avrebbe comunque caratterizzato il Paese fino agli anni Novanta e che, anzi, riletta a distanza di anni, non avrebbe rappresentato, con i suoi tre governi in un'unica legislatura, neanche la situazione più ballerina. I tre governi, tutti a guida De Gasperi, avevano visto continuità totale al dicastero degli interni con Mario Scelba, mentre alla Giustizia si succedettero Giuseppe Grassi, Attilio Piccioni e Adone Zoli.

All'inizio del 1952 la DC propose una nuova legge elettorale con l'obiettivo di evitare che la nuova legislatura potesse vivere delle stesse oscillazioni. La nuova legge, passata alla storia come la «legge truffa», prevedeva nel caso in cui una coalizione di partiti avesse ottenuto in totale almeno il 50% dei voti che questa avrebbe automaticamente ricevuto i due terzi dei seggi alla Camera dei Deputati³¹⁷. La legge, come si evince anche dal nome con cui si è affermata nella storia d'Italia, ricevette durissime critiche e “sapeva in modo così evidente di broglio elettorale”³¹⁸ viste anche le sue somiglianze alla legge Acerbo che nel 1923 entrò in vigore all'inizio del Ventennio fascista. Ma la «legge truffa» (abrogata nel 1954) non fu sufficiente alla conquista del Parlamento da parte della DC che aveva scelto come alleati i partiti di centro, con i liberali, repubblicani e i socialdemocratici. Fu lo 0,15% a far perdere alla coalizione la possibilità di occupare i due terzi della Camera dei Deputati. A crescere nel Paese erano state le forze di destra, l'MSI (dal 2 al 5,8%) e i monarchici (dal 2,8 al 6,9%). Ma anche i comunisti (22,6%) e i socialisti (12,7%), aumentarono le preferenze, mentre la DC perse poco più dell'8% dei voti.

³¹⁷ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 188 e ss.

³¹⁸ *Ivi*, p. 189

Il carcere negli anni '50 non era cambiato di molto rispetto a quello dell'immediato dopoguerra. Non erano intervenute riforme, così come per tutti gli altri ambiti statali. Si restava nel solco della continuità istituzionale che era favorita anche dalla Guerra Fredda che imponeva la conservazione. Come si è visto nel precedente paragrafo lo Stato e, in modo particolare quello che qui più interessa, l'intero assetto della penalità, non aveva conosciuto una profonda epurazione dopo il fascismo come abbiamo visto. Anzi, a carcere, magistratura e forze di polizia venne accordato il compito di permettere una transizione pacifica alla democrazia. Questo significò che questi apparati furono chiamati a svolgere una "funzione di contenimento e di controllo dell'opposizione politica e sociale organizzata"³¹⁹ per mezzo degli strumenti che la legge gli metteva a disposizione tra i quali il più usato fu sicuramente il carcere preventivo.

Questa impermeabilità dell'istituzione penitenziaria, richiamata da tutti i maggiori studiosi della materia, si sostanziava nella assenza totale di prospettive di riforma in tutti i campi dell'esecuzione penale. Non solo non vi era l'intenzione di mettere mano all'intero ordinamento penitenziario, ma neanche a questioni più circoscritte (ma non per questo più semplici da gestire), come l'edilizia penitenziaria, che rappresentava invero un problema enorme divenendo causa di tremende situazioni igienico sanitarie nonché dell'affollamento degli istituti. Nessun intervento andò a toccare la questione della sanità in carcere, né - come si è visto - degli agenti di custodia³²⁰.

Nell'assenza di un'attuazione legislativa del dettato costituzionale che voleva, al terzo comma dell'articolo 27, che le pene tendessero alla rieducazione del condannato, la funzione della sanzione penale continuava a essere puramente retributiva. La mancanza della volontà politica di porre mano alla questione era essa stessa l'espressione di un'idea del penale molto chiara, così come il dato tecnico dell'intervento strutturale del dopoguerra che aveva visto la costruzione di nuovi istituti

³¹⁹ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 28

³²⁰ *Ivi*, p. 30

penali³²¹ aveva rappresentato *un atto politico*³²². La restaurazione si era compiuta, nel 1952 quasi tutti gli istituti erano stati sistemati anche quelli distrutti dalle rivolte, come il milanese San Vittore cui fu conferita la famigerata forma panottica e nel quale vennero introdotte migliorie per la vigilanza³²³.

Oltre alle riforme, l'altro grande assente in quegli anni fu il pensiero attorno al carcere. Quel poco di riflessione sull'esecuzione penale che vi fu, di nuovo, non andò a mettere in discussione nessuna delle fondamenta su cui il potere punitivo si basava e nessuna delle sue espressioni o finalità dichiarate. Lo sforzo politico di quanti si interessarono al tema fu interamente volto a ottenere il miglioramento delle condizioni di detenzione, in ogni caso una questione importante per quanti si trovavano ristretti negli anni Cinquanta, ma un atteggiamento che non metteva in discussione minimamente l'istituzione e che anzi ne legittimava l'esistenza.

Con il dicastero di Adone Zoli nel settimo governo De Gasperi sostenuto dalla DC in coalizione con i soli repubblicani, nel 1951 il Ministero di Grazia e Giustizia riconobbe che il Regolamento che normava l'ordinamento penitenziario dal 1931 conteneva «disposizioni che non *sembrano* più rispondenti alle moderne esigenze penitenziarie». Questa era l'apertura della circolare n. 4014/2473 del 1951. In questa circolare il guardasigilli Zoli fece sue alcune delle proposte della commissione parlamentare. Il contenuto della circolare fu giudicato vent'anni dopo da Guido Neppi Modona come la “prima svolta innovativa del dopoguerra e la punta più avanzata e permissiva fino agli anni Settanta”³²⁴ in materia penitenziaria. Venne chiesto ai direttori di ridurre il ricorso all'isolamento diurno e di impostare su un piano di dialogo l'accoglienza e l'incontro di persone esterne all'interno dell'istituto. I detenuti dovevano essere chiamati per nome e per cognome e ora anche le donne avrebbero potuto fumare.

³²¹ Treviso, Ragusa, Messina e l'istituto per i minorenni di Bari, si veda sempre C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 31

³²² *Ivi*, p. 31

³²³ *Ibidem*

³²⁴ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1991

Non si poteva più fare ricorso come mezzo di punizione alla cintura di sicurezza. Venivano poi cassati alcuni obblighi per i detenuti non più al passo con i tempi: per le condanne brevi non più obbligatori il taglio dei capelli e l'uniforme; i familiari al colloquio non erano più tenuti a distanza dal detenuto dalla presenza di una guardia, ma solo da una rete. Ancora, il detenuto che stesse scontando una pena superiore ai dieci anni e che ne avesse scontati già dieci poteva inviare ai familiari una sua foto il tutto a spese dell'amministrazione; la famiglia poteva ora chiedere la salma del proprio caro qualora questi fosse morto in detenzione. L'amministrazione e la direzione dovevano agevolare la partecipazione ai corsi scolastici anche a quei detenuti già in possesso della licenza elementare; i ristretti potevano tenere in cella carta e penna e anche le foto dei parenti³²⁵.

Il quarto governo della seconda legislatura fu guidato da Mario Scelba e restò in carica solo 5 mesi. In questo tempo al dicastero di Grazia e Giustizia sedeva il democristiano Michele De Pietro in continuità con i venti giorni che era rimasto in carica il governo precedente guidato da Amintore Fanfani. De Pietro nel febbraio 1954 emanò la circolare ministeriale n. 314/1954 che riportava indietro di tre anni il carcere in Italia. Vennero cancellate le seppur minime aperture della circolare Zoli. Non in tutti gli istituti si era riusciti a riportare l'ordine e disciplina. Per questa ragione sembrava al governo necessario tornare indietro rispetto alle aperture del 1951 che si temeva volessero negare il carattere afflittivo della pena che, di converso, doveva a loro parere necessariamente contraddistinguere la pena detentiva. Il detenuto doveva essere tenuto isolato dal mondo esterno per evitare il contagio. Per questa ragione vennero reintrodotte restrizioni sulle possibilità di ascoltare la radio e di accedere a quotidiani politici mentre si tornò alle previsioni regolamentari riguardo alle visite di esterni agli istituti³²⁶. Questa circolare chiuse il discorso carcere per un decennio.

³²⁵ *Ivi*, p. 1990

³²⁶ *Ivi*, p. 1991

2.4. La società italiana negli anni Cinquanta

All'inizio degli anni Cinquanta il tenore di vita nel Paese era decisamente basso. Nel 1951 solo il 7,4% delle abitazioni era dotato “dell'elementare combinazione di elettricità, acqua potabile, servizi igienici interni”³²⁷. Buona parte della popolazione lavorava i campi, ma la stragrande maggioranza di questi italiani non aveva né la terra né la sicurezza di un lavoro stabile. Nel Mezzogiorno la metà della forza lavoro rurale viveva una condizione di sottoccupazione. Poco meglio se la passavano i contadini del centro Italia e del Veneto. Prese avvio un imponente processo migratorio che sconvolse la distribuzione della popolazione italiana e che si sarebbe fermato solo nei primi anni Settanta. La migrazione seguì tre direttrici principali: quella estera che portava gli emigrati oltreoceano o nel nord Europa; quella interna che avrebbe visto nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta le città del triangolo industriale, ma soprattutto Roma, aumentare a dismisura la propria popolazione. La terza direttrice era quella dei migranti giornalieri, abitanti delle provincie che quotidianamente per lavoro si portavano nelle città più vicine, generalmente i capoluoghi di provincia.

La congiuntura economica internazionale era molto positiva e il commercio nel ventennio seguente avrebbe conosciuto un periodo molto positivo. L'Italia, nonostante all'inizio degli anni Cinquanta potesse essere considerato un “paese sottosviluppato”³²⁸, divenne protagonista di questa fase espansiva. Le ragioni erano da ricercarsi nel basso costo del lavoro che aveva le sue cause da un lato nella debolezza sindacale, e dall'altro dall'elevata disoccupazione³²⁹. La crescita economica del Paese fu sorprendente con il Pil che sarebbe aumentato ogni anno di circa cinque punti e mezzo fino al 1958, per raggiungere il più 6.3 nel periodo tra il 1958 e il 1963. La fase espansiva non sanò gli

³²⁷ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 281

³²⁸ *Ibidem*

³²⁹ *Ivi*, p. 288

squilibri che affliggevano l'Italia, e il «miracolo economico» non fu adeguatamente governato dalle forze politiche, o forse non lo fu per nulla. Gli squilibri strutturali, già presenti, non poterono che acuirsi con il solco tra nord e sud che si incrementò e vista l'assenza di interventi normativi e investimenti statali, non solo economici in settori chiave come l'edilizia popolare, le scuole, la sanità e i trasporti. Gli alloggi nelle città non erano sufficienti ad accogliere il grande numero di migranti che si erano spostati all'interno del Paese per cercare prospettive di lavoro migliore e ci vollero anni perché le loro condizioni migliorassero. Ancora nel 1964 “una serie di rilevazioni effettuate dall'ufficio studi del Comune di Milano informa che il 27 per cento degli immigrati che affluisce a Milano vive nelle baracche dei cantieri, il 19,83 per cento in scantinati e sottoscale, il 31 per cento in «pensioni»”³³⁰. Il miracolo economico fu un fenomeno privato, non gestito a livello collettivo né sul piano dell'immaginario, né vi furono tentativi di governarne le conseguenze sociali³³¹.

Il miglioramento delle condizioni materiali della popolazione cambiò radicalmente il modo di vivere, si andavano indebolendo i vincoli autoritari impersonati in primo luogo dalla famiglia. I giovani avevano possibilità di emanciparsi, di studiare più facilmente e le fabbriche rappresentarono un importante luogo di inserimento sociale.

Anche la Chiesa cambiò il suo atteggiamento; sebbene condannasse alcuni elementi del progresso come la televisione accusata di provocare una chiusura individualista e di propagandare un modello di società incentrato sui consumi, già verso la fine degli anni Cinquanta Papa Giovanni XXIII si mostrò interessato agli scompensi sociali del Paese molto più che alle questioni dottrinali. A Santo Stefano del 1958 Papa Roncalli visitò il carcere giudiziario di Regina Coeli a Roma alla presenza oltre che di tutte le figure più alte in grado dell'istituto e del suo cappellano, anche del guardasigilli Gonella e dei più alti gradi dell'amministrazione penitenziaria e della magistratura³³².

³³⁰ *Cronaca italiana (Febbraio - Marzo '64)*, in *Quaderni Piacentini*, anno III, n. 15, marzo-aprile 1964, p. 1

³³¹ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., pp. 292-326

³³² C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 34

2.6. Gli anni Sessanta: la montagna che partorisce il topo.

Il decennio dei Sessanta si apriva con i durissimi scontri di Genova alla fine di giugno. Il governo monocolore Tambroni, ma sostenuto dall'MSI che ne votò la fiducia sia alla Camera che al Senato, non passò certo alla storia per la sua longevità. Appena quattro mesi durò l'esperienza di governo, in una legislatura che vide susseguirsi cinque esecutivi, di cui tre - il primo e gli ultimi due - a guida Fanfani. Il governo Tambroni viene più spesso alla memoria invece se collegato agli scontri di Genova, la città medaglia d'ora alla Resistenza che si sollevò contro il congresso nazionale missino convocato per il due luglio. La settimana che lo precedette fu un susseguirsi di manifestazioni e di scontri. Ad indirle le federazioni giovanili dei partiti comunista e socialista, ma anche le Camere del Lavoro e i portuali, così come i repubblicani, i radicali e i socialdemocratici. Gli scontri nella città ligure raggiunsero il loro apice il 30 giugno e la protesta aveva coinvolto anche altre città come Roma, Torino e Milano. I giorni seguenti il clima non si raffreddò, anzi vi furono scontri a Torino e ancora a Roma, Milano, Ravenna, ma anche in Sicilia (dove persero la vita due persone) e in Puglia. A Reggio Emilia il 7 luglio furono cinque manifestanti a morire mentre partecipavano a una manifestazione sindacale, ma non furono le uniche vittime. Il 13 luglio il governo cadde e poté dirsi conclusa l'esperienza dei governi appoggiati dai neofascisti.

Gli scontri antifascisti avevano visto una grande mobilitazione, “videro un'inedita partecipazione di giovani, intessuta di una sete vera di conoscenza, e aprirono una nuova stagione”³³³.

La «guerra tra le due Chiese», quella combattuta tra la DC e il PCI dalla fine della guerra, aveva generato nel mondo cattolico la stroncatura sul nascere di qualunque velleità innovatrice. Tuttavia non annullò “la dimensione dell'impegno collettivo, la generosità del sacrificio personale (...) la dedizione cristiana all'assistenza, il

³³³ G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., p. 39

privilegiamento della dimensione pubblica a scapito di quella privata”³³⁴. Avevano preso avvio nell’ultima fase degli anni Cinquanta processi che sarebbero andati a cambiare profondamente la società. La crescita economica del Paese procedeva a un ritmo di più sei punti di prodotto interno lordo all’anno. L’Italia aveva nel 1961 il 38% degli occupati nell’industria, seguita dal terziario e solo il 30% in agricoltura. La fase era matura per vedere il suo ingresso tra le potenze industrializzate³³⁵. Nel 1954 la televisione aveva fatto la sua apparizione nel Paese, e già nel 1965 quasi la metà delle famiglie ne possedeva una.

E anche la Chiesa di Papa Giovanni XXIII cercò di non perdere terreno di fronte a questa secolarizzazione della società che si spostava verso l’individualismo consumistico. Nel 1961 con l’enciclica *Mater Magistra* stigmatizzò gli scompensi sociali prodotti dal libero mercato esprimendo la necessità della giustizia sociale e di un interesse verso gli emarginati. Erano gli anni del Concilio Vaticano II (1962) e l’anno seguente l’enciclica *Pacem in Terris*, inaugurava una inedita posizione della Chiesa in epoca democratica, - che rivendicava la sua neutralità nel contenzioso della guerra fredda - meno coinvolta nella politica e più guida *super partes*. Il papa esortava ancora alla giustizia sociale e all’integrazione delle donne nella vita pubblica³³⁶.

La Democrazia Cristiana, per voce del suo segretario dell’epoca Aldo Moro, dopo aver imparato la lezione dagli scontri di Genova di due anni prima, nel 1962, all’ottavo congresso del partito, aveva aperto all’ipotesi dei governi di centro-sinistra nonostante gli imprenditori non esitassero a mostrare tutto il loro essere restii a questa ipotesi³³⁷. Si

³³⁴ *Ivi*, p. 55

³³⁵ P. Ginsborg, *Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 291

³³⁶ *Ivi*, p. 353

³³⁷ *Ivi*, pp. 356-358

riteneva che un'apertura ai socialisti avrebbe finito per indebolire i comunisti³³⁸.

Il governo Fanfani III, il penultimo della terza legislatura (1958-1963), aveva ottenuto l'astensione al momento del voto di fiducia da parte del PSI. Dopo un anno e mezzo, al momento di formare un nuovo governo, sempre guidato da Fanfani e questa volta con la DC in coalizione con repubblicani e socialdemocratici, i socialisti diedero appoggio esterno votando la fiducia. Era l'inizio dei governi di centro-sinistra che traghettarono l'Italia, con qualche interruzione, fino a metà degli anni Settanta. Si era ottenuto questo risultato con la promessa democristiana di procedere nell'immediato e in prospettiva ad alcune riforme.

Il riformismo partiva da un dato di necessità che era quello di svecchiare un sistema paese che ormai non viaggiava più alla stessa velocità della sistema economico e della società. Vi era poi anche la constatazione che quel sistema economico produceva inevitabilmente scompensi e squilibri su cui non si poteva più non intervenire. Si credeva di poter mettere mano alle disuguaglianze sociali agendo sulle sovrastrutture riformandone il funzionamento. Il riformismo italiano di quegli anni non fu certo monolitico e probabilmente le profonde divisioni al suo interno che vertevano sia sulla prospettiva che sul senso intimo delle riforme, lo indebolirono fino a neutralizzarne gli esiti. I democristiani, forza politicamente egemone, erano divisi tra una fazione che riteneva necessarie alcune riforme correttive e un'altra, politicamente più forte e di cui erano espressione i dorotei e Aldo Moro, invece minimalista. Questi ultimi puntavano a neutralizzare le spinte innovatrici simulando un interesse alle riforme cui faceva seguito una sostanziale inazione. Dall'altra parte i comunisti e i socialisti che si convinsero di poter ottenere attraverso un'opposizione non-oppositiva i primi e una collaborazione

³³⁸ M. Dondi, *L'eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 16.

“In Italia, un accordo implicito interno alla Dc, permette il sorgere delle coalizioni di centro sinistra. Alla destra del partito (in buona parte vicina all'oltranzismo) è assegnato il controllo dei dicasteri chiave della sicurezza interna ed estera del Paese: la Difesa e l'Interno. Al Viminale, i più fedeli atlantisti democristiani si alternano ai socialdemocratici. Gli avvicendamenti all'Interno e alla Difesa sono storicamente meno frequenti rispetto alle successioni alla presidenza del Consiglio: i ministri conservano più a lungo la carica e più ristretta è la cerchia delle persone che se la scambiano”. *Ivi*, p. 17

con i democristiani i secondi riforme non correttive, ma strutturali³³⁹ scontrandosi con la dura realtà che relegava queste aspirazioni alla miopia politica. In realtà più che di opportunismo, per i due partiti di sinistra ma soprattutto per il PCI, si trattò della presa d'atto dell'impossibilità di un cambiamento in quello specifico contesto sia nazionale che internazionale³⁴⁰, come vedremo.

Il 1962 fu l'anno anche degli scontri di Piazza Statuto a Torino dove il 7 luglio migliaia di metalmeccanici dopo giorni di sciopero generale furono duramente attaccati dalla polizia. La manifestazione, iniziata davanti ai cancelli di Mirafiori e proseguita poi nel pomeriggio a Piazza Statuto perché i metalmeccanici intendevano protestare contro l'avvenuto accordo separato tra i sindacati UIL e SIDA e la FIAT, assunse un carattere violento e proseguì per tutta la notte e per i due giorni seguenti³⁴¹. Manifestanti e passanti furono manganellati, circa milleduecento i fermati e ottantadue persone sarebbero state trattenute in arresto. La stampa dipinse in modo molto negativo gli avvenimenti, a destra si parlò di teppismo, a sinistra di agenti provocatori³⁴². Il Ministro degli interni Taviani il 12 luglio in Parlamento avrebbe detto: "Dalle risultanze fin qui acquisite emerge chiara la responsabilità di elementi comunisti, non risulta la partecipazione di altre organizzazioni"³⁴³.

Nelle fabbriche c'era una solidarietà che integrava anche gli operai meridionali che nella società invece non riuscivano a creare legami. L'ingiustizia del paese iniziò a identificarsi sempre più con l'ingiustizia sociale, e la fabbrica ne divenne il simbolo"³⁴⁴. I salari erano da fame e i ritmi durissimi. Gli scioperi furono presi al balzo per

³³⁹ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 360 e ss., ma anche G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., pp. 85-85

³⁴⁰ Si rimanda a M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., 2015

³⁴¹ Una ricostruzione delle posizioni dei partiti e quotidiani sugli scontri di Piazza Statuto è presente in C. Grazia, *Cronaca dei fatti di Piazza dello Statuto attraverso la stampa*, in *Quaderni Piacentini*, 4-5 Anno I, ottobre 1962, p. 3 e ss.

³⁴² Era Vittorio Foa a scriverlo in *La Fiat e il centro sinistra*, in *Mondo Nuovo*, 22 luglio 1962, parlando di una "esaltazione protestataria generica senza sbocchi e senza fini". Anche l'Unità parlò di «atti di provocazione».

³⁴³ C. Grazia, *Cronaca dei fatti di Piazza dello Statuto*, cit., p. 7

³⁴⁴ G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., p.81

interrompere il timido processo di riforma che si era avviato seppur con limiti profondissimi. Era stata creata l'ENEL e quindi nazionalizzata la rete dell'energia elettrica, tuttavia le imprese private che prima ne gestivano diversi tratti poterono arricchirsi con gli indennizzi pagati alle società elettriche anziché agli azionisti³⁴⁵; la scuola media era stata unificata e l'obbligo scolastico elevato a quattordici anni. Tuttavia anche questa misura risentì di alcuni limiti, il primo e più grande dei quali fu la resistenza dei docenti che si opposero di fatto alla democratizzazione³⁴⁶. L'acceso clima politico del 1962 portò la DC a decidere per la sospensione delle altre riforme che si sarebbero dovute realizzare, quella urbanistica e l'istituzione delle regioni.

La nuova legislatura insediatasi con le elezioni del 1963 aveva visto un indebolimento della DC a favore del PCI che superava ormai il 25% dei voti. Il PSI sarebbe entrato a far parte direttamente della coalizione di governo in ben tre dei quattro esecutivi del quinquennio. Nonostante la promessa delle riforme, gli esecutivi a guida Moro si trincerarono dietro la disoccupazione crescente e l'inflazione, per evitare di mettere mano all'assetto dello Stato.

Ma a rendere la situazione profondamente instabile non erano di certo solo gli scioperi. La tensione era alta, in realtà fin dai primi battiti della Repubblica, per una guerra psicologica, una "cold war combattuta contro il nemico interno" attraverso la comunicazione di massa e quella elettorale³⁴⁷. Agitazioni sociali e ascesa della sinistra, soprattutto del PCI, erano i campanelli di allarme che a più riprese fecero risuonare la controffensiva di strutture più o meno parallele allo Stato³⁴⁸. Adesso, con l'avanzata

³⁴⁵ *Ivi*, p. 86 e P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 364

³⁴⁶ Non si può che rinviare alla durissima critica al classismo dell'istituzione scolastica italiana inferta dal libretto collettivo scritto dalla Scuola di Barbiana, *Lettera a una professoressa*, cit., 1967.

³⁴⁷ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., p. 8

³⁴⁸ Il 28 novembre 1956 il Sifar sigla un accordo con gli USA dal quale venne istituita Gladio. Questa organizzazione disponeva di una base segreta in Sardegna e di diversi depositi di armi nel decennio tra il 1961 e il '71. M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., pp.11-15.

elettorale del PCI era tornata ad affacciarsi la paura di un loro possibile successo, una prospettiva che andava scongiurata anche facendo ricorso alle vie non legali³⁴⁹.

Il primo governo Moro, secondo della quarta legislatura ed esordio dei socialisti nella coalizione, nel luglio 1964 entrò in crisi proprio sul tema delle riforme. Impossibile portare avanti la riforma urbanistica che avrebbe dovuto tentare di imbrigliare l'azione dei costruttori e porre un freno alla speculazione. Il Presidente della Repubblica, Antonio Segni democristiano di destra e con aperte antipatie per l'apertura ai socialisti, nel corso delle consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo ricevette anche il generale Giovanni De Lorenzo, che negli anni Cinquanta era stato comandante del Sifar, il servizio di informazione delle forze armate, e in quell'anno ricopriva il ruolo di comandante generale dell'arma dei carabinieri. Nel 1967 sarebbe stata una inchiesta giornalistica a rivelare l'esistenza del "Piano Solo", elaborato da De Lorenzo si sarebbe dovuto realizzare con l'opera dei *soliti*, appunto, carabinieri. Prevedeva occupazione di uffici governativi, dei mezzi di comunicazione di massa e, soprattutto, l'arresto e la deportazione in Sardegna³⁵⁰ di 731 persone ritenute pericolose per l'ordine costituito. Nel 1969 una commissione di inchiesta sul «Piano Solo» di De Lorenzo avrebbe fatto (parzialmente luce) su quanto stesse avvenendo cinque anni prima³⁵¹. Non vi saranno procedimenti penali aperti su questo caso, "i militari coinvolti nel piano continuano la loro carriera. Dal 1968 Giovanni De Lorenzo è deputato del partito monarchico"³⁵².

Senza dilungarsi ulteriormente su questo, occorre dire che un breve riferimento a quelli che sono stati i piani eversivi che hanno attraversato l'Italia dai primi anni Sessanta fino agli Ottanta, aiuta a comprendere le ragioni del clima degli anni della lotta armata che avranno profonde ripercussioni sia sulla riforma penitenziaria del 1975 che

³⁴⁹ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., p. 17

³⁵⁰ Nella base segreta di Gladio.

³⁵¹ Si vedano M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., 2015, pp. 18-24; G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., p. 85 e ss.; P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 373-378. E ancora, M. Franzinelli, *Il Piano Solo: i servizi segreti, il centro sinistra e il "golpe" del 1964*, Mondadori, Milano, 2010.

³⁵² M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., 2015, pp. 22-23

sulle eccezioni emergenziali che ne andranno in buona parte a vanificare il portato innovatore.

I partiti compresero la possibilità di una deriva autoritaria, il PSI decise di continuare a dare sostegno alla coalizione con la DC nonostante l'orizzonte riformatore si dissolvesse in programmi di governo sempre più moderati, tanto da far ritenere agli storici che l'immobilismo sia stata la caratteristica principe del terzo governo Moro (febbraio 1966 - giugno 1968)³⁵³.

Il fallimento del progetto riformatore ebbe conseguenze importanti. La montagna aveva partorito il topo, parafrasando il commento sul centro-sinistra che si legge sulle pagine dell'epoca di *Quaderni Piacentini*³⁵⁴. Se l'avvento dei governi di centrosinistra era stato salutato con una ondata di euforia, i suoi risultati concreti produssero demoralizzazione. “Fu il riformismo come modello a perdere fascino, capacità di mobilitazione e di attrazione”³⁵⁵. Produsse due atteggiamenti contrapposti con il ricacciarsi nell'individualismo e nell'attenzione al proprio vantaggio personale e a un'acritica accettazione dell'esistente. Sul fronte opposto montò un'ondata di malcontento che sfociò nel dissenso e nella critica sferzante della società; paradigmatici di questa seconda tendenza sicuramente i movimenti studenteschi e le lotte operaie. Del resto per qualcuno che aveva intravisto alla partenza nel centro sinistra il limite di non rappresentare una tappa “verso la costruzione dello stato socialista e tanto meno dello stato laico”³⁵⁶, si trattava dell'avveramento di una prognosi di cui si era stati certi.

³⁵³ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 378

³⁵⁴ L. Boneschi, *Non nutro fiducia. Dibattiti politici: il centrosinistra*, in *Quaderni Piacentini*, cit., 1962, p. 12

³⁵⁵ G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., pp. 89-90

³⁵⁶ L. Boneschi, *Non nutro fiducia*, cit., p. 12

2.7. *La belle époque inattesa*³⁵⁷.

*Ho imparato che il problema
degli altri è uguale al mio.
Sortirne insieme è la politica.
Sortirne soli è l'avarizia*³⁵⁸

Ma il motivo per cui gli anni Sessanta rappresentarono una *belle époque*, una ventata innovatrice nel Paese, non è da ricercarsi nella politica parlamentare. Gli anni Sessanta sono stati un decennio di mobilitazione, di *azione collettiva*. Un'epoca creativa e riflessiva nella quale si sarebbero sviluppate teorie critiche della società, dei suoi valori, ma anche del sistema economico che ne era (e avrebbe continuato ad esserne) alla base. Nel 1962 a Piacenza fu fondata la rivista *Quaderni piacentini*, una rivista «a cura dei giovani della sinistra» e che, diretta da Piergiorgio Bellocchio, si era data il proposito di “studiare i problemi locali di fondo - dalla scuola all'edilizia, dall'industria all'agricoltura, dalla stampa ai divertimenti, ecc. ecc. - beninteso con un'apertura mentale ampia e spregiudicata, non provinciale. (...) Comunque sollecitare dai giovani una maggiore presenza e partecipazione”³⁵⁹. Su questa rivista, passata dalle poche pagine del 1962 a essere nel corso degli anni una corposa pubblicazione periodica e molto conosciuta, avrebbero scritto intellettuali e politici che sarebbero divenuti noti nel mondo della sinistra e non solo: da Goffredo Fofi, a Luigi Bobbio, e ancora Roberto Roversi, Alberto Asor Rosa, Gad Lerner. Nei suoi 22 anni di storia (1962-1984), la rivista conobbe diverse fasi che la portarono ad approfondire maggiormente alcuni aspetti piuttosto che altri anche in conseguenza del progressivo sviluppo della rivista stessa. Se l'inizio si incentrò sul mondo giovanile e sulle tendenze della sinistra, dal

³⁵⁷ I. Calvino, *La belle époque inattesa*, in *Tempi moderni*, luglio-settembre, 1961

³⁵⁸ Scuola di Barbiana, *Lettera a una professoressa*, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 1967, p. 14

³⁵⁹ *Prova per una rivista da farsi*, in *Quaderni piacentini*, marzo 1962, numero unico, p. 1

1966 - dopo una piccola parentesi sbilanciata sulla cultura, che comunque manterrà costantemente il suo spazio nella pubblicazione - il focus si spostò sulle lotte antimperialiste e sui movimenti statunitensi, per concentrarsi poi nel corso dei Settanta sui temi del garantismo, del terrorismo e sulla dimensione penale e giuridica italiana.

E saranno i giovani, insieme agli operai, i grandi protagonisti di questa stagione. Giovani impegnati, ma che proposero al contempo una chiave nuova di *impegno*: “vogliamo che questo sia un foglio di battaglia, portata non solo all'esterno ma anche all'interno. (...) E vorremmo infine provare che serietà non è necessariamente solennità e astrattezza. Si può e si deve esser seri senza esser noiosi. Con allegria”³⁶⁰. In quegli anni si iniziò a diffondere tra i giovani, che sempre più frequentavano la scuola superiore e le università, il pensiero marxista e, più in generale, valori collettivi come la solidarietà e l'egualitarismo che li portarono a criticare fortemente le disparità sociali di cui la loro società era piena. Quella che Paul Ginsborg ha definito la «rivolta etica», ovvero l'impegno nel cercare di raggiungere il rovesciamento dei valori dominanti³⁶¹, si è nutrita delle esperienze antimperialiste latinoamericane e indocinesi, delle lotte degli afroamericani contro la dominazione bianca e delle rivolte studentesche negli Stati Uniti.

Già dal 1962 l'attenzione dei giovani intellettuali impegnati e degli studenti si concentrò verso quelle strutture «dell'esclusione» individuate se non come produttrici dell'emarginazione, senza dubbio come gli strumenti più efficaci attraverso cui il sistema si disfaceva dei marginali. Sottoposte a critica le *istituzioni negate*³⁶²: i manicomi, le carceri, gli istituti minorili. A essere negati in quei luoghi erano i diritti delle persone che vi erano affidate, diritti che di converso avrebbero dovuto trovare, nelle istituzioni, luoghi di tutela. Gli ospedali psichiatrici, nel 1965 nel Libro bianco sulla situazione ospedaliera erano stati “definiti «campi di eliminazione». In essi «il

³⁶⁰ *Ibidem*

³⁶¹ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 408

³⁶² F. Basaglia (a cura di), *L'istituzione negata*, Einaudi, Torino, 1968. Inizia il dibattito e la riflessione anche tra i giovani che, con posizioni critiche sull'esistente, si avvicinavano alla politica. G. Jervis, *Gli psichiatri e la politica*, in *Quaderni Piacentini*, Anno VI, n. 32 ottobre 1967, pp. 19-26

malato ha dovuto imparare a sue spese che esiste una graduazione dei mezzi di contenzione: le manette, le gambette, la legatura semplice, le pastoie, la camicia di forza: di tutti si fa un uso piuttosto largo per rendere l'ambiente meno turbolento e per maggior tranquillità del personale». ³⁶³ Si iniziò a prendere di mira l'esercizio del potere giudiziario, in ambito penale, considerato - anche a causa della permanenza dei codici fascisti - fortemente discriminatorio e particolarmente duro verso chi esprimeva il dissenso.

Un esempio fu rappresentato dalla scelta di *Quaderni Piacentini* pubblicare stralci di sentenze, scelta che poi a inizio Settanta avrebbe ripreso con grandissimo approfondimento la rivista della neonata Magistratura Democratica, *QualeGiustizia*. Nel 1961 la Corte di Assise di Piacenza aveva condannato a quattro mesi di reclusione, sospesi con la condizionale, uno studente accusato di vilipendio al Governo in quanto autore di una frase comparsa su un manifesto che recitava: «anche tu vuoi essere complice degli assassini come lo è il Governo Italiano che li appoggia all'ONU?». Il tema della repressione del dissenso andrà in crescendo come si vedrà anche dalla lettura delle sentenze riportate e commentate su *QualeGiustizia*.

Problematizzare l'atteggiamento della politica penale nei confronti del dissenso permetteva di toccare altri punti critici del sistema criminale, come la lentezza dei procedimenti e l'uso abbondante che si faceva del carcere preventivo. Ad esempio nell'aprile del 1962 si trovavano ancora in carcere, senza che fosse intervenuto il giudizio, sette operai genovesi che erano stati arrestati nel corso della rivolta di Genova del luglio 1960. Il capo d'imputazione era «resistenza e violenza contro le forze dell'ordine»; si legge su *Quaderni Piacentini*, “non vogliono essere dichiarati eroi nazionali. Vogliono il processo”, affinché intervenisse l'autorità competente, laddove ne avesse ravvisato le ragioni, a decidere per la loro reclusione. Avevano portato avanti uno sciopero della fame, “non per fare propaganda al Partito Comunista. Quello che vogliono è il processo”. E ancora, quello che volevano era il processo per tornare alla loro vita di sempre, alla famiglia, ai figlio, per “fare lo scaricatore, il manovale,

³⁶³ *Cronaca italiana (marzo 1966)*, in *Quaderni Piacentini*, anno V, n. 26 marzo 1966, p. 2

l'operaio. Per tornare a lavorare come bestie sotto i vecchi padroni"³⁶⁴. Il processo sarebbe iniziato dopo ventitré mesi dai fatti, trascorsi per gli imputati tutti in carcere.

E ancora il terzo numero inaugurava la rubrica "La loro Italia" in cui è pubblicata la cronologia degli avvenimenti negativi di cui lo Stato o il padronato sono autori; dalle condanne del tribunale militare contro gli obiettori che rifiutavano il servizio militare, alle sentenze in cui la Cassazione confermava condanne per il reato di resistenza alla forza pubblica in danno di manifestanti. E ancora la polizia protagonista di un'ora e 30 minuti di spari rivolti contro i manifestanti a Ceccano (provincia di Frosinone) il 28 maggio in occasione degli scioperi che avevano visto coinvolto il saponificio locale, e il 7 giugno i carabinieri che diressero "l'eccidio di Reggio Emilia nel luglio '60 - che - vengono decorati"³⁶⁵. Venivano riportate notizie di interrogatori brutali condotti con le manette ai polsi dell'arrestato e senza garanzie del diritto alla difesa durate anche cinque giorni consecutivi e a cui poi faceva esito il carcere preventivo, come nel caso di Gerda Hodapp, cittadina tedesca arrestata dopo l'uccisione di un'amica³⁶⁶. Di vere e proprie torture parlarono invece alcuni arrestati a Bergamo che si erano risolti alla fine a confessare numerose rapine. In custodia presso i carabinieri una vittima descrisse le sevizie subite: "mi fecero restare in piedi senza mangiare e senza bere. Solo il quinto giorno mi invitarono a riposare sul tavolaccio, ma mi spogliarono a torso nudo e mi mandarono nella cella dove c'era una temperatura sotto zero. Riuscii a bere solo tre volte al gabinetto (...). Al sesto giorno mi decisi a confessare"³⁶⁷. E ancora le condanne per Pier Paolo Pasolini a quattro mesi per un episodio nel suo film *Rogopag*, a due mesi per gli autori del libro "Canti della nuova resistenza spagnola, e la conferma in Corte d'appello della sentenza del tribunale di Roma che nel giugno 1962 aveva condannato quarantatré antifascisti che avevano preso parte agli scontri di Genova '60. Sempre per solidarietà con i manifestanti di Genova un uomo fu condannato, dopo un processo

³⁶⁴ *Vogliono il processo*, in *Quaderni Piacentini*, 1962, I-bis, p. 3

³⁶⁵ *La loro Italia*, in *Quaderni Piacentini*, luglio 1962, 2-3, p. 3

³⁶⁶ *La loro Italia*, in *Quaderni Piacentini*, mag-lug 1963, p. 2

³⁶⁷ *Cronaca italiana (maggio - giugno 1964)*, in *Quaderni Piacentini*, anno III, n. 16 mag-giu 1964 (si trattava dell'evoluzione di *La loro Italia*), p. 1

svolto in sua assenza e con la difesa di un avvocato di ufficio, a 8 mesi dal tribunale di Bologna nel 1964 per aver espresso un giudizio positivo dell'accaduto quattro anni prima in un teatro³⁶⁸. Condanne spropositate per azioni di discutibile gravità erano continuamente comminate, come nel caso di quella emessa nel 1964 dal Tribunale di Firenze che sentenziò un anno e cinque giorni di reclusione con l'aggiunta di una sanzione da 50 mila lire a un uomo che aveva rubato quattro sigarette a un altro viaggiatore in autobus, o dell'uomo condannato a Roma a 10 mesi senza condizionale per aver sfiorato con l'ombrello un poliziotto durante alcuni scontri di piazza. Condanne a pochi mesi di carcere per aver reagito a un colpo dato da un agente in borghese e quindi non identificabile nonostante la richiesta di assoluzione da parte del pubblico ministero, furono comminate a un fotoreporter e a un operaio dal Tribunale di Roma³⁶⁹.

La critica del tempo era assolutamente convinta che la ragione di queste sproporzioni fosse da ricercarsi nel fatto che "il fascismo [avesse] lasciato in eredità oltre 100.000 leggi"³⁷⁰. Come il reato di «questua abusiva» (art. 156 c.p.) per cui furono condannati nel 1965, in diversi procedimenti, un gruppo di quindici medici che aveva promosso una raccolta fondi per inviare in Vietnam - allora in guerra - attrezzatura ospedaliera e il Vicesindaco di Gattinara che invece aveva aperto una sottoscrizione in favore di operai delle ceramiche in agitazione da tempo per rivendicazioni salariali³⁷¹.

All'inizio degli anni Sessanta i giovani della sinistra erano convinti che la coalizione che voleva i socialisti all'esecutivo avrebbe trovato la forza di disarmare la polizia nei contesti di piazza. Polizia ritenuta dai giovani "un corpo reazionario dispostissimo a ucciderci"³⁷². La Federazione Giovanile del PCI nel 1964 fece una

³⁶⁸ *Ibidem*

³⁶⁹ *Cronaca italiana (gennaio-febbraio 1965)*, in in *Quaderni Piacentini*, anno IV, n. 21, gen-feb 1965, p. 2

³⁷⁰ *La loro Italia*, in *Quaderni Piacentini*, mag-lug 1963, p. 5

³⁷¹ *Cronaca italiana (maggio-agosto 1965)*, in *Quaderni Piacentini*, anno IV nN. 23-24 mag-ago 1965, p. 3

³⁷² *Appunti per un bilancio delle recenti manifestazioni di piazza*, in *Quaderni Piacentini*, anno I, dicembre 1962, n. 6, p. 3

campagna per il disarmo della polizia in occasione dei conflitti di lavoro. Il manifesto, che raffigurava un giovane ucciso a Catania trascinato da tre poliziotti durante un corteo antifascista, venne sequestrato in una tipografia di Cremona³⁷³.

Il 28 aprile del 1966 venne ucciso all'università La Sapienza di Roma Paolo Rossi, attivista socialista ma anche scout cattolico, candidato alle future elezioni universitarie. Ad ucciderlo durante gli scontri un mai identificato estremista di destra. Nell'università romana da tempo “i fascisti (...) facevano il bello ed il brutto tempo. Avevano costituito una banda armata. (...) Infiniti erano stati gli atti di violenza e mai le autorità accademiche erano intervenute” scriveva Giorgio Morpurgo in *Quaderni Piacentini* nel 1966³⁷⁴. A seguito della sua morte le facoltà di lettere, legge, scienze politiche, fisica e ingegneria in città universitaria e architettura e magistero fuori di questa sarebbero state occupate in serata dagli studenti e dai professori tra cui Tullio De Mauro e Lucio Lombardo Radice. Le rivendicazioni, oltre alle immediate dimissioni del Rettore Papi riguardavano lo scioglimento di ogni organizzazione universitaria riconducibile al fascismo e il ripristino della democrazia. L'occupazione sarebbe terminata il 3 maggio una volta ottenute le dimissioni del Rettore il giorno prima.

Appena tre mesi prima si era svolta, a Trento, la prima storica occupazione dell'università. Quella trentina fu la prima università in Italia ad aver istituito la facoltà di sociologia³⁷⁵.

Le università divennero lo spazio del fermento, della diffusione di idee, del dibattito, della discussione. Tutte le rivolte, le occupazioni, le proteste che scandirono il biennio '67-'68 ebbero un comun denominatore nelle rivendicazioni: rifiuto del riformismo poiché “il rapporto università-società rivela che la scuola, come istituto produttivo di forza-lavoro intellettuale, costituisce un meccanismo importante e delicato

³⁷³ In *Cronaca italiana (ottobre-novembre 1963)*, in *Quaderni Piacentini*, anno II 1963, n. 13, p. 3

³⁷⁴ G. Morpurgo, *Cronaca dell'occupazione dell'Università di Roma*, in *Quaderni Piacentini*, anno V, n. 28, settembre 1966, p. 141

³⁷⁵ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 410

all'interno del sistema, e che qualsiasi riforma delle strutture universitarie è in ultima analisi funzionale alle tendenze razionalizzatrici dello sviluppo capitalistico³⁷⁶.

Ma tra le pretese vi erano anche maggiore egualitarismo, cambiamenti strutturali in grado di diminuire il divario nelle possibilità tra gli studenti lavoratori e quelli a tempo pieno, messa in discussione dell'autoritarismo³⁷⁷ didattico e di tutti i metodi di insegnamento³⁷⁸. La nuova università era di fatto interclassista, era un luogo di incontro di giovani che provenivano da classi diverse. Fu sottoposta a critica perché i meccanismi che la governavano venivano accusati di riproporre e mantenere le divisioni di classe dando maggiori possibilità a chi, per ragioni economiche e di *status*, quelle possibilità le avrebbe comunque avute fuori di là³⁷⁹.

L'occupazione dell'Università di Roma nel 1968 rappresentò un punto di svolta per l'intero movimento che fino ad allora aveva portato avanti metodi pacifici di protesta; nel febbraio la facoltà di architettura a Valle Giulia dell'Ateneo romano fu sgomberata con la forza dall'intervento della polizia e con questa il movimento degli studenti ingaggiò una vera e propria battaglia. Gli studenti avrebbero ripetuto spesso che a

³⁷⁶ Seminario politico della facoltà di architettura (a cura di), *Cronaca di otto mesi di lotta studentesca a Napoli (dicembre 1967, luglio 1968)*, in *Quaderni Piacentini*, Anno XII, n. 35 nov. 1968, p. 85

³⁷⁷ Senza pretesa di esaustività si rimanda qui all'articolo di F. Fortini, *Il dissenso e l'autorità*, in *Quaderni Piacentini*, anno VII, n. 34, maggio 1968, pp. 91-100.

³⁷⁸ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 411

³⁷⁹ Un esempio può essere l'atto di accusa (ma è uno dei tanti) che nel 1968 si legge nelle pagine dei *Quaderni Piacentini* dal titolo *Contro l'Università*, nel numero del febbraio 1968, pp. 2-28. Ma in quegli anni sono tantissimi gli scritti sulla rivista (e non solo) che si occupano di raccontare il movimento universitario con uno sguardo anche all'estero, in particolare alla Spagna franchista in protesta e alla Germania federale.

In *Contro l'Università*, Guido Viale, riprendendo molti spunti offerti da *Lettera a una professoressa*, emblema della denuncia della natura classista dell'istruzione italiana, si leggeva riferendosi alla differenza tra giovani provenienti dalle classi alte e a quelli provenienti dalle classi basse: "La carriera dei primi e dei secondi è segnata: centodieci con un professore «difficile» per gli uni; un voto mediocre nelle materie «facili» per gli altri. E non si dica che i primi sono più capaci. «Capaci» nella nostra università non vuole dire niente. È questione di soldi e di ambizione: una volta laureati questi faranno da assistenti volontari, cioè faranno i servi del cattedratico senza prendere una lira. (...) Si trattava di un «sistema raffinato per escludere la razza inferiore senza dirglielo in faccia. La lotta di classe quando la fanno i signori è signorile» (*Lettera a una professoressa*, p. 73)" p. 3.

cambiare l'animo del movimento e il suo atteggiamento verso la violenza fosse stata proprio la risposta poliziesca.

Ma gli anni Sessanta videro anche gli operai iniziare scendere in piazza e lottare per i propri diritti. Le ragioni era tante, dalla diffusione del cottimo alle condizioni di lavoro generalmente dure. A queste situazioni si univano le difficoltà che incontravano nel settentrione gli operai di origine meridionale. Gli operai trovarono sintonia e interesse nel movimento studentesco antiautoritario soprattutto da quando questo si era spostato dalle università ai cancelli delle fabbriche per fare informazione e sensibilizzare gli operai alle ragioni della lotta³⁸⁰. L'attenzione dei militanti dei nuovi gruppi di sinistra che intanto erano nati (Avanguardia Operaia, Potere Operaio, Lotta Continua, Movimento Studentesco) verso l'attività degli operai fu importante. A Torino, fuori dagli stabilimenti FIAT il movimento studentesco consegnò un foglietto a ciascun operaio. Il giorno seguente i foglietti vennero poi ritirati compilati della risposta, libera, sull'unico quesito presente: era il caso di continuare con la lotta per la fine del cottimo e per la riduzione dell'orario? Ovviamente lo studio non aveva nessuna finalità scientifica, tantomeno sul piano statistico, ma il 75% circa furono risposte positive per il proseguimento dello sciopero e vi si leggeva anche della speranza di un'unione sindacale: «continuare tutti uniti» e «tutti i sindacati». Ma vi era anche del realismo politico come in chi rispose «penso sia meglio concludere al più presto perché gli operai si stancano presto e purtroppo ne approfittano i padroni»³⁸¹.

Nelle fabbriche si susseguivano gli scioperi ordinari e a singhiozzo o a scacchiera; ma anche le assemblee, i picchettaggi e i volantaggi. Il 3 luglio del 1969 un grande sciopero che coinvolse anche gli operai della Fiat fu attaccato dalla polizia.

³⁸⁰ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., p. 419 e ss.

³⁸¹ F. Cianfaloni, *Le lotte operaie alla Fiat e il movimento studentesco*, in *Quaderni Piacentini*, Anno VII, n. 35, luglio 1968 (p. 73-80)

I movimenti sociali non si limitarono alle università e alle fabbriche. Ma il pensiero critico coinvolse i più diversi settori dell'apparato statale. La psichiatria³⁸² con il lavoro pionieristico di Franco Basaglia, ma anche la magistratura con la nascita di *Magistratura Democratica (md)* nel 1964 che con l'obiettivo della piena e completa attuazione della Costituzione, rivendicava la modernizzazione della giustizia con una riforma complessiva del sistema che riuscisse anche a mettere mano all'annoso problema dei ritardi nei procedimenti. Inoltre *md*, sottoponendo a critica l'effettività della certezza del diritto e della neutralità della sua interpretazione, sottolineava le disuguaglianze prodotte dal sistema della giustizia che evidentemente operava scelte classiste.

Tra i militari di leva si diffuse il movimento dei *Proletari in divisa* che portò avanti una serie di scioperi per portare alla luce le dure condizioni cui erano costretti nelle caserme. E infine il carcere, di cui si dirà nel prossimo paragrafo, ulteriore tassello dell'insieme delle istituzioni totali che avevano, secondo i pensatori critici, lo scopo di normalizzare i comportamenti e emarginare chi, per diverse ragioni, non avesse accettato l'istituzionalizzazione³⁸³. Il periodo che si inaugurò con il Sessantotto ebbe il merito fondamentale di aver fatto "avanzare un più ampio orizzonte dei diritti"³⁸⁴.

³⁸² F. Basaglia, *La distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. Mortificazione e libertà dello «spazio chiuso». Considerazioni sul sistema «open door»*, Comunicazione al I Congresso internazionale di psichiatria sociale, Londra 1964, in «*Annali di Neurologia e Psichiatria*», LIX, f.1,1965; Id., *Potere ed istituzionalizzazione. Dalla vita istituzionale alla vita di comunità*, Relazione al Convegno «Sanità mentale ed assistenza psichiatrica», Roma, 20-22 giugno 1965, Atti del Convegno; Id., *L'istituzione negata*, cit., 1968. F. Basaglia e F. Ongaro Basaglia, *Un problema di psichiatria istituzionale. L'esclusione come categoria socio-psichiatrica*, in «*Rivista Sperimentale di Freniatria*», 90, f. 6, 1966.

³⁸³ P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, cit., pp. 436-441

³⁸⁴ G. Crainz, *Autobiografia di una Repubblica*, cit., p. 71

2.7. Le istituzioni totali e il carcere negli anni Sessanta

Sul finire degli anni Cinquanta a Roma viene istituito l'Istituto Nazionale di Osservazione (INO). Dal 1958 due palazzine nella periferia est della capitale, nella zona di Rebibbia, vennero adibite a "carcere laboratorio". Qui, per circa dieci anni, vennero recluse una media di trenta-quaranta persone al giorno, provenienti da istituti penitenziari di tutta Italia, e individuati dalle direzioni di queste. Si trattava di un laboratorio per sperimentare un'idea «nuova» di carcere per trasformarne la sostanza: meno luogo punitivo, più curativo. Descritta come "prigione razionale, sana, organizzata", come riporta De Vito, voleva i detenuti *trattati* non solo da personale di custodia, ma anche da psichiatri, psicologi, educatori e assistenti sociali. L'obiettivo doveva divenire agire sul detenuto tenendo in considerazione la sua biografia, non solo criminale. Indagati erano tutti gli aspetti della sua vita e di quella dei suoi familiari; i detenuti erano sottoposti a diversi test, tra cui anche quello di intelligenza il tutto teso a delinearne la personalità³⁸⁵.

All'interno dell'amministrazione penitenziaria si era formato un gruppo sempre più convinto della necessità di una riforma. I *riformatori*, come vennero chiamati, fecero propria una concezione della rieducazione come finalità della pena declinata in termini clinici. Dall'osservazione dei detenuti, incrociata con il loro quadro sociale, doveva essere prodotto un trattamento individuale che li avrebbe accompagnati nel corso della detenzione. L'obiettivo doveva essere evitare che, una volta rimesso in libertà, il detenuto potesse tornare a compiere reati. Dunque alla tradizionale funzione della pena come retribuzione ne veniva sostituita un'altra che al centro non vedeva più il reato, quanto la personalità dell'autore.

In quegli anni i detenuti inseriti in questo laboratorio penitenziario, furono delle "cavie per «indagini scientifiche» su omosessualità, incesto, «personalità psicosomatica della

³⁸⁵ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., pp. 42-44

prostituta»³⁸⁶. Il detenuto diveniva “oggetto passivo dell’osservazione (...) negato in quanto persona”³⁸⁷ e costretto, con la propria storia di vita, a confermare diagnosi precostituite.

Questa nuova visione del carcere e, soprattutto, la necessità di una riforma dell’ordinamento, trovava le sue radici in una risoluzione delle Nazioni Unite del 30 agosto 1955 che aveva stabilito le *Regole minime per il trattamento dei detenuti*³⁸⁸. Si trattò della volontà dell’ONU di tracciare una linea che distanziasse l’ammissibilità dall’inammissibilità dei diversi sistemi penitenziari degli Stati membri, che - seppur inevitabilmente diversi - avrebbero dovuto conformarsi a un livello minimo comune (Osservazioni preliminari, 2). Queste regole prevedevano la separazione delle categorie di detenuti oltre che sulla base del sesso, su quella dell’età, dei precedenti penali, dei motivi della detenzione e delle esigenze di trattamento. Molte le regole che andavano poi a stabilire le condizioni di detenzione minime, dai locali delle celle (9.1 - 14), all’igiene personale (15 e 16), alla biancheria (17.1 - 18), al vitto. Ancora venivano indicati standard minimi in materia sanitaria (22.1 - 26), si faceva qui riferimento alla presenza di un medico qualificato con conoscenze psichiatriche (22.1), alla possibilità di trasferire presso ospedali quei detenuti malati di malattie che rendessero incompatibile la sua presenza in carcere (22.2), all’accesso a un dentista. Mentre per il femminile dovevano prevedersi attrezzature speciali per le donne in stato di gravidanza o neo mamme. Il parto sarebbe dovuto avvenire, preferibilmente, presso l’ospedale civile. Una forma di tutela del nascituro era la disposizione che consigliava, nel caso il piccolo fosse stato partorito in carcere, di non farne menzione nell’atto di nascita. Laddove gli ordinamenti avessero previsto alle madri ristrette di tenere con sé i bambini, l’amministrazione avrebbe dovuto prevedere l’istituzione di una sezione nido all’interno del carcere (23). All’ingresso in carcere del detenuto, questi, sarebbe dovuto essere

³⁸⁶ *Ivi*, p. 45

³⁸⁷ *Ivi*, p. 46

³⁸⁸ È possibile consultare il testo completo alla pagina web: <https://www.olir.it/documenti/risoluzione-30-agosto-1955/>

visitato dal medico cui spettava il compito di valutarne la salute fisica e psichica e di predisporre tutte le misure necessarie nei confronti di tutti i detenuti che si riteneva o si sospettava avessero malattie contagiose (24). Al medico spettavano ancora diversi compiti secondo le regole dell'ONU: intanto visitare ogni giorno i detenuti malati (25.1); fare rapporto al direttore ogni qual volta avesse ritenuto la salute di un detenuto stesse peggiorando per cause legate alla detenzione (25.2). Inoltre avrebbe dovuto avere poteri ispettivi in generale sulle condizioni igienico sanitarie della struttura (26.1, lett. a, b, c, d, e).

Rispetto alla disciplina, all'ordine e al suo mantenimento le regole ONU facevano riferimento alla fermezza, tuttavia - vi si ammoniva - era da evitarsi qualunque ulteriore restrizioni oltre alla privazione della libertà (27). Doveva essere la legge a stabilire quale comportamento avrebbe raffigurato ipotesi di infrazione disciplinare, quali e quante sanzioni disciplinari si potessero infliggere e l'autorità preposta a comminarle (29 lett. a, b, c). Il detenuto al momento della contestazione dell'infrazione disciplinare doveva essere reso edotto di quale suo comportamento si andasse a censurare e doveva essere protetto il suo diritto alla difesa. Si stabiliva il divieto di pene crudeli, inumane o degradanti (31). Tutte le punizioni in grado di alterare la salute psico fisica, come l'isolamento o la privazione di cibo, del detenuto dovevano essere disposte dopo la visita del medico al detenuto e dopo che questi ne avesse certificato la possibilità di sopportazione da parte del recluso (32.1, 32.2). I detenuti sottoposti a questo genere di sanzioni dovevano essere quotidianamente visitati dal medico.

Gli strumenti di coercizione (33-34) che tradizionalmente erano usati anche in Italia come sanzione, venivano vietati negli standard minimi dell'ONU. Le catene e i ferri non dovevano essere proprio più utilizzate, mentre manette e camicie di forza potevano avere un'applicazione solo in determinate circostanze: le prime nei casi di trasferimento, come misura precauzionale antievasione, le seconde su indicazione del medico laddove ricorressero ragioni sanitarie.

Le regole ONU intervennero anche a stabilire le modalità dei contatti tra detenuti e mondo esterno, intanto predisponendo garanzie circa la possibilità per i reclusi di mantenere contatti, sia attraverso le visite che la corrispondenza, con la propria famiglia

e anche con “quei loro amici nei quali si può fare affidamento” (37, 79). Mentre per i detenuti stranieri si raccomandava di permettere il contatto con i propri consolati o rappresentanti diplomatici (38.1 e 38.2). Inoltre si esortavano gli Stati membri a permettere ai detenuti di restare aggiornati sugli avvenimenti del mondo di fuori, consentendo la lettura di quotidiani e periodici, ma anche l’accesso ad altri mezzi di comunicazione, nonché la partecipazione a conferenze (o simili) all’interno dell’istituto (39). Per la stessa ragione si raccomandava l’istituzione di biblioteche, una per ogni sezione (40). La prima parte delle regole continuava con disposizioni sulle religioni, sul trasferimento, sugli agenti di custodia.

Nella seconda parte il documento tratteggiava standard applicabili a speciali categorie di detenuti. Per i detenuti in espiazione di pene o di misure, quindi i condannati, venivano stabiliti alcuni principi generali tra cui lo scopo della detenzione, che doveva essere quello di “togliere il delinquente dal mondo esterno” (57) e la privazione della sua libertà, si ribadiva, doveva essere di per sé stessa l’unica afflizione cui sottoporre il ristretto; nessun aggravamento di sofferenza doveva essere permesso, tollerato, o peggio, disposto. Dunque la giustificazione della pena era quella di proteggere la società dal delitto (58), ma questa funzione doveva considerarsi raggiunta solo se durante l’esecuzione della stessa il detenuto avesse seguito un percorso in grado di farlo vivere, una volta fuori, nel rispetto delle regole (58 e 65). “A questo fine, il regime penitenziario deve fare appello a tutti i mezzi curativi, educativi, morali, spirituali” (59) così come stabiliti nell’individuazione del trattamento per il singolo ristretto.

Gli elementi del trattamento erano individuati nella religione, nell’istruzione, nella formazione professionale, nell’educazione fisica e dovevano portare il detenuto a essere responsabile nei confronti di se stesso e della società (65, 66). L’istruzione doveva essere, il più possibile, coordinata con l’ordinamento dell’istruzione pubblica nella società libera (77.2).

Si raccomandava l’introduzione di un sistema progressivo che permettesse, intanto di non far perdere totalmente il contatto con la vita esterna al detenuto (60.1), e poi - con l’avvicinarsi del fine pena - anche di reintegrarsi gradualmente nella società (60.2); per questa ragione il trattamento individuale doveva essere pensato proprio tenendo fermo il

suo scopo ovvero il reinserimento sociale del condannato (61). Il trattamento individuale richiedeva da una parte l'osservazione di tipo medico, psichiatrico e psicologico (62), dall'altra un modello flessibile di raggruppamento dei detenuti in categorie omogenee e sulla base di queste suddivisi in sezioni o strutture diverse (63.1 e 63.2). Un'attenzione particolare nell'ottica della fattiva realizzazione del trattamento era da riservarsi alle dimensioni degli istituti che non avrebbero dovuto essere eccessivamente grandi, in ogni caso con una capacità non superiore ai cinquecento detenuti (63.3), ma neanche troppo piccoli (63.4). Per accompagnare il detenuto nel suo reinserimento si auspicava la creazione di organismi esterni al carcere in grado di accompagnarlo al momento del fine pena nella società libera (64); i rappresentanti di questi organi avrebbero dovuto avere possibilità di accesso all'istituto (81.2).

Il sistema progressivo doveva contemplare quindi anche la possibilità di accedere a privilegi nei casi di buona condotta e di proficua risposta al trattamento (70).

Il lavoro doveva essere un altro elemento importante in carcere, per permettere di saper svolgere un'attività una volta fuori (71.4) (a questo scopo si raccomandava anche la previsione della formazione professionale 71.5); non doveva avere carattere afflittivo (71.1) e nei limiti dell'organizzazione doveva addirittura poter essere scelto, nella tipologia, dal detenuto (71.6). Preferibilmente doveva trattarsi di un lavoro organizzato dall'amministrazione e non da privati (73.1) ed era la legge a dover stabilire la quantità di ore di lavoro settimanali (75.1). Il lavoro doveva essere remunerato in modo equo (76.1).

I detenuti in attesa di giudizio o appena arrestati dovevano essere considerati innocenti e dunque trattati in modo consono alla presunzione (84, 84.2, 84.3); intanto dovevano essere tenuti separati dai condannati (85); ristretti in celle singole (86); vestirsi con i propri abiti o con un'uniforme diversa da quella dei condannati (88.1 e 88.2). Dovevano poter informare la propria famiglia di essere stati reclusi (92) e nominare un avvocato (93). Mentre nel caso dei detenuti nei quali si riscontrasse un disturbo psichiatrico tale da renderne incompatibile la presenza in carcere, questi dovevano essere prontamente trasferiti in istituti psichiatrici.

Queste regole sono centrali nell'economia di questo lavoro perché aiutano da un lato a comprendere le origini della riforma e dall'altro anche di alcune delle rivendicazioni dei detenuti, soprattutto rispetto a quest'ultimo aspetto per quanto riguarda il sistemi di autogoverno (28.2). Nei disegni di legge che si susseguiranno - sempre uguali o comunque molto simili - fino ad arrivare alla riforma dell'ordinamento del 1975, non ci si allontanerà di molto, se non in senso restrittivo, da quanto raccomandato dall'ONU. Anche la confusione, che di proposito non interviene a dirimere la questione nodale della pena, ovvero il suo senso ultimo, la sua funzione, permarrà in finale nell'ordinamento italiano. Una pena che nelle regole dell'ONU era al contempo prevenzione generale, che allontanava il reo dalla società per immunizzarla dal rischio futuro della reiterazione del danno, ma che era anche rieducazione, preparazione - attraverso un'istituzionalizzazione normalizzante - al rientro nella società dei liberi. Quest'ultimo aspetto ottenuto per mezzo di meccanismi premiali, un bilanciato sistema di punizioni e ricompense che avrebbero dovuto indirizzare il detenuto verso la retta via.

Pochi giorni prima, a inizio agosto l'Italia aveva ratificato con legge n. 848 del 1955 la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e del Protocollo addizionale alla Convenzione che, firmati il primo a Roma il 4 novembre del 1950 e il secondo a Parigi il 20 marzo 1952, divenivano così esecutivi nel Paese.

Venivano sanciti, con il rimando alla convenzione, tutti i diritti e i divieti in essa contenuti, dal diritto alla vita (art. 2), al diritto di libertà di pensiero, coscienza e di religione (art. 9) a quello alla libertà di espressione (art. 10) e di riunione e associazione (art. 11), peraltro tutti già contemplati dalla Carta costituzionale. Veniva inoltre posto il divieto di tortura e di ogni trattamento inumano e degradante (art. 3), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5) che stabiliva, come suoi corollari, il divieto di detenzione e di arresto arbitrari, il diritto al giusto processo, il diritto di essere informato - in una lingua a lui comprensibile delle accuse a suo carico, il diritto a nominare un difensore (art. 6). Veniva stabilita la riserva assoluta di legge in materia penale secondo la quale *nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege* (art. 7).

Nel 1960 il ministro di Grazia e Giustizia Guido Gonella presentò al consiglio dei Ministri un disegno di legge su «Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile»; vi si leggevano spunti provenienti dalle riflessioni dei riformatori e prodotti dalla commissione istituita dal suo predecessore al dicastero, Aldo Moro, nel 1957. Ma soprattutto vi si leggevano gli spunti provenienti dalla comunità internazionale. Il consiglio dei ministri approvò il testo nel giugno del 1960 e così il disegno di legge che avrebbe rappresentato la base successiva di tutte le proposte di riforme penitenziarie iniziò il suo quindicennale *iter* parlamentare³⁸⁹. Si trattava di un testo che faceva propri i principi e le prassi del momento; non delineava un quadro innovatore, ma, nella sua moderazione, riprendeva progetti dei riformatori e della comunità internazionale come l'osservazione individuale e il trattamento, ma anche il meccanismo premiale che vedeva nella semilibertà il suo culmine³⁹⁰. Un meccanismo tuttavia che aveva una storia lunga nel nostro Paese, così come si è avuto modo di vedere nel primo capitolo.

Sul finire del 1959 sarebbe morto un giovane detenuto diciannovenne presso il carcere giudiziario di Roma, Regina Coeli, mentre era legato al letto di contenzione. Nello stesso periodo un'inchiesta giornalistica descriveva nei dettagli allegando anche materiale fotografico, le incresciose condizioni delle prigionie d'Italia³⁹¹. Il quadro che veniva restituito all'opinione pubblica era quello di un'immobilismo totale, foraggiato soprattutto "dalla resistenza passiva dei ministeriali" che facevano "muro di gomma"³⁹². Nel 1962 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere un altro detenuto sarebbe morto ancora legato a un letto di contenzione, dove era rimasto per 96 ore dopo che aveva dato in escandescenza a seguito del rifiuto del cappellano di dargli l'assoluzione³⁹³.

³⁸⁹ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., pp. 45-46

³⁹⁰ *Ivi*, p. 46

³⁹¹ L'inchiesta era di Sennuccio Benelli e Franco Fedeli e uscì sulla rivista «Tempo», così come riporta C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 47.

³⁹² C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 48

³⁹³ *Cronaca italiana (maggio - giugno '64)*, in *Quaderni Piacentini*, Anno III, n. 16 mag-giu 1964, p. 1

I problemi per buona parte dei Sessanta rimasero gli stessi, con una popolazione detenuta composta prevalentemente da persone provenienti dagli ambienti urbani che nella società libera condividevano una vita al limite, poverissima e precaria fatta di assenza di lavoro, di case dignitose e persino di un'istruzione minima. Un'esistenza ai margini dove non era raro trovare problemi psichici o dipendenza da alcol che aiutavano a rendere l'esperienza di vita violenta. A fianco di questo popolo di emarginati, nelle carceri si trovavano membri della criminalità organizzata e rapinatori. La criminalità organizzata, pur mantenendo affari e reti nelle campagne, zone di tradizionale presenza e sviluppo, avevano saputo sfruttare la crescita urbana del miracolo economico inserendosi nei settori che più di tutti davano facili profitti a fronte di uno scarsissimo, se non assente, controllo statale, come l'edilizia.

Il carcere sembrava così, alla società e alla politica istituzionale, l'unico luogo in cui poter nascondere quelli che venivano considerati problemi irrisolvibili; i criminali incalliti da una parte, che legati ad organizzazioni o a bande non avrebbero mai accettato di piegarsi alle regole della responsabilità e del vivere comune. Dall'altra parte i poveri ed emarginati, sintomo di un problema ben lontano dall'essere penale, nell'assenza della volontà politica di mettere mano alla questione sociale, non avevano alcuna alternativa al ritorno alla propria esistenza precaria che, con grande probabilità, avrebbe finito per riportarli in carcere. Soprattutto vista l'assenza di un vero piano che accompagnasse dopo il fine pena il detenuto a ritrovare il suo spazio nella società. I consigli di patronato per i liberati da carcere, istituiti dal fascismo, non facevano altro che perpetrare l'atteggiamento paternalistico che rendeva il detenuto nient'altro che un soggetto non emancipato da educare, controllare e redimere. Ai problemi concreti di chi usciva dal carcere senza un soldo, senza un tetto e senza un lavoro, non era predisposto nessun rimedio³⁹⁴.

Sul finire degli anni Sessanta, in conseguenza dei profondi cambiamenti che stava vivendo la società e come esiti di breve periodo dei movimenti studentesco e operaio, la popolazione detenuta vide l'ingresso in carcere di persone completamente estranee al

³⁹⁴ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 49-56

comune sostrato che la aveva resa fino a quel momento tendenzialmente omogenea da un punto di vista sociale. In carcere ci finirono operai e sindacalisti già nel 1962 con condanne, come quella comminata dal Tribunale di Caltanissetta a dieci lavoratori e al responsabile sindacale per vari reati a un totale di 19 anni perché avevano preso parte a uno sciopero che tenne sotto scacco il polo industriale di Gela per quattro giorni³⁹⁵. E questa fu una tendenza che andò ad acuirsi fino a raggiungere, per questo decennio, il suo apice tra il '68 e il '69. Nel corso delle proteste del biennio '68-69 “migliaia furono i fermi, centinaia le denunce, decine gli arresti. Per trovare capi di imputazione per questi ultimi furono rispolverati articoli dimenticati del codice penale del 1930, molti dei quali configuravano reati di opinione”³⁹⁶. Erano stati gli stessi sindacati a denunciare la pesante repressione cui erano stati sottoposti i lavoratori che negli ultimi tre mesi del 1969 avevano visto iniziare circa quattordici mila procedimenti penali a loro carico con capi di accusa tutti inerenti alla attività politico-sindacale.

Le figure di reato più spesso richiamate in questi processi erano: la costituzione, l'organizzazione di associazioni sovversive e anche la partecipazione a queste (art. 270 c.p.); l'oggi abrogato art. 272 c.p. che andava a normare la repressione di propaganda e apologia sovversiva; i vilipendi (art. 290 c.p.); lo sciopero dei pubblici dipendenti (art. 330 c.p.); l'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.); l'istigazione a delinquere (art. 414); l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p. e anche l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi art. 266 c.p.); il boicottaggio (art. 507 c.p.); l'invasione di azienda agricola o industriale (art. 508 c.p.) o di terreni o edifici (art. 633 c.p.); la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.) - alcune di queste erano “figure di reato (...) gravemente sospette d'illegittimità costituzionale”³⁹⁷.

Un paio di esempi di incriminazioni avvenute ai danni di militanti politici sulla base di queste norme sono forniti dal primo numero di *QualeGiustizia*, rivista espressione di

³⁹⁵ *Cronaca italiana (maggio - giugno '64)*, in *Quaderni Piacentini*, Anno III, n. 17, lug-set. 1964, p. 2

³⁹⁶ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 62

³⁹⁷ S. Senese, *La magistratura nella crisi degli anni Settanta*, cit., 2003, p. 415

Magistratura Democratica dal 1970. Francesco Tolin, direttore responsabile di Potere Operaio, un periodico nato dall'omonimo movimento politico nel settembre del 1969, venne incriminato - e poi condannato come vedremo - per istigazione a delinquere e per concorso formale, reato continuato (*ex art. 81 c.p.*). La ragione risiedeva nella pubblicazione sulla rivista di Pot. Op. di alcuni articoli in cui era stata ravvisata "l'apologia dei delitti di sequestro di persona, violenza privata, danneggiamento di fabbriche e stabilimenti e resistenza alla forza pubblica commessi a Torino, Milano, Bergamo e in altre città nei mesi di ottobre e novembre 1969"³⁹⁸. Nei confronti di Francesco Tolin venne elevato un mandato di cattura il 22 novembre del 1969 e fu dunque arrestato e processato con giudizio direttissimo il primo dicembre. Un rito che - si legge - si svolse "in un clima di grande tensione" e che avrebbe portato alla condanna a 17 mesi, "superiore al minimo edittale previsto dalla legge tale da non permettere la concessione della sospensione condizionale e la scarcerazione dell'imputato in attesa dell'appello"³⁹⁹, ma comunque inferiore ai due anni e due mesi chiesti dal pubblico ministero. Tolin fu condannato per istigazione a delinquere e apologia di delitto a mezzo stampa e, scriveva il giudice, "per entrambi i reati il fondamento dell'incriminazione è dato dal pericolo di turbamento della sicurezza e della tranquillità della vita sociale"⁴⁰⁰ e dunque gli articoli 414 e 415 del codice penale dovevano in questo caso andare a derogare il principio costituzionale che riconosceva il diritto di manifestazione del pensiero. Il periodico Potere Operaio dovette, per volontà del giudice, pubblicare per intero e a spese del direttore responsabile, la sentenza di condanna.

Un altro esempio poteva essere rappresentato dalle incriminazioni cui fu chiamato a rispondere Piergiorgio Bellocchio, all'epoca direttore del giornale Lotta Continua, e già fondatore della rivista Quaderni Piacentini. La notizia incriminata riguardava il resoconto di alcuni scontri a Pisa tra manifestanti e polizia. Per lui le accuse furono, oltre all'istigazione a delinquere e all'apologia dei delitti di violenza contro la forza

³⁹⁸ Viene riportata la motivazione della sentenza di condanna in *Le norme fasciste tornano di moda*, in *Quale Giustizia*, n.1, 1970, p. 36

³⁹⁹ *Ivi*, p. 35

⁴⁰⁰ *Ivi*, p. 37

pubblica e lesioni aggravate in quanto si indicava nel poliziotto il primo nemico dell'operaio e dello studente, la pubblicazione di notizie false poiché Lotta Continua aveva scritto che manifestanti e popolazione avevano trionfato sulla polizia. Inoltre gli si contestava il reato di propaganda o apologia sovversiva o antinazionale laddove si faceva riferimento alla lotta di classe e alla dittatura del proletariato e al sovvertimento violento del sistema economico, politico e sociale.

Ma anche un principio costituzionale come quello della libertà di riunione (art. 17 Cost.), poteva essere piegato alle esigenze repressive. Infatti il terzo comma inseriva la necessità di dare preavviso alla pubblica autorità prima di riunirsi in luogo pubblico per esigenze di sicurezza e incolumità. Le “esigenze, mai chiaramente definite, della tutela dell'ordine pubblico” finivano per limitare “le manifestazioni collettive di carattere spontaneo, destinate ad esprimere dissenso o protesta”; queste finivano così per incappare “sistematicamente nell'ordine di scioglimento”⁴⁰¹. Su questo tema vennero chiamate ad esprimersi le Preture che tuttavia dimostrarono - anche perché guidate spesso da giovani magistrati - di non accettare la lettura restrittiva delle questure. Fu questo il caso della pretura di Alessandria che con il pretore Gavarelli il 7 dicembre del 1968 decise per l'assenza di preordinazione di una manifestazione spontanea; dichiarò che era da considerarsi “manifestatamente assurdo pretendere un preavviso di tre giorni al questore (...) quando si tratti (...) di decisione spontanea a livello di massa seguita da una immediata realizzazione”, così come respinse la configurabilità di una violazione dell'art. 18 T.U.L.P.S. della frase «scuola libera, no denunce, assemblea» che era stata espressa pubblicamente dall'imputato in quella circostanza, in quanto non era “atta a configurare ipotesi delittuose”⁴⁰². Due anni prima era toccato al giovanissimo pretore Guido Neppi Modona prosciogliere gli imputati che a Torino erano stati accusati delle medesime violazioni degli studenti di Torino con l'aggiunta della violazione dell'art. 650 c.p. che andava a sanzionare l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. A Torino si era svolta il 25 settembre del 1966 una manifestazione di protesta davanti al

⁴⁰¹ *Autorità di polizia e libertà di riunione*, in *Quale Giustizia*, n. 1, 1970, p. 16

⁴⁰² *Ivi*, p. 17

consolato della Repubblica Federale Tedesca per protestare contro un raduno di nostalgici delle SS che si stava contemporaneamente svolgendo in Germania Ovest. Il pretore Neppi Modona motivò la sua decisione di assolvere gli imputati perché il fatto non costituiva reato facendo riferimento alla scriminante del diritto di manifestare, costituzionalmente riconosciuto dal comma primo dell'art. 17 Cost. e anche comparando le esigenze di tutela tra questo diritto e le ragioni dello Stato di difendere la sicurezza e l'ordine pubblico. Nel caso di manifestazione pacifica - come era stata quella torinese - non vi poteva essere alcun dubbio che a prevalere sarebbe dovuto essere il diritto a manifestare non potendo esservi stato alcun tentativo di attentare alla pubblica incolumità⁴⁰³. Nel 1966 il pretore Cospito di Savona respinse le accuse di manifestazione non autorizzata che la procura, su denuncia dell'autorità di P.S., aveva mosso a quelli che erano gli imputati a processo. Nelle motivazioni il pretore faceva riferimento all'unica prova che dimostrava la deposizione di una corona e deduceva che quella fosse stata effettivamente l'unica attività compiuta nel corso di quella manifestazione spontanea perché - e per lui questa osservazione sarebbe bastata "a togliere ogni dubbio (...): se pubblicità vi fosse stata, ben altro sarebbe stato il concorso di gente a questa manifestazione. Chi da tempo vive in Savona, sa bene quanto lunghi siano i cortei e quale rilevante numero di persone assista a tali simili pubbliche manifestazioni"⁴⁰⁴. **AGGIUNGERE ESEMPI DA QUALE GIUSTIZIA.** Quello tra detenuti comuni e detenuti politici fu un incontro dal quale scaturirono dinamiche inedite; i detenuti politici, provenienti da mondi che difficilmente entravano in contatto con il penitenziario poterono apprendere dai primi lessico, simbologia e dinamiche; ai detenuti comuni invece mancavano gli strumenti per trasformare in azione concreta la profonda conoscenza delle carenze e delle ingiustizie che il carcere racchiudeva in sé. Anche il carcere divenne così un luogo in cui portare avanti la «battaglia politica», e - parallelamente - anche da fuori si accese l'interesse per quel mondo opaco e

⁴⁰³ *Ivi*, p. 18

⁴⁰⁴ *Ivi*, p. 21

simbolicamente così lontano⁴⁰⁵. Attraverso *Soccorso Rosso*, che si occupava di offrire difesa legale ai militanti che si ritrovavano imputati o detenuti per la propria attività politica, per il tramite del mondo della cultura impegnato - come il collettivo teatrale di Dario Fo e Franca Rame *La Comune* -, il mondo di dentro venne disvelato attraverso il racconto all'esterno.

A nulla sarebbero valsi gli interventi, seppur in qualche misura innovatori, che dal 1964 erano tornati a orientare l'azione dell'amministrazione penitenziaria, e più in generale del Ministero di Grazia e Giustizia, verso l'umanizzazione della pena. La circolare del 30 giugno del 1964, la numero 1483/3892, dispose in ottica rieducativa la possibilità per i detenuti di intrattenere corrispondenza con qualunque destinatario, al quale potevano inviare lettere due volte alla settimana⁴⁰⁶. Così come a nulla avrebbe portato la ripresentazione nel 1965 del disegno di legge di riforma dell'ordinamento - la fine della terza legislatura si era portata con sé l'originale disegno di legge a firma Gonella - questa volta presentato dal guardasigilli Reale. Si trattava dello scheletro originario proposto nel 1960 con l'aggiunta delle considerazioni conclusive offerte dalla commissione ministeriale costituita *ad hoc* e da quelle proposte da una stretta cerchia di magistrati che erano stati chiamati a dare parere e a proporre soluzioni in materia. Anche questo disegno di legge, dopo essere stato sottoposto all'esame parziale della Commissione giustizia del Senato, decadde seguendo l'esito della quarta legislatura nel 1968. Ancorché il nuovo governo Leone II, che vedeva nuovamente Gonella al dicastero della giustizia, avesse ripresentato il disegno di legge di riforma, i tempi apparivano cambiati⁴⁰⁷. Anche i direttori degli istituti si lasciarono andare a concessioni, andando anche oltre il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; generalmente si trattava di fare un passo avanti verso le esigenze della popolazione detenuta sul piano meramente materiale: accesso ai passeggi più frequente, più docce, più pulizia. Ma a nulla valsero questi tentativi per cambiare quello che potrebbe sembrare un esito

⁴⁰⁵*Ibidem*

⁴⁰⁶ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1992

⁴⁰⁷ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 57

se non scontato comunque prevedibile. Quel carcere così appesantito nei suoi ingranaggi, ormai troppo incapace di fornire risposte alla società contemporanea, fu attraversato da violentissime rivolte dalla primavera del 1969⁴⁰⁸.

Da quell'anno, e in modo particolare nel biennio 1971-1972, i principali istituti in tutta Italia vennero scossi da proteste veementi: "più o meno violente, più o meno «politicizzate»"⁴⁰⁹, ma che andarono a riempire le cronache. Nel 1969, a partire dalla Pasqua in aprile, dalle Nuove di Torino le proteste si espansero a Genova Marassi, poi a San Vittore a Milano e poi ancora a Bari. Le rivendicazioni, presentate con documenti il cui grado di politicizzazione era importante e rappresentava senza dubbio una novità rispetto agli anni appena trascorsi⁴¹⁰, riguardavano in via principale le condizioni di detenzione, ma anche la richiesta di riforma dei codici e l'abolizione degli aspetti più deteriori del regolamento penitenziario del 1931. Sotto accusa veniva posto il carattere di classe della giustizia criminale di derivazione fascista. I detenuti si definivano stanchi di attendere riforme in campo penale e penitenziario e di non veder nessun cambiamento concreto. Chiedevano poi il rispetto della propria dignità con un miglioramento profondo delle condizioni di detenzione, a partire da quelle igienico sanitarie - anche mettendo mano alla sanità penitenziaria - per finire con la denuncia delle violenze e delle vessazioni a opera del personale di custodia⁴¹¹.

Le rivolte ebbero pesanti bilanci; vennero distrutti i macchinari per le lavorazioni a Bari e a Torino e qui, nel capoluogo piemontese, anche l'ufficio matricola e il casellario giudiziario. A San Vittore vi fu la situazione più grave: con agenti di custodia ostaggio dei detenuti si arrivò alla richiesta d'intervento di polizia e carabinieri che dall'esterno, con circa duemila uomini, ebbero ragione dei ristretti dopo diverse ore e solo con mitra e lacrimogeni⁴¹². I detenuti coinvolti vennero trasferiti, per ragioni di ordine e sicurezza,

⁴⁰⁸ *Ivi*, p. 58 e ss. e G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1993 e ss.

⁴⁰⁹ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1993

⁴¹⁰ *Ibidem*

⁴¹¹ C. G. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 58

⁴¹² *Ibidem*

in Sardegna dopo essere stati picchiati⁴¹³.

Il ricorso a quelli che erano definiti *trasferimenti punitivi* divenne prassi con l'effetto paradossale di spostare in giro per il Paese i detenuti più impegnati politicamente e più coinvolti nelle proteste che, forse inevitabilmente, finirono per diffondersi.

Parallelamente nello stesso periodo si riaccese l'interesse degli studiosi sul carcere⁴¹⁴, non solo i movimenti studenteschi e politici della sinistra quindi, ma anche l'accademia e la dottrina ricominciarono a interrogarsi sul sistema penitenziario e penale.

⁴¹³ *Ivi*, p. 59

⁴¹⁴ G. Neppi Modona in *Carcere e Società*, 1973, già citato, a pagina 1994 n.1 presenta una bibliografia delle pubblicazioni che proprio in quel periodo diedero ampio spazio al tema penitenziario. Uno spazio che sarebbe stato destinato ad aumentare.

2.8. *Che cosa vogliamo? Tutto. Gli anni Settanta e il carcere*

I detenuti sono uomini e non cani da corsa e prima di ogni altra cosa bisogna dare loro la possibilità di sentirsi uomini, padroni e responsabili, nei limiti delle costrizioni imposte dalla mancanza di libertà, di operare scelte e decisioni libere, che diano loro quella dignità sociale che la società libera ha loro rifiutato o alla quale hanno volontariamente abdicato. Il che non significa che non debba essere loro concesso di tentare di conquistarla o di riconquistarla⁴¹⁵.

Gli anni Settanta hanno rappresentato per l'Italia repubblicana uno dei momenti più convulsi della sua storia. Da un punto di vista storiografico il decennio lungo compreso tra il 1968 e l'inizio degli anni '80 è senza dubbio, e per stessa ammissione degli storici⁴¹⁶, difficile da maneggiare innervato com'è di visioni e posizioni ideologiche ineliminabili e che anzi si potrebbero forse considerare costitutive.

⁴¹⁵ G. Neppi Modona, *Il carcere tra rivolta e riforme*, in *Quale Giustizia*, n. 1, 1970, p. 111

⁴¹⁶ Si rimanda qui alle considerazioni che si trovano nella *Prefazione* ai quattro volumi su *L'Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, Soveria Mannelli Rubbettino editore, 2003. La *Prefazione* di Pietro Scoppola, ospitata in tutti i quattro tomi, ritrova la novità dei tre convegni di studio che si tennero a Roma tra il novembre e il dicembre 2001 di cui i volumi erano prodotto, nello sforzo di presentare “per la prima volta una riflessione storica sulle vicende dell'Italia repubblicana (...) - che potesse tentare di fornire - una ricostruzione che fosse il frutto di un confronto ravvicinato e di una stretta collaborazione fra diverse scuole storiografiche con un larghissimo coinvolgimento (...) di studiosi di varia formazione e orientamento”. Il tentativo dunque era stato quello di arrivare a “«una storia comune» [che non fosse] una irenica composizione di punti di vista diversi ma, al contrario, il frutto di un approfondimento critico, al di là di ogni preconcepita cristallizzazione ideologica, dei vari distinti approcci di ricerca e delle diverse tradizioni storiografiche”. (pp. 8-9). I quattro tomi: A. Giovagnoli, S. Pons (a cura di), *Tra guerra fredda e distensione*, in *L'Italia repubblicana* (cit.), vol. I, 2003; F. Lussana, G. Marramao, *Culture, nuovi soggetti, identità*, in *L'Italia repubblicana* (cit.), vol. II, 2003; F. Malgeri, L. Paggi, *Partiti e organizzazioni di massa*, in *L'Italia repubblicana* (cit.), vol. III, 2003; G. De Rosa, G. Monina, *Sistema politico e istituzioni*, in *L'Italia repubblicana* (cit.), vol. IV, 2003.

Il decennio degli anni Settanta si apre il 12 dicembre del 1969 quando alle 16,37 in piazza Fontana a Milano nella Banca Nazionale dell'Agricoltura un ordigno esplose uccidendo diciassette persone e ferendone centocinque. Oltre al conto delle vittime, che ha provocato un profondo trauma nella società italiana tutta, piazza Fontana ha rappresentato una cesura netta segnando intimamente il clima di un'epoca. La mobilitazione studentesca e operaia non cessò dopo la strage, ma anzi trasse vigore da un'atmosfera di impegno collettivo che veniva inteso da molti come non più rinviabile. Si comprese che il contesto in cui si muovevano le lotte era assai più complesso delle circoscritte questioni settoriali. Sebbene le piattaforme rivendicative dei gruppi della sinistra extraparlamentare⁴¹⁷ e dei sindacati avessero già virato verso una lotta politica di sistema e non meramente vertenziale, come dimostra anche l'apertura in *Quaderni Piacentini* alle lotte latinoamericane o agli afroamericani nell'America del nord, si acquisì una nuova consapevolezza. A essere rimasta fuori fino ad allora era stata la percezione della portata della mobilitazione delle *forze d'ordine*, tutta tesa ad annientare gli sforzi verso il cambiamento. Quello stesso pomeriggio a Roma sarebbero esplosi altri tre ordigni, due all'altare della patria e uno, a via San Basilio (vicino via Veneto) alla Banca Nazionale del lavoro. Nella capitale nessun morto, ma furono comunque sedici le vittime. Il 1969 fu un anno travagliato in cui il livello dello scontro tra attivisti politici e sindacali da una parte, sempre più numerosi e organizzati, e forze dell'ordine dall'altra si era notevolmente alzato; ma soprattutto fu l'anno in cui anche in Italia si inaugurò il "ricorso alle bombe come forma di intimidazione (...) una pratica diffusa in Europa alla fine degli anni Sessanta"⁴¹⁸. La ricerca storica ci ha restituito negli ultimi anni, grazie all'accesso a documenti prima secretati, una verità che le aule giudiziarie non sempre sono state in grado di ricostruire. L'accesso alle fonti di archivio ha permesso, ad esempio, di dare valore e veridicità a un lavoro di inchiesta militante - di *controinformazione*⁴¹⁹ come iniziò a chiamarsi allora questo genere di ricostruzione. È

⁴¹⁷ G. Crainz, *Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Donzelli editore, Roma, 2003, p. 333

⁴¹⁸ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., p. 105

⁴¹⁹ *Ivi*, pp. 223-238

questo il caso dell'inchiesta contenuta nella *Strage di Stato* che già dal 1970 tentò di ricostruire i fatti di piazza Fontana epurandoli dall'inquinamento - voluto - dagli *strateghi della tensione*⁴²⁰ che avveniva sui mezzi di comunicazione. La narrazione delle stragi sui mezzi di informazione divenne uno strumento di quella *guerra psicologica*⁴²¹ che attraverso la strategia della tensione⁴²² alcune forze reazionarie, con il sostegno degli U.S.A., vollero combattere. Esplicitamente veniva fatta ricadere sui sindacati una *responsabilità morale* per le stragi⁴²³ dando concretezza a una strategia che puntava a *destabilizzare per stabilizzare*⁴²⁴, che usava come strumento alcune agenzie di stampa e mezzi di informazione per “additare il nemico all'opinione pubblica denunciandone la permanente minaccia” confezionandone un'immagine “ossessiva e unidimensionale”⁴²⁵, semplificata ma efficace. Il nemico era il *comunista*, un termine che guadagnava un'incredibile capacità estensiva finendo per comprendere dagli anarchici alle forze dei governi di centro sinistra. Era infatti dal 1964, proprio in risposta ai primi governi di centrosinistra, che aveva avuto inizio la mobilitazione delle forze reazionarie. Intanto con l'organizzazione del *Piano Solo*, di cui l'Italia avrebbe saputo solo nel 1967 grazie a un'inchiesta de *L'Espresso*. Ma il “momento spartiacque per l'oltranzismo d'azione”⁴²⁶ fu rappresentato dal convegno *La guerra rivoluzionaria* organizzato dall'istituto Pollio. Questo convegno diede i natali alla strategia della tensione, ne elaborò obiettivi e tattiche, ma soprattutto individuò le reclute per l'azione; prese vita in questo contesto “il legame organico tra l'estremismo di destra e gli apparati istituzionali come le forze armate e i servizi”⁴²⁷.

⁴²⁰ Su piazza Fontana e la strategia della tensione si rimanda in modo particolare all'importantissimo lavoro di Mirco Dondi già richiamato. Inoltre si veda anche P. Ginsborg, *L'Italia dal dopoguerra*, cit., p. 452 e ss.

⁴²¹ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit. p. 63

⁴²² G. Crainz, *Il Paese mancato*, cit., pp. 368 e ss.

⁴²³ *Ivi*, p. 370

⁴²⁴ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., pp. 40-43

⁴²⁵ *Ivi*, p. 69

⁴²⁶ *Ivi*, p. 49

⁴²⁷ *Ivi*, p. 52

La strategia della tensione utilizzò la paura come arma di governo; era questo l'obiettivo che ebbero la maggior parte delle centoquarantacinque esplosioni registrate nel corso del 1969. Il 15 aprile a Padova esplose un ordigno che è stato considerato la prima azione esplosiva della strategia della tensione⁴²⁸, proprio in concomitanza con la discussione alla Camera della proposta di disarmo delle forze dell'ordine in servizio di piazza. Proposta che venne logicamente bocciata e che arrivava dopo i durissimi scontri avvenuti in Campania, a Battipaglia, appena sei giorni prima; in quell'occasione la polizia aveva aperto il fuoco ferendo manifestanti, ma soprattutto uccidendo due persone, un uomo e una donna, quest'ultima affacciata al balcone⁴²⁹. Queste morti erano state precedute dal ferimento del sedicenne Soriano Ceccanti che a Forte dei Marmi il primo gennaio era stato raggiunto da un proiettile sparato dalla polizia che lo avrebbe lasciato paralizzato⁴³⁰, e dalla morte, nel dicembre del 1968 di due manifestanti in Sicilia. Una gestione "dissennata dell'ordine pubblico"⁴³¹ che invero non era una novità nel Paese, ma che aveva iniziato a prendere pieghe preoccupanti, come si evince dalla descrizione del contesto urbano milanese di quegli anni "sinistre isole di gipponi e pantere ovunque"⁴³² avevano finito per rappresentare la normalità. "Agire sulla leva dell'ordine pubblico, intensificando il potere di intervento della polizia" doveva "essere una soluzione per spegnere l'ondata di scioperi e di proteste, che in forma crescente attraversa[va] il Paese"⁴³³. Si mirava così, anche grazie alle narrazioni giornalistiche, a incutere un timore immobilizzante che aveva come fine ultimo quello di indurre all'accettazione di "provvedimenti più restrittivi delle libertà"⁴³⁴. A distanza esatta di un

⁴²⁸ *Ivi*, p. 101

⁴²⁹ Si trattava di Carmine Citro, tipografo, e Teresa Ricciardi. Su questo si veda sempre M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., p. 101.

⁴³⁰ Un racconto militante di quanto avvenne a Forte dei Marmi è quello offerto dalla canzone *La Bussola*, di Pino Masi.

⁴³¹ G. Crainz, *Il Paese mancato*, cit., p. 359

⁴³² *Ivi*, p. 376

⁴³³ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., pp. 101-102

⁴³⁴ *Ivi*, p. 173

anno da Piazza Fontana, il 12 dicembre 1970 sempre a Milano un manifestante di ventitré anni Saverio Saltarelli veniva ucciso da un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo dai carabinieri in una gestione dell'ordine pubblico che avrebbe ricordato, a Giulio Andreotti, un clima da *guerra santa*⁴³⁵.

Per questo nell'analisi dell'istituzione carceraria in Italia negli anni immediatamente precedenti e successivi alla riforma penitenziaria del 1975 deve tenersi in grande considerazione la ricostruzione del clima di un'epoca che ha influito non solo sulla composizione della popolazione detenuta, come già si è iniziato a vedere nel precedente paragrafo sugli anni Sessanta, ma come ancora meglio si vedrà, ma anche sul dibattito teorico di riflessione critica attorno alla questione penale e penitenziaria, in modo particolare attorno alla questione dell'emergenza e dell'eccezione.

La bomba di piazza Fontana permise il ricorso a metodi polizieschi e custodiali illiberali, ma in modo assai più grave ne permise la loro normalizzazione. Nell'ordine si assistette nei momenti subito successivi al mai chiarito caso della *morte accidentale di un anarchico*⁴³⁶ ovvero di Giuseppe Pinelli morto il 15 dicembre 1969 dopo lo schianto provocato dalla caduta dal quarto piano della questura di Milano dove stava avvenendo il suo interrogatorio; alle quarantotto ore di interrogatorio svoltosi, per volere dei giudici, senza avvocato a Pietro Valpreda, l'anarchico che sarebbe stato accusato di essere l'autore materiale della strage e per questo detenuto in custodia cautelare in carcere per tre anni. Una misura cautelare che si concluderà "il 29 dicembre del 1969, grazie alla legge che porta il suo nome e che abbrevia i termini della carcerazione preventiva"⁴³⁷, si trattava della legge 773 del 15 dicembre 1972 che introdusse modificazioni al codice di procedura penale con il fine di accelerare e semplificare i procedimenti. Tra le modifiche vi era l'introduzione dell'obbligo per il giudice di

⁴³⁵ G. Crainz, *Il Paese mancato*, cit., pp. 377-378

⁴³⁶ Si fa riferimento qui all'opera teatrale di Dario Fo dedicata proprio allo strano caso di suicidio di Giuseppe Pinelli. Quest'opera venne messa in scena dal collettivo già richiamato della Comune a Milano a meno di un mese di distanza dalla morte di Pinelli. Vi si sostenne la tesi dell'omicidio

⁴³⁷ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., p. 203

comunicare agli interessati, sin dal primo atto di istruzione, della facoltà di nominare un difensore e di indicare le norme di legge violate e la data del fatto addebitato.

Da quel 12 dicembre del 1969 il clima generale del Paese cambiò. Iniziò ad acquisire forza lo squadristo nero rafforzato anche dalle coperture fornite dalla vicinanza con le aree deviate dei servizi di intelligence; si verificò una convergenza verso posizioni di destra di alcuni importanti apparati statali come dimostrano in modo particolare le dichiarazioni dei prefetti nei confronti dei movimenti di sinistra nei cui confronti spingevano per l'adozione di misure draconiane anche correndo il rischio di ricevere accuse di antidemocraticità⁴³⁸, fino ad arrivare a chiedere - come fece il prefetto di Milano Mazza - lo scioglimento di alcuni di questi gruppi extraparlamentari⁴³⁹.

La carcerazione preventiva aveva colpito anche molti accusati di reati di stampa e, ancora, avrebbe continuato a colpire tantissimi imputati per reati d'opinione fino ad arrivare a quello che rimarrà nella storia come il più illiberale dei procedimenti politici, il "processo 7 aprile"⁴⁴⁰ negli anni Ottanta di cui si parlerà in seguito.

Il dicembre del 1970 segnò un'altra data buia per la tenuta democratica italiana. Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre avrebbe dovuto prendere avvio *l'operazione Tora-Tora*, il «golpe dell'Immacolata» che sarebbe poi passato alla storia con il nome del suo ideatore e realizzatore Junio Valerio Borghese militante del Fronte Nazionale. Questo tentativo, ispirato alla Grecia, venne interrotto proprio prima dell'avvio della fase insurrezionale. Tutto restò nell'ombra fino a marzo del 1971 quando la trama golpista venne descritta sul quotidiano Paese Sera rendendo nota l'esistenza di forze che ordivano soluzioni reazionarie.

Il 1972, anno delle elezioni, fu anche l'anno in cui la sinistra extraparlamentare portò avanti un'azione più violenta rispetto a quella degli anni precedenti. Si affacciarono

⁴³⁸ G. Crainz, *Il Paese mancato*, cit., pp. 357-358 e 369

⁴³⁹ *Ivi*, p. 374

⁴⁴⁰ INSERIRE BIBLIOGRAFIA

sulla scena le Brigate Rosse e i primi gruppi armati di matrice comunista. Tuttavia gli episodi di violenza riconducibili alla sinistra furono trentanove a fronte dei quattrocentodieci dei neofascisti⁴⁴¹ sebbene inspiegabilmente la percezione del pericolo sembrava provenire maggiormente dai gruppi di estrema sinistra. L'estrema destra aveva dimostrato, con le rivolte di Reggio e Pescara⁴⁴², di avere un potenziale offensivo notevole con una facilità d'accesso a esplosivi che del resto oggi non riesce a stupire.

La risposta dei seggi però dimostrò l'incredibile attrattiva del richiamo all'ordine che la narrazione di un pericolo rosso aveva attivato in quella parte, *silenziosa e maggioritaria* dell'opinione pubblica che preferiva di buon grado una stretta illiberale e repressiva alla prospettiva del caos. Le prime elezioni anticipate della storia repubblicana, in cui si veniva a eleggere un nuovo Parlamento dopo che la precedente legislatura era riuscita a trovare un accordo di massima per l'elezione del Presidente della Repubblica solo dopo venti ballottaggi⁴⁴³, videro il grande *exploit* del Movimento Sociale che raddoppiò le sue preferenze raggiungendo l'8,7% dei consensi. Le elezioni si svolsero in un clima non semplice in cui se da un lato si faceva sempre più spazio la convinzione che dietro piazza Fontana ci fosse la mano neofascista (Freda e Ventura curiosamente si trovavano ristretti in carcere accusati della stessa strage per cui era recluso Pietro Valpreda⁴⁴⁴), dall'altro lato la percezione del pericolo e dell'insicurezza nel senso comune continuava a essere sbilanciato tutto a sinistra.

In questo clima il carcere, che sempre più accoglieva militanti, sindacalisti e intellettuali di sinistra, divenne incandescente. Tra il 1971 e il 1972 si contarono circa settantaquattro rivolte. A Torino il 16 gennaio del 1971 una nuova rivolta alle Nuove, dove si trovava all'epoca recluso Adriano Sofri in seguito a un arresto per blocco stradale, vide distrutto tutto il sesto braccio. Le proteste si erano diffuse in altri istituti

⁴⁴¹ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., p. 268

⁴⁴² P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, cit. p. 548; M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., p. 240.

⁴⁴³ Al Presidente Saragat successe l'avvocato Giovanni Leone, già costituente e di cui già ampiamente si è parlato in precedenza.

⁴⁴⁴ M. Dondi, *L'eco del boato*, cit., p. 270

del nord, a Monza il 17 gennaio con uno sciopero di alcuni detenuti del carcere giudiziario; a Treviso due giorni dopo e ancora il 20 a San Vittore. I detenuti chiedevano le riforme dei codici e del regolamento penitenziario, ma anche che si mettesse mano alla custodia cautelare⁴⁴⁵. A fine gennaio nel carcere di Marassi a Genova i detenuti diedero vita a una rivolta che si prolungò nel mese di febbraio; tra le richieste si aggiungeva quella, assai più contingente, dell'installazione di un impianto di riscaldamento per l'inverno.

Nel mese di febbraio ancora alle Nuove di Torino spettò il ruolo di capofila; circa cinquanta detenuti rifiutarono la traduzione in tribunale verso i procedimenti in contestazione con i codici fascisti. A questa rivolta l'amministrazione rispose ancora, come nel 1968, con i trasferimenti per ragioni di ordine e sicurezza e tornando indietro rispetto alle aperture fatte alle richieste dei detenuti⁴⁴⁶. Ma questo allontanamento, mentre ancora sparpagliava in giro per l'Italia militanti politici pronti e interessati a organizzare i detenuti nelle proteste, non servì a calmare le acque nell'istituto torinese che sarebbe stato completamente distrutto da una durissima rivolta ad aprile.

Ma l'insofferenza nell'istituzione penitenziaria non riguardava più i soli detenuti; nel 1969 anche i direttori penitenziari, come scrive De Vito, si levarono in protesta contro "il sistema autoritario e paternalistico vigente nel nostro settore"⁴⁴⁷. Anche Magistratura Democratica, come si vedrà nell'ultimo capitolo, attraverso la sua pubblicazione *Quale Giustizia* si espresse più riprese per un ripensamento e per una riforma profonda dell'intero sistema criminale e quindi anche penitenziario.

Sul piano istituzionale intanto il progetto di riforma penitenziaria continuava a essere proposto per poi decadere con la fine della legislatura. L'intervento nel 1968 del guardasigilli Reale aveva modificato un po' la rotta dell'originario disegno di legge

⁴⁴⁵ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 66

⁴⁴⁶ *Ivi*, p. 67

⁴⁴⁷ *Ivi*, p. 72

Gonella (1960)⁴⁴⁸ considerato ormai superato dalla situazione degli istituti e del Paese. Rimaneggiamenti che erano dovuti principalmente all'intervento delle diverse commissioni ristrette di magistrati e della direzione generale dell'amministrazione penitenziaria, ma che non sterzarono in direzione di una profonda trasformazione dell'istituzione che di fatto non sarebbe avvenuta neanche con l'approvazione della legge n. 354 nel 1975.

La convinzione che per porre mano in modo serio e vero alle forme dell'esecuzione penale non si potesse prescindere dal sottoporre a serrata critica fino a produrne il superamento, l'intero impianto codicistico criminale, non risiedeva solo nel movimento dei detenuti e nei gruppi della sinistra extra parlamentare. Sulle pagine del primo numero della rivista *QualeGiustizia* l'allora giovane pretore Guido Neppi Modona presentava una puntuale comparazione tra la proposta di legge di riforma penitenziaria, quel testo rimaneggiato di cui si è detto, e il regolamento Rocco di cui ci si prefiggeva il superamento. Neppi Modona insieme a una nutrita schiera di magistrati, per lo più giovani, che avevano scelto la via dell'impegno per un rinnovamento giuridico del Paese. Era sempre più evidente, a loro parere, il contenuto politico e sociale del *fenomeno giuridico* e proprio in questo contenuto⁴⁴⁹, nel precipitato collettivo dell'azione giuridica vollero mettere le mani e soprattutto la testa.

Sul progetto di riforma la critica era serrata: due sarebbero stati gli approcci possibili a una revisione del sistema dell'esecuzione penale. La prima avrebbe voluto una visione d'insieme della politica criminale, "un discorso a monte dell'istituzione carceraria" che andasse a scandagliare l'impianto normativo penale e processual penalistico, le decisioni politiche che sorreggevano l'impianto delle incriminazioni e che arrivavano dritte dal fascismo e ancora la discrepanza evidente tra la capacità del sistema di perseguire e punire irrimediabilmente alcune classi di persone, mentre ad altre veniva garantita l'impunità. Da ultimo occorreva impostare una riflessione critica sull'istituzione carcere, sulla scelta di ricorrere a una pena privativa della libertà, sulla

⁴⁴⁸ G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1996

⁴⁴⁹ *Presentazione*, in *QualeGiustizia*, n. 1, 1970, p.1

sua opportunità ed efficacia rispetto ad altre forme di “sanzioni più adeguate allo sviluppo dei rapporti sociali”⁴⁵⁰.

L'altra strada da percorrere sarebbe stata quella indubbiamente più semplice, ma altrettanto indubbiamente più sterile: trattare il tema penitenziario come a sé stante. Optare per questa via avrebbe significato “precludersi volontariamente la possibilità di incidere sui problemi di fondo della giustizia penale in Italia”⁴⁵¹; e i critici di questa visione non credettero fosse dovuto all'intervento del caso il concretizzarsi proprio del ricorso a quest'ultima via.

Sebbene a inizio anni Settanta le posizioni dei riformatori interni all'amministrazione penitenziaria, che avevano trovato nell'INO di Rebibbia l'attuazione sperimentale del proprio approccio *scientifico* alla questione criminale, stessero conoscendo una fase di crisi⁴⁵², fu proprio a principi tecnici che si rifaceva la Relazione Gonella che accompagnava il disegno di legge di riforma quando il 28 ottobre 1968 era stato nuovamente presentato ai due rami del Parlamento. La convinzione cardine nel mondo politico di maggioranza era che fosse possibile razionalizzare l'esecuzione penale a prescindere dall'assetto dell'ordinamento penale tutto che, tuttavia, versava anch'esso in una situazione di crisi così come l'intera società.

Neppi Modona andava così, mosso dalla profonda volontà di demistificare un lavoro che si autodefiniva riformatore, a sottolineare il minimo discostarsi del progetto di riforma dal vecchio impianto fascista del regolamento Rocco. Era indifferibile l'esigenza di segnalare, in un classico degli esempi di profezia che si autoavvera, “l'anacronismo e l'arretratezza della progettata riforma e di bloccare subito (...) il tentativo di varare una legge - che avrebbe poi costituito un - ostacolo (...) ad una sostanziale riforma dell'ordinamento penale”⁴⁵³.

Invariato il ricorso ai tre cardini del trattamento penitenziario per procedere alla

⁴⁵⁰ G. Neppi Modona, *Il carcere tra rivolta e riforme*, in *QualeGiustizia*, n. 1, 1970, p. 105

⁴⁵¹ *Ibidem*

⁴⁵² C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 72

⁴⁵³ G. Neppi Modona, *Il carcere tra rivolta e riforme*, cit., 1970, p. 105

rieducazione o risocializzazione del detenuto; sia Rocco che il progetto di riforma trovavano imprescindibile il ricorso all'istruzione, al lavoro e alle pratiche religiose per produrre attraverso il carcere un uomo *spiritualmente evoluto*⁴⁵⁴. Il lavoro doveva continuare a essere inteso come indispensabile al processo di rieducazione e anche per questo non doveva essere riconosciuto al rapporto di lavoro del detenuto il carattere sinallagmatico proprio del mondo di fuori; nessuna equiparazione perché in una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1 Cost.), l'occupazione del detenuto non lo rendeva un membro del consesso sociale, ma continuava a essere considerata strumentale a una sua reintegrazione successiva in quello. La religione continuava a essere, anche nel nuovo impianto, l'insegnamento in grado di produrre una trasformazione morale nella persona; per questa ragione doveva essere negli istituti garantito e organizzato il culto cattolico, maggioritario nel Paese, mentre i detenuti delle altre fedi avrebbero potuto richiedere l'ingresso di un proprio ministro di culto⁴⁵⁵. Il cappellano del carcere, così come nel regolamento Rocco, continuava a essere nel nuovo disegno di legge interno al Consiglio di disciplina presente in ogni istituto, assieme adesso al direttore e al responsabile sanitario. Il consiglio, chiamato a decidere sulle infrazioni dei detenuti, che si trovavano puntualmente descritte nel regolamento ancora in vigore e che sarebbero dovute essere tassativamente indicate dalla legge, restava invariato rispetto al passato. Paradossale la previsione proposta in materia di isolamento in cella come sanzione; avendo eliminato la possibilità di ricorso a qualunque *afflittività aggiunta*, come i ferri o la contenzione, veniva aumentata la durata massima per l'isolamento, che diveniva di quaranta giorni per gli uomini e di venti per le donne, nell'ottica di adeguare la risposta disciplinare alla gravità dell'infrazione commessa dal ristretto.

Veniva ammessa la musica all'interno degli istituti per il tempo libero e vi era una timida apertura al mondo esterno anche migliorando le condizioni per la corrispondenza e i colloqui. Non veniva invero eliminato il controllo diretto sia delle lettere che degli incontri con i parenti; in quest'ultimo caso la vigilanza degli agenti di custodia sarebbe

⁴⁵⁴ Così la Relazione Gonella a pagina 14 e la Relazione Rocco a pagina 16 come riportato nel testo di Neppi Modona cui si sta facendo riferimento.

⁴⁵⁵ Nella sua Relazione Rocco aveva parlato di disciplina morale.

divenuta a vista e quindi non vi sarebbe più dovuto essere l'accesso alle conversazione dei detenuti. Si introduceva la possibilità di visitare dall'esterno il carcere, una evenienza per la quale si necessitava di autorizzazione ministeriale, salvo si fosse ministri o sottosegretari, parlamentari, componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, magistrati di sorveglianza e Presidenti di tribunale, di Corte d'appello e procuratori competenti sul territorio. Per tutte le figure autorizzate dal ministero la visita si sarebbe dovuta svolgere con il Direttore o un suo delegato.

Le poche novità introdotte non potevano ritenersi sufficienti a produrre un vero e proprio cambio di paradigma nell'esecuzione penale, né un suo allineamento al dettato costituzionale. L'eliminazione del *bujolo* e la previsione dell'obbligo dell'installazione di servizi igienici in cella; l'obbligo per gli agenti di chiamare per nome e cognome i reclusi; il divieto della fornitura di divise a righe, non potevano considerarsi sufficienti a riconoscere e tutelare la dignità dell'individuo. Così come la previsione nel caso di condotta esemplare della possibilità di rimettere il debito per le spese di mantenimento, di accedere al regime di semilibertà o di liberazione anticipata, non sembravano da un lato rompere il meccanismo premiale caratterizzato dalla dicotomia punizione/ricompensa, né mettere in discussione la centralità del carcere o spingere verso le misure alternative alla detenzione.

In quegli anni Magistratura Democratica stava portando avanti una battaglia per l'attuazione puntuale della Costituzione, per tradurne i principi in *prassi quotidiana* che orientasse giorno per giorno il lavoro di giudici e magistrati⁴⁵⁶. Per questo anche l'analisi alla situazione penitenziaria cui si sta facendo riferimento prendeva le mosse dall'art. 27 della Costituzione. Se i capisaldi del progetto Gonella dovevano essere il carattere umano della pena e il suo fine rieducativo, allora, secondo Neppi Modona, il fallimento era completo. Sotto il primo aspetto a negare l'umanità alla detenzione accorrevano le previsioni sul controllo della direzione in materia di corrispondenza e di produzione intellettuale dei detenuti che negavano la segretezza delle comunicazioni, la libertà di pensiero. Inoltre il divieto di rivolgere alla direzione reclami collettivi - fatta

⁴⁵⁶ G. Neppi Modona, *Giustizia e società*, in *Quaderni piacentini*, anno IX, n. 41, luglio 1970, p. 210

salva la possibilità di reclami individuali oltre che indirizzati al direttore anche ad altre autorità - andava a negare implicitamente la libertà di riunione. Implicitamente negata anche l'uguaglianza del detenuto all'uomo o alla donna liberi, laddove mancava totalmente l'equiparazione del loro lavoro a quello che si svolgeva fuori iniziando dalla disparità di retribuzione⁴⁵⁷. Sotto il profilo della rieducazione forse anche peggio. L'apertura al mondo esterno continuava a essere timida e diffidente: si manteneva esplicita la presunzione del pericolo proveniente dall'incontro tra il mondo di dentro e quello di fuori. Le visite, ancorché autorizzate, potevano "rompere «il normale isolamento della vita carceraria»"⁴⁵⁸. Non vi erano previsioni circa la possibilità per i detenuti di riprodurre una vita sociale all'interno delle mura: vietata di fatto la vita associativa, negati i reclami collettivi, mancata la previsione dell'elezione di rappresentanze di ristretti. Il detenuto rieducando poteva invece mostrare la sua buona volontà e buona condotta misurandosi in gare scolastiche, culturali e sportive (art. 51 del d.d.l.) che nient'altro erano che competizioni volte a misurarne la resa e il *miglioramento* in termini disciplinari e morali. Su questo aspetto Neppi Modona intervenne netto, convinto che "i detenuti sono uomini e non cani da corsa", solo riconoscendogli la possibilità di essere uomini, facendoli vivere non come oggetti, ma come *soggetti*, anche del momento rieducativo, emancipandoli dal meccanismo dicotomico della punizione e del premio che li ricacciava continuamente in uno stato di minorità, avrebbero potuto acquisire quella responsabilità personale necessaria a compiere realmente il salto risocializzante⁴⁵⁹. Erano gli stessi detenuti a opporsi all'idea di una risocializzazione esterna, imposta per cui al detenuto era sottoposto un trattamento *insegnato meccanicamente*; P.C. dal carcere di San Vittore nel maggio del 1971 avrebbe descritto il *fatto* della risocializzazione come qualcosa da *conquistarsi* per l'individuo, per il detenuto che avrebbe dovuto essere "soggetto e non oggetto, e (...) appartenente alla collettività". Solo "acquistando coscienza sociale (...) il detenuto può

⁴⁵⁷ G. Neppi Modona, *Il carcere tra rivolta e riforme*, cit., 1970, pp. 110-111

⁴⁵⁸ *Ivi*, p. 111

⁴⁵⁹ *Ibidem*

rompere con la delinquenza”⁴⁶⁰. La Commissione giustizia del Senato la reputò non più rispondente alla realtà e sostenne l’urgenza di una modifica in grado di “dare una risposta celere allo stato di insofferenza e protesta dei detenuti”⁴⁶¹. In questo senso questa volta, con una differenza rispetto al periodo del dibattito costituente e a quello subito successivo, la sinistra parlamentare non si presentava impreparata in materia penale e penitenziaria grazie soprattutto, come sottolinea De Vito, al lavoro del Centro di Studi e iniziativa per la riforma dello Stato, interno al PCI, e alla sezione Problemi dello Stato e diritti civili nella sponda socialista⁴⁶².

Con le elezioni politiche del 1972, al governo Andreotti II che per un anno tenne insieme una maggioranza di centro destra, fecero seguito i due governi Rumor in cui il PSI tornava nella maggioranza di governo. Il guardasigilli Mario Zagari fu proprio espressione dei socialisti. Si mostrò molto sensibile al tema penitenziario, visitò il carcere giudiziario di Roma Regina Coeli e condivise con la Commissione giustizia Senato la convinzione che l’ordinamento penitenziario non dovesse informarsi esclusivamente su posizioni tecniche e *asettiche*. Anzi, con le carceri in fermento, i movimenti politici che fuori si occupavano del tema e un’opinione pubblica che dimostrava una sensibilità alla questione, era loro parere che si dovesse rinnovare l’esecuzione della pena, partendo dal dato di realtà della crisi del paradigma carcerario e dagli spunti, di certo non rivoluzionari, dei riformatori del decennio precedente interni all’amministrazione penitenziaria. La pena della reclusione mostrava la sua patente incapacità di rieducare il condannato, era ora di ricercare nuove forme di esecuzione penale che ponessero ai margini il carcere mettendo al centro le misure alternative⁴⁶³.

Nel 1973 si introdussero, per volontà del ministro, alcune concessioni, anche sulla spinta delle riflessioni della Commissione del Senato. Tuttavia gli avvenimenti interni alle carceri, con le rivolte che continuavano e si facevano più frequenti e due, ma

⁴⁶⁰ I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., p.

⁴⁶¹ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 73

⁴⁶² *Ivi*, p. 74

⁴⁶³ *Ibidem*

soprattutto a causa degli avvenimenti esterni, con il rapimento da parte delle BR del giudice Mario Sossi, fecero precipitare la situazione.

2.9. Delle vostre galere un giorno. Il carcere per i movimenti

«La società condanna i colpevoli due volte.

*La prima volta con il tribunale,
la seconda con il carcere.*

*La differenza tra le due è che la seconda
condanna è molto più dura della prima
e del tutto immeritata»⁴⁶⁴*

In questa società nessuno è libero⁴⁶⁵

La società perpetrava diseguaglianze, il sistema criminale era solo uno degli strumenti per mantenere intatto il dominio di una classe sull'altra. Questo il nocciolo duro delle posizioni della sinistra extraparlamentare (ma non solo)⁴⁶⁶, in materia penale e penitenziaria. Se il sistema penale, con la sua "apparente neutralità e imparzialità a cui si richiamano gli organi dello Stato"⁴⁶⁷ era in realtà uno strumento della lotta di classe

⁴⁶⁴ Un direttore di una ex casa di pena. Citato in A. Ricci, G. Salierno, *Il carcere in Italia*, cit., 1970, p.84

⁴⁶⁵ I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., p. 13

⁴⁶⁶ Si veda a questo proposito G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922*, Roma-Bari, Laterza, 1969. Ma anche, dello stesso autore, i già citati scritti sul carcere.

⁴⁶⁷ N. Tranfaglia, *Per una storia politica della magistratura*, in *Quaderni piacentini*, anno IX, n. 41, luglio 1970, p. 207

che i dominanti continuamente combattevano, con signorilità⁴⁶⁸, contro i dominati, al carcere era spettato un compito ulteriore. “Per quanto ci riguarda i conti tornano. - Scrivevano i movimenti riflettendo sulla rivolta delle Nuove di Torino nel gennaio del 1971 - Il carattere afflittivo, assurdo, irrazionale della pena non è casuale, e non è una gratuita cattiveria. È necessario. È così che si coltiva il seme della cosiddetta criminalità, gettato nella società e alimentato in galera come in una serra. La galera trasforma il reato episodico in delinquenza abituale (...) e garantisce la perpetuazione del tasso di delinquenza necessario allo sviluppo equilibrato del sistema⁴⁶⁹”.

Il carcere era “lo specchio della società che lo contiene e i carcerati la sua immagine”⁴⁷⁰. I movimenti, che si consideravano rivoluzionari, sentivano l’esigenza di produrre una teoria sul *tardo capitalismo*; nell’analisi e nella critica della società del loro presente, il penitenziario sembrò a molti un emblema con tutta “la violenza che lo caratterizza[va]”⁴⁷¹. Il potere aveva sempre voluto e pensato il carcere come scuola di emarginazione, adesso per il movimenti politici spettava a loro il compito di trasformarlo in *scuola di rivoluzione*⁴⁷². Così la responsabile della Commissione carceri di Lotta Continua aveva titolato il volume, dedicato ai *martiri di Attica*⁴⁷³ in cui era raccolta una “insolita documentazione (...) sulle condizioni delle carceri in Italia”⁴⁷⁴. Per Norberto Bobbio, si poteva non essere d’accordo con l’interpretazione politica che l’autrice ne ricavava, ci si poteva *sentire urtati* dalle scelte lessicali che a suo parere potevano scadere nella forzatura, ma la realtà del carcere che veniva fuori da questo

⁴⁶⁸ Scuola di Barbiana, *Lettera a una professoressa*, cit., p.

⁴⁶⁹ L.M., *Lotta di classe nelle prigioni: l’esperienza delle «Nuove» di Torino*, in *Quaderni Piacentini*, anno X, n. 43, aprile 1971, p. 91

⁴⁷⁰ Così Sante Notarnicola dal carcere di Volterra, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., pp. 5-6

⁴⁷¹ A. Ricci, G. Salierno, *Il carcere in Italia*, cit., p. 19

⁴⁷² I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973

⁴⁷³ Il penitenziario dello stato di New York attraversato da una grande sommossa il 9 settembre del 1971 dopo la morte dell’esponente delle Black Panthers, George Jackson per mano delle guardie penitenziarie in California nel carcere di San Quintino qualche giorno prima. La sommossa di Attica aveva coinvolto più della metà dei ristretti, ovvero più di mille detenuti, quasi tutti neri e centroamericani. Furono quarantatré i morti nella sommossa di cui dieci agenti di custodia.

⁴⁷⁴ N. Bobbio, *Prefazione*, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., p. VII

libro rappresentava una “verità sconvolgente (...) tanto più sconvolgente quanto più è di solito, interessanti, taciuta, nascosta, contraffatta, falsificata. (...)”⁴⁷⁵. La lettura del libro, secondo l’accademico torinese, impediva di “continuare a far finta di ignorare cosa avviene nel mondo separato (ma quanto vicino!) delle prigioni di stato” di “quali inutili e disumane sofferenze vi si consumano, quali soprusi vi si commettono, quali abusi di un potere, che pur essendo per sua natura straordinario è pur sempre regolato da norme giuridiche, vi si compiono, quale universo di violenza continuata vi si è costruito”⁴⁷⁶. Una riflessione quella di Bobbio che non si discostava di una virgola da quelle, altrettanto colte e consapevoli, prodotte sul numero speciale de *Il Ponte* di cui già si è detto, ventiquattro anni prima.

Lotta continua a partire dalla primavera del 1971 iniziò a lavorare sul tema del penitenziario⁴⁷⁷. Quello del gruppo extraparlamentare non fu soltanto un lavoro teorico, una curiosità intellettuale volta a cercare di comprendere funzionamenti e criticità del sistema carcerario. L’obiettivo era ben altro, estendere al carcere l’attività militante, concepirlo non già come luogo chiuso e separato dalla società, bensì come parte integrante di essa. Il carcere divenne così oggetto e luogo di intervento politico così come specifica Irene Invernizzi in premessa al suo *Carcere come scuola di rivoluzione*. Il volume si presentava come “un rendiconto e un bilancio di [questo] (...) intervento”⁴⁷⁸. Lotta continua vide nel carcere il potenziale esplosivo, peraltro già manifestato dalle numerose rivolte susseguitesesi negli anni immediatamente precedenti, di un luogo sempre ignorato così come i suoi principali frequentatori, i *sottoproletari*. Volle inserirsi in una dinamica che aveva preso avvio nei penitenziari e che aveva visto i detenuti comuni interessarsi alla politica, anche grazie alla presenza di diversi militanti che si trovavano reclusi, e ricercare “una via d’uscita che non fosse un «arrangiarsi»

⁴⁷⁵ *Ibidem*

⁴⁷⁶ *Ivi*, p. VIII

⁴⁷⁷ L. Bobbio, *Storia di Lotta continua*, Feltrinelli, Milano, 1988

⁴⁷⁸ I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., p. 3

individualistico o una protesta disperata”⁴⁷⁹.

Ogni detenuto è un detenuto politico. Era stato Karl Marx a teorizzare la funzionalità sociale del criminale nella società capitalistica. Ironicamente aveva enumerato i grandi vantaggi che questa figura, romantica tanto da divenire sovente soggetto di racconti, con la sua condotta antisociale portava alla società. Produceva diritto penale, istituzioni penali e di sicurezza, controllo sociale aumentando la ricchezza nazionale attraverso l’indotto della repressione, dagli uomini allo sviluppo tecnico delle macchine (anche di quelle da tortura). Ingenerando paura e turbamento, il delinquente, preservava dalla stasi la società borghese e forniva al potere nuove ragioni per affinare nuovi mezzi di difesa. Al contempo riequilibrava l’eccesso di offerta di lavoro, con la reclusione di una parte degli eccedenti che finiva per sferrare un attacco individuale (il delitto privato) alla proprietà e il reclutamento nelle forze dell’ordine di una porzione ulteriore di forza lavoro.

A questa posizione teorica si sarebbero rifatti non solo i gruppi extraparlamentari di sinistra, ma anche molti esponenti della nascente criminologia critica, come vedremo.

Il volume di Invernizzi è interessante soprattutto perché offre la possibilità di leggere in divenire la formazione di un punto di vista critico e di una strategia, di un pensiero di azione, politico sul carcere. In una lettera da Nuoro un detenuto si chiedeva quali potessero essere le migliori strategie di lotta per abbattere la società borghese partendo proprio dal penitenziario. Una società che come detto proprio nel carcere vedeva annidarsi le più evidenti contraddizioni e ingiustizie: la giustizia penale non perseguiva la *malavita quella vera*, ma i *poveracci*, come esemplificavano le condanne per furti con “un proletario che aveva rubato dei viveri per sfamarsi”⁴⁸⁰ condannato a due anni di prigione, mentre per la tragedia del Vajont le condanne per i colletti bianchi non superarono ugualmente i due anni⁴⁸¹. Oppure la giustificazione delle storture della giustizia criminale veniva ricercata dal potere nella mancanza di fondi e personale nelle

⁴⁷⁹ *Ivi*, p. 4

⁴⁸⁰ Lettera da Nuoro, gennaio 1971, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973, p. 18

⁴⁸¹ Lettera di V.F., 5 giugno 1971, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973, pp. 21-22

aule di giustizia come negli istituti di pena. Il detenuto proponeva quindi, nella ricerca delle parole d'ordine per la mobilitazione, di cavalcare queste richieste, per poi "portare a scoprire nel corso della lotta la realtà dell'inganno legalitario"⁴⁸², dimostrando che nessuno era realmente interessato a risolvere il problema. Laddove c'era la volontà di perseguire, zelo e personale sembravano non mancare secondo i detenuti, mentre altrove la comoda scusa delle difficoltà tornava di nuovo utile.

E ancora i detenuti sollevavano il problema della disparità dei diritti di difesa: dall'avvocato che non per la maggioranza dei detenuti era ben lontano dall'essere qualcosa di diverso dal difensore d'ufficio che svolgeva una difesa di "pura formalità e si conclude[va] con la solita formula: «chiedo le attenuanti generiche e mi affido alla clemenza della corte»"⁴⁸³, e neanche gli avvocati impegnati nella difesa dei militanti sembravano curarsi di quella stragrande maggioranza di detenuti comuni; l'assenza totale di diritto nel corso degli interrogatori, che si svolgevano per interminabili ore, senza l'assistenza dell'avvocato e che culminavano spesso con la reclusione anche per giorni senza che vi fosse l'ombra delle tutele del diritto di difesa.

La mia è una storia come tante altre, alla quale certamente le vostre orecchie non daranno credito. Ma poco importa, non sono qui in veste di imputato, bensì in veste di accusatore⁴⁸⁴.

In questo contesto, in cui il delinquente è prodotto della società borghese, per Notarnicola, "essa colpisce me attribuendomi quella criminalità, quella violenza, quella avidità che sono le sue stesse caratteristiche"⁴⁸⁵. L'atto d'accusa era quello di vedere da sempre perseguiti e puniti solo i *dannati della terra*⁴⁸⁶ e non quelli che invece erano da

⁴⁸² Lettera da Nuoro, gennaio 1971, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973, p. 18

⁴⁸³ *Ivi*, p. 24

⁴⁸⁴ Dichiarazione di E.L. al processo di assiste, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973, p. 62

⁴⁸⁵ Sante Notarnicola, dichiarazione al processo d'appello, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., p. 29

⁴⁸⁶ AA.VV., *Liberare tutti i dannati della terra*, Ed. Lotta Continua, Roma, 1972

intendersi come i veri *criminali*, chi ricercava il profitto, chi sopraffaceva i più deboli. Il sistema penitenziario veniva accusato anche di produrre un altro genere di criminalità attraverso l'incentivo alla delazione, alla collaborazione - assai prima dell'epoca della dissociazione e del pentitismo - perché utili, in un sistema di punizioni e privilegi, ad ottenere concessioni, libertà anticipata, il tutto a scapito della solidarietà tra *compagni di galera*. Cedere alla tentazione della collaborazione rappresentava un *tradimento*⁴⁸⁷.

Il detenuto, precipitato della società delle disuguaglianze di cui il carcere rappresenta lo specchio, avrebbe potuto emanciparsi dalla sua condizione di emarginato non già attraverso la risocializzazione così come era imposta da quelle stesse istituzioni che volevano il carcere come una scuola di criminalità. Solo acquisendo consapevolezza di sé e della propria condizione - coscienza di classe - cioè *diventando un rivoluzionario*, avrebbe potuto diventare *rieducatore di sé stesso*⁴⁸⁸. Per Lotta continua il sottoproletariato era “una comunità prigioniera, oltre che delle sue miserie economiche, dei luoghi comuni, quali quelli che vedevano fatalisticamente ineluttabile il sottosviluppo, l'epatite, la descolarità, la disoccupazione”⁴⁸⁹.

Vi erano poi le criticità connesse alla condizione dei luoghi di detenzione, alla poca aria, al vitto pessimo, alle regole incomprensibili sui *pacchi da fuori* che non potevano eccedere un certo peso e, viste le carenze di vestiti e coperte e i costi *alterati* del sopravvitto⁴⁹⁰, faceva venire “voglia di mettere insieme i cinque chili consentiti a furia di pacchettini di patate fritte”⁴⁹¹.

E ancora le umiliazioni, le violenze anche a mezzo di brutali pestaggi, subiti dai

⁴⁸⁷ *Ivi*, p.

⁴⁸⁸ I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., p. 373

⁴⁸⁹ C. Sannucci, *Lotta Continua. Gli uomini dopo*, Limina, Arezzo, 1992, p. 135

⁴⁹⁰ Era, e continua a essere ancora oggi, una spesa interna al carcere che il/la detenuto/a può fare acquistando all'interno dell'istituto alcuni generi presenti in una lista. I prezzi continuano a essere ancora oggi decisamente più alti di quelli di mercato.

⁴⁹¹ Lettera a Irene Invernizzi da un gruppo di detenuti ristretti nel carcere di San Vittore, 28 novembre 1970. In I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973, p. 79.

reclusi⁴⁹². In una lettera di un recluso dal centro clinico di San Vittore, si poteva leggere dell'uso emblematico del trasferimento come strumento punitivo e, soprattutto, dell'esistenza tra gli istituti di una scala di durezza delle condizioni, a ricordare l'esistenza delle «carceri di punizione e di rigore» esistenti in epoca fascista e che “secondo le dichiarazioni ufficiali dei funzionari del ministero, invece, (...) - già da tempo - sarebbero stati aboliti”⁴⁹³. C.R., recluso inizialmente a Poggioreale lamentava di questo luogo la fame patita nonché l'imposizione di una disciplina ferrea che produceva un “rigore da campo di concentramento di tipo nazista”⁴⁹⁴, con un ricorso non inusuale al letto di contenzione come punizione. L'autore della lettera, coinvolto poi nella rivolta nel carcere napoletano era stato trasferito prima in Sicilia, prima a Noto poi a Favignana, dove, con altri reclusi era stato rinchiuso in cella di punizione per aver denunciato le durissime condizioni di detenzione al magistrato di sorveglianza. L'ultimo trasferimento punitivo lo avrebbe condotto a Volterra. In altre lettere si leggevano descrizioni brutali di quest'ultimo carcere, non distante invero dalla realtà di Favignana. “Tomba dei vivi che risponde al nome di Volterra...”⁴⁹⁵, vennero lì denunciate violenze sistematiche come nel caso di M.Z., che denunciò alla magistratura di essere stato picchiato nei sotterranei nella stanza del letto di contenzione da venti agenti dopo essere stato picchiato nudo. Una volta interrogato dal magistrato viene sottoposto a visita medica. Si ritroverà pendente una denuncia contro di lui per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli episodi di violenza contro i detenuti - anche questo problema atavico dell'istituzione penitenziaria -, riportati nel volume di De Vito, riguardavano anche altri istituti. Era il caso della casa di reclusione di Lecce, del carcere di Alghero e ancora Perugia, Porto Azzurro⁴⁹⁶. Tuttavia si negava formalmente l'esistenza di istituti deputati a infliggere un

⁴⁹² Si veda il paragrafo *Come si picchia un detenuti*, in A. Ricci, G. Salierno, *Il carcere in Italia*, cit., p.120 e ss.

⁴⁹³ A. Ricci, G. Salierno, *Il carcere in Italia*, cit., p.127

⁴⁹⁴ Lettera di C.R. a Irene Invernizzi, In I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973, p. 94

⁴⁹⁵ In I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973, p. 80

⁴⁹⁶ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 68

maggior grado di punizione a quei detenuti che si dimostravano indisciplinati, riottosi o che davano qualunque tipo di problema. In un manuale di diritto penitenziario del 1935, citato da Ricci e Salierno, si faceva riferimento a:

Le case di punizione - Portolongone, San Gimignano, Volterra - sono indispensabili in ogni organizzazione carceraria per la necessità di tradurvi detenuti che commettano le più gravi infrazioni disciplinari. In dette case il condannato è sottoposto a un periodo di isolamento continuo non superiore ai tre mesi, diretto ad accertare le cause che lo hanno spinto al contegno ribelle che ne provocò il trasferimento nella casa di punizione e ad adottare il trattamento morale e materiale necessario⁴⁹⁷.

Nell'Italia repubblicana degli anni Settanta, formalmente, queste carceri non esistevano più. Tuttavia alle domande di Ricci e Salierno sulla questione, la risposta di quello che all'epoca era il vicedirettore di Regina Coeli, rappresentò una negazione che lasciava aperti spazi di dubbio: "No, non esiste più! [la distinzione tra istituti ordinari e punitivi].. Una distinzione (...) si può fare in base alla loro ubicazione, per la mancanza di estetica (...), per il fatto che ci vanno degli individui più ribelli"⁴⁹⁸.

Il lavoro di Lotta Continua in carcere si muoveva su due fronti, uno interno, anche attraverso i diversi militanti e simpatizzanti reclusi in quel periodo in diverse parti d'Italia, e all'esterno attraverso manifestazioni di solidarietà e volantaggi fuori dagli istituti, ma anche producendo sensibilizzazione sul tema tra i militanti. Tuttavia erano poche le forze convogliate sulla commissione carcere e dunque il lavoro andò lentamente estinguendosi colpito duramente soprattutto dalla repressione dal 1974.

Il movimento dei detenuti per tutto il 1973 continuò a essere molto forte. Da quell'anno e per tutto il successivo si conobbe una risposta repressiva senza precedenti, che aveva un vigore del tutto nuovo. L'obiettivo era quello di stroncare i

⁴⁹⁷ F. Siracusa, *Istituzioni di diritto penitenziario*, Hoepli, Milano, 1935, pp. 120-121

⁴⁹⁸ A. Ricci, G. Salierno, *Il carcere in Italia*, cit., p.127

sommovimenti, le proteste e le sommosse all'interno degli istituti. L'amministrazione usò il braccio di ferro, assai spesso si rispose alle azioni dei detenuti con le armi da fuoco. L'esecutivo infine si risolse a fare ricorso alle forze di polizia in coordinamento con quelle penitenziarie. Nell'agosto del 1973 si arrivò a impiegare, con il consenso della difesa, a reprimere le manifestazioni all'esterno in solidarietà con i detenuti, con l'impiego dell'esercito⁴⁹⁹.

I fatti di Alessandria del maggio 1974 rappresentarono l'evento decisivo nella repressione del movimento. Il 10 maggio il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa fu incaricato di organizzare e guidare l'assalto finale alla casa di reclusione al cui interno i detenuti avevano preso in ostaggio alcune persone e per la loro liberazione chiedevano in cambio la libertà. Vi furono diversi morti. Erano i giorni in cui le Brigate Rosse avevano nelle proprie mani il giudice Mario Sossi.

Dall'autunno del 1974 iniziò, dalla fuoriuscita di alcuni militanti da Lotta continua, l'attività dei Nuclei Armati Proletari (Nap)⁵⁰⁰ con un'azione inaugurale che dimostrò il completo cambio di prospettiva rispetto al lavoro svolto da Lotta continua. Quest'ultima aveva tentato di portare avanti un'azione che puntava alla conquista di un'egemonia culturale all'interno delle carceri volta a creare una coscienza di classe tra i detenuti che li spingesse alla lotta politica di impronta marxista sia dentro che una volta fuori dagli istituti. Inoltre Lotta continua era a quel punto proiettata verso la costituzione di un partito vero e proprio. Ben diverso il segno lasciato dai tre ordigni dei nappisti che

⁴⁹⁹ C. De Vito, *Camosci e girachiavi*, cit., p. 76

⁵⁰⁰ R. Ferrigno, *I nuclei armati proletari: la strategia di lotta armata contro il carcere (prima parte)*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, Anno III, n. 2, 2008, pp. 128 - 146 e Id., *I nuclei armati proletari: la strategia di lotta armata contro il carcere (seconda parte)*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, Anno III, n. 3, pp. 127 - 149.

Si vedano anche:

Il terrorismo in Italia negli anni settanta, I Nuclei Armati Proletari ovvero carcere e mitra, in *Gnosis. Rivista Italiana d'Intelligence*, anno XII, n. 2, 2006, pp. 117-122; A. Silj, *Mai più senza fucile! Alle origini dei NAP e delle BR*, Vallecchi, Firenze, 1977; AA.VV., *I NAP, storia politica dei NAP e requisitoria del Tribunale di Napoli*, a cura di Soccorso Rosso, Collettivo editoriale Libri Rossi, 1976.

AA.VV., *Alberto Buonoconto: la detenzione impossibile*, supplemento a *Stampa Alternativa*, Napoli, 1980; F. Rame, *Non parlarmi degli archi parlami delle tue galere, Alberto Buonoconto, 7.8.1953-20.12.1980*, F. R. edizioni, 1984.

simultaneamente esplosero a Roma davanti al carcere di Rebibbia, a Napoli di fronte a Poggioreale e a San Vittore a Milano in solidarietà con i detenuti. L'organizzazione interna diventava clandestina organizzata in *avanguardie* tra i detenuti mentre le azioni erano rivolte all'interno affinché i "compagni (...) e [le] compagne detenuti" riprendessero le "lotte per il conseguimento degli obiettivi espressi nelle piattaforme dal 1969 in poi"⁵⁰¹. La lotta armata era l'orizzonte verso cui questo movimento si orientava. I NAP napoletani, assieme alle Brigate Rosse, cui erroneamente vennero a più riprese accostati i nappisti, e ai Gap di Giangiacomo Feltrinelli furono i primi gruppi armati. L'esperienza della lotta armata dei Nap "si risolse in un breve lasso di tempo che va dal 1974 alla fine del 1976 con qualche colpo di coda nel 1977"⁵⁰².

2.10. *Curar el alma de los delincuentes. Il carcere dalla Spagna liberale alla democrazia*

Anche la Spagna, come la gran parte dei Paesi occidentali, tra il XIX e il XX secolo ha conosciuto il passaggio al paradigma carcerario nell'ambito dell'esecuzione penale. In un recente volume collettaneo, curato da Pedro Oliver Olmo⁵⁰³, inserito nel progetto editoriale *Utopías del Control y Control de las Utopías*, coordinato da Roberto Bergalli e Iñaki Rivera Beiras e in collaborazione con l'*Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona* (OSPDH), il XX secolo è stato proprio indicato come il "secolo dei castighi". I diversi contributi che lo compongono hanno voluto tracciare le evoluzioni delle prigioni e di tutte le altre forme di privazione della libertà conosciute dalla Spagna contemporanea. Un Paese che dalla monarchia liberale ottocentesca scelse per due volte la Repubblica, per altrettante regimi autoritari e fascisti che imposero la negazione dei diritti fondamentali e di libertà, l'ultimo dei quali - il ben

⁵⁰¹ AA.VV., *I NAP, storia politica dei NAP*, (cit.) 1976, p.176

⁵⁰² R. Ferrigno, *I nuclei armati proletari (prima parte)*, cit., p. 140

⁵⁰³ P. O. Olmo (coord.), *El siglo del los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX*, Prima edizione 2013, Anthropos Editorial, Barcelona

noto franchismo che ebbe la meglio nella *Guerra Civil* - è riuscito a mantenersi al potere fino alla morte del suo *líder*, il fascista Francisco Franco, nel 1975. La *trancición política a la democracia*, che richiese diversi anni e che si poté considerare pienamente compiuta solo nel 1982 quando il PSOE⁵⁰⁴ vinse le elezioni⁵⁰⁵, portò con sé una nuova Costituzione (1978) e il ritorno della monarchia. E quali furono i cambiamenti subiti dal castigo, dalla punizione inflitta attraverso la forma classica di pena nell'Europa contemporanea, ovvero la privazione della libertà personale?

La cultura punitiva da un lato ha continuato a porre al centro la reclusione, dall'altro ha conosciuto a livello teorico alcune oscillazioni tra un massimo di castigo, durante il franchismo, e il riconoscimento della dignità umana dei ristretti, con la nuova *Ley General Penitenciaria* (LOGP) del 1978. Tuttavia la prigione resta l'onnipresente, monolitica, indiscutibile istituzione destinata ad accogliere i puniti, e lo ha fatto, nella prassi, mantenendosi invariata nelle sue criticità più rilevanti: l'inadeguatezza delle strutture, il sovraffollamento, la scarsa igiene, la durezza generale delle condizioni detentive, il pessimo cibo, le violenze e i maltrattamenti. Luoghi "*pobres y, sin recursos, inseguras*"⁵⁰⁶. Sullo sfondo a permettere la continuità sostanziale dell'istituzione, anche l'incapacità di porre mano - in epoca democratica - a necessarie riforme di adeguamento del *Código Penal* (CP) e all'abrogazione delle leggi speciali liberticide, di epoca franchista.

Dunque anche in Spagna si assistette in epoca liberale all'affermazione del carcere quale istituzione regina della risposta penale dello Stato. La pena detentiva acquisì progressivamente un ruolo centrale tanto da mettere in discussione dapprima in patria le pene corporali e la stessa pena di morte e poi nelle colonie l'uso dei *presos* ai lavori forzati. La nuova cultura punitiva della privazione della libertà personale appariva più

⁵⁰⁴ Partido Socialista Obrero Español

⁵⁰⁵ C. L. Rubio, *Modernización y segregación en las prisiones de la democracia*, in *El siglo de los castigos* (op. cit.), p. 101

⁵⁰⁶ P. O. Olmo, *Prólogo*, in in *El siglo de los castigos* (op. cit.), p. 8

adatta alla difesa dei beni cardine della società borghese, *contractualista* e capitalista: la proprietà e l'ordine sociale⁵⁰⁷.

Anche in Spagna questo affermarsi definitivo di un nuovo paradigma punitivo fu accompagnato da un'impalcatura giustificativa che andava a riprendere le riflessioni giusfilosofiche illuministe, proponendo la “nuova” istituzione carceraria come forma più umana e razionale di castigo. Tuttavia ben presto esplosero alcuni evidenti paradossi e contraddizioni: la realtà detentiva era quanto di più lontano dalle innovazioni teoriche dei Lumi e dei loro epigoni. Durissime condizioni di detenzione, violenze, strutture fatiscenti rendevano davvero poco umana la reclusione. Inoltre il grandissimo ruolo giocato dalle istituzioni religiose con i propri ministri incaricati direttamente della redenzione dei detenuti, nonché lo stesso concetto di “redenzione” quale obiettivo finale della pena andavano in senso inverso alle idee laiche, utilitariste e razionaliste di fine Settecento. Assai più prepotente questa ingerenza ecclesiastica nelle questioni penitenziarie in ambito femminile, laddove - così come in Italia⁵⁰⁸ - alle religiose era totalmente demandata la rieducazione e l'indottrinamento delle recluse, peccatrici ancor prima che criminali⁵⁰⁹. Le donne recluse negli istituti spagnoli dovevano partecipare alla messa, recitare quotidianamente il rosario, intrattenere periodici colloqui con il cappellano e ricevere un'istruzione religiosa⁵¹⁰.

Numerose furono le intenzioni di riforma, qualche volta presero corpo delle proposte,

⁵⁰⁷ Così L. Gargallo Vaamonde - P. Oliver Olmo, *Desarrollo y colapso del penitenciarismo liberal*, in *El siglo de los castigos*, (op. cit.), 2014, pp. 15-62. Su questa impostazione si vedano anche G. Rusche - O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale* (op. cit.), 1968 (1938); D. Melossi - M. Pavarini, *Carcere e fabbrica*, (op. cit.), 2018 (1977). Più recentemente queste teorie sono state riprese da I. Riveira Beiras, *La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y Política penitenciaria*, 2006, Editores del Puerto, Buenos Aires.

Della stessa opinione per quanto riguarda il carcere in Italia, come già riportato nel capitolo precedente, anche G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., 1973, p. 1907.

Con una visione critica della lettura marxista non si può non citare anche in questo caso M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, (op. cit.),

⁵⁰⁸ C. Lucrezio Monticelli, *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici* 2/2017, p. 447 e ss.

⁵⁰⁹ F. Hernández Holgado, *Cárceles de mujeres del novecientos: una práctica de siglos*, in *El siglo de los castigos*, (op. cit.), 2014, pp. 145-187

⁵¹⁰ L. Gargallo Vaamonde - P. Oliver Olmo, *Desarrollo y colapso del penitenciarismo liberal*, (op. cit.), p. 28

ma con la stessa frequenza si riproponevano passi indietro. Non ci fu temerarietà verso un cambiamento; in fondo il carcere, *mal necesario*, con tutte le sue storture e le sue mancanze, era utile così. In questo modo la pensò anche re Alfonso XII quando nel 1877 diede il via ai lavori del nuovo carcere nella capitale del regno; era necessario un intervento riformatore per evitare che la prigione si trasformasse, neanche troppo lentamente, in una *escuela repugnante de vicios y crimínes*⁵¹¹.

A interrompere i voli pindarici di nuovo la realtà di una scarsissima riproposizione nelle altre carceri del regno dei principi ispiratori, anche architettonici e organizzativi, della *cárcel modelo de Madrid*.

Non stupisce nemmeno che nel pieno di un dibattito continentale sul lavoro penitenziario che coinvolgeva sindacati e movimenti operai, anche in Spagna la questione lavoro venisse alla ribalta. Il lavoro penitenziario era considerato generalmente come uno degli elementi principali attraverso cui ottenere la trasformazione del delinquente in individuo utile alla società. Ma permanevano gli stessi problemi che caratterizzavano la questione anche in Italia: i movimenti operai e i sindacati, attivi sulle questioni del lavoro libero, erano più che critici rispetto a un lavoro recluso a basso costo che andava a creare una potenziale concorrenza sleale⁵¹²; inoltre nel 1886 nelle carceri spagnole circa l'80% dei detenuti non avevano accesso ad alcun tipo di attività lavorativa dimostrando il fallimento dell'impostazione che voleva nel lavoro il cardine della riabilitazione.

Tuttavia nel 1881 un Regio Decreto si faceva portavoce di un problema che aveva sì a che fare con il lavoro e con il carcere, ma non con l'uso dei detenuti quale forza lavoro. L'agenda politica si preoccupava di un altro problema, quello della professione penitenziaria, ovvero del lavoro degli operatori, dei c.d. *funcionarios de prisión*. Il Decreto lamentava come il lavoro dei carcerieri fosse, tra quelli alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, assolutamente il meno ambito e - pertanto - il meno richiesto. L'obiettivo statale doveva essere quello di invertire la rotta per sanare così

⁵¹¹ *Ivi*, pp. 21-23

⁵¹² Si veda ancora Rusche - O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale* (op. cit.), 1968 (1938).

almeno alcuni dei problemi sistemici della detenzione penale. Era così necessario migliorare le condizioni lavorative, a partire dal salario, per professionalizzare una categoria che doveva, da un lato costruirsi una specializzazione che rendesse attraente la possibilità di carriera, e dall'altro creare un corpo deontologicamente irreprensibile (o almeno il più disciplinato possibile), ponendo fine all'annosa questione della pessima fama di cui godevano i carcerieri⁵¹³.

Con l'inizio del nuovo secolo si assistette all'affermazione della premialità in ambito penitenziario. Sulla scia delle teorie che si erano consolidate a livello internazionale, dapprima nel Congresso penitenziario internazionale di Stoccolma, nel 1878, poi in quello romano del 1885 e ancora in quello svoltosi negli U.S.A. nel 1908, il c.d. sistema progressivo irlandese aveva raccolto consensi. Sebbene lo stesso non si potesse dire per il sistema dell'isolamento cellulare con cui inizialmente questo avrebbe dovuto accompagnarsi, le ragioni del fallimento della cella singola potrebbero essere individuate in problemi contingenti. Almeno così fu per la Spagna che al Congresso d'oltreoceano compariva nella schiera dei Paesi che ebbero da muovere critiche all'isolamento in quanto impossibile da realizzare, poiché avrebbe reso necessaria la costruzione di diversi altri istituti penitenziari, orizzonte al momento reso impossibile dalla situazione economica non florida⁵¹⁴.

Il concetto di sistema progressivo, invece, con la possibilità di premiare e punire il detenuto sulla base del suo comportamento all'interno dell'istituto, convinse e venne ritenuto adatto a perseguire l'obiettivo della correzione del recluso. Il costante monitoraggio di attitudini, comportamenti sia individuali che nelle attività di gruppo, aveva l'obiettivo di far corrispondere a un comportamento sbagliato una punizione e a uno virtuoso un premio. A livello teorico questo sistema progressivo si sarebbe dovuto caratterizzare per quattro tappe che avrebbero accompagnato il detenuto dal carcere alla libertà, partendo dall'isolamento assoluto, passando per l'isolamento notturno e le

⁵¹³ L. Gargallo Vaamonde - P. Oliver Olmo, *Desarrollo y colapso del penitenciarismo liberal*, (op. cit.), p. 25

⁵¹⁴ *Ivi*, p. 35

attività in comune diurne, arrivando a un regime di semilibertà per concludersi con la libertà condizionale. Come detto poco sopra, l'isolamento cellulare ebbe scarsa attuazione per problemi economici e strutturali, mentre la libertà condizionale venne introdotta in Spagna solo nel 1914.

La *Ley de Prisiones* del 1888 ebbe tra le ragioni della sua emanazione anche l'adeguamento del sistema spagnolo agli innovativi spunti provenienti dai Congressi internazionali. Inoltre, aveva l'obiettivo di sviluppare sul territorio l'*arquitectura celular*. Il sistema penitenziario veniva incardinato nel *Ministerio de Gracia y Justicia* e si ispirava a principi chiari: *individualización*, ovvero l'isolamento continuo nel carcere preventivo e nell'esecuzione di pene brevi; *atenuación*, con il definitivo ingresso della progressività nel sistema; *especialización*, con la creazione di istituti speciali per minori e infermi di mente⁵¹⁵. Problemi pratici frenarono fin dai suoi albori la riforma, strutture inadeguate, mancanza di celle, e sono nei primi anni del Novecento qualcosa iniziò a muoversi e il 28 maggio del 1901 venne finalmente creato, dall'unione della *Dirección General* e del *Cuerpo de Establecimientos Penales*, il *Cuerpos Especial de Prisiones* che si sarebbe dovuto occupare di riformare i detenuti, seguendo i dettami del sistema progressivo irlandese in un'ottica correzionalista⁵¹⁶. Ma il filo rosso che accompagnò l'evoluzione del sistema penitenziario spagnolo era sicuramente l'assenza di fondi che rendessero in grado il Paese di mettere mano in modo deciso e definitivo a tutte le esigenze che queste riforme avrebbero richiesto, prima tra tutti l'edilizia. Per questo la riforma si dovette adattare alla realtà esistente⁵¹⁷, ma senza abdicare ai suoi propositi come testimoniato da un Real Decreto di appena due anni dopo che andava ad esplicitare cosa si intendesse con la correzione del detenuto, ovvero il porlo sotto tutela obbligandolo a intraprendere un *tratamiento reformador*⁵¹⁸.

⁵¹⁵ *Ivi*, pp. 29-30

⁵¹⁶ *Ivi*, pp. 33-35

⁵¹⁷ *Ivi*, p. 35

⁵¹⁸ *Ivi*, p. 36

Se già il sistema progressivo finiva per configurare un allontanamento da quelli che erano i principi ispiratori delle teorie illuministe sul sistema penitenziario, con la deroga, tra gli altri, ai principi di uguaglianza - non per tutti la stessa pena - e di certezza - in virtù dell'applicazione del meccanismo premiale -, la dittatura autoritaria di Primo de Rivera dal 1923, accompagnerà la Spagna al definitivo abbandono dei residui della Scuola Classica in materia.

Un elemento profondamente antitetico ai valori razionalisti dell'epoca dei Lumi era, da sempre, rappresentato dal grandissimo ruolo ricoperto dalla religione nelle carceri spagnole. Non solo con la già accennata presenza costante e formalizzata dei ministri di culto, ma anche con un ricorso a un lessico contiguo a quello cattolico. Il delitto era un peccato e, pertanto, necessitava di un pentimento, di una confessione che potevano condurre al perdono, ma solo dopo aver espiato la colpa per il tramite dell'esecuzione penale⁵¹⁹.

Seppur nel solco della sostanziale continuità nell'amministrazione delle questioni penitenziarie con il periodo precedente, la dittatura di Primo de Rivera introdurrà in ambito penal-penitenziario alcuni elementi in sintonia con le teorie dei movimenti più autoritari del momento.

Nel 1928 l'approvazione del *Codigo Penal*, che precederà di tre anni quello fascista italiano, il Codice Rocco, introdusse il sistema del doppio binario ponendo al centro la sicurezza sociale e prevedendo le *medidas de seguridad*, ovvero le misure di sicurezza. Queste andavano a colpire non già il fatto reato, ma l'autore, la sua pericolosità presunta con l'obiettivo di andare a immunizzare la società da eventuali rischi e preservando l'ordine costituito. Per quanto atteneva più da vicino la questione penitenziaria, nel 1930 venne approvato un nuovo regolamento penitenziario che riconosceva priorità

⁵¹⁹ *Ivi*, p. 39

all'ordine e alla sicurezza impostando il lavoro del *Cuerpos de Prisiones*⁵²⁰ sulla vigilanza e sull'ottenimento della disciplina da parte dei *presos*⁵²¹.

⁵²⁰ Questi avevano ottenuto un grandissimo potere contrattuale, anche a ragione del fortissimo corporativismo che avevano messo in gioco già dal secondo decennio del Novecento. In occasione di un'assemblea del 1919 avevano chiesto e ottenuto l'unificazione delle diverse sezioni (prima amministrativa, educativa, sanitaria, religiosa) e un aumento salariale. Inoltre avevano visto aumentare anche competenze e autorità. (Su questo si veda sempre L. Gargallo Vaamonde - P. Oliver Olmo, *Desarrollo y colapso del penitenciarismo liberal*, (op. cit.), p. 39).

⁵²¹ *Ivi*, pp. 42-44

Capitolo 3. *Quale Giustizia* per il carcere? Il dibattito teorico sulle pagine del periodico di Magistratura Democratica

3.1. La rivista, i principi, gli obiettivi. Una voce critica dall'interno delle istituzioni

*Aveva dei principi che poteva credere irremovibili
non avendoli mai mossi*⁵²²

*Perché di padroni a cui dobbiamo ubbidienza, in realtà ce n'è solo uno: la
Costituzione, i valori della Costituzione*⁵²³

I magistrati erano *infami e servi dei padroni*⁵²⁴. Non lasciava grande spazio all'interpretazione il secco giudizio che Lotta Continua, per bocca (o meglio per mano) della sua responsabile carceri Irene Invernizzi, esprimeva sulla classe giudiziaria.

Tuttavia, negli stessi anni in cui i movimenti politici della sinistra extraparlamentare esprimevano il loro interesse sul tema del penitenziario e sulla giustizia penale nel suo complesso - considerata una potente arma politica della classe dominante sul proletariato -, prendevano forza alcuni *movimenti di rinnovamento e di riforma* all'interno della stessa magistratura⁵²⁵, come Magistratura Democratica⁵²⁶.

Come già detto nel precedente capitolo, Magistratura Democratica dal 1970 si dotò di una rivista, *Quale Giustizia*, uno “strumento di documentazione, di ricerca e di critica” del sistema giudiziario italiano con “concrete finalità di demistificazione” dello stesso e, in modo particolare, della “pretesa neutralità” della *normativa positiva* e della

⁵²² M. R., *Un solo padrone*, cit., p. 7

⁵²³ *Ivi*, p. 6

⁵²⁴ I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., 1973, p. 15

⁵²⁵ N. Rossi (a cura di), *Giudici e democrazia*. cit., 1994.

⁵²⁶ Si vedano L. Pepino, *Appunti per una storia di Magistratura democratica*, cit., 1/2002; e L. Ferrajoli, *Per una storia delle idee di Md*, cit., p. 55 e ss.

sua *interpretazione*⁵²⁷. Un obiettivo che si intendeva raggiungere tenendo “presenti i rapporti di produzione e di potere, le forze sociali antagoniste, le tensioni economiche e sociali, i conflitti ideologici, cioè i *fattori reali del dinamismo sociale*”⁵²⁸. Se non nei toni, una posizione fortemente critica non così distante da quella dei movimenti, soprattutto laddove vi si leggeva l'accusa mossa nei confronti dell'apparato giudiziario di essere strumento conservatore e di repressione sociale dell'ordine costituito⁵²⁹. Un ordine giudiziario che troppo spesso aveva preferito ricoprire il ruolo di *braccio secolare degli interessi costituiti*, avrebbe dovuto invece adottare un'impostazione sì legalitaria - come è ovvio - ma informata a una legalità che lasciasse “sbocco alle tensioni sociali e allo scontro di classe”⁵³⁰. Se innegabili appaiono i presupposti della critica al sistema penale, sicuramente più evidente è la divaricazione tra gli esiti delle posizioni di *md* e quella, più radicale dei movimenti, tra cui Lotta Continua.

Senza volersi dilungare in pompose presentazioni e dichiarazioni di intenti, il comitato scientifico della rivista preferì che fosse questa, attraverso i temi e gli approfondimenti ospitati sulle sue pagine a presentarsi da sé. L'obiettivo di fondo era documentare i tempi presenti, offrire uno spaccato del dibattito giuridico allora attivo anche facendo parlare di sé le sentenze dei giudici, dei giovani pretori.

Quale Giustizia non sarebbe dovuta essere una delle tante palestre atte a ospitare certi ludi accademici; molto critica la posizione contro la modalità che si riteneva tipica della dottrina, quella di perdersi in lunghe disquisizioni che altro non finivano per essere che esercizi di stile, alibi all'inerzia: un colpo al cerchio e l'altro alla botte⁵³¹.

Tra le ragioni dell'iniziativa editoriale vi era la volontà di creare una rete ideale, virtuale, all'interno della quale non far sentire solo nessun giudice, neanche quello “sperduto in un angolino remoto d'Italia (...) non è solo: non è solo quando è in bilico

⁵²⁷ *Quale Giustizia?*, in *Quale giustizia*, n. 70/1, p. 1

⁵²⁸ *Ivi*, p. 2

8 E.G., *Giustizia e repressione*, in *Quale Giustizia*, n.70/1, p. 4

⁵³⁰ *Ivi*, pp. 4 e 5

⁵³¹ *Quale Giustizia?*, in *Quale giustizia*, n. 70/1, p. 1

tra il seguire un indirizzo tradizionale confortato da cento precedenti editti, ma che non gli appare giusto, e il mettersi per una strada nuova, lungo la quale però potrebbe temere di perdersi come un pioniere isolato”⁵³². Si annidava nell’*ideologia dell’imparzialità*, il più grande rischio per il giudice di finire per conformarsi, giustificandosi e autogiustificandosi, al blocco di potere. Arroccandosi dietro a questa ideologia si finiva per scegliere la “bandiera della conservazione contro lo scandalo della ragione”⁵³³. Del resto a «politicizzare» la politica erano non già i “«politicizzati» magistrati democratici - avrebbe scritto sempre lo stesso Pulitanò, ironicamente riferendosi anche a se stesso, bensì “ i più paludati ed autorevoli paladini della «apoliticità»”⁵³⁴.

Il messaggio che doveva passare era quello dell’esistenza di un’alternativa. Non si doveva pensare che nell’esercizio delle proprie funzioni il giudice fosse schiacciato all’interno di una realtà ineluttabile. *QualeGiustizia* era una rivista *eretica*, ovvero rispondente a quello che era il “significato etimologico di eresia è «ricerca», «scelta». Ma per cercare e per scegliere è necessario lo stimolo della curiosità, il coraggio di essere curiosi”⁵³⁵.

3.2. La politica delle libertà. Una risposta legale all’uso repressivo della Giustizia

Come si è tratteggiato anche a chiusura del capitolo precedente, la «repressione giudiziaria» aveva caratterizzato la fine degli anni Sessanta e i primi mesi dei Settanta l’espressione *repressione giudiziaria* una parte dell’opinione pubblica aveva voluto indicare quell’atteggiamento che aveva posto in essere una parte della magistratura di fronte alle tensioni sociali dell’autunno caldo; tensioni destinate poi ad aumentare in progressione geometrica nel corso degli anni di piombo.

⁵³² M. R., *Un solo padrone*, cit., p. 6

⁵³³ D. Pulitanò, *La buona fede del giudice e la parzialità del giurista*, in *QualeGiustizia*, n.3/1970, p. 3

⁵³⁴ D. Pulitanò, *Apoliticità della giustizia*, in *Quale Giustizia*, 1972/15-16, p. 196

⁵³⁵ *Ivi*, p. 7

Lo scatenarsi di questo fenomeno, invero decisamente sotto gli occhi di tutti, non poteva a maggior ragione “stupire né cogliere impreparati chi come noi si è proposto di indagare il fenomeno giuridico, in tutti i suoi aspetti, compreso il momento dell’applicazione della norma, calato nella realtà del processo storico e sociale in cui esso vive”⁵³⁶, scrivevano sulle colonne di *QualeGiustizia*. La via era tracciata, per fornire una lettura davvero trasparente e aperta dunque a una visione critica, di come in Italia venissero usate alcune leggi - in vigore dal periodo fascista - con l’obiettivo precipuo di reprimere i movimenti sociali e politici attivi in quella fase, come prima cosa il compito di una rivista come quella di *md*, avrebbe dovuto essere quello di raccogliere quanto di utile per la *descrizione del fenomeno «repressione»*. Per questo la rivista si presentava con un’alternarsi di articoli di approfondimento e articoli di commento a sentenze o decisioni dei tribunali, sentenze - o stralci di sentenze - che venivano sempre riportate per mettere il lettore nelle condizioni di rendersi conto, di toccare con mano, l’operato della giustizia. Non solamente le sentenze di rottura, ovvero quelle a firma di giovani pretori (i cosiddetti pretori d’assalto) generalmente schierati con *md* e dalle idee progressiste, ma al contrario anche sentenze espressione di quel modo di fare giurisprudenza che era invece tacciato di conservatorismo nonché di arcaismo. Dalle colonne della rivista insomma è possibile ancora oggi leggere e respirare la profonda contrapposizione politica che ha caratterizzato duramente quell’epoca storica. Leggere le posizioni espresse dal potere giudiziario, attraverso le sentenze, in materia di repressione dava la possibilità di andare a indagare l’ordine giudiziario, le sue posizioni maggioritarie e le direzioni verso cui si muoveva la sua azione. C’era il rischio che il puntare in modo determinato sul piano repressivo potesse rappresentare un *disegno sistematico della magistratura?*⁵³⁷ Questa poteva dirsi realmente autonoma o bensì dipendeva dalle volontà dell’esecutivo? O piuttosto che a ragioni meramente politiche, da intendersi come equilibri elettorali contingenti, “l’atteggiamento della magistratura rispetto alla classe dominante e alle classi popolari”

⁵³⁶ *Giustizia e repressione*, in *QualeGiustizia*, n.70/1, p.3

⁵³⁷ *Ibidem*

poteva risentire del “ceto di provenienza [e] della formazione culturale”⁵³⁸ della magistratura stessa?

Si volle insomma proporre un luogo culturale dove approfondire, andando al di là del mero fenomeno e della lettura *giuridico-formale*, per integrarli per il tramite di una analisi sociologica che non doveva però far temere *propositi giustificatori*⁵³⁹. In quest’ottica non sembravano stupirsi i giuristi impegnati in questo lavoro teorico di *QualeGiustizia*, che la magistratura nel suo complesso - e non i magistrati nella loro totalità - potesse svolgere una funzione a conti fatti repressiva e conservatrice. Tuttavia il non stupirsi non doveva condurre a una normalizzazione del fenomeno, soprattutto perché - notavano - era proprio il “*nostro* ordinamento costituzionale (...) [ad attribuire] alla magistratura compiti del tutto diversi, e cioè quelli di garanzia di un ordinato sviluppo della società italiana”⁵⁴⁰.

E dunque cosa dovevano fare i magistrati? Come poteva il potere giudiziario governare un momento storico così delicato, dove stridente appariva il contrasto tra il riconoscimento dei diritti di libertà e politici e la volontà da parte del potere costituito di difendere quell’ordine, che proprio dall’esercizio di quei diritti e quelle libertà sembrava così fortemente messo in pericolo? Una cosa era certa, i grandi mutamenti non potevano non prevedere tensioni. Secondo i collaboratori di *QualeGiustizia* bene dovevano conoscere questo aspetto i detentori del potere; pertanto erano convinti che il biasimo - anzi la demonizzazione - a mezzo stampa di quei movimenti che davano vita a quelle tensioni sociali, non poteva che essere un atto voluto di *manipolazione dell’opinione pubblica* con l’obiettivo di far “prospettare un pericolo imminente di eversione per giustificare la costituzione del cosiddetto «blocco d’ordine»”⁵⁴¹.

Vi era la percezione che quello che si stava vivendo fosse un periodo eccezionale, un momento che sarebbe passato alla storia. Ed era proprio dinanzi a questa storia che si sentiva forte il richiamo del senso del dovere. Non si poteva correre il rischio che in un

⁵³⁸ *Ibidem*

⁵³⁹ *Ivi*, p. 4

⁵⁴⁰ *Ibidem*

⁵⁴¹ *Ibidem*

futuro la magistratura, insieme alla classe politica, potesse essere accusata di non aver colto la fase che si stava attraversando⁵⁴². Se i magistrati avessero finito con il preferire, più comodamente e comunemente, di non deludere le aspettative di questo blocco d'ordine arroccandosi dietro *la neutralità della norma e la sua applicazione*, avrebbero inversamente *rinnegato* l'atteggiamento che la loro contemporaneità richiedeva e cioè di essere "protagonisti per l'affermazione concreta di una legalità che lasci uno sbocco alle tensioni sociali"⁵⁴³.

Le leggi non sono neutre e necessitano sempre di una interpretazione. Inoltre alcune delle leggi cui si faceva riferimento in materia di repressione del dissenso, quelle che configuravano i c.d. reati di opinione, veramente appartenevano a un'epoca passata, il fascismo e per di più a un regime costituzionale superato dalla Costituzione. E invece la giustizia, che si mostrava elefantiaca quando si trattava di inchieste o processi scottanti, basti pensare agli anni di custodia cautelare in carcere scontati da Valpreda, al rinvio del processo per Piazza Fontana, "agli insabbiamenti dei processi contro Ordine Nero, per le manovre eversive del SID e dei suoi capi, per le stragi di Brescia e dell'ITALICUS ecc."⁵⁴⁴, diveniva rapidissima e inesorabile quando i capi di imputazione riguardavano reati *da contestazione*, tanto da far gridare al *miracolo*⁵⁴⁵.

Per questi magistrati democratici il lavoro allora da fare era quello di far entrare nel senso comune del potere giudiziario che la legalità verso cui guardare e da cui farsi guidare non era più e non doveva essere più semplicemente la norma, ma la Costituzione, con i suoi valori che era giunto il momento di assimilare. Si trattava di "un processo storico e politico in cui siamo immersi anche noi come protagonisti e come oggetto, e in cui crediamo di interpretare una parte alla quale vogliamo essere fedeli".

⁵⁴² M. R., *Un solo padrone*, cit., p. 6

⁵⁴³ *Giustizia e repressione*, in *Quale Giustizia*, n.70/1, p. 4

⁵⁴⁴ *Giustizia '75*, in *Quale Giustizia*, n. 31-32/1975, p. 2

⁵⁴⁵ M. R., *Un solo padrone*, cit., p. 5

3.2.1. La politica della libertà: un'illuministica utopia?

Il potere giudiziario nel suo complesso veniva duramente e costantemente preso di mira dai protagonisti della contestazione per i quali i cardini dello stato di diritto altro non erano che prerogative borghesi sulle quali si edificava la società capitalista. I diritti di libertà diventavano meri *libertinismi borghesi*, inutili ai più, esclusi di fatto nel loro esercizio dalle condizioni di classe. I magistrati di *md* venivano a più riprese accusati di riformismo, ma rispondevano alle accuse dei movimenti, proponendo - in antitesi a quella che giudicavano una "irrealistica rivoluzione tradizionalmente intesa (...) la politica della libertà"⁵⁴⁶. E dunque, se comprensibilmente, sulle pagine di Quale Giustizia la riflessione degli esponenti della magistratura non poteva che prendere le distanze da questo genere di critica, questi riconoscevano nel punto di vista dei contestatori una parte di verità. Nelle libertà tradizionali, infatti, gli oppressi non vedevano altro che "l'ipocrita strumento, la falsa bandiera dell'uguaglianza sventolata dalla classe e dai gruppi dominanti"⁵⁴⁷; vi era quindi un fondamento storico nell'avversione della classe oppressa nei diritti di libertà, così in tutti gli istituti criminali, compreso il carcere. L'accusa di riformismo e di difesa dell'ordine costituito era però rispedita al mittente. Ramat faceva discendere proprio dai diritti di libertà, dall'agio generato dal loro riconoscimento nell'ordinamento costituzionale, la possibilità di contestare l'ordine costituito anche così duramente da dichiarare la volontà di un suo rovesciamento. Insomma la contestazione del biennio '68-'70 era possibile proprio in virtù dell'esistenza di quei principi. La repressione del dissenso, così come le norme che la permettevano, c'era sempre stata; a variare era la sua intensità direttamente proporzionale alla concretezza delle minacce all'ordine costituito messe in atto dalle forze antisistema. Di fronte a un *pericolo vago* la reazione era debole e quasi non visibile. "Le cose sono cambiate a partire dalla contestazione studentesca,

⁵⁴⁶ M. Ramat, *La politica della libertà*, in *Quale Giustizia*, 1970/2, p. 1

⁵⁴⁷ *Ibidem*

che è stata il più grande «tradimento» che la borghesia potesse aspettarsi”⁵⁴⁸. La contestazione giovanile configurava una sorta di “tradimento (...) da parte dei figli dei borghesi (...). E questo tradimento era frutto della libertà”⁵⁴⁹, mediante le quali studenti e lavoratori avevano lottato nel corso dell’autunno caldo con l’intento di ottenere più potere e anche più diritti.

Questa convinzione era figlia del realismo. Se, diversamente, la contestazione avesse optato per modalità di azione violente e non avesse agito nel solco segnato dai diritti di libertà, sarebbe stato il *potere* a prevalere per il tramite della repressione che avrebbe spazzato via anche tutte le conquiste ottenute sul campo fino a quel momento.

3.2.2. La repressione del dissenso e l’uso acritico delle norme fasciste

Erano tante negli anni della contestazione le situazioni in cui l’autorità di polizia prima e giudiziaria poi intervenivano reprimendo le più disparate attività di giovani studenti o lavoratori utilizzando norme presenti nel codice penale o nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma chiaramente connotate nel periodo storico dal quale provenivano: il fascismo.

Così non pochi processi vennero celebrati per inottemperanza dell’obbligo di preavviso all’autorità per le riunioni in luogo pubblico, l’unico limite previsto dalla stessa costituzione alla libertà di riunione⁵⁵⁰ e divenne pretesto di repressione. Si iniziava con un ordine di scioglimento intimato ed eseguito dalla pubblica sicurezza e si finiva generalmente in tribunale. Tante però le sentenze di proscioglimento che a conti fatti smentivano legittimità ed esigenze di tutelare l’ordine pubblico in questo modo. Nelle motivazioni delle sentenze si andava dal proscioglimento degli imputati per assenza di preordinazione della manifestazione, come nel caso della decisione del pretore di Alessandria su un assembramento di studenti nel 1968, a un decisione presa nello stesso anno su un fatto di due anni prima, dall’allora pretore di Torino Guido

⁵⁴⁸ *Ivi*, p. 2

⁵⁴⁹ *Ibidem*

⁵⁵⁰ *Autorità di polizia e libertà di riunione*, in *QualeGiustizia*, n. 1/1970, p. 16

Neppi Modona. In questo caso la manifestazione spontanea si svolse sotto al consolato della Repubblica Federale Tedesca per protestare contro un raduno di SS. Il pretore stabilì che il fatto non costituisse reato perché, ancorché non preavvisata, una manifestazione pacifica non poteva in alcun modo turbare l'ordine pubblico. Dunque la modalità pacifica agiva da scriminante impedendo la condanna degli autori perché la sicurezza pubblica non veniva in alcun modo messa in pericolo⁵⁵¹.

Vi era poi il tema dell'accompagnamento in Questura di cui molti pretori ritennero si facesse largamente abuso. Infatti se svincolato dalle norme che lo rendono ammissibile e, soprattutto, se non interpretato in armonia con i principi costituzionali - in modo particolare con l'*habeas corpus* (art. 13 Cost.) e il diritto alla difesa (art. 24 Cost.) - questo istituto poteva configurare pericolosamente un abuso lesivo della libertà personale. «La legge non prevede altro intervento della libertà personale da parte della polizia se non il fermo⁵⁵² o l'arresto: non esiste «l'accompagnamento per accertamenti». Legittimare questa figura significa aprire un varco nella libertà personale, per lasciare libero spazio all'arbitrio⁵⁵³. Dunque la polizia poteva condurre nei propri uffici d'autorità una persona esclusivamente nel caso di fermo o di arresto e poteva sentirla in qualità di indiziato di reato solo alla presenza del proprio difensore così da tutelare il cittadino fin dalla prima fase del procedimento. Emblematica sotto questo punto di vista la storia di Giancarlo Molinacci, un *capellone* arrivato a processo perché accusato di resistenza a pubblico ufficiale per aver tentato di ribellarsi alla *coazione fisica* con la quale gli agenti di P.S. lo costringevano a seguirli in commissariato. Molinacci, insieme ad altri suoi amici, il 25 settembre del 1967, si trovava a Bologna di fronte al sagrato della Chiesa di S. Petronio. Proprio da questo sagrato la polizia ebbe l'ordine di farli sgomberare con la motivazione che disturbavano i fedeli. In sede di processo nessuna

⁵⁵¹ *Ivi*, pp. 16-17

⁵⁵² Sul fermo di polizia importante l'approfondimento di F. Vignale, *Il fermo di polizia dall'unità d'Italia ai giorni nostri*, in *QualeGiustizia*, n. 19/1973, pp. 147-169.
E ancora su come al fermo di polizia si fosse fatto ricorso già dall'età liberale, in modo *illiberale*, si veda: *Un arresto illegale: il fermo di polizia*, in *QualeGiustizia*, n. 26/2974, p. 202-207

⁵⁵³ *Arresto amministrativo e libertà personale*, in *QualeGiustizia*, 1970/1, p. 22

testimonianza confermò questa circostanza - neanche gli agenti di P.S. intervenuti sul posto; i ragazzi stazionavano sul sagrato, ma senza arrecare disturbo. Fu questa la ragione che convinse il Presidente della corte del Tribunale di Bologna, il dottor Alvaro, ad assolvere l'imputato perché, "Salvo che non si voglia ritenere offensiva la sola presenza di quelli a ragione dei lunghi capelli o dell'abbigliamento; ma una tale evenienza è fuori dall'ordine, per quando oggi consta, di una prospettiva concreta, se non vi è un plus che provochi contrasto col buon costume, l'ordine, la morale e la sanità pubblica e con lo spirito della normale tolleranza delle opinioni altrui" allora "Sembra così al Collegio che le Guardie di P.S. abbiano dato causa alla simultanea reazione violenta del Molinacci, diretta alla tutela del diritto di sostare in luogo pubblico, eccedendo con un comando illegittimo, e poi con la coazione fisica violenta i limiti delle loro attribuzioni"⁵⁵⁴. Proprio l'illegittimità del comando, da cui scaturiva la reazione violenta, diveniva scriminante eliminando così l'antigiuridicità al fatto.

Vi era poi la lunga schiera dei reati di opinione.

Il reato di propaganda sovversiva, art. 272 c.p., che prevedeva la reclusione da uno a cinque anni fu utilizzato a più riprese per colpire militanti politici della sinistra extra parlamentare o esponenti sindacali. Le sentenze riportate su *QualeGiustizia*⁵⁵⁵ restituiscono una realtà giudiziaria univoca fatta di condanne. Il tribunale di Bologna condannava un militante del PCI di Bologna sia in primo che in secondo grado a 8 mesi con sospensione condizionale per aver affisso alcuni manifesti sui quali era scritto: *il potere nasce dalla canna del fucile e non dalla scheda elettorale e che solo la rivoluzione può sopprimere lo stato borghese*⁵⁵⁶. Dato il tenore della propaganda questa si ritenne sovversiva e dunque la condotta punibile. Ma quello che più rileva, al di là della condotta del singolo, è il giudizio sulla norma stessa, ritenuta sia in primo grado che in appello, assolutamente non in antinomia con l'assetto costituzionale dell'Italia democratica. Perché? Intanto perché - si leggeva testualmente nella prima sentenza -

⁵⁵⁴ *Ivi*, pp. 23-24

⁵⁵⁵ *Le norme fasciste tornano di moda*, in *QualeGiustizia*, 70/1, p. 30 e ss.

⁵⁵⁶ *Ibidem*

non propriamente fascista, ma già presente nell'ordinamento liberale tratteggiato dal codice unitario del 1889. E poi perché il suo obiettivo era più che legittimo, trattandosi di difendere la società, e “la difesa dello Stato un bene cioè che non è e non può essere monopolio di alcun regime, ma prerogativa di ogni Stato”⁵⁵⁷.

Gli autori di volantinaggi venivano colpiti attraverso il reato di pubblicazione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.). Sovente, secondo i giuristi attivi sulle pagine di *Quale Giustizia*, questa norma veniva utilizzata in modo *strumentale e classista*, intendendosi l'ordine pubblico come un bene collettivo di pari livello e importanza della libertà di manifestazione del pensiero. Si leggeva nella motivazione della sentenza di condanna emanata dal tribunale di Bologna nel 1969 nei confronti di un giovane che aveva distribuito un volantino ritenuto pericoloso: “per ordine pubblico deve intendersi la tranquillità e la pace sociale, quella generale sicurezza, cui corrisponde nei singoli cittadini l'assenza di emozioni violente”⁵⁵⁸. [dalla sentenza tramite cui il Tribunale di Bologna condannava il 19 giugno del 1969 un giovane che aveva, mesi prima, distribuito un volantino nel quale poteva leggersi che la polizia aveva sparato contro un ragazzo durante una manifestazione (p.32).

O anche la sentenza del Pretore di Cagliari Angioni che il 16 aprile 1969 stabiliva la condanna per gli imputati accusati di aver per l'appunto diffuso notizie atte a turbare l'ordine pubblico. In questo caso il fatto incriminato trattava l'affissione di un manifesto nel quale potevano leggersi slogan internazionalisti e anticolonialisti. Secondo il pretore rilevava il reato di cui all'art. 656 c.p., in generale e in modo particolare dunque nel caso di specie, non solamente quando le notizie diffuse fossero totalmente false, ma anche quando, “le voci o notizie vere e non esagerate divengono tendenziose quando per la forma, per il modo o per il tempo in cui vengono diffuse, ovvero per i soggetti che le ricevono, sono suscettive di destar pubblico allarme o di deprimere lo spirito

⁵⁵⁷ *Ibidem*

⁵⁵⁸ *Le norme fasciste tornano di moda*, in *QualeGiustizia*, 70/1, p. 32

pubblico. (...) Va da sé che, specialmente nel tempo nostro, in clima di contestazione globale, si rivela estremamente pericoloso ogni tentativo di influenza sulla così detta opinione pubblica”⁵⁵⁹. La condanna arrivava quindi per l’inopportunità, ritenuta dal giudice, nella tempistica con cui una notizia veniva divulgata.

Ci furono anche decisioni contrarie, come nel caso dell’incriminazione ai danni di Romano Logli, segretario della Sezione del PSIUP di Prato, incriminato per l’affissione di un manifestino nel quale si leggeva «Quando non sono sufficienti le cariche brutali della polizia (...) la polizia aggiunge alla denuncia il bastone e il mitra». La sentenza era molto chiara: “È evidente, che la frase citata, così come il resto del manifestino, non contiene notizie difformi dal vero, ma piuttosto una valutazione politica del ruolo e della prassi della polizia, come tale perfettamente lecita, ed anzi costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.)”⁵⁶⁰. Insomma, non poteva di certo dirsi che ad uccidere e a ferire quelle persone fossero stati i manifestanti e non già la polizia. Inoltre non costituiva “esagerazione e tendenziosità qualificare come brutali le cariche della polizia”; per questa ragione secondo il Collegio chiamato a decidere, “il manifestino incriminato non contiene una falsa rappresentazione della prassi poliziesca, ma piuttosto una sua valutazione ideologica”⁵⁶¹. E poi il monito a non incappare nell’errore di *trasferire la pericolosità sociale* da questa valutazione ideologica - che come tale rientra assolutamente nella sfera dei diritti di libertà individuale - dalla notizia - che di converso se falsa o montata avrebbe potuto ben configurare il reato di cui all’art. 656 c.p.

Dell’arresto di Francesco Tolin - direttore responsabile del periodico Potere Operaio - per il reato di istigazione a delinquere e apologia di reato, si è già accennato in

⁵⁵⁹ *Ibidem*

⁵⁶⁰ *Ivi*, p. 33

⁵⁶¹ *Ibidem*

precedenza. Sulle colonne di *Quale Giustizia* si parlò, a riguardo, di “brusco salto qualitativo nella repressione giudiziaria”⁵⁶².

Infatti, sebbene la norma prevedesse per fatti analoghi, che l’incriminazione e il giudizio si svolgessero a piede libero e una pena non superiore a un anno, nel caso di specie si ricorse all’adozione di un mandato di cattura e al giudizio direttissimo dopo l’arresto. Ma il salto di qualità non si limitava a questo: il giudizio direttissimo si concluse con una condanna spropositata a 17 mesi, superiore al minimo edittole e impedente la concessione della sospensione condizionale.

Ma cosa aveva fatto Tolin? Tra le altre cose gli veniva imputato il reato di cui all’art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione), una cospirazione - a parere della procura e della Corte - “al fine di commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato e cioè, tra gli altri, quelli previsti dagli art. 266, 270, 272 c.p., e punisce i promotori ed organizzatori dell’associazione con la reclusione da cinque a dodici anni”⁵⁶³. Secondo gli estensori dell’articolo di *Quale Giustizia* si era di fronte a un caso emblematico del peggioramento del clima repressivo, poiché a rilevare diveniva non già la commissione del fatto, quanto anche solo l’intenzione di commetterlo.

Così Tolin, in stato di arresto, si ritrovò a dover rispondere dei reati di apologia di delitto e di istigazione a delinquere mediante pubblicazione, per i quali la pubblica accusa chiedeva una condanna a due anni e due mesi. Con i suoi articoli Tolin aveva istigato alla rivolta gli operai con una condotta che configurava il “pericolo di turbamento della sicurezza e della tranquillità della vita sociale”⁵⁶⁴. Si trattava, si leggeva ancora nel dispositivo della sentenza, di un reato di opinione che si concretizzava in un pericolo presunto. La sua era un’azione che si rivolgeva al pensiero dei destinatari, ma secondo la Corte quegli articoli avevano la capacità di influenzare profondamente le condotte dei destinatari fino al punto eventuale di portarli alla turbativa dell’ordine pubblico. Per questa ragione la i reati contestati dovevano essere intesi come legittimi limiti alla libertà di manifestazione del pensiero che trovava

⁵⁶² *Ivi*, p. 35

⁵⁶³ *Ivi*, p. 35

⁵⁶⁴ *Ivi*, p. 37

riconoscimento costituzionale all'art. 21. La Corte non aveva dubbi "l'istigazione indiretta al delitto, propria dell'apologia, sconfinava nel diretto incitamento a delinquere"⁵⁶⁵. Tolin venne perciò condannato, nonostante fosse incensurato, a 17 mesi totali di carcere (8 mesi e 15 giorni per ciascuno dei capi di imputazione). Venne respinta l'istanza di libertà provvisoria in quanto la Corte non aveva ravvisato nel corso del procedimento "il minimo senso del pentimento"⁵⁶⁶.

"Il nostro ordinamento si fonda su una sconcertante contraddizione. Da un lato abbiamo una Costituzione, nata dalla lotta di resistenza al fascismo, che proclama come fondamentali del nuovo stato democratico le libertà politiche e sindacali, di opinione, di associazione, di riunione e di sciopero; dall'altro abbiamo un codice penale, tramandatoci dal fascismo, che configura come delitti contro la personalità dello Stato reati politici e sindacali, di opinione, di associazione, di riunione e di sciopero. È una contraddizione vistosa, che vanifica di fatti i principi innovatori sanciti dalla Costituzione repubblicana, riducendoli ad una lustra e mistificante facciata dietro cui si nasconde, intatta, la realtà del vecchio stato autoritario e poliziesco"⁵⁶⁷.

Nel tentativo di scardinare l'impianto normativo che permetteva tanti fermi, arresti e processi per reati di opinione al Convegno dell'Associazione Nazionale Magistrati (24-25 ottobre 1970), *md* aveva proposto un referendum popolare abrogativo delle norme penali su reati politici d'opinione, una proposta che in quella sede venne accettata a maggioranza. Con il referendum si voleva ottenere la abrogazione di tutte quelle norme, ancora in vigore in quanto contenute nel codice penale, che tuttavia erano apertamente espressione dell'"ideologia illiberale e autoritaria del regime fascista a tutela del quale furono introdotte"⁵⁶⁸ e che in quella fase, con la loro applicazione - come si è appena ricordato - mettevano seriamente in pericolo i principi sanciti dalla

⁵⁶⁵ *Ivi*, p. 42

⁵⁶⁶ *Ivi*, p. 43

⁵⁶⁷ L'incipit della proposta referendaria, così riportato in *Referendum per l'abrogazione delle norme del codice penale sui reati politici di opinione e sindacali*, in *Quale Giustizia*, n.7/1971, p. 3

⁵⁶⁸ L. Ferrajoli, *Referendum sui reati politici di opinione*, in *Quale Giustizia*, n. 5-6/1070, p.5

Costituzione democratica. Erano queste norme a essere usate per depotenziare le tensioni sociali, così come era avvenuto nel biennio '68-'70 e per questa ragione anche il movimento operaio ne aveva chiesto l'abrogazione, perché consapevole dell'uso politico delle stesse a fini repressivi delle lotte. Erano norme che impedivano la "vita democratica, (...) una effettiva opposizione, (...) una politica di riforme, (...) e soffocano le libertà civili, politiche e sindacali"⁵⁶⁹.

Luigi Ferrajoli nell'articolo ricordava come in Italia dal 1968 in appena un anno si fosse "assistito al primo mandato di cattura per un reato d'opinione, alla prima incriminazione di un magistrato per vilipendio dell'ordine giudiziario, al primo arresto in flagranza di un cittadino per aver espresso pubblicamente il suo dissenso politico"⁵⁷⁰. Appariva in tutta evidenza la debolezza dell'ordinamento democratico, in modo particolare da riferirsi, come si è detto, alla non appartenenza al senso comune tra i rappresentanti del potere giudiziario dei diritti di libertà inseriti come limiti al potere all'interno della costituzione. Dunque occorre portare avanti una politica delle libertà che riuscisse a renderne evidente il portato e questo obiettivo doveva rappresentare l'unico scopo delle opposizioni democratiche.

Nel 1971 il referendum avrebbe trovato la sponda politica del PSI, del PSIUP, del Movimento politico dei lavoratori, di *md* e di altre organizzazioni sociali⁵⁷¹. E così anche *QualeGiustizia* non poté non scendere in campo per questa iniziativa:

"La rivista, che ha documentato l'uso repressivo delle norme incriminatrici dei reati di opinione e delle forme di lotta sindacali, che denuncia la connivenza delle istituzioni nella violazione della Costituzione repubblicana per la difesa dei privilegi, della conservazione e dell'immobilismo, che combatte quotidianamente una battaglia per un diverso modo di essere della giustizia, non può sottrarsi al dovere di dare tutto il suo appoggio a questa iniziativa, che dovrà impegnare nei

⁵⁶⁹ *Referendum per l'abrogazione delle norme del codice penale sui reati politici di opinione e sindacali*, cit., p.1

⁵⁷⁰ L. Ferrajoli, *Referendum sui reati politici di opinione*, in *QualeGiustizia*, n. 5-6/1970, p.5

⁵⁷¹ *Referendum per l'abrogazione delle norme del codice penale sui reati politici di opinione e sindacali*, in *Quale Giustizia*, n.7/1971, p.1

prossimi mesi tutti coloro che credono possibile e realizzabile una politica delle libertà, nella prospettiva di una politica delle riforme”⁵⁷²

L’abrogazione di queste norme avrebbe rappresentato un segnale fondamentale: quello che poteva esserci la reale volontà di mettere mano alla politica criminale con una seria e profonda riforma. Una riforma di sistema che andasse a interessare ogni aspetto della politica criminale, dal codice penale, alle procedure, fino ad arrivare all’esecuzione, ovvero al sistema delle pene, che allora come oggi significava principalmente l’ordinamento penitenziario.

3.3. Il sistema criminale da riformare. L’auspicata fine della centralità del carcere

*Rifiutare il carcere come pena primaria ha oggi lo stesso significato di civiltà che ha avuto l’abbandono della tortura come strumento processuale e come sanzione*⁵⁷³.

Nel 1974 si svolse a Venezia un grandissimo convegno dal titolo *Carcere e società* cui presero parte oltre ai principali intellettuali ed esperti coinvolti sul tema anche operatori del settore, studenti ed ex detenuti. Nella raccolta degli interventi, curata da Marco Cappelletto e Anna Lombroso e pubblicata due anni dopo - a riforma penitenziaria ormai approvata - dalla Marsilio Editori, i primi sette interventi riguardano la prospettiva della riforma dell’ordinamento criminale. Dalla auspicata, anche se giudicata insufficiente⁵⁷⁴, proposta di riforma della parte generale del codice penale, al rapporto tra la Costituzione e le misure di sicurezza - a livello teorico molto difficile da

⁵⁷² *Ivi*, p. 3

⁵⁷³ L. Violante, *Sulla riforma del sistema sanzionatorio*, in *Carcere e società*, cit., p 31

⁵⁷⁴ Si rinvia anche su questo punto non solo al volume appena citato, ma anche ai primi numeri di *QualeGiustizia*.

conciliare -, alla riforma penitenziaria il cui *iter*, al momento del convegno, era ormai prossimo al passaggio definitivo in Parlamento.

L'intero sistema penale era ormai risalente, non tanto - e non solo - per una questione meramente anagrafica, quanto più per la sua appartenenza ideale a un'epoca che fu, a un regime che era stato rovesciato, il *fascismo*, e a una società per ceti, quella di epoca *liberale*, che non rispecchiava più la realtà sociale come riconosciuto anche dal suggello costituzionale. Tuttavia fino ad allora l'ordinamento penale era "quello in cui più forti sono state le resistenze delle forze della conservazione e dell'immobilismo economico e politico ad ogni tentativo di adeguamento della codificazione fascista alla nuova realtà dello stato democratico e costituzionale"⁵⁷⁵. Come evidenziato anche relativamente al dibattito sul referendum abrogativo dei reati d'opinione, a dover essere finalmente superati erano quegli istituti ormai totalmente in contrasto, incompatibili con la società rispetto alla quale erano divenuti anacronistici. La *pars costruens* evidentemente l'aspetto più difficile, ovvero quello di costruire un nuovo ordinamento che avesse come fondamento presupposti di principio in linea con la società⁵⁷⁶. Infatti non si doveva intraprendere la strada sbagliata di occuparsi solo di quegli istituti che avevano mostrato palesemente la loro inadeguatezza e un patente anacronismo e incompatibilità con la società di allora, ma si sarebbe dovuto costruire un nuovo ordinamento "adeguato all'attuale assetto dei rapporti di forza tra le classi sociali"⁵⁷⁷.

E questo assetto era restituito anche negli interventi presentati al convegno su carcere e fabbrica, dove ricorrevano alcuni motivi comuni. Nella prima parte del volume che raccoglieva gli interventi dei convegnisti si concentravano gli approfondimenti in tema di riforma del codice penale. Da questi poteva ben comprendersi come non apparivano esservi dubbi che i principi ispiratori di un

⁵⁷⁵ G. Neppi Modona, *Ordinamento penale: la stagione delle riforme?*, in *QualeGiustizia* n. 1973/23-24, p. 607

⁵⁷⁶ Si rinvia a M. Gallo, *Linee di tendenza per la riforma della parte generale del Codice Penale*, in *Carcere e società*, cit., pp. 11-16; A. Malinverni, *Riforma del sistema penale e società civile*, in *Carcere e società*, cit., pp. 17-27; L. Violante, *Sulla riforma del sistema sanzionatorio*, in *Carcere e società*, cit., pp. 28-36; F. Bricola, *Progetti di riforma parziale del codice penale: che sia la volta buona?*, in *QualeGiustizia*, 1970/4, pp. 93-95

⁵⁷⁷ G. Neppi Modona, *Ordinamento penale: la stagione delle riforme?*, in *QualeGiustizia* n. 1973/23-24, p. 670

eventuale nuovo codice penale, (ma che non sarebbe mai stato) dovessero ritrovarsi nel dettato costituzionale. Intanto il fatto reato doveva necessariamente essere un *fatto umano*⁵⁷⁸ per essere penalmente rilevante, sbaragliando il dibattito sul rapporto tra diritto e morale, il rifiuto delle fattispecie *elastiche, aperte*⁵⁷⁹ a ragione del fatto che “tutto il moderno pensiero penalistico (...), tende a considerare l’illecito penale, il fatto reato, come fatto estremamente puntualizzato in quelli che ne sono gli elementi costitutivi”⁵⁸⁰, un principio su cui si innestava quello della responsabilità penale personale.

Professore ordinario di diritto penale all’Università di Bologna, al Convegno di Venezia su “Carceri e società” presentò una relazione dal titolo “Costituzione e misure di sicurezza”. Bricola espresse tutto il suo scetticismo nei riguardi della annunciata riforma penale che avrebbe coinvolto esclusivamente la parte generale del Codice Rocco lasciando invariata la parte speciale, e così la struttura dei reati e delle sanzioni. “Rimarrebbe il codice penale fascista”, aveva sentenziato Bricola, con la previsione del carcere e della *rieducazione*, per chi “ha vilipeso e criticato le istituzioni, o (...) ha offeso degli interessi che oggi alla luce della Costituzione non hanno più dignità di tutela penale”⁵⁸¹.

Unica nota positiva, anche se non pienamente convincente, era l’aumento del potere discrezionale del giudice, che avrebbe potuto decidere di comminare una pena al di sotto dei minimi sanzionatori, e “concedere la condizionale, il perdono”⁵⁸², ma comunque per gli stessi reati previsti dal codice fascista. Questa innovazione, però, poteva rivelarsi un’arma a doppio taglio, come ogni potere discrezionale. In momenti con un clima culturale diverso da quello che si viveva nella prima metà dei Settanta, infatti, avrebbe potuto significare esattamente l’opposto di quanto appena enunciato.

⁵⁷⁸ M. Gallo, *Linee di tendenza per la riforma della parte generale del Codice Penale*, in *Carceri e società*, cit., p. 12

⁵⁷⁹ *Ibidem*

⁵⁸⁰ *Ivi*, p. 13

⁵⁸¹ F. Bricola, *Costituzione e misure di sicurezza*, in *Carceri e società*, cit., p. 37

⁵⁸² *Ibidem*

Sebbene in questa proposta di riforma sembrava andarsi nella direzione di una riduzione del ricorso al carcere, secondo Bricola, senza un'azione di pulitura della parte speciale del codice, non si sarebbe neppure capito per quale reato dovesse comminarsi una specifica sanzione. “Se (...) non si crea una parte speciale, un insieme di reati che corrispondono ai valori tutelati dalla Costituzione, eliminando tutta una serie di fattispecie che tutelano beni che non hanno più alcun significato”⁵⁸³, secondo Bricola, sarebbe stato inutile riformare la parte generale del codice. E il motivo per cui non si affrontava una riforma della parte speciale era da ricercarsi dall'assenza di volontà nell'“affrontare il discorso su quelli che sono i reali contenuti e i reali valori della Costituzione”⁵⁸⁴.

Su un punto l'accordo era totale: occorreva “porsi, e porsi nel modo più risoluto possibile, la domanda se davvero la sanzione detentiva rappresenti la sanzione penale per eccellenza”⁵⁸⁵. Ormai la pena detentiva si trovava costretta all'interno di un *doppio fenomeno di erosione*⁵⁸⁶: “gli studiosi sono d'accordo nel riconoscere che la pena-castigo, scontata nelle carceri tradizionali, non solamente non realizza la finalità rieducativa, ma costituisce un potente fattore criminogeno”.⁵⁸⁷ Il carcere aveva mostrato a tutti i suoi limiti, sia sotto il profilo *organizzativo*, sia sul piano più generale della sua essenza, del suo essere un'istituzione totale; un “secolare fallimento (...) [che] ha gi trovato a livello legislativo alcuni significativi riconoscimenti nel testo dell'ordinamento penitenziario approvato dal Senato nel dicembre del 1973”⁵⁸⁸. Anche la riflessione di Luciano Violante, all'epoca magistrato e docente universitario, partiva “dal rifiuto del carcere come pena fondamentale e dall'intento di adottare la penalizzazione detentiva

⁵⁸³ *Ivi*, p. 41

⁵⁸⁴ *Ibidem*

⁵⁸⁵ *Ibidem*

⁵⁸⁶ A. Malinverni, *Riforma del sistema penale e società civile*, in *Carcere e società*, cit., p. 22

⁵⁸⁷ *Ivi*, p. 17

⁵⁸⁸ G. Neppi Modona, *Ordinamento penale: la stagione delle riforme?*, in *QualeGiustizia* n. 1973/23-24, p. 609

solo nei casi in cui questa [fosse] veramente necessaria”⁵⁸⁹. Per Violante si trattava di una vera e propria svolta di civiltà: abbandonare il carcere come sanzione principale negli anni Settanta in Italia era un gesto al contempo rivoluzionario e dovuto, così come era stato per il superamento della tortura nel suo duplice utilizzo di strumento per ottenere prove, confessioni, collaborazioni che sanzionatorio.

3.3.1. I limiti del carcere e il suo necessario superamento

Il carcere degli anni Settanta si presentava a conti fatti ben diverso da quello anche solo di pochi anni prima. Molti i detenuti finiti dentro per ragioni legate al proprio impegno politico, come riportavano anche le cronache giudiziarie riprese con fare volutamente polemico da QualeGiustizia. Questo cambiamento aveva scombinato la consueta composizione sociale degli istituti di pena in epoca repubblicana, ma non solo, vista l’omogeneità sociale - più volte richiamata - tra i detenuti.

Sempre sulle colonne di QualeGiustizia nell’ultimo numero del 1970 veniva riportata la storia di un detenuto, G.T., che “rappresenta un caso del tutto normale” trovandosi “nella medesima situazione di tanti altri detenuti nelle nostre carceri”⁵⁹⁰. Che cosa si intendeva? G.T. era chiamato a scontare una pena molto lunga, che sarebbe terminata solo nel 1988. Guardando indietro al suo passato il primo contatto con la giustizia penale lo aveva avuto a 14 anni quando era stato rinchiuso nel riformatorio giudiziario, poi ancora altre condanne e detenzioni, in casa di cura e di custodia e anche in colonia agricola. Quindici in totale i precedenti penali, di cui 12 “per delitti contro il patrimonio”⁵⁹¹. E ancora nel 1970 il motivo della sua reclusione era il medesimo. Non aveva “rubato miliardi in danno dello Stato o di enti pubblici”, né aveva “attentato alla salute pubblica”, bensì aveva “semplicemente commesso i delitti dei poveri, degli spostati, sottraendo al prossimo cose per un ammontare, rivalutato in moneta del 1970,

⁵⁸⁹ L. Violante, *Sulla riforma del sistema sanzionatorio*, in *Carcere e società*, cit., p. 28

⁵⁹⁰ G. Neppi Modona, *Storia di un detenuto*, in *QualeGiustizia*, 1970/5-6, p. 93

⁵⁹¹ *Ivi*, p. 92

il cui valore non supera un milione di lire”⁵⁹². Nel 1970, come nei decenni precedenti, e come oggi, si trattava dei delitti commessi con più frequenza dai reclusi negli istituti penitenziari. Non sembrava di leggere qualcosa di diverso da quanto poteva trovarsi in volumi come *Il carcere come scuola di rivoluzione* di area Lotta Continua o *Il carcere in Italia* di Salierno. Non sconcerta, tenendo conto che era opinione comune - anzi di più, era una fotografia della realtà - la consapevolezza che il carcere era abitato principalmente da *persone stigmatizzate e socialmente disadattate*⁵⁹³. Per Neppi Modona ripercorrere la vita di G.T. rappresentava “una ricostruzione, realistica e crudele nello stesso tempo, dei nostri istituti processuali e carcerari, vista dall’altra parte della barricata”⁵⁹⁴. Emergevano così da questo racconto biografico i limiti del sistema penale e penitenziario “il disfunzionamento della difesa d’ufficio, la disumanità dei riti processuali, la sproporzione tra le pene e l’entità dei fatti commessi, l’assurdo meccanismo della recidiva, la burocrazia e l’arretratezza dei regolamenti penitenziari, l’emarginazione sociale del detenuto, il manicomio giudiziario”⁵⁹⁵.

Non diversa era l’opinione espressa da Norberto Bobbio chiamato al non facile compito di scrivere la prefazione a un *libro scandaloso*⁵⁹⁶, come ebbe a scrivere lui stesso, come *Il carcere come scuola di rivoluzione*. I detenuti, che lui definiva *gli assoggettati abituali a questo universo separato*, avevano acquisito coscienza - anche grazie alla presenza eccezionale in carcere di intellettuali e giovani militanti politici - della prossimità tra la loro vita fuori dal carcere e quella all’interno delle mura; e che quello altro non era che un destino comune a tutti gli altri detenuti, emarginati fuori per poi essere esclusi dalla società attraverso la detenzione, che si trovavano stretti “tra la privazione dei beni materiali e la privazione della libertà, tra la miseria (non il delitto) e il castigo, tra il ghetto come predestinazione alla galera e la galera come ghetto

⁵⁹² *Ivi*, p. 93

⁵⁹³ A. Malinverni, *Riforma del sistema penale e società civile*, in *Carcere e società*, cit., p. 18

⁵⁹⁴ G. Neppi Modona, *Storia di un detenuto*, in *Quale Giustizia*, 1970/5-6, p. 94

⁵⁹⁵ *Ibidem*

⁵⁹⁶ N. Bobbio, *Prefazione*, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., p. VIII

deliberato, autorizzato, consacrato dalle pubbliche leggi”⁵⁹⁷. Questa era secondo Bobbio, non di certo un rivoluzionario, la realtà penitenziaria. Al volume della Invernizzi, secondo il pensatore torinese, andava riconosciuto l’indubbio merito di aver disvelato una verità *sconvolgente, quanto taciuta*⁵⁹⁸. Ma senza nulla togliere all’indubitabile valore di testimonianza del volume curato dalla responsabile carceri di Lotta Continua, almeno per gli addetti ai lavori - come dimostra la *storia di un detenuto* che compariva ben tre anni prima sulle colonne di *QualeGiustizia*, - era questione assai nota. Anche Bobbio è convinto che “l’ottimo carcere, il carcere modello non esiste, perché i due fini della reclusione, l’intimidazione e l’emenda, sono incompatibili. (...) il problema dell’ottimo carcere è un problema insolubile (...) e nessuno oggi può credere seriamente che il problema della delinquenza possa essere risolto all’interno delle istituzioni penali”⁵⁹⁹.

Il carcere poneva forte il tema della liceità dell’esercizio della violenza da parte del potere. Senza violenza era impossibile immaginare di ridurre in cattività un essere umano⁶⁰⁰. Una violenza drammatica, che caratterizzava il sistema penale e anche il momento dell’esecuzione, che andava a sprigionarsi sia sul *piano materiale che morale* portavano a domandarsi se non costituissero “un prezzo troppo alto e del tutto sproporzionato all’esigenza di mantenere «la tranquillità sociale» e di acquietare il desiderio di «ordine» e di «giustizia» che si vuole garantire agli «onesti» ed ai «liberi»”⁶⁰¹.

La storia di G.T. era un condensato di tutti i problemi del sistema penale e penitenziario. La recidiva, con il suo entrare e uscire da istituti di correzione e pena fin dalla tenera età per finire poi con il manicomio giudiziario, per scontare pressoché esclusivamente furti. Il recidivismo che “con la sua enorme diffusione, dimostra[va] nel

⁵⁹⁷ *Ibidem*,

⁵⁹⁸ *Ivi*, p. VII

⁵⁹⁹ *Ivi*, p. X

⁶⁰⁰ Si vedano: A. Malinverni, *Riforma del sistema penale e società civile*, in *Carcere e società*, cit., p. 18; N. Bobbio, *Prefazione*, in I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, cit., p. VIII

⁶⁰¹ G. Neppi Modona, *Storia di un detenuto*, in *QualeGiustizia*, 1970/5-6, p. 94

modo più eloquente la bancarotta della pena detentiva quale strumento di rieducazione”⁶⁰². Era l’ambiente carcerario a contribuire alla costruzione di una mentalità criminale, pertanto per raggiungere fattivamente l’obiettivo della rieducazione in funzione del reinserimento nella società libera, occorreva risolvere la contraddizione insita nel concetto di *pena rieducativa*. “Per rieducare (...) occorrerebbe in primo luogo [togliere il detenuto] dalla società carceraria: in altre parole, sarebbe necessario abolire la pena”⁶⁰³. Il carcere, a seguito della riforma, non già solamente dell’ordinamento penitenziario, ma dell’intero sistema penale costituito dai suoi tre momenti fondamentali, del diritto penale sostanziale, del diritto processuale penale e da ultimo del sistema carcerario, avrebbe dovuto finire per rappresentare l’*extrema ratio*., come del resto avveniva “in numerose legislazioni contemporanee”⁶⁰⁴. Ovvero era necessario immaginare nuove pene non detentive, per tutti quei reati più lievi per i quali si sarebbe potuto scongiurare il ricorso al penitenziario, un ricorso invece necessario nel caso di reati più gravi. Riservare il carcere per questo genere di reati soddisfaceva anche il criterio dell’omogeneità in quanto ad essere puniti con la reclusione fossero state esclusivamente le condotte più gravi⁶⁰⁵.

Le proposte sul tavolo riguardavano una riduzione del ricorso alla pena della reclusione in carcere, fatta eccezione per i crimini più gravi e in caso di recidiva. Il ricorso alla pena pecuniaria, solo se pagabile ratealmente e se non inflazionata a tal punto da configurare un sistema di classe, affiancata da istituti quali la libertà vigilata, il servizio di pubblica utilità da comminarsi “nella maggior parte dei casi per i quali oggi si applica il carcere”⁶⁰⁶ e ancora, la possibilità di trasformare nelle misure alternative della pena pecuniaria o della detenzione domiciliare tutte quelle pene alla reclusione non superiori ai tre mesi.

⁶⁰² A. Malinverni, *Riforma del sistema penale e società civile*, in *Carcere e società*, cit., p. 20

⁶⁰³ *Ivi*, p. 21

⁶⁰⁴ L. Violante, *Sulla riforma del sistema sanzionatorio*, in *Carcere e società*, cit., p. 28

⁶⁰⁵ *Ibidem*

⁶⁰⁶ *Ivi*, p. 35

3.3.2. Il sistema del doppio binario. La reclusione senza reato

Il sistema del doppio binario, come si è già detto in precedenza, era opinione diffusa che fosse nato per rispondere all'esigenza di trovare una quadra nel conflitto tra le due posizioni opposte all'epoca fascista ancora in lotta, della scuola positiva (che era assolutamente favorevole alle misure di sicurezza in *funzione curativa*, e la scuola classica fautrice d'altro canto della funzione retributiva della pena.

Secondo Bricola, invero, le misure di sicurezza furono pensate dal fascismo per ottenere un supplemento di repressione, come si poteva evincere, a suo parere, dalla stessa relazione del guardasigilli al Codice: "laddove la pena non basta deve (...) intervenire una misura di sicurezza (...), misure di tutela dell'ordine giuridico, di difesa della società"⁶⁰⁷. Le misure di sicurezza per questa ragione erano liberate da qualunque forma di tutela per l'imputato, da eventuali lacci o laccioli che avrebbero rallentato la possibilità di comminarne, e che - di fatto - erano non necessarie, in quanto il soggetto verso cui sarebbero state comminate diveniva oggetto, ovvero *paziente*. L'obiettivo sarebbe infatti stato quello di rieducarlo, o anche di curarlo, attraverso il manicomio giudiziario per esempio, o la casa di cura e di custodia.

Sopravvivevano nell'Italia democratica due misure (pena e misura di sicurezza) e due processi: quello ordinario e quello di sicurezza. Per *md*, il processo penale ordinario "è fatto per le persone «perbene», o, comunque, per quelle ancora recuperabili"⁶⁰⁸. Come si è visto nella storia di G.T. la misura di sicurezza riguardava i soggetti pericolosi o i delinquenti abituali, che, per lo più avevano biografie simili a quelle del detenuto di cui si era raccontata la storia. Solo chi poteva permettersi economicamente una buona difesa riusciva pienamente a godere delle garanzie processuali previste dal codice di procedura penale. Ma questa era (ed è) una stortura che metteva in discussione le fondamenta stesse dell'esistenza di quelle garanzie. La divaricazione deontica tra l'essere e il dover essere del diritto alla difesa e di tutti i suoi corollari, finiva per

⁶⁰⁷ F. Bricola, *Costituzione e misure di sicurezza*, in *Carcere e società*, cit., p. 38

⁶⁰⁸ *Ergastolo di sicurezza: casa di lavoro e colonia agricola*, in *QualeGiustizia*, 1972/15-16, pp. 254

mettere in crisi fino a renderlo totalmente disfunzionale per la società l'intero sistema penale la cui funzione, parallelamente a quella più banale della difesa della società e quindi della repressione del crimine, era anche la salvaguardia dell'innocente da un'ingiusta condanna, o anche solo, da un'ingiusta detenzione in attesa della sentenza di assoluzione. Queste erano le ragioni per cui il sistema penale di tipo moderno si era affermato partendo dalle riflessioni illuministiche sulla pena.

Sul versante delle garanzie per l'imputato ancora peggiore la situazione che si veniva a creare sull'altro piano del «doppio binario», quello delle misure di sicurezza. Il processo di sicurezza era pensato e utilizzato per decidere se comminare a un individuo una misura di sicurezza, sulla base del suo *status* e delle sue abitudini. Ad esempio un plurirecidivo sicuramente sarebbe stato sottoposto a questo genere di processo per poi venire riconosciuto «delinquente abituale» e quindi ricevere una misura di sicurezza, come appunto la reclusione in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia o in una colonia agricola o casa di lavoro. Al delinquente abituale inoltre era preclusa la possibilità di usufruire di benefici.

Proprio a questo sistema - a questo «sottosistema penale»⁶⁰⁹ -alcuni giudici, considerati «politicizzati», ma che si autodefinivano “avvertiti”⁶¹⁰, si opponevano apertamente.

Addirittura, il pretore Viglietta della pretura di Livorno, con la sentenza del 6 maggio del 1971 arrivò a teorizzare l'abrogazione del sistema del doppio binario per il tramite di quanto disposto dall'art. 25 Cost. che di fatto portava “ad escludere che un fatto costituente reato [potesse] mai dar luogo a misure di sicurezza oltre che a pena”⁶¹¹. La suprema legge dello Stato prevedeva che da un comportamento penalmente repressibile derivasse una pena la quale dovesse avere un valore rieducativo ovvero mirasse al reinserimento nella società che aveva punito il colpevole ponendolo momentaneamente al di fuori di essa.

⁶⁰⁹ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, cit.,

⁶¹⁰ *Ergastolo di sicurezza: casa di lavoro e colonia agricola*, in *Quale Giustizia*, 1972/15-16, pp. 254

⁶¹¹ *Ivi*, p. 255

Una finalità, quella del reinserimento, che apparve ad alcuni magistrati, in tutto e per tutto coerente anche con lo scopo cui doveva tendere una misura di sicurezza. Mentre queste ultimi tristemente rappresentavano spesso una “privazione (...) a tempo indeterminato, della libertà personale”⁶¹² e dunque configuravano apertamente un eccesso di afflittività delle misure stesse. Era dunque proprio la Costituzione, riconoscendo nella rieducazione lo scopo della pena e non già una retribuzione/afflizione, a eliminare di fatto ogni profilo di legittimità alle misure di sicurezza il cui scopo era ancora rieducativo. E dunque restava a queste ultime il solo carattere preventivo; ma anche questo, se inteso come «prevenzione generale», era da ritenersi svolto già dalla pena e dalla deterrenza creata dall’idea della potenziale reazione statale a un reato. Mentre se intesa come «prevenzione speciale», - che a conti fatti avrebbe dovuto essere lo scopo precipuo di questo genere di misure - la finalità della misura di sicurezza si risolveva ancora in una rieducazione-terapia, che sembrava “dunque l’unica che [potesse] legittimar[n]e la persistenza nel nostro ordinamento giuridico”⁶¹³.

Negli anni Settanta il trattamento psichiatrico o fortemente rieducativo di personalità disturbate o, comunque, antisociali, non sembrava potesse svolgersi in modo compiuto in un carcere [ma neanche in un manicomio], non solo perché luoghi inadeguati a prestare questo genere di cure, ma anche perché una personalità bisognosa di assistenza e terapia avrebbe dovuto riceverne una informata “a criteri molto più umanitari di quelli vigenti per la pena”⁶¹⁴.

Venne contestata anche l’illegittimità costituzionale delle misure di sicurezza, per violazione degli articoli 2 e 3, 13 e 24 della Costituzione, in questo caso dalla pretura di Pisa (sempre giudice Accattatis), con la sentenza del 24 gennaio 1972. Secondo il giudice pisano, le procedure previste dal codice di procedura penale per le misure di sicurezza, andavano a contrastare i principi di uguaglianza, di rispetto della dignità

⁶¹² *Ivi*, p. 256

⁶¹³ *Ivi*, p. 257

⁶¹⁴ *Ibidem*

umana, della libertà personale, nonché il diritto alla difesa⁶¹⁵. Le misure di sicurezza apparivano a sempre più giudici come un duplicato della pena con il supplemento afflittivo dell'indeterminatezza nella durata. Si trattava di pene potenzialmente illimitate nel tempo e in più comminate al termine di procedimenti totalmente privi di garanzie processuali.

Bricola aveva osservato come sussistesse un paradosso tale per cui a fronte della totale assenza di lavoro da offrire a un ristretto all'interno di una colonia agricola o di una casa di lavoro, luoghi cui si era condannati a stare proprio per essere rieducati tramite il lavoro per riconquistare la libertà ponendo fine alla misura di sicurezza, "se un giudice di sorveglianza vuole crearvi il lavoro finisce sotto procedimento disciplinare"⁶¹⁶.

E i giudici di sorveglianza però non erano rimasti a guardare. Cogliendo al balzo i pronunciamenti della consulta secondo i quali non poteva essere la Corte Costituzionale a decidere sulla legittimità costituzionale di un regolamento - in entrambe le fattispecie ⁶¹⁷si trattava proprio del regolamento penitenziario Rocco - in quanto questa poteva decidere della costituzionalità delle leggi. Al giudice spettava quindi il compito di stabilire l'eventuale sussistenza di un'antinomia tra una norma secondaria - come il regolamento - e una ordinaria. Questa decisione della consulta aprì alla possibilità per i giudici di sorveglianza di "disapplicare il regolamento tutte le volte che lo [avessero ritenuto] contrario alle leggi"⁶¹⁸ e alcuni magistrati di sorveglianza usarono questa loro facoltà per colpire il sistema del doppio binario, ovvero il sistema che affianca alla pena la misura di sicurezza.

Fu il caso del già citato giudice di sorveglianza di Pisa, il dottor Vincenzo Accattatis che nel 1971 decise per la disapplicazione delle restrizioni alla concessione delle licenze ai condannati alla misura di sicurezza della casa di lavoro o colonia agricola nel caso in cui questa misura venisse scontata in un istituto penitenziario dove non vi fosse

⁶¹⁵ *Ivi*, p. 259

⁶¹⁶ F. Bricola, *Costituzione e misure di sicurezza*, in *Carcere e società*, cit., p. 39

⁶¹⁷ Le sentenze n. 72 e 91 del 1968, in *Ergastolo di sicurezza: casa di lavoro e colonia agricola*, in *Quale Giustizia*, 1972/15-16, p. 250

⁶¹⁸ *Ibidem*

possibilità di lavorare. Era questo il caso di specie del carcere pisano, dove un uomo - considerato delinquente abituale - scontava la sua condanna alla misura di sicurezza. Il Giudice di sorveglianza decise che quella situazione fosse contraria non solamente alla finalità della pena così come espressamente sancita in Costituzione (art. 27), ma che fosse in contrasto “con le stesse disposizioni della legge penale e processuale penale”⁶¹⁹. Detto questo e per queste ragioni, il giudice di sorveglianza decise di concedere a tutti gli internati nel carcere di Pisa che ne avessero fatto richiesta l’opportunità di una licenza per lavorare all’esterno, una “licenza straordinaria di lavoro, a tempo indeterminato”, grazie alla quale in molti hanno potuto lavorare senza incorrere in lamentele “sicché la misura di sicurezza è stata regolarmente revocata” (p. 250), dimostrando l’esistenza di “una via legittima per offrire agli internati una concreta possibilità di risocializzazione”⁶²⁰.

Dunque la presa di posizione del magistrato di sorveglianza di Pisa diventava importantissima, in quanto permetteva un’apertura del sistema penitenziario utilizzando gli strumenti allora legali e senza che vi fosse necessità di un intervento normativo, e quindi politico. Inoltre non riguardava solo i casi di specie nei cui confronti venne di fatto utilizzata, ma potenzialmente tutti i casi di internamento; inoltre di fatto anticipava le istanze presenti nel progetto di riforma penitenziaria, in modo particolare la messa alla prova [*probation*]⁶²¹.

Questa decisione incontrò durissime reprimende, la più importante delle quali fu rappresentata certamente dall’invito rivolto al giudice direttamente dal ministro di Grazia e Giustizia a rivedere la sua posizione. Un /cortese invito/, come ebbe a definirlo lo stesso magistrato nella risposta che indirizzò al suo superiore, ovvero all’ufficio del Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Pisa, che sembrava prima di tutto illegittimo, in quanto il potere esecutivo si permetteva di riprendere una decisione di un membro del potere giudiziario che solo alla legge era chiamato a rispondere. Si ribadiva la facoltà del giudice ordinario di disapplicare un regolamento (fonte secondaria), come era del

⁶¹⁹ *Ibidem*

⁶²⁰ *Ibidem*

⁶²¹ Così nel testo di QG

resto il regolamento penitenziario del 1931, allorquando avesse ravvisato elementi di non conformità alla legge⁶²². E questo contrasto risultava palese laddove le misure di sicurezza di fatto impedivano che il proprio fine - quindi la risocializzazione dell'internato - fosse non tanto realizzato, quanto perseguito.

3.4. L'inizio della fine. Le misure eccezionali contro la criminalità

*La lotta alla criminalità (...) una partita
seria giocata con carte truccate*⁶²³.

Al giro di boa di metà Settanta l'Italia si presentava in profonda crisi e alle soglie delle elezioni amministrative che avrebbero fatto registrare il più alto risultato di sempre del PCI e il più basso risultato della DC dalle prime elezioni democratiche. Una crisi prima di tutto economica, onda lunga della crisi mondiale del 1973, che aveva scoperto anche altri problemi nel Paese.

La campagna elettorale fu condotta spingendo sul tema della criminalità; quello che era certo è che il clima in Italia non fosse dei più tranquilli, una situazione non pacificata di lotte, stragi impunte, violenze politiche e “talvolta i rapimenti si susseguono ad un ritmo tale da ricordare i caroselli televisivi”⁶²⁴.

Quale Giustizia reagì duramente al clima instaurato per volere del partito di maggioranza e in un articolo non firmato dopo un'apertura molto critica della gestione poco trasparente e irragionevole di una giustizia che trascinava per anni processi sulle stragi e sulle violenze fasciste, esprimeva le sue perplessità sulla introduzione di */misure per la lotta alla criminalità e per «l'ordine pubblico»*⁶²⁵. Sembrava trattarsi per lo più di un tema da campagna elettorale, tuttavia l'obiettivo era innegabilmente anche quello di

⁶²² Ergastolo di sicurezza: casa di lavoro e colonia agricola, in *QualeGiustizia*, 1972/15-16, p. 251

⁶²³ G. Scarpari, *Criminalità e potere*, in *QualeGiustizia*, n. 31-32/1975, p. 10

⁶²⁴ Ambrosini G., *Una legge nuova per criminali vecchi*, in *QualeGiustizia*, n. 31-32/1975, p. 15

⁶²⁵ *Giustizia '75*, in *QualeGiustizia*, n. 31-32/1975, p. 2

mantenere salda l'impostazione autoritaria e discriminatoria *di sempre* da parte dei partiti di maggioranza. Si proponeva addirittura di permettere alle forze dell'ordine un uso libero delle armi e per *md* queste posizioni andavano contro ancora una volta ai movimenti progressisti, popolari e democratici⁶²⁶. Già sul finire del 1974 vi era stata un'involuzione - sempre sull'onda emotiva di un pericolo criminalità - in senso autoritario, con l'approvazione della legge 497, entrata in vigore il 6 novembre e che presentava numerose analogie con la legge 1423 del 1956 di tambroniana memoria, di cui molte norme furono cassate per incostituzionalità dalla Consulta da poco operativa⁶²⁷.

Si trattava di una strumentalizzazione ideologica da parte della DC della situazione, comunque di crisi, che l'Italia stava attraversando nel 1975: "ossessiva sottolineatura della crescente insicurezza dei cittadini, del dilagare della violenza nei grandi centri urbani, della necessità di una lotta indiscriminata contro ogni forma di criminalità" sembrava assumere "una dimensione puramente ideologica e costituire una risposta (...) stonata ed inadeguata agli attuali problemi sul tappeto"⁶²⁸.

La criminalità diventava pretesto per parlar d'altro, per non parlare dei problemi reali del paese che andavano invece affrontati, della crisi che stava attraversando sia da un punto di vista congiunturale che culturale. "Nel momento in cui le spinte inflative e recessive rendono precaria la vita di grandi masse, falciando i salari, producendo disoccupazione, paralizzando gli investimenti, impegnare gran parte delle proprie forze in una campagna contro la criminalità sembra indubbiamente un parlar d'altro, un attestarsi su posizioni fuorvianti o di comodo"⁶²⁹.

Ma poi cos'era la criminalità, di cosa si doveva parlare quando si sollevava questo argomento? E questo fu un tema caldissimo in questi anni. Nacque e prese forma la c.d. criminologia critica, con le sue riviste e i suoi intellettuali di riferimento.

⁶²⁶ *Ivi*, p. 3

⁶²⁷ Ambrosini G., *Una legge nuova per criminali vecchi*, in *QualeGiustizia*, n. 31-32/1975

⁶²⁸ G. Scarpari, *Criminalità e potere*, in *QualeGiustizia*, n. 31-32/1975, p. 9

⁶²⁹ *Ibidem*

Intanto l'Italia da quasi un decennio era attraversata dalla contestazione e da lotte di operai e studenti, dalle occupazioni di fabbriche e di case, dall'autoriduzione, dalle rivolte carcerarie. Sembrava insomma che la classe politica al comando non fosse in grado di venire a capo e anche i tentativi eversivi di ricorrere al metodo della paura sembrano non ottenere molto se non una recrudescenza delle modalità di lotta anche all'estrema sinistra.

Chi agitava lo spauracchio della paura per la criminalità? Magistrati, politici, giornalisti i quali in coro chiedevano misure eccezionali per far fronte a una piaga altrettanto eccezionale. Si chiedeva "l'ampliamento dei poteri di polizia (ripristino della facoltà di interrogare l'arrestato, ampliamento dei casi del fermo giudiziario, introduzione del fermo di pubblica sicurezza ecc.), l'esemplarità delle condanne per la loro immediatezza (...) e per l'entità delle sanzioni inflitte"⁶³⁰. Le statistiche potevano aiutare poco, non esistendo - comprensibilmente - statistiche sul crimine, ma solo sui reati denunciati, con la logica conseguenza della sovrarappresentazione di alcuni delitti a scapito di altri (le violenze domestiche ad esempio) che - allora come oggi - potevano risultare fortemente sottorappresentate. Secondo Pecorella le statistiche esistenti non erano comunque sufficienti a giustificare "l'atteggiamento di tipo emozionale che spesso è assunto di fronte al problema della criminalità - in quanto - neppure alla luce [di queste] la tendenza a reclamare strumenti eccezionali che dovrebbero servire alla materiale estirpazione del male eliminando fisicamente il delinquente"⁶³¹ apparivano giustificate. Alla criminalità comune si aggiungeva in quegli anni la criminalità politica. Ed era soprattutto quest'ultima ad essere usata dal potere politico in chiave restrittiva delle libertà e quindi repressiva e autoritaria.

Questo ricorso costante al tema della paura generata dalla criminalità, fosse questa politica o comune, fece perdere terreno a tutte quelle posizioni sia teoriche che politiche che chiedevano una riforma strutturale in chiave antiautoritaria e progressista dell'intero

⁶³⁰ G. Pecorella, *Criminalità e ordine pubblico*, in *QualeGiustizia*, n. 26/1974, p. 181

⁶³¹ *Ivi*, p. 182

impianto penale del Paese. Questo significò un impaludarsi dell'ipotesi di riforma della parte generale del codice penale, che - seppur criticata come si è visto - avrebbe comunque rappresentato un passo in avanti al cospetto del mantenimento in vigore, fino ai giorni nostri, di un codice fascista. Produsse anche una regressione e una chiusura nel senso comune e nel dibattito pubblico, facilitata anche dal lavoro della stampa e dell'informazione tutta⁶³², e un arroccamento su posizioni che richiedevano misure eccezionali che mirassero al fine della conclusione delle ostilità e delle incertezze anche a discapito dell'intero sistema dei diritti e delle garanzie individuali e collettive.

Sul fronte penitenziario significò moltissimo, anche se la fase peggiore sarebbe arrivata con la fine del decennio e l'inizio degli anni Ottanta⁶³³ nel corso dei quali sarebbero state intraprese misure totalmente destrutturanti l'intero impianto della riforma penitenziaria, soprattutto nei suoi aspetti più innovativi, come l'apertura al mondo esterno non solo tramite il lavoro, ma con le attività culturali e ricreative, con la scuola e ancora con le misure alternative. Istituti che avrebbero subito durissimi colpi dall'introduzione delle carceri speciali⁶³⁴ e dei regimi, anch'essi speciali, cui erano destinati i terroristi. Quello del carcere di massima sicurezza era "un modello per sua natura fungibile; la sua capacità espansiva è direttamente proporzionale alle esigenze politiche di un controllo «sicuro»"⁶³⁵ scriveva nel 1978 Massimo Pavarini. Questo tipo di carcere era la rappresentazione plastica di un paradosso che era "il cuore stesso del problema della «crisi» della pena detentiva (...). Il carcere di massima sicurezza segna definitivamente anche la fine dell'ideologia della riforma: il carcere è da questo momento «ufficialmente irriformabile»"⁶³⁶.

⁶³² Su questo tema si rinvia nuovamente alle tante pagine di QualeGiustizia dedicate nel corso degli anni Settanta al tema del rapporto tra giustizia e informazione. Un tema molto interessante che meriterebbe ampi approfondimenti.

⁶³³ Anche in questo caso il tema del terrorismo e delle misure eccezionali per la lotta al terrorismo meriterebbero un approfondimento tale da non poter essere ospitato in questa sede.

⁶³⁴ M. Pavarini, "Il carcere di massima sicurezza" e nuova strategia di controllo sociale, in QualeGiustizia, n. 45-46/1978, p. 461 e ss.

⁶³⁵ *Ivi*, p. 461

⁶³⁶ *Ivi*, p. 462

Sebbene il discorso di Pavarini si riferisse a un modello astratto, la storia dell'istituzione penitenziaria del nostro paese dimostra come questo fosse assolutamente vero. Prodotto del fallimento di un progetto di riforma, il *carcere super-sicuro* "è l'ultimo conato dell'ideologia penitenziaria"⁶³⁷.

⁶³⁷ *Ibidem*

Conclusioni

Bisogna aver visto.

Nel marzo del 1992 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (*European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CPT*) fece per la prima volta visita all'Italia. Il Comitato era stato istituito a seguito della adozione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, avvenuta a Strasburgo il 26 novembre del 1987. È a tutt'oggi composto da esperti indipendenti provenienti da ogni stato membro della convenzione per la prevenzione della tortura (tra cui c'è anche l'Italia). L'obiettivo del Comitato è quello di osservare e, tramite l'osservazione, monitorare il rispetto degli standard minimi internazionali che nelle istituzioni di privazione della libertà personale scongiurano il ricorso alla tortura e ai trattamenti inumani e degradanti. Standard che non hanno a che fare solo con la violenza fisica, seppure il primo elemento di cui scongiurare la presenza, ma con le condizioni di vita e di abitabilità - tra gli altri - degli istituti di pena. Condizioni igieniche, metri quadrati pro capite, accesso ai servizi essenziali, ore d'aria, attività trattamentali, accesso al lavoro, accesso alle attività ricreative e tanto altro, come il diritto a ricevere informazioni in una lingua comprensibile o a veder assolutamente garantito il diritto alla difesa e all'accesso all'avvocato. Circa ogni 4 anni ogni Stato aderente alla convenzione riceve la visita di una delegazione del Comitato all'esito della quale viene prodotto un report inviato al Governo del Paese membro che ha facoltà di rispondere.

Tra il 15 e il 27 marzo del 1992 membri del Comitato e interpreti si recarono a Roma, Napoli e Milano a vedere in quale stato versassero le istituzioni penitenziarie e, più in generale, i luoghi di privazione della libertà. Non solo le prigioni di Roma, Rebibbia Nuovo Complesso, il femminile, Regina Coeli, o la milanese San Vittore; ma anche i locali della Questura in tutte e tre le città, e ancora un commissariato a Roma e

diverse stazioni dei carabinieri e - non ultimo - l'ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli.

“178. La délégation du CPT a entendu un assez grand nombre d'allégations de mauvais traitements plus ou moins graves subis par des détenus lors de leur détention par les forces de l'ordre. Ces allégations visaient surtout les carabinieri, mais aussi la police. Elles concernaient entre autres : descoups de poing/pied, des gifles, la privation de nourriture et des injures. Dans nombre de cas allégués, des constats de lésions traumatiques compatibles avec les allégations susmentionnées avaient été consignés par des médecins lors de l'admission des détenus en prison. (...) Au vu des différents éléments d'information recueillis, et compte tenu de certaines lacunes observées dans la mise en oeuvre des garanties fondamentales contre les mauvais traitements, le CPT a été amené à conclure que des personnes privées de liberté par les forces de l'ordre, et surtout des personnes appartenant à certaines catégories particulières (étrangers, personnes arrêtées pour des délits liés aux stupéfiants, etc.), courent un risque non négligeable d'être maltraitées”.

Per questa ragione il paragrafo 180 del rapporto del CPT conteneva l'indicazione di permettere alle persone private della libertà personale di poter ricevere una visita da un medico di propria scelta, proprio per evitare la negazione degli abusi.

Nel 1992 il CPT non rilevò significative tracce di maltrattamenti e violenze negli istituti penitenziari visitati. Tuttavia balzavano all'occhio le tremende condizioni di detenzione⁶³⁸:

186. Les conditions de détention observées dans les M.A. Regina Coeli et San Vittore (hormis dans les deux sections pour peines de ce dernier établissement) laissaient fortement à désirer. Ces deux maisons d'arrêt étaient sérieusement (Regina Coeli), voire outrageusement (San Vittore) surpeuplées. De plus, l'état d'entretien et l'hygiène dans les cellules n'étaient pas satisfaisants et les programmes d'activités offerts aux détenus étaient très limités.

Per questo raccomandava una celere ristrutturazione del carcere romano di Regina Coeli (par. 78 e *Resume des recommandations*) con interventi in modo particolare sui

⁶³⁸ [Report della visita del 1992](#).

servizi igienici e le docce che non erano presenti in tutti i bracci, nonché un più generale intervento di riduzione delle presenze dei detenuti verso “*l'objectif minimal doit être de respecter la capacité officielle de l'établissement*” (par. 79). Inversione di rotta rispetto al sovraffollamento richiesta dall'organismo internazionale anche nei confronti della milanese San Vittore dove si dichiarava a chiare lettere che “*les autorités italiennes ont failli à leur responsabilité de détenir des personnes privées de liberté dans des conditions qui respectent la dignité inhérente à la personne humaine*” (187). Un sovraffollamento che produceva condizioni di scarsa igiene e poca attività che incidavano negativamente anche sull'assistenza medica fornita in quegli istituti (194).

Il CPT intervenne anche riguardo alla sezione di massima sicurezza presente nel carcere romano di Rebibbia Nuovo Complesso, sezione questa che - più delle altre - soffriva il problema dell'assenza di un'offerta trattamentale. Quel carcere aveva rappresentato il centro dell'innovazione nel decennio 1958-1968 ospitando nell'unica palazzina allora esistente, l'Istituto Nazionale di Osservazione (INO), come si è visto. Nel 1992 ospitava (e ancora ospita) un reparto di massima sicurezza - il G12 - prodotto delle legislazioni di emergenza, antiterrorismo prima e antimafia poi. Il Comitato chiese conto al Governo italiano delle disposizioni contenute in questa legislazione d'emergenza che - nel 1992 - riguardava ormai pressoché esclusivamente la criminalità organizzata. Il CPT chiedeva - tra l'altro - un adeguamento degli spazi per i cosiddetti *passaggi* in quel reparto, ovvero quei luoghi in cui si trascorre l'ora d'aria. Al momento della visita del CPT, nel 1992, il carcere femminile di Rebibbia, ospitava nella sua sezione di massima sicurezza 4 donne “irriducibili”, condannate per aver preso parte e commesso gravi reati con le Brigate Rosse negli anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta.

Ma l'offerta trattamentale scarsa non era di certo un problema esclusivo dei reclusi in massima sicurezza. Il CPT aveva rilevato anche in tutto il resto degli istituti visitati il medesimo problema, tanto da raccomandare un ampliamento dell'offerta trattamentale affinché fosse garantito a ciascun detenuto di trascorrere almeno otto ore fuori dalla propria cella.

Per quanto attiene alla necessità di una ristrutturazione materiale della casa circondariale di Regina Coeli, il governo italiano nel 1992 rispondeva⁶³⁹ garantendo l'esistenza di un piano di ristrutturazione dell'edificio "*afin d'améliorer les conditions hygiéniques et de sécurité et de le confermer, dans la mesure du possible, aux plus modernes critères de la construction pénitentiaire*"⁶⁴⁰. Mentre per risolvere il problema del sovraffollamento a San Vittore si prospettavano sia la ristrutturazione del carcere di Pavia che l'inaugurazione di quello di Monza, e anche la "*construction d'un nouvel établissement à Milan-Bollate*"⁶⁴¹. Inoltre il governo giustificava l'impossibilità pratica di un intervento concreto in materia di arricchimento dell'offerta trattamentale trincerandosi dietro il problema del sovraffollamento (*surcharge*) come se questo fosse un problema esogeno e non anzi endogeno del sistema penitenziario. Un sovraffollamento che rendeva impossibile di fatto sfruttare ulteriormente gli spazi penitenziari. Discorso analogo per l'altro tema, quello del turn over, con "*détenus partnet et d'autres en arrivent fréquemment*"⁶⁴².

Nel 1995 il CPT svolse un'altra visita in Italia. Due visite di controllo vennero disposte per gli istituti di San Vittore e di Regina Coeli e ancora nel novembre dell'anno seguente una visita *ad hoc* riguardò la sola struttura di San Vittore⁶⁴³ perché "*le CPT doit malheureusement constater que la situation dans cet établissement en octobre 1995 s'était même détériorée sur certains points par rapport à celle observée en 1992*"⁶⁴⁴. Per cui "*dans son rapport sur sa première visite en Italie, le CPT avait indiqué que les conditions de détention à la maison d'arrêt de Milan (San Vittore) laissaient fortement à désirer*"⁶⁴⁵. Questo istituto continuava a essere, nonostante le aperture degli istituti di

⁶³⁹ [La risposta del Governo italiano alla visita del CPT nel 1992.](#)

⁶⁴⁰ Rapporto della visita *ad hoc* nel novembre del 1992, p. 19

⁶⁴¹ *Ivi*, p. 21

⁶⁴² *Ivi*, p. 22

⁶⁴³ [Questo il report della visita ad hoc.](#)

⁶⁴⁴ Questo si leggeva nel rapporto del CPT sulla visita ordinaria in Italia nel 1995 al paragrafo sul controllo a San Vittore, p. 38 del [rapporto](#).

⁶⁴⁵ Rapporto della visita *ad hoc* nel novembre 1996, p. 6

Monza e Pavia - entrambe avvenute nel 1992, “*outrageusement surpeuplée, l'état d'entretien et l'hygiène dans les cellules étaient loin d'être satisfaisants et le programme d'activités offert aux détenus était très limité*”. Il CPT aveva voluto così rammentare come “*«priver une personne de sa liberté induit pour l'Etat la responsabilité de la détenir dans des conditions qui respectent la dignité inhérente à la personne humaine» et avait constaté que les autorités italiennes avaient failli à cette responsabilité pour ce qui concerne les détenus à la maison d'arrêt de Milan*”⁶⁴⁶. L'autorità italiana aveva fallito nel tentativo di risolvere questa situazione, scriveva il CPT, e anzi tutte le sue raccomandazioni espresse nel 1992 e reiterate nel 1995, un anno dopo erano ancora incredibilmente attuali⁶⁴⁷.

Ma questo tentativo di modificare lo stato di cose c'era veramente stato? Il caso di San Vittore e delle reprimende del CPT è invero emblematico di una condizione cronica in cui versava e versa il sistema penitenziario italiano. La ricostruzione storica offerta delle pagine di questo lavoro, in modo particolare di quella che potrebbe definirsi una storia della critica del sistema penitenziario italiano, riporta la costanza della presenza di alcuni temi. Tra questi certamente un posto d'onore è quello occupato dalle scarse, se non pessime, condizioni igienico-sanitarie degli istituti, del loro sovraffollamento, della carenza di opportunità di alcun genere, dal lavoro, allo studio, al (troppo) tempo libero che nel caso di specie sembra corretto definire ozio, sebbene indotto e sicuramente non ricercato. Il dato ad oggi più recente circa la situazione delle presenze a San Vittore è quello del 31 ottobre 2020 e restituisce una realtà di sovraffollamento che risulta costante comparando le presenze a quel giorno (926 a fronte di una capienza regolamentare di 756 posti letto) con quelle di periodi precedenti⁶⁴⁸. Questo è un dato fornito direttamente dall'ufficio statistico del ministero della Giustizia ed elaborato

⁶⁴⁶ *Ibidem*

⁶⁴⁷ *Ivi*, p. 7

⁶⁴⁸ Al 30 novembre del 2019, ovvero prima della crisi provocata dalla pandemia del Covid-19, che ha portato il Governo all'adozione di misure urgenti per ridurre il numero di detenuti presenti - un numero che invero è diminuito grazie al lavoro della magistratura di sorveglianza e delle direzioni degli istituti stessi, ma non è questo il luogo dove è possibile affrontare approfonditamente il tema - i detenuti presenti a San Vittore superavano la soglia dei mille a fronte di una capienza regolamentare di 798 posti letto.

dall'Associazione Antigone, da cui lo si riprende in questa sede. Un ufficio statistico che nel corso degli ultimi anni ha molto migliorato e ampliato l'offerta pubblica di dati relativamente agli istituti di pena. E questa evoluzione nella trasparenza è frutto anche della pressione di un movimento di opinione che in Italia ha continuato a essere attento osservatore critico della questione della pena nonché della presenza di organizzazioni internazionali come il CPT.

C'è grandissima continuità, sia nelle posizioni teorico-critiche che nelle stesse personalità fondatrici, tra la Magistratura Democratica di cui si è tanto parlato attiva negli anni Sessanta-Settanta anche dalle colonne di QualeGiustizia, e un'associazione come Antigone. Questa associazione fondata nel 1991 e attiva “per i diritti e le garanzie nel sistema penale”, come recita il motto, è nata sulla spinta della rivista omonima che negli anni Ottanta volle riflettere sul tema partendo dalla legislazione d'emergenza. Una legislazione di emergenza che nel penitenziario ha prodotto in Italia anche un'architettura dell'emergenza e una quotidianità detentiva che ha derogato sotto molti aspetti la tanto sudata riforma penitenziaria del 1975. E grazie al lavoro costante di monitoraggio e di osservazione che Antigone svolge dal 1998 anche attraverso la visita diretta degli istituti penitenziari in tutta Italia, possiamo sapere che a San Vittore al 13 maggio 2019, data dell'ultima visita svolta dai volontari di Antigone, le “maggiori criticità sono collegate all'alto numero di detenuti presenti e all'alto turn over degli stessi”⁶⁴⁹. Dunque a ventisette anni di distanza dalla prima visita del CPT in cui si evidenziavano questi nodi problematici poco o nulla sembra cambiato. Se si continua a leggere poi si scopre che “la struttura ha da anni sezioni chiuse per ristrutturazione. Si contano 192 celle inagibili (...) varie aree sono interessat[e] da lavori per portare l'acqua calda e realizzare le docce in cella”⁶⁵⁰. Per quanto attiene più strettamente alle condizioni di detenzione, si può vedere come “gli spazi all'interno delle celle sono angusti, la presenza della terza branda rende lo spazio di locomozione davvero ristretto. La condizione delle celle è mediocre. (...) Le finestre, oltre alle sbarre, presentano

⁶⁴⁹ La scheda di Antigone sull'istituto milanese: https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/lombardia/98-casa-circondariale-di-milano-san-vittore

⁶⁵⁰ *Ibidem*

ulteriori schermature composte da griglie piuttosto strette”⁶⁵¹, schermature che - si precisa in questa sede - sono considerate non idonee dagli standard adottati a livello internazionale.

Questo di San Vittore è solo uno dei tanti esempi che si potrebbero fare. È stato scelto in questa sede come emblematico, per fornire una continuità anche con quanto detto dal CPT e anche per la sua longevità. L’istituto infatti è tra i più antichi d’Italia.

Con questo lavoro si è voluto tracciare un percorso tutto interno agli istituti di pena ricostruendo da un lato il clima, dall’altro le riflessioni teoriche di una parte della critica delle istituzioni penitenziarie. Nell’Italia democratica fino agli anni Ottanta due cesure fondamentali avrebbero potuto permettere un cambio di rotta sostanziale in tema penale e penitenziario: il superamento del regime fascista e la risposta punitiva dello Stato alla contestazione e alla lotta armata a cavallo tra Sessanta e Settanta. Minimo comun denominatore: la presenza di un elemento estraneo solitamente al carcere, gli intellettuali e militanti politici. *Bisogna aver visto* diventa il grido di quanti erano stati reclusi per anni nelle carceri fasciste perché antifascisti. Bisogna aver visto scriveva Calamandrei e gli altri antifascisti sulle pagine del numero speciale de *Il Ponte* cosa significa la prigione, la reclusione, la privazione della libertà personale che è privazione di tutto. Il carcere lo si vuole abolito nella nuova Italia, dopo averlo conosciuto durante il fascismo. Ma il carcere, insieme a tutta l’infrastruttura penale, resterà identico a se stesso senza che neanche il dibattito in sede costituente permetta grandi passi in avanti.

E ancora dopo circa trent’anni la contestazione, la lotta armata il terrorismo scuotono profondamente il Paese. In prigione ci finiscono fin dagli ultimi anni del Sessanta ancora intellettuali e persone con un’estraneità sociale e culturale che tendenzialmente erano, sono e sembrerebbe continueranno ad essere elementi sufficienti a tenere lontane generalmente le porte del carcere. Un nuovo *bisogna aver visto*, una denuncia puntuale del carattere di classe oltreché umiliante dell’istituzione penitenziaria. Un movimento di critica durissima travolge di nuovo l’istituzione. Un

⁶⁵¹ *Ibidem*

movimento che è composto da più voci, che - come si è visto nel corso del lavoro - muoveva da diversi presupposti e arrivava però a conclusioni tutto sommato simili. Da un lato i militanti politici della cosiddetta sinistra extraparlamentare vedevano nel penitenziario nient'altro che una sovrastruttura in grado di difendere il sistema di potere dominante, il capitalismo. In carcere ritrovavano il sottoproletariato non in grado neanche di organizzarsi e tenuto volontariamente in uno stato di minorità. Del carcere ne volevano l'abolizione, così come nella società il rovesciamento dei rapporti di forza. Dall'altro i giovani magistrati democratici, figli - forse solo di qualche anno più grandi - di quella stagione della contestazione. I pretori d'assalto che tante riflessioni firmavano sulla rivista *QualeGiustizia*. Del carcere vedevano tutte le storture, l'indiscutibile caratterizzazione di classe del sistema penale edificato sui codici fascisti. Di tutto volevano una seria riforma che queste storture eliminasse. A raccordo tra l'una e l'altra posizione una criminologia critica emergente che, riprendendo anche testi della prima metà del novecento come *Pena e struttura sociale* dei francofortesi Rusche e Kirchheimer, puntellava di elementi teorici una posizione che in una prima fase sarà prepotentemente abolizionista.

Su un binario che dalla realtà circostante assorbiva più restrizioni che aperture, continuava a viaggiare il progetto di riforma penitenziaria che quando si trasformò in legge nel 1975 aveva già quasi vent'anni. Una riforma dovuta come si è ricostruito abbondantemente alle pressanti insistenze degli organismi internazionali, più che voluta dalla politica. Una riforma che finì per essere travolta e superata dagli eventi già prima di divenire legge. Rappresentò ben poco più di un atto dovuto. La legislazione d'emergenza di fine Settanta e inizio Ottanta ne avrebbe travolto anche lo spirito.

Ma un elemento importante su tutti quella riforma lo ha portato, uno spiraglio di apertura verso l'esterno caratterizzato dalla possibilità di accesso a quel mondo dei "civili" laddove con questo termine si vuole intendere i tanti volontari, gli insegnanti di scuola, i datori di lavoro esterni, gli istruttori che ogni giorno possono entrare a svolgere le più diverse attività negli istituti. Se il mondo esterno entra, si moltiplicano gli occhi di chi *può vedere*. Bisogna aver visto per parlare di carcere. Questa apertura ha

permesso anche che si riconoscesse valore sempre di più all'osservazione e al monitoraggio di esterni delle strutture penitenziarie e delle condizioni di detenzione. Non solo occhi ufficiali, come quelli delle delegazioni del CPT già da inizio Novanta o come oggi anche del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale. Un'istituzione questa afferente agli NPM, ovvero ai National Preventive Mechanism che sempre di quella Convenzione sulla tortura del 1987 sono figli. Un'istituzione in Italia nata molto tardi, operativa solo dal 2016. Ma soprattutto ha permesso e permette a organizzazioni indipendenti, come Antigone, di entrare in ogni istituto penitenziario sia per adulti che per minorenni, e visitarne gli ambienti per offrire poi riflessioni, sollevare critiche, denunciarne carenze.

Bibliografia

- AA.VV., *Carceri: esperienze e documenti*, Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura, anno V - n. 3, 1949, Firenze, La Nuova Italia
- AA.VV., *L'Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, Volumi I-IV, Soveria Mannelli Rubbettino editore, 2003
- AA.VV., *Liberare tutti i dannati della terra*, Ed. Lotta Continua, Roma, 1972
- AA.VV., *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, Quaderni fiorentini, XXXVI, Milano, Giuffrè editore, 2007
- Ainis M., *La chiarezza delle leggi*, in *Legge Diritto Giustizia. Storia d'Italia. Annali 14*, a cura di L. Violante, 1998, Einaudi, Torino
- Alessi G., *Il processo penale. Profilo storico*, 2011, Laterza, Roma-Bari
- Appunti per un bilancio delle recenti manifestazioni di piazza*, in *Quaderni Piacentini*, anno I, dicembre 1962, n. 6
- Armani G., *Beccaria e la riforma penale*, in *Storia della società italiana, 12. Il secolo dei lumi e delle riforme*, 1989, Nicola Teti Editore, Milano
- Arresto amministrativo e libertà personale*, in *QualeGiustizia*, 1970/1
- Audegean P., "Dei delitti e delle pene": significato e genesi di un pamphlet giuspolitico, in D. Ippolito, *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, 2014, Napoli, Editoriale scientifica, pp. 74 e ss.
- Audegean P., *Cesare Beccaria, filosofo europeo*, 2014, Carocci, Roma
- Audegean P., *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Cesare Beccaria*, in *Enciclopedia Treccani, Filosofia*, 2012
- Autorità di polizia e libertà di riunione*, in *QualeGiustizia*, n. 1, 1970,
- Autorità di polizia e libertà di riunione*, in *QualeGiustizia*, n. 1/1970
- Basaglia F. (a cura di), *L'istituzione negata*, Einaudi, Torino, 1968
- Basaglia F., *La distruzione dell'ospedale psichiatrico come luogo di istituzionalizzazione. Mortificazione e libertà dello «spazio chiuso». Considerazioni sul sistema «open door»*, Comunicazione al I Congresso internazionale di psichiatria sociale, Londra 1964, in «Annali di Neurologia e Psichiatria», LIX, f.1, 1965
- Basaglia F., Ongaro Basaglia F., *Un problema di psichiatria istituzionale. L'esclusione come categoria socio-psichiatrica*, in «Rivista Sperimentale di Freniatria», 90, f. 6, 1966.

Basaglia F., *Potere ed istituzionalizzazione. Dalla vita istituzionale alla vita di comunità*, Relazione al Convegno «Sanità mentale ed assistenza psichiatrica», Roma, 20-22 giugno 1965, Atti del Convegno;

Bauer R., *Il regime carcerario italiano*, in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3: *Carceri: esperienze e documenti*, 1949, Firenze, La Nuova Italia

Beccaria C., *Dei delitti e delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nella Europa del Settecento*, (1764) ed.1994, a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino

Bellabarba M., *La giustizia nell'Italia moderna*, 2008, Laterza, Roma-Bari

Benadussi L., *Il nemico dell'uomo nuovo: l'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista*, Feltrinelli, Milano, 2003

Bobbio L., *Storia di Lotta continua*, Feltrinelli, Milano, 1988

Boneschi L., *Non nutro fiducia. Dibattiti politici: il centrosinistra*, in *Quaderni Piacentini*, anno I, 1962, numero unico

Bricola F., *Costituzione e misure di sicurezza*, in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, Venezia, 1976, p. 37-41

Bricola F., *Progetti di riforma parziale del codice penale: che sia la volta buona?*, in *QualeGiustizia*, 1970/4, pp. 93-95

Cammarano F., *Storia dell'Italia liberale*, Roma-Bari, Laterza, 2011

Canosa R., *La polizia in Italia dal 1945 a oggi*, Bologna, Il mulino, 1976

Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, Venezia, 1976

Cattaneo M.A., *Illuminismo giuridico-penale*, in S. Vinciguerra (studi coordinati da) - *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, 1999, Padova

Cianfaloni F., *Le lotte operaie alla Fiat e il movimento studentesco*, in *Quaderni Piacentini*, Anno VII, n. 35, luglio 1968

Colao F., *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice «moderatamente liberale», al «codice fascista», al «primo codice della Repubblica»*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di Colao F., Lacchè L., Storti C., Milano, Giuffrè editore, 2015, pp. 181-220

Colao F., *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «Giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche il senso più liberale»*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXVI - *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, 2007, Milano, Giuffrè editore, pp. 697-742

Colao F., Lacchè L., Storti C. (a cura di), *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, Milano, Giuffrè editore, 2015

Colao F., *Le scuole penalistiche*, in *Enciclopedia italiana, Il contributo alla storia del pensiero, Diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M.Fioravanti, B. Sordi, Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 349-356

Colao F., Neppi Modona G., Pellissaro M., *Alfredo Rocco e il codice penale fascista*, in *Democrazia del diritto*, f. 1-2, 2011

Commissione Carceri di Lotta Continua (a cura di), *Ci siamo presi la libertà di lottare*, Roma, Lotta Continua, 1973

Costa P., *Lo Ius vitae ac necis alla prova: Cesare Beccaria e la tradizione contrattualistica*, in *Quaderni fiorentini*, volume XLIV, Milano, Giuffrè, 2015, pp.817-895

Costa P., *Pagina introduttiva. (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, *Monografico: Principio di legalità e diritto penale (tomo I)*, Giuffrè editore, Milano

Crainz G., *Autobiografia di una repubblica. Le radici dell'Italia attuale*, Donzelli editore, Roma, 2009

Crainz G., *Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Donzelli editore, Roma, 2003

Cronaca italiana (Febbraio - Marzo '64), in *Quaderni Piacentini*, anno III, n. 15, marzo-aprile 1964

Cronaca italiana (gennaio-febbraio 1965), in *Quaderni Piacentini*, anno IV, n. 21, gen- feb 1965

Cronaca italiana (maggio - giugno 1964) (rubrica), in *Quaderni Piacentini*, anno III, n. 16 mag-giu 1964 (si trattava dell'evoluzione di *La loro Italia*)

Cronaca italiana (maggio-agosto 1965), in *Quaderni Piacentini*, anno IV nN. 23-24 mag-ago 1965

Cronaca italiana (marzo 1966) (rubrica), in *Quaderni Piacentini*, anno V, n. 26 marzo 1966

- Cronaca italiana (ottobre-novembre 1963)*, in *Quaderni Piacentini*, anno II 1963, n. 13
- Davis A.Y., *Nel ventre del mostro*, Roma, Editori Riuniti, 1971
- De Francesco G., *Funzioni della pena e limiti della coercizione: caratteri ed eredità del classicismo penale*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXVI, 2007, pp. 611 - 662
- De Francesco G., *Funzioni della pena e limiti della coercizione: caratteri ed eredità del classicismo penale*, in *Quaderni fiorentini, XXXVI- Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, 2007, Milano, Giuffrè editore, pp. 611 - 662
- De Rosa G., Monina G., *Sistema politico e istituzioni*, in *L'Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, vol. IV, 2003
- De Siervo U., *La difficile attuazione delle regioni*, in G. De Rosa e G. Monina, *Sistema politico e istituzioni*, in *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, vol. III, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003
- De Vito C. G., *Camosci e girachiavi: storia del carcere in Italia dal 1943 al 2007*, Roma-Bari, Laterza, 2009
- De Vito C.G., Vaiani S., *Ci siamo presi la libertà di lottare. Movimenti dei detenuti in Europa Occidentale*, in *Zapruder*, 16, maggio-agosto 2008, pp. 8-22
- Dondi M., *L'eco del boato. Storia della strategia della tensione 1965-1974*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2015
- E.G., *Giustizia e repressione*, in *QualeGiustizia*, n.70/1
- Ergastolo di sicurezza: casa di lavoro e colonia agricola, in *QG*, n. 5-16/1970, p. 250 e ss.
- Fassone E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino, 1980
- Ferrajoli L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1989
- Ferrajoli L., *Garanzie e garantismo penale*, in *Id., Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, (curato da D. Ippolito e S. Spina), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016
- Ferrajoli L., *Garanzie*, in *«Parolechiave»*, 1999, 19, pp. 15-30
- Ferrajoli L., *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, (curato da D. Ippolito e S. Spina), Editoriale Scientifica, Napoli, 2016
- Ferrajoli L., *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999
- Ferrajoli L., *Pena (profili teorici)*, in *Dizionario critico del diritto*, a cura di C. Donati, Savelli, Roma, 1980

Ferrajoli L., *Per una storia delle idee di Md*, in *Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, a cura di N. Rossi, Franco Angeli, Milano, 1994

Ferrajoli L., *Referendum sui reati politici di opinione*, in *QualeGiustizia*, n. 5-6/1070, p.5

Ferrigno R., *I nuclei armati proletari: la strategia di lotta armata contro il carcere (prima parte)*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, Anno III, n. 2, 2008, pp. 128 - 146

Ferrigno R., *I nuclei armati proletari: la strategia di lotta armata contro il carcere (seconda parte)*, in *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, Anno III, n. 3, pp. 127 - 149

Foa V., *Psicologia carceraria*, in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3, Firenze, La Nuova Italia

Fortini F., *Il dissenso e l'autorità*, in *Quaderni Piacentini*, anno VII, n. 34, maggio 1968

Foucault M., *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, Milano, Feltrinelli, 2010

Foucault M., *L'emergenza delle prigioni*, Trad. it. R. Nencini, Firenze, La Casa Usher, 2011

Foucault M., *La società punitiva. Corso al Collège de France (1972-1973)*, Milano, Feltrinelli, 2016

Foucault M., *Lezioni sulla volontà di sapere. Corso al Collège de France 1970-1971*, Milano, Feltrinelli, 2014

Foucault M., *Microfisica del potere*, Torino, Einaudi, 1977

Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976

Foucault M., *Storia della follia nell'età classica*, Milano, BUR Rizzoli, 2011

Foucault M., *Teorie e istituzioni penali. Corso al Collège de France (1971-1972)*, Milano, Feltrinelli, 2019

Franzinelli M., *Il Piano Solo: i servizi segreti, il centro sinistra e il "golpe" del 1964*, Mondadori, Milano, 2010

Franzinelli M., *L'amnistia Togliatti. 1946. Il colpo di spugna sui criminali fascisti*, Feltrinelli, Milano, 2016

Galfré M., *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo. 1980-1987*, Roma-Bari, Laterza, 2015

Gallo M., Linee di tendenza per la riforma della parte generale del Codice Penale, in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, Venezia, 1976

Gallo M., Linee di tendenza per la riforma della parte generale del codice penale, in Carcere e società, a cura di M. Cappelletto e A. Lombroso, Venezia, 1976

Gargallo Vaamonde L., Oliver Olmo P., *Desarrollo y colapso del penitenciarismo liberal*, in *El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX*, Anthropos Editorial, Barcelona, 2013

Ginsborg P., *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi. Società e politica 1943-1988*, Einaudi, Torino

Giovagnoli A., Pons S. (a cura di), *Tra guerra fredda e distensione*, in *L'Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, vol. I, 2003

Giustizia '75, in *QualeGiustizia*, n. 31-32/1975, p. 1-5

Giustizia e repressione, in *QualeGiustizia*, n.70/1

Goretti G., Giartosio T., *La città e l'isola. Omosessuali al confino nell'Italia fascista*, Donzelli editore, Roma, 2006

Grandi D., *Bonifica Umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria*, voll. 1 e 2, Ministero di Grazia e Giustizia, Roma, 1941

Grazia C., *Cronaca dei fatti di Piazza dello Statuto attraverso la stampa*, in *Quaderni Piacentini*, 4-5 Anno I, ottobre 1962

Grosso C.F., *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento*, in *Storia d'Italia. Annali, 12 La Criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997, pp. 7-36

Guarnieri C., *L'ordine pubblico e la giustizia penale*, in *La storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di R. Romanelli, Roma, Donzelli, 1995

Hernández Holgado F., *Cárceles de mujeres del novecientos: una práctica de siglos*, in *El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX*, Anthropos Editorial, Barcelona, 2013

Il terrorismo in Italia negli anni settanta, I Nuclei Armati Proletari ovvero carcere e mitra, in *Gnosis. Rivista Italiana d'Intelligence*, anno XII, n. 2, 2006, pp. 117-122

Invernizzi I., *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Torino, Einaudi editore, 1973

Ippolito D., *Diritti e potere. Indagini sull'illuminismo penale*, 2012, Aracne, Roma

Ippolito D., Gonnella P., *Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti*, Edizioni dell'asino, Roma, 2019

Ippolito D., *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Donzelli editore, Roma, 2016

- Jervis G., *Gli psichiatri e la politica*, in *Quaderni Piacentini*, Anno VI, n. 32 ottobre 1967
- L.M., *Lotta di classe nelle prigioni: l'esperienza delle «Nuove» di Torino*, in *Quaderni Piacentini*, anno X, n. 43, aprile 1971
- La Costituzione della repubblica italiana nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Vol. I*, 1970, Roma, Camera dei Deputati Segretariato Generale
- La Costituzione della repubblica italiana nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Vol. V*, 1970, Roma, Camera dei Deputati Segretariato Generale
- La Costituzione della repubblica italiana nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Vol. VI*, 1970, Roma, Camera dei Deputati Segretariato Generale
- La loro Italia (rubrica)*, in *Quaderni Piacentini*, luglio 1962, 2-3
- La loro Italia (rubrica)*, in *Quaderni Piacentini*, mag-lug 1963
- La Torre M. - Lalatta Costerbosa M., *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, 2013, Il Mulino, Bologna
- Lacchè L., *La penalistica costituzionale e il "liberalismo giuridico". Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in *Quaderni fiorentini*, XXXVI - *Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli)*, 2007, Milano, Giuffrè editore, pp. 663 - 695
- Lacchè L. (a cura di), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2015
- Lacchè L., «Sistemare il terreno e sgombrare le macerie». *Gli anni della "Costituzione provvisoria": alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943-1947)*, in *L'inconscio inquisitorio: l'eredità del Codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, 2010, pp. 271- 304
- Lacchè L., *Sulla forma giudiziaria. Dimensione costituzionale della giustizia e paradigmi del processo politico tra Otto e Novecento*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di Colao F., Lacchè L., Storti C., Milano, Giuffrè editore, 2015, pp. 3-28
- Le norme fasciste tornano di moda*, in *QualeGiustizia*, n.1, 1970
- Le norme fasciste tornano di moda*, in *QualeGiustizia*, n.1, 1970
- Lombardo Radice L., *Il carcere dei carcerieri*, in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3: *Carceri: esperienze e documenti*, 1949, Firenze, La Nuova Italia
- Lucrezio Monticelli C., *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, in *Studi Storici* 2/2017

Lussana F., Marramao G., *Culture, nuovi soggetti, identità*, in *L'Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, vol. II, 2003

M. R., *Un solo padrone*, in *Quale Giustizia*, n.1970/1

Malgeri F., Paggi L., *Partiti e organizzazioni di massa*, in *L'Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, vol. III, 2003

Malinverni A., *Riforma del sistema penale e società civile*, in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, Venezia, 1976

Marchetti P., *Le 'sentinelle del male'. L'invenzione Ottocentesca del criminale nemico della società e normativismo psichiatrico*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXVIII, 2008, II, Giuffrè, Milano, pp. 1009 - 1080

Meccarelli M., *La difesa internazionale contro il crimine e il diritto penale politico. Prime note sul dibattito negli anni Venti e Trenta del Novecento*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazioni e conflitto*, a cura di F. Colao - L. Lacché - C. Storti, Milano, Giuffrè, 2015

Melis G., *La macchina imperfetta. Immagine e realtà nello Stato fascista*, Il Mulino, Bologna, 2018

Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario. XVI-XIX secolo*, Bologna, Il mulino, 1977

Morpurgo G., *Cronaca dell'occupazione dell'Università di Roma*, in *Quaderni Piacentini*, anno V, n. 28, settembre 1966

Neppi Modona G., *Appunti per una storia parlamentare della riforma penitenziaria*, in *La Questione criminale. Rivista di ricerca e dibattito su devianza e controllo sociale*, n. 2, Anno II, maggio-agosto 1976, pp. 319-372

Neppi Modona G., *Carcere e società civile dall'Unità a Giolitti*, in *Rivista di storia contemporanea*, I, 1972

Neppi Modona G., *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia. Documenti*, vol. V/II, Torino, Einaudi, 1973

Neppi Modona G., *Diritto e giustizia penale nel periodo fascista*, in *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. Lacché, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Macerata, Eum, 2007

Neppi Modona G., *Giustizia e società*, in *Quaderni piacentini*, anno IX, n. 41, luglio 1970

Neppi Modona G., *Il carcere tra rivolta e riforme*, in *Quale Giustizia*, n. 1, 1970

Neppi Modona G., *La pena nel ventennio fascista*, in *Enciclopedia italiana, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, p. 537-542

Neppi Modona G., Pellissero M., *I contenuti e la lunga vita del Codice Rocco*, in Colao F., Neppi Modona G., Pellissaro M., *Alfredo Rocco e il codice penale fascista*, in *Democrazia del diritto*, f. 1-2, 2011

Neppi Modona G., Pellissero M., *La politica criminale durante il fascismo*, in *Storia d'Italia. Annali, 12 La Criminalità*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1997

Neppi Modona G., *Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista*, in *Quaderni fiorentini*, XXXVI, Giuffrè Editore, Milano, 2007

Neppi Modona G., *Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922*, Roma-Bari, Laterza, 1969

Neppi Modona G., *Storia di un detenuto*, in *QualeGiustizia*, 1970/5-6

Neppi Modona G., Vecchio e nuovo nella riforma dell'ordinamento penitenziario, in *Carcere e società*, a cura di M. Cappelletto, A. Lombroso, Marsilio Editori, Venezia, 1976

Olmo P. O. (coord.), *El siglo del los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX*, Anthropos Editorial, Barcelona, 2013

Pajetta G., "La galera fatta per i cristiani", in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3: *Carceri: esperienze e documenti*, 1949, Firenze, La Nuova Italia

Pasta R., *Beccaria 'philosophe': alle origini del diritto penale come 'scienza sociale integrata'*, in *Quaderni fiorentini*, volume XLIV, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 897-909

Pavarini M., *Prólogo dialogado I*, in *I. Rivera Beiras, La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y Política penitenciaria*, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2006, p. IX

Pavone C., *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino, 1991

Pepino L., *Appunti per una storia di Magistratura democratica*, in *Questione Giustizia* (già *QualeGiustizia*), 1/2002

Petrini D., *La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum*, Napoli, Jovene, 1996

Piasenza P., *Tecnicismo giuridico e continuità dello Stato: il dibattito sulla riforma del codice penale e della legge di P.S.*, in *Politica del diritto*, 1979, p. 261 e ss.

Pisani M., *Beccaria e la prevenzione dei delitti*, in *Quaderni fiorentini*, volume XLIV, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 911- 927

Poesio C., *Il confino di polizia, la «Schutzhaft» e la progressiva erosione dello Stato di diritto*, in Lacchè L. (a cura di), *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma, Donzelli, 2015 pp. 95-113

- Poesio C., *Il confino di polizia. L'arma silenziosa del regime*, Roma-Bari, 2011
- Porret M., *Beccaria*, 2013, Bologna, Il Mulino
- Prova per una rivista da farsi*, in *Quaderni piacentini*, marzo 1962, numero unico
- Pulitanò D., *Apoliticità della giustizia*, in *Quale Giustizia*, 1972/15-16
- Pulitanò D., *La buona fede del giudice e la parzialità del giurista*, in *Quale Giustizia*, n.3/1970, p. 3
- Quale Giustizia?*, in *Quale Giustizia*, n. 1/1970
- Ramat, La politica della libertà*, in *Quale Giustizia*, n. 2/1970
- Rame F., *Non parlarmi degli archi parlami delle tue galere*, Alberto Buonoconto, 7.8.1953-20.12.1980, F. R. edizioni 1984
- Referendum per l'abrogazione delle norme del codice penale sui reati politici di opinione e sindacali*, in *Quale Giustizia*, n.7/1971
- Ricci A., Salierno G., *Il carcere in Italia*, Torino, Einaudi, 1971
- Riveira Beiras I., *La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y Política penitenciaria*, 2006, Editores del Puerto, Buenos Aires
- Rodotà S., *La libertà e i diritti*, in *La storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a cura di R. Romanelli, Roma, Donzelli, 1995
- Romanelli R. (a cura di), *La storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Roma, Donzelli, 1995
- Rossi E., *Quello che si potrebbe fare subito*, in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3, Firenze, La Nuova Italia
- Rossi N. (a cura di), *Giudici e democrazia. La magistratura progressista nel mutamento istituzionale*, Franco Angeli, Milano, 1994
- Rubio C. L., *Modernización y segregación en las prisiones de la democracia*, in *El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del siglo XX*, Anthropos Editorial, Barcelona, 2013
- Rusche G., Kirchheimer O., *Punishment and social structure*, New York, Columbia University Press, 1939 (ed. italiana 1978, Il Mulino, Bologna)
- Santoro E., *La povertà nell'era della globalizzazione. Una genealogia dell'arte di ignorare i poveri*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico penale*, XLII, 2013, pp. 59 - 99
- Sbriccoli M., *Caratteri originari e permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d'Italia. Annali*, vol. 14, *Legge Diritto Giustizia*, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998

- Sbriccoli M., *Dissenso politico e diritto penale in Italia tra Otto e Novecento. Il problema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2, 1973
- Sbriccoli M., *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa*, 2005, Laterza Roma-Bari, pp. 163-205
- Sbriccoli M., *Le mani in pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, II/28, 1999, pp. 817-850
- Sbriccoli M., *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009
- Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa*, Libreria editrice fiorentina, Firenze, 1967.
- Seminario politico della facoltà di architettura (a cura di), *Cronaca di otto mesi di lotta studentesca a napoli (dicembre 1967, luglio 1968)*, in *Quaderni Piacentini*, Anno XII, n. 35 nov. 1968
- Senese S., *La magistratura nella crisi degli anni Settanta*, in G. De Rosa e G. Monina, *Sistema politico e istituzioni*, in *L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta*, vol. III, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003
- Siciliano D., *Il potere dell'insetto e l'insetto del potere. Ovvero: la questione democratica in «Dei delitti e delle pene» di Cesare Beccaria*, in *Quaderni fiorentini*, volume XLIV, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 929 - 966
- Silj A., *Mai più senza fucile! Alle origini dei NAP e delle BR*, Vallecchi, Firenze, 1977
- Spinelli A., *Esperienza di prigionia*, in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3: *Carceri: esperienze e documenti*, 1949, Firenze, *La Nuova Italia*
- Tessitore G., *Fascismo e pena di morte. Consenso e informazione*, Milano, Franco Angeli, 2000
- Toscano A., *La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2012
- Tranfaglia N., *Per una storia politica della magistratura*, in *Quaderni piacentini*, anno IX, n. 41, luglio 1970
- Un arresto illegale: il fermo di polizia*, in *QualeGiustizia*, n. 26/2974, p. 202-207
- Vignale F., *Il fermo di polizia dall'unità d'Italia ai giorni nostri*, in *QualeGiustizia*, n. 19/1973, pp. 147-169

Vinciguerra M., “*Malattia organica*” dei penitenziari, in *Il Ponte. Rivista mensile di politica e letteratura*, Anno V n. 3: *Carceri: esperienze e documenti*, 1949, Firenze, La Nuova Italia

Violante L., *Sulla riforma del sistema sanzionatorio*, in Cappelletto M., Lombroso A. (a cura di), *Carcere e società*, Marsilio Editori, Venezia, 1976,

Vogliono il processo, in *Quaderni Piacentini*, 1962, I-bis

Weisser M.R., *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Torino, Einaudi, 1989